

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1334-A/R

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**TRIA**)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Presentato il 31 ottobre 2018

(Relatori per la maggioranza: **RADUZZI** e **COMAROLI**)

NOTA: Il presente stampato riporta il testo approvato il 6 dicembre 2018 dalla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea nella seduta dello stesso giorno. Alle pagine 26, 29, 52, 68, 70, 90, 109, 114, 115, 119, 159, 182, 190, 208, 217, 225 e 238 sono riportate in *grassetto corsivo* le modifiche apportate dalla Commissione e in carattere barrato le soppressioni.
Per il parere del Comitato per la legislazione, le relazioni delle Commissioni permanenti e il testo approvato nel corso dell'esame in sede referente anteriormente al rinvio deliberato dall'Assemblea, si veda lo stampato n. 1334-A.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—
PARTE I

SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE PER
LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI
PROGRAMMATICI

TITOLO I
RISULTATI DIFFERENZIALI
DEL BILANCIO DELLO STATO

Art. 1.

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2019, 2020 e 2021, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

TITOLO II
MISURE PER LA CRESCITA

CAPO I

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

Art. 2.

(Sterilizzazione delle clausole di salvaguardia relative all'imposta sul valore aggiunto e alle accise)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—
PARTE I

SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE PER
LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI
PROGRAMMATICI

Art. 1.

ex Art. 1.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

ex Art. 2.

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta di 1,5 punti percentuali. L'aliquota ordinaria dell'IVA è ridotta di 2,2 punti percentuali per l'anno 2019, di 0,8 punti percentuali per l'anno 2020 e di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. All'articolo 1, comma 718, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 140 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi; ».

Art. 3.

(Sterilizzazione dell'aumento delle accise sui carburanti)

1. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2019.

Art. 4.

(Estensione del regime forfetario dei contribuenti minimi)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 54 e 55 sono sostituiti dai seguenti:

« 54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.

55. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime forfetario di cui al comma 54:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,

ex Art. 2.

3. Identico.

ex Art. 3.

4. Identico.

ex Art. 4.

5. Identico:

a) *identica;*

ex Art. 4.

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate »;

b) al comma 56, le parole: « dei requisiti » sono sostituite dalle seguenti: « del requisito »;

c) al comma 57, le lettere d) e d-bis) sono sostituite dalle seguenti:

« d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione;

d-bis) i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che esercitano attività d'impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili »;

d) al comma 65, lettera c), le parole: « ai limiti » sono sostituite dalle seguenti: « al limite »;

e) al comma 71, le parole: « taluna delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « il requisito »;

f) al comma 73, il primo periodo è soppresso;

g) al comma 74, terzo periodo, le parole: « taluna delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « la condizione »;

b) *identica*;

c) *identico*:

« d) *identica*;

d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro »;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

ex Art. 4.

h) al comma 82:

1) al primo periodo, le parole: « taluna delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « la condizione »;

2) al terzo periodo, le parole: « sussistano le condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « sussista la condizione »;

3) al quarto periodo, le parole: « delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « della condizione »;

i) al comma 83, secondo periodo, le parole: « delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « della condizione »;

l) al comma 87, la parola: « triennio » è sostituita dalla seguente: « quinquennio ».

2. L'allegato 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dall'allegato 2 annesso alla presente legge.

h) *identica*;

i) *identica*;

l) *identica*.

6. *Identico*.

7. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento ».

Art. 5.

(Imposta sostitutiva sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.

2. I dipendenti pubblici di cui al comma 1, che svolgono l'attività di insegnamento a titolo privato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicano all'amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra-professionale didattica ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.

8. *Identico*.

9. I dipendenti pubblici di cui al comma 8, che svolgono l'attività di insegnamento a titolo privato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicano all'amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra-professionale didattica ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.

ex Art. 5.

3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'esercizio dell'opzione nonché del versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1.

Art. 6.

(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nell'anno precedente conseguono ricavi ovvero percepiscono compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 20 per cento.

2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di differenti attività, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

10. L'imposta sostitutiva di cui al comma 8 è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

11. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'esercizio dell'opzione nonché del versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 8.

ex Art. 5.

ex Art. 6.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che **nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi** compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 20 per cento.

13. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 12:

a) *identica*;

b) *identica*.

ex Art. 6.

3. Non possono applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 1:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito da essi complessivamente prodotto;

c) i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione;

e) i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che esercitano attività d'impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta

14. Non possono applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 12:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

15. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta

sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

5. I contribuenti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

6. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Art. 7.

(Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: « derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle » sono soppresse;

2) il primo e il secondo periodo del comma 3 sono sostituiti dal seguente: « Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti

sostitutiva di cui al comma 12 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

16. I contribuenti **persone fisiche** che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 12 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti **persone fisiche** indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

17. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 12 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

ex Art. 6.

ex Art. 7.

18. *Identico.*

ex Art. 7.

nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi »;

b) all'articolo 56, comma 2, la parola: « complessivo » è soppressa;

c) all'articolo 101, comma 6, le parole: « nei successivi cinque periodi d'imposta » sono soppresse;

d) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: « del primo e terzo periodo » sono soppresse;

2) al comma 2-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo ».

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

3. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40 per cento e al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

19. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 18 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

20. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 18 del presente articolo, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) *identica*;

b) *identica*.

4. Le perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

a) nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Art. 8.

(Tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e per l'incremento dell'occupazione)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico, ridotta di nove punti percentuali, per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a

21. *Identico.*

22. Il comma 1-*quater* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è sostituito dal seguente:

« 1-*quater*. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di euro 1.000 e nel limite di spesa di 510.000 euro per l'anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida ».

ex Art. 7.

ex Art. 8.

23. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico, ridotta di nove punti percentuali, per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente **a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti**

ex Art. 8.

riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:

a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 102 del citato testo unico;

b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

2. Ai fini del comma 1:

a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;

b) per investimento si intendono la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammmodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali nuovi deducibili a norma dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte

nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:

a) *identica*;

b) *identica*.

24. Ai fini del comma 23:

a) *identica*;

b) per investimento si intendono la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammmodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali, **acquisiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, deducibili a norma dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al**

nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018;

c) il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d'imposta, a condizione che tale personale sia destinato per la maggior parte del periodo d'imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e che si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci di cui all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. L'incremento è considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d'imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto; a tal fine, per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente impiegato nell'attività commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio di attività istituzionale si considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della rilevazione del costo, il solo personale dipendente riferibile all'attività commerciale, individuato in base al rapporto tra

lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018;

c) identica.

ex Art. 8.

ex Art. 8.

l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il beneficio spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita. I datori di lavoro possono usufruire dell'aliquota ridotta solo se rispettano, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale. I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, per ciascun periodo d'imposta, alternativamente:

a) la parte degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 1 che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 1 dell'esercizio successivo;

b) la parte degli utili accantonati a riserva di cui al comma 1 che eccede l'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui allo stesso comma 1 è computata in aumento degli utili accan-

25. Ai fini dei commi 23 e 24, per ciascun periodo d'imposta, alternativamente:

a) la parte degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 23 che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 23 dell'esercizio successivo;

b) la parte degli utili accantonati a riserva di cui al comma 23 che eccede l'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui allo stesso comma 23 è computata in aumento degli utili accan-

ex Art. 8.

nati a riserva di cui al comma 1 dell'esercizio successivo;

c) la parte dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 1 che eccede gli utili accantonati a riserva di cui allo stesso comma 1 è computata in aumento dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 1 dell'esercizio successivo.

4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato ai sensi dei commi da 1 a 3 del presente articolo da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata ai sensi dei commi da 1 a 3 del presente articolo, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, de-

tonati a riserva di cui al comma 23 dell'esercizio successivo;

c) la parte dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 23 che eccede gli utili accantonati a riserva di cui allo stesso comma 23 è computata in aumento dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 23 dell'esercizio successivo.

26. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato ai sensi dei commi da 23 a 25 del presente articolo da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

27. In caso di opzione per la trasparenza fiscale, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata ai sensi dei commi da 23 a 25 del presente articolo, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, de-

terminato ai sensi del presente comma e dei commi da 1 a 3.

6. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria; se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili previste dall'articolo 2217, secondo comma, del codice civile siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell'utile di esercizio e le vicende della riserva. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.

7. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

terminato ai sensi del presente comma e dei commi da 23 a 25.

28. Le disposizioni **dei commi da 23 a 27** sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria; se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili previste dall'articolo 2217, secondo comma, del codice civile siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell'utile di esercizio e le vicende della riserva. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.

29. Le agevolazioni previste **dai commi da 23 a 28** sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

30. L'articolo 4-ter, comma 1, lettera o), numero 1), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che, introducendo il numero 4-bis della tabella A del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ha stabilito la nuova aliquota dell'accisa da applicare al gasolio commerciale usato come carburante, con superamento degli effetti di rideterminazione in riduzione del credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2014, si interpreta nel senso che è da intendersi implicitamente abrogato l'articolo 1, comma 234, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ex Art. 8.

ex Art. 8.

31. Dall'attuazione di quanto disposto dal comma 30 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 9.

ex Art. 9.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

32. Identico.

Art. 10.

ex Art. 10.

(Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell'ammortamento – iperammortamento)

1. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano, nelle misure previste al comma 2 del presente articolo, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di

33. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano, nelle misure previste al comma **34** del presente articolo, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di

acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

2. La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 150 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 1 e che, nel periodo indicato al medesimo comma 1, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

4. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 1 e 3, l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

5. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Resta ferma, inoltre, l'applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

6. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.

acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

34. La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del **170** per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

35. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma **33** e che, nel periodo indicato al medesimo comma **33**, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

36. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi **33** e **35**, l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

37. *Identico.*

38. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi **33** e **35**.

39. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal pa-

ex Art. 10.

ex Art. 10.

trimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma, gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019.

Art. 11.

ex Art. 11.

(Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 » e, al terzo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2019 »;

3) al comma 2-bis, le parole: « sostenute nell'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute nell'anno 2019 »;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

2) al comma 2, le parole: « 1° gennaio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2018 », le parole: « anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2019 », le parole: « anno 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « anno 2018 » e le parole: « nel 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2019 ».

40. Identico.

Art. 12.***(Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde)***

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2019 ».

Art. 13.***(Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)***

1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, riguardante il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « nella misura del 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 25 per cento, elevata al 50 per cento nei casi indicati al comma 6-bis, »;

b) al comma 3, le parole: « euro 20 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 10 milioni »;

c) al comma 6:

1) la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

« a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

a-bis) personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo »;

2) la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

« c) contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; contratti stipulati con imprese residenti

ex Art. 12.**41. Identico.****ex Art. 13.****42. Identico:***a) identica;**b) identica;**c) identico:**1) identico;**2) identico;*

ex Art. 13.

rientranti nella definizione di *start-up* innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c-bis) contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella lettera *c*) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

3) dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota

3) *identico*:

« *d-bis*) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota

ex Art. 13.

relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 4 »;

d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6-bis.* Il credito d'imposta si applica nella misura del 50 per cento sulla parte dell'eccedenza di cui al comma 1 proporzionalmente riferibile alle spese indicate alle lettere *a)* e *c)* del comma 6 rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d'imposta agevolabile e nella misura del 25 per cento sulla parte residua »;

e) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11 »;

f) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« *11.* Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal pre-

relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 4. **La presente lettera non si applica nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile »;**

d) identica;

e) identica;

f) identica;

ex Art. 13.

sente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di cui al comma 3 »;

g) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« 11-bis. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2015 »;

h) al comma 12, le parole: « Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti » sono sostituite dalle seguenti: « Nei confronti del soggetto incaricato ».

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, ad eccezione di quelle recate dalle lettere e), f) e g), i cui effetti, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, decorrono dal periodo d'imposta in

g) *identica*;

h) *identica*.

43. Le disposizioni del comma 42 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, ad eccezione di quelle recate dalle lettere e), f) e g), i cui effetti, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, decorrono dal periodo d'imposta in

corso alla suddetta data del 31 dicembre 2018.

3. Il comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concernente il riconoscimento del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo ai soggetti residenti commissionari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, si interpreta nel senso che ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano.

corso alla suddetta data del 31 dicembre 2018.

44. Identico.

ex Art. 13.

45. La disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

46. Il credito d'imposta di cui al comma 45, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, come definite ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) 2014/651 della Commissione, del 17 giugno 2014, il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento.

47. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 45 e 46 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo econo-

ex Art. 13.

mico 4 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2018.

48. Per l'attuazione dei commi 45 e 46 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

49. All'articolo 79, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi ».

50. Le agevolazioni conseguenti alla disposizione di cui al comma 49 si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo.

51. Al fine di favorire la formazione e la riqualificazione professionale delle persone con disabilità, delle vittime di infortuni sul lavoro e di malattie professionali e delle loro famiglie, a decorrere dall'anno 2019 è attribuito all'Istituto di riabilitazione e formazione (IRFA) dell'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) un contributo annuo di 1,5 milioni di euro.

52. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, dispone il

ex Art. 13.

trasferimento all'IRFA dell'ANMIL di un importo pari all'80 per cento del contributo di cui al comma 51 spettante per l'anno di riferimento, a titolo di primo acconto.

53. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di erogazione del primo acconto di cui al comma 52, l'IRFA dell'ANMIL trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite nell'anno precedente.

54. All'esito positivo della verifica amministrativo-contabile, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all'erogazione del restante 20 per cento del contributo a titolo di saldo.

~~55. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla tabella A, parte III, numero 120), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.~~

55-bis. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare di ulteriori sei mesi il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

Art. 14.

(Canone RAI)

1. All'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « Per gli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2017 » e le parole: « per ciascuno dei due anni » sono sostituite dalla seguente: « annui ».

2. All'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « Per gli anni dal 2016 al 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2016 »

ex Art. 14.

56. *Identico.*

57. *Identico.*

e le parole: « per ciascuno degli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2017 ».

CAPO II

MISURE PER LO SVILUPPO E GLI INVESTIMENTI

Art. 15.

(Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.900 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.

3. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. I decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dal presente articolo. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle

ex Art. 14.

58. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di **2.750 milioni** di euro per l'anno 2019, di **3.000** milioni di euro per l'anno 2020, **di 3.300 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.**

59. Il fondo di cui al comma **58** è finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. **Una quota del fondo di cui al comma 58 è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria.**

60. Il fondo di cui al comma **58** è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. I decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste **dai commi da 58 a 63.** In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di compe-

ex Art. 15.

ex Art. 15.

province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 31 gennaio 2019.

4. Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 1 del presente articolo, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,

tenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 31 gennaio 2019.

61. Al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, nelle città è autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione.

62. Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 58 del presente articolo, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,

e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.

5. Per le finalità di cui all'articolo 17 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a favore dell'Agenzia del demanio.

Art. 16.

(Fondo per gli investimenti degli enti territoriali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.400,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2021, di 2.600 milioni di euro per l'anno 2022, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 3.400 milioni di euro per l'anno 2024, di 3.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 3.450 milioni di euro per l'anno 2027, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato, oltre che alle finalità previste dagli articoli 42, comma 2, 60, comma 8, 61, comma 12, e 64, comma 2, al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in particolare, nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese la manutenzione e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il

e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.

63. Per le finalità di cui **ai commi da 86 a 93** è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a favore dell'Agenzia del demanio.

ex Art. 15.

ex Art. 16.

64. *Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.400,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.565 milioni di euro per l'anno 2021, di 2.165 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.565 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.965 milioni di euro per l'anno 2024, di 3.065 milioni di euro per l'anno 2025, di 2.780 milioni di euro per l'anno 2026, di 2.635 milioni di euro per l'anno 2027, di 2.435 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.385 milioni di euro per l'anno 2032, di 2.340 milioni di euro per l'anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.*

65. Il fondo di cui al comma **64** è destinato, oltre che alle finalità previste **dai commi 299, 492, 509 e 519**, al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in particolare, nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese la manutenzione e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, **delle bonifiche**, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

66. *Identico.*

ex Art. 16.

Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 gennaio 2019, sono individuati le risorse per ciascun settore, i comparti, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo, di monitoraggio, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Gli importi da destinare a ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente.

4. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

« 5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale o metropolitano; i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici ».

67. Identico:

« 5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale o metropolitano; i comuni non capoluogo di provincia **possono ricorrere** alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici ».

68. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ».

69. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

70. All'onere derivante dal comma 69, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si

ex Art. 16.

provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

71. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2033, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 270 milioni di euro per l'anno 2026, di 315 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2032 e di 360 milioni di euro per l'anno 2033. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2020, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

72. I contributi per gli investimenti di cui al comma 71 sono assegnati, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato a investimenti per:

- a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) la messa in sicurezza di strade, ponti, e viadotti;
- c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni.

73. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 72 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 72, a condizione che gli

ex Art. 16.

stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.

74. Le regioni a statuto ordinario pongono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto dei medesimi contributi.

75. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 71 a 74 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti legge di bilancio 2019 ».

76. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 400 milioni di euro per l'anno 2026, di 450 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2031 e di 500 milioni di euro annui per gli anni 2032 e 2033. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.

77. Gli enti di cui al comma 76 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno:

a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatico;

b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione

ex Art. 16.

fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.001 abitanti;

c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande.

78. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.

79. Le informazioni di cui al comma 78 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data

ex Art. 16.

di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* ed *e)*, e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.

80. L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 76 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 78. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 81 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 78, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.

81. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 78 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 60 per cento entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 83, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

82. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 80 e 81, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità

ex Art. 16.

di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

83. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 76 a 82 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti Legge di bilancio 2019 ».

84. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 76.

85. Il Ministero dell'interno può stipulare un'apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per disciplinare le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 76, con oneri posti a carico del medesimo fondo.

Art. 17.***(Centrale per la progettazione delle opere pubbliche)***

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituita la « Centrale per la progettazione delle opere pubbliche », di seguito denominata « Centrale ».

2. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 4, svolge le attività di progettazione in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.

3. La Centrale, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali

ex Art. 17.

86. *Identico.*

87. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui **ai commi da 86 a 93** con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 89, svolge le attività di progettazione in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.

88. *Identico.*

ex Art. 17.

interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della progettazione di opere pubbliche, ai sensi degli articoli 23 e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. La Centrale svolge le seguenti attività:

a) progettazione di opere pubbliche e ogni altra prestazione relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, collaudo, nonché, ove richiesta, direzione dei lavori e incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici;

b) gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante interessata;

c) predisposizione di modelli di progettazione per opere simili o con elevato grado di uniformità e ripetitività;

d) valutazione economica e finanziaria del singolo intervento;

e) assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico-privato.

4. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, com-

89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti **dai commi da 86 a 93**, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, com-

ex Art. 17.

posta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.

5. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 4, in sede di prima applicazione del presente articolo e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 3 e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite misure per coordinare le attività della Centrale con le attività di progettazione svolte dagli organi tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla società CONSIP Spa nonché l'organizzazione della Centrale.

7. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.

8. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 5.

posta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.

90. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma **89**, in sede di prima applicazione **dei commi da 86 a 93** e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma **88** e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.

91. *Identico.*

92. *Identico*

93. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi **del comma 63**.

94. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti dal piano degli investimenti definito con il documento di economia e finanza regionale 2019-2021, a valere su finanziamenti regionali, statali o dell'Unione europea, nonché di sostenere le analoghe iniziative degli enti locali del

ex Art. 17.

rispettivo territorio, le regioni adottano misure amministrative per rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti.

95. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 94, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, le regioni possono procedere all'assunzione a tempo determinato, per gli anni 2019, 2020 e 2021, mediante procedure selettive pubbliche, di un contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale, per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comprese le attività di responsabile unico del procedimento e di componente delle commissioni giudicatrici.

96. Le assunzioni sono effettuate dalle regioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e i relativi contratti sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 18.**(InvestItalia)**

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita e disciplinata, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati e nelle altre materie di cui al comma 2, denominata « InvestItalia », che opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in raccordo con la Cabina di regia Strategia Italia, di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109.

ex Art. 18.

97. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita e disciplinata, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati e nelle altre materie di cui al comma 98, denominata « InvestItalia », che opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in raccordo con la Cabina di regia Strategia Italia, di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109.

2. A InvestItalia sono attribuiti i seguenti compiti:

a) analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali;

b) valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni;

c) verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali;

d) elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento in collaborazione con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze;

e) individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri;

f) affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento;

g) individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento;

h) elaborazione di soluzioni, anche normative, per tutte le aree di intervento di cui al presente comma;

i) ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

3. A InvestItalia può essere assegnato un contingente di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, dotato di elevata qualificazione scientifica e professionale, individuato tramite procedure che assicurino adeguata pubblicità delle selezioni e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le misure occorrenti per realizzare un efficace coordinamento delle attività di InvestItalia con quelle della Centrale per la

98. *Identico.*

99. *Identico.*

100. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le misure occorrenti per realizzare un efficace coordinamento delle attività di InvestItalia con quelle della Centrale per la

progettazione delle opere pubbliche di cui all'articolo 17, comma 1, nonché con quelle delle altre strutture competenti in materia di investimenti e di sviluppo infrastrutturale.

5. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo e per lo svolgimento dei compiti di InvestItalia è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019.

Art. 19.

(Nuova Sabatini, Made in Italy, contratti di sviluppo, microelettronica, aree di crisi, venture capital, intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, voucher manager)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è integrata di 48 milioni di euro per l'anno 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 48 milioni di euro per l'anno 2024. Si applicano la riserva di risorse di cui al comma 41 nonché il termine di cui al comma 42 del medesimo articolo. Le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano utilizzate per la riserva citata rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

2. Per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ulteriori 90 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020 da destinare alle azioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l), del predetto articolo 30. **All'attuazione del Piano provvede l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.**

3. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25

progettazione delle opere pubbliche di cui **al comma 86**, nonché con quelle delle altre strutture competenti in materia di investimenti e di sviluppo infrastrutturale.

101. Per l'attuazione di quanto disposto **dai commi da 97 a 100** e per lo svolgimento dei compiti di InvestItalia è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro **annui** a decorrere dal 2019.

102. *Identico.*

103. Per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ulteriori 90 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020 da destinare alle azioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l), del predetto articolo 30.

104. *Identico.*

ex Art. 18.

ex Art. 19.

ex Art. 19.

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

4. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo (IPCEI) sulla microelettronica, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni di euro per il 2021 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto della decisione della Commissione europea di autorizzazione dell'IPCEI di cui al presente comma. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.

5. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al comma 5 del presente articolo sono ripartite tra gli interventi da attuare per le situazioni di crisi industriale complessa di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare per le altre situazioni di

105. *Identico.*

106. *Identico.*

107. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al comma **106** del presente articolo sono ripartite tra gli interventi da attuare per le situazioni di crisi industriale complessa di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare per le altre situazioni di

ex Art. 19.

crisi industriale previste dal comma 8-*bis* del medesimo articolo 27.

7. Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali, lo Stato, tramite il Ministero dello sviluppo economico, può sottoscrivere speciali classi di quote o azioni di uno o più Fondi per il *Venture Capital*, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dalla lettera *b*) del comma 11 del presente articolo.

8. Lo Stato può sottoscrivere le quote o azioni di cui al comma 7, comprese quelle di classe speciale, anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi di investimento.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, sono definite le modalità d'investimento dello Stato di cui ai commi 7 e 8 nel rispetto della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, relativa agli « Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio », o del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

10. Per le finalità di cui al comma 7, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno al *Venture Capital* con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

11. All'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « dei fondi comuni di investimento » sono sostituite dalle seguenti: « dell'organismo di investimento collettivo del risparmio chiuso, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *k-ter*), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle società di investimento a capitale fisso, di cui

crisi industriale previste dal comma 8-*bis* del medesimo articolo 27.

108. Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali, lo Stato, tramite il Ministero dello sviluppo economico, può sottoscrivere speciali classi di quote o azioni di uno o più Fondi per il *Venture Capital*, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dalla lettera *b*) del comma **112** del presente articolo.

109. Lo Stato può sottoscrivere le quote o azioni di cui al comma **108**, comprese quelle di classe speciale, anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi di investimento.

110. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, sono definite le modalità d'investimento dello Stato di cui ai commi **108** e **109** nel rispetto della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, relativa agli « Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio », o del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

111. Per le finalità di cui al comma **108**, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno al *Venture Capital* con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

112. *Identico.*

ex Art. 19.

all'articolo 1, comma 1, lettera *i-bis*), del medesimo testo unico »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Sono definiti “Fondi per il *Venture Capital*” (FVC) gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le società di investimento a capitale fisso, residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che sono compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, che investono almeno l'85 per cento del valore degli attivi in piccole e medie imprese (PMI) non quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *f*), punto i), del regolamento (UE) n. 2017/1129 del Parlamento europeo, del 14 giugno 2017, nella fase di sperimentazione (*seed financing*), di costituzione (*start-up financing*), di avvio dell'attività (*early-stage financing*) o di sviluppo del prodotto (*expansion* o *scale up financing*) e il residuo in PMI di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*.1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 »;

c) al comma 3, le lettere *a*), *c*), *e*) e *f*) sono abrogate.

12. La somma di euro 2,5 milioni delle risorse disponibili sul conto n. 22050 aperto presso la tesoreria dello Stato, intestato alla Finest Spa, relativa al fondo di capitale di rischio (*venture capital*) per l'area balcanica, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *g*), della legge 21 marzo 2001, n. 84, è versata all'entrata del bilancio dello Stato.

13. La Finest Spa continua a gestire le disponibilità residue per le finalità del fondo sul conto di cui al comma 12, limitatamente agli interventi già deliberati, a curare i rapporti con le società beneficiarie delle partecipazioni sulla base dei contratti

113. *Identico.*

114. La Finest Spa continua a gestire le disponibilità residue per le finalità del fondo sul conto di cui al comma **113**, limitatamente agli interventi già deliberati, a curare i rapporti con le società beneficiarie delle partecipazioni sulla base dei contratti

già stipulati, nonché ad assicurare il rientro delle partecipazioni stesse alle relative scadenze.

14. Le modalità operative per la gestione a stralcio della misura, compreso il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalità del fondo di cui al comma 12 e delle disponibilità derivanti dai rientri relativi dal riacquisto da parte dei beneficiari delle relative partecipazioni, sono disciplinate con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e la Finest Spa.

15. Alla data di entrata in vigore della presente legge termina la ricezione delle domande per l'accesso ai benefici del fondo di cui al comma 12.

16. La somma di euro 2,5 milioni delle risorse disponibili presso la contabilità speciale n. 5650, intestata alla « Simest – Fondo *Start up* », istituita ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è versata all'entrata del bilancio dello Stato.

17. La Simest Spa continua a gestire le disponibilità residue per le finalità del Fondo *Start up* sulla contabilità speciale di cui al comma 16, limitatamente agli interventi già deliberati nonché alle domande di intervento già pervenute alla Simest Spa alla data di entrata in vigore della presente legge, a curare i rapporti con le società beneficiarie delle partecipazioni sulla base dei contratti già stipulati, nonché ad assicurare il rientro delle partecipazioni stesse alle relative scadenze.

18. Le modalità operative per la gestione a stralcio della misura, compreso il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalità del Fondo *Start up* e delle disponibilità derivanti dai rientri relativi dal riacquisto da parte dei beneficiari delle relative partecipazioni, sono disciplinate con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e la Simest Spa.

19. Alla data di entrata in vigore della presente legge termina la ricezione delle domande per l'accesso ai benefici del Fondo *Start up*.

ex Art. 19.

già stipulati, nonché ad assicurare il rientro delle partecipazioni stesse alle relative scadenze.

115. Le modalità operative per la gestione a stralcio della misura, compreso il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalità del fondo di cui al comma 113 e delle disponibilità derivanti dai rientri relativi al riacquisto da parte dei beneficiari delle relative partecipazioni, sono disciplinate con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e la Finest Spa.

116. Alla data di entrata in vigore della presente legge termina la ricezione delle domande per l'accesso ai benefici del fondo di cui al comma 113.

117. *Identico.*

118. La Simest Spa continua a gestire le disponibilità residue per le finalità del Fondo *Start up* sulla contabilità speciale di cui al comma 117, limitatamente agli interventi già deliberati nonché alle domande di intervento già pervenute alla Simest Spa alla data di entrata in vigore della presente legge, a curare i rapporti con le società beneficiarie delle partecipazioni sulla base dei contratti già stipulati, nonché ad assicurare il rientro delle partecipazioni stesse alle relative scadenze.

119. Le modalità operative per la gestione a stralcio della misura, compreso il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalità del Fondo *Start up* e delle disponibilità derivanti dai rientri relativi al riacquisto da parte dei beneficiari delle relative partecipazioni, sono disciplinate con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e la Simest Spa.

120. *Identico.*

20. Per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, *blockchain* e *internet of things*, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo è destinato a finanziare: a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, della *blockchain* e dell'*internet of things*, funzionali alla competitività del Paese; b) sfide competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi; c) il supporto operativo e amministrativo alla realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è individuato l'organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito un assetto organizzativo che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (*venture capital*) italiano ed estero. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono

ex Art. 19.

121. Per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, *blockchain* e *internet of things*, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo è destinato a finanziare: a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, della *blockchain* e dell'*internet of things*, funzionali alla competitività del Paese; b) **iniziative** competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi; c) il supporto operativo e amministrativo alla realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è individuato l'organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito un assetto organizzativo che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (*venture capital*) italiano ed estero. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono

definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo a fondo perduto, tramite *voucher* di importo non superiore a 40.000 euro, e comunque non superiore al 50 per cento dei costi sostenuti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, per l'acquisizione di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. I contributi di cui al presente comma sono altresì concessi alle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso

definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

122. In conformità agli obiettivi di cui al comma 121, al fine di potenziare gli interventi e le dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica nonché di rafforzare le capacità di resilienza energetica nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con una dotazione finanziaria di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le risorse del fondo sono ripartite tra gli interventi di cui al primo periodo. Il decreto di ripartizione è comunicato alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari.

123. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di *voucher*, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro. Alle medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro. In caso di adesione a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, avente nel programma comune lo sviluppo di processi

ex Art. 19.

ex Art. 19.

l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, tramite *voucher* di importo non superiore a 80.000 euro, per l'acquisizione di prestazioni consulenziali. Per beneficiare del contributo, il programma di rete deve essere preventivamente asseverato da organismi espressione delle organizzazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma. I contributi di cui al presente comma sono concessi nei limiti delle somme di cui al comma 23 a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio di consulenza tra i soggetti beneficiari e le società o i *manager* in possesso di adeguati requisiti di qualificazione e iscritti in un apposito elenco. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi nonché l'istituzione dell'elenco di cui al presente comma.

22. I contributi di cui al comma 21 sono erogati, in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

23. Per le finalità di cui al comma 21 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo è riconosciuto alla rete in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di 80.000 euro. I contributi di cui al presente comma sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i *manager* qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei *manager* qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti d'impresa.

124. I contributi di cui al comma 123 sono erogati, in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

125. Per le finalità di cui al comma 123 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

126. Al fine del potenziamento delle catene logistiche e dell'intermodalità sostenibile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: « con particolare riferimento alle autostrade del mare » sono inserite le seguenti:

ex Art. 19.

« e al trasporto per le vie d'acqua navigabili interne »;

b) al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205:

1) alla lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole: « strada-mare, » sono inserite le seguenti: « strada-vie d'acqua navigabili interne, mare-vie d'acqua navigabili interne, »;

2) alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole: « con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima » sono inserite le seguenti: « e per vie d'acqua navigabili interne ».

127. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 126 si provvede nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

128. All'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: « nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno » sono inserite le seguenti: « il 3 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e per almeno ».

129. All'articolo 1, comma 5-*novies*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché della raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese ».

130. All'articolo 100-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. La sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori

ex Art. 19.

professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob ed è effettuata in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio ».

131. Il fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

132. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio, controllo e valutazione sui progetti finanziati ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 2 della medesima legge, è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

133. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i criteri, le modalità e gli obiettivi delle attività di cui al comma 132, che possono essere svolte anche attraverso il ricorso ad esperti e a società specializzate.

134. All'articolo 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, dopo le parole: « degli affari esteri » sono inserite le seguenti: « e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, ».

135. Per la promozione del progetto della Scuola europea di *industrial engineering and management* è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento di progetti innovativi di formazione in *industrial engineering and management* in Italia.

136. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle

ex Art. 19.

persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2 ».

CAPO III

DECONTRIBUZIONE PER IL SUD

Art. 20.

(Proroga dell'incentivo per l'occupazione nel Mezzogiorno)

1. I programmi operativi nazionali e regionali e i programmi operativi complementari possono prevedere, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Pu-

ex Art. 20.

137. *Identico.*

ex Art. 20.

glia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per i soggetti di cui al primo periodo, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In attuazione del presente comma sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati.

TITOLO III

MISURE PER IL LAVORO, L'INCLUSIONE SOCIALE, LA PREVIDENZA E IL RISPARMIO

CAPO I

MISURE PER IL LAVORO, IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ, L'ACCESSO ALLA PENSIONE

Art. 21.

(Fondi per l'introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico)

1. Al fine di introdurre nell'ordinamento le pensioni di cittadinanza e il reddito di cittadinanza, quest'ultimo quale misura contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché del diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti esposti

ex Art. 21.

138. Identico.

ex Art. 21.

al rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo per il reddito di cittadinanza », con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Fino alla data di entrata in vigore delle misure adottate ai sensi del secondo periodo del presente comma nonché sulla base di quanto disciplinato dalle stesse continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del Reddito di inclusione (ReI), di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel limite di spesa pari alle risorse destinate a tal fine dall'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 147 del 2017 e sulla base delle procedure ivi indicate, le quali concorrono al raggiungimento del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma e sono accantonate in pari misura, per il medesimo fine di cui al citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al primo periodo del presente comma. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2019 il Fondo Povertà, di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, è ridotto di 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani », con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro per

139. Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani », con una dotazione pari a **6.700 milioni di euro per**

l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

3. Fermo restando l'ammontare complessivo annuo delle risorse autorizzate dai commi 1 e 2, gli eventuali risparmi derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti a uno dei due fondi, puntualmente quantificati nelle relazioni tecniche di accompagnamento dei provvedimenti stessi, possono essere utilizzati a compensazione degli eventuali maggiori oneri derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti all'altro fondo, mediante ridefinizione contestuale degli specifici limiti di spesa. L'amministrazione a cui è demandata la gestione delle misure di cui ai commi 1 e 2 effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali economie per alcune misure e maggiori oneri per altre, entrambi aventi anche carattere pluriennale, possono essere effettuate variazioni compensative tra gli stanziamenti interessati per allineare il bilancio dello Stato agli effettivi livelli di spesa. Le eventuali economie non utilizzate per le compensazioni possono essere destinate a riconfluire nei fondi di cui ai commi 1 e 2 che hanno finanziato le relative misure, assicurando comunque per ciascun anno il rispetto del limite di spesa complessivamente derivante dai commi 1 e 2. L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e

l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

140. Fermo restando l'ammontare complessivo annuo delle risorse autorizzate dai commi **138** e **139**, gli eventuali risparmi derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti a uno dei due fondi, puntualmente quantificati nelle relazioni tecniche di accompagnamento dei provvedimenti stessi, possono essere utilizzati a compensazione degli eventuali maggiori oneri derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti all'altro fondo, mediante ridefinizione contestuale degli specifici limiti di spesa. L'amministrazione a cui è demandata la gestione delle misure di cui ai commi **138** e **139** effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali economie per alcune misure e maggiori oneri per altre, entrambi aventi anche carattere pluriennale, possono essere effettuate variazioni compensative tra gli stanziamenti interessati per allineare il bilancio dello Stato agli effettivi livelli di spesa. Le eventuali economie non utilizzate per le compensazioni possono essere destinate a riconfluire nei fondi di cui ai commi **138** e **139** che hanno finanziato le relative misure, assicurando comunque per ciascun anno il rispetto del limite di spesa complessivamente derivante dai commi **138** e **139**. L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del

ex Art. 21.

delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

4. Nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1, un importo fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento e un importo fino a 10 milioni di euro per l'anno 2019 è destinato al finanziamento del contributo per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa.

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

141. Nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma **138**, un importo fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento e un importo fino a 10 milioni di euro per l'anno 2019 è destinato al finanziamento del contributo per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa. **A decorrere dall'anno 2019, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 138. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.**

142. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le parole: « le regioni destinano » sono sostituite dalle seguenti: « le regioni possono destinare ».

143. All'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, dopo le parole: « ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 » sono aggiunte le seguenti: « e di 1 milione di euro per l'anno 2023 »;

ex Art. 21.

ex Art. 21.

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-*bis* a 12-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita ».

144. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019 »;

b) al secondo periodo, le parole: « e a quattro giorni per l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019 »;

c) al terzo periodo, le parole: « Per l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018 e 2019 »;

d) al quarto periodo sono premesse le seguenti parole: « per gli anni 2017 e 2018 , ».

145. All'articolo 1, comma 275, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « quella dell'INPS » sono inserite le seguenti: « , compresi coloro che, transitati nel pubblico impiego ovvero nella gestione del soppresso Istituto postelegrafonici, abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall'assicurazione generale obbligatoria, ».

146. Al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla Federazione italiana per il superamento dell'*handicap* ONLUS è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2019.

Art. 22.**(Sistema duale)**

1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2019, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 23.**(Piani di recupero occupazionale)**

1. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, nonché le restanti risorse finanziarie previste per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nella regione Sardegna dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, nonché ulteriori 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinati dalle predette regioni, nell'anno 2019, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

ex Art. 22.**147. Identico.****ex Art. 23.****148. Identico.**

Art. 24.**(ANPAL)**

1. Le somme non spese in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, restano acquisite al bilancio dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e sono destinate ad interventi di politica attiva del lavoro. I risparmi di spesa relativi alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, affluiscono al Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 25.**(Fondo nazionale per le politiche migratorie)**

1. Il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

ex Art. 24.**149. Identico.****ex Art. 25.****150. Identico.**

151. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, da destinare a interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, attuati dai soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125.

152. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta ogni anno una relazione sulla realizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del fondo di cui al comma 151.

Art. 26.**(Incentivi per il contratto di apprendistato)**

1. All'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) euro 5 milioni per l'anno 2018, euro 5 milioni per l'anno 2019 ed euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 per l'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ».

Art. 27.**(Investimenti qualificati)**

1. Al comma 88 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'8 per cento dell'attivo patrimoniale ».

ex Art. 26.**153. Identico.****ex Art. 27.****154. Identico.**

155. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, ai conducenti di cui alla lettera *a*) del comma 156, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di autotrasporto di cui alla lettera *b*) del comma 156, spetta un rimborso in misura pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

156. Le disposizioni del comma 155 si applicano:

a) ai conducenti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro-Logistica, trasporto merci e spedizione;

b) alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro

ex Art. 27.

elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

157. Ai fini dell'imposta sul reddito delle società, alle imprese di cui al comma 156 spetta una detrazione totale dall'imposta lorda per una quota pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 155, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 3.000 euro totali per ciascun periodo d'imposta.

158. Il rimborso di cui al comma 155 è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti già assunti e già inquadrati nelle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 155 è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al comma 156. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 155 sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

159. Dal rimborso di cui al comma 155 sono esclusi i versamenti corrisposti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per le spese relative all'acquisto dei contrassegni telematici richiesti dalla normativa vigente.

160. Per la copertura degli oneri connessi all'attuazione dell'articolo 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019.

Art. 28.

(Assunzioni nella pubblica amministrazione)

ex Art. 28.

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,

161. *Identico.*

ex Art. 28.

per le finalità di cui alla lettera *b*), è rifinanziato per euro 130.000.000 per l'anno 2019, per euro 320.000.000 per l'anno 2020 e per euro 420.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Le relative assunzioni a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, sono autorizzate, nell'ambito delle vacanze di organico, a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie individuati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Ai fini della ripartizione delle risorse di cui al comma 1 si tiene conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni e alle esigenze di potenziamento di settori specifici secondo gli obiettivi del Governo. Le risorse assegnate alle amministrazioni richiedenti sono destinate, in via prioritaria, ad avviare nuove procedure concorsuali per il reclutamento di professionalità con competenze in materia di:

- a*) digitalizzazione;
- b*) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
- c*) qualità dei servizi pubblici;
- d*) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
- e*) contrattualistica pubblica;
- f*) controllo di gestione e attività ispettiva;
- g*) tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione;
- h*) monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio.

3. Fatta salva l'esigenza di professionalità aventi competenze di spiccata specificità, secondo le indicazioni dei rispettivi piani di fabbisogno, le procedure concorsuali autorizzate con il decreto di cui al

162. Ai fini della ripartizione delle risorse di cui al comma **161** si tiene conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni e alle esigenze di potenziamento di settori specifici secondo gli obiettivi del Governo. Le risorse assegnate alle amministrazioni richiedenti sono destinate, in via prioritaria, ad avviare nuove procedure concorsuali per il reclutamento di professionalità con competenze in materia di:

- a*) *identica*;
- b*) *identica*;
- c*) *identica*;
- d*) *identica*;
- e*) *identica*;
- f*) *identica*;
- g*) *identica*;
- h*) *identica*.

163. Fatta salva l'esigenza di professionalità aventi competenze di spiccata specificità, secondo le indicazioni dei rispettivi piani di fabbisogno, le procedure concorsuali autorizzate con il decreto di cui al

comma 1 per il reclutamento delle professionalità di cui al comma 2 sono svolte mediante concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee. I predetti concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA. Le predette procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni sono effettuate in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente, nel limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso.

4. Al fine di potenziare il funzionamento degli uffici giudiziari e di garantirne la piena funzionalità, **di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, nonché di realizzare una rete territoriale di istituti a custodia attenuata per detenute madri** e di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penali per i minorenni, il Ministero della giustizia è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: *a)* 903 unità di Area II per l'anno 2019, 1.000 unità di Area III per l'anno 2020 e 1.000 unità di Area II per l'anno 2021. Il predetto personale è reclutato con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-septies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161; *b)* 81 unità di Area III e 16 unità di Area II, per l'anno 2019, per l'esigenza del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, destinato ai ruoli di

comma **161** per il reclutamento delle professionalità di cui al comma **162** sono svolte mediante concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee. I predetti concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA. Le predette procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni sono effettuate in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente, nel limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso.

164. Al fine di potenziare il funzionamento degli uffici giudiziari e di garantirne la piena funzionalità e di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penali per i minorenni, il Ministero della giustizia è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: *a)* 903 unità di Area II per l'anno 2019, 1.000 unità di Area III per l'anno 2020 e 1.000 unità di Area II per l'anno 2021, **da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria.** Il predetto personale è reclutato con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-septies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161. **L'assunzione di personale di cui alla presente lettera è autorizzata, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, anche mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b)** 81 unità

ex Art. 28.

funzionario contabile, funzionario dell'organizzazione, funzionario amministrativo e tecnico nonché di contabile. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l'importo di euro 30.249.571 per l'anno 2019, di euro 78.363.085 per l'anno 2020 e di euro 114.154.525 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2019.

di Area III e 16 unità di Area II, per l'anno 2019, per l'esigenza del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, destinato ai ruoli di funzionario contabile, funzionario dell'organizzazione, funzionario amministrativo e tecnico nonché di contabile. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l'importo di euro 30.249.571 per l'anno 2019, di euro 78.363.085 per l'anno 2020 e di euro 114.154.525 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma **161** del presente articolo. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2019.

165. Al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari, di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2019/2021, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 35 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

166. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 165.

167. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 165 è autorizzata la spesa di euro 1.689.844 per l'anno 2019, di euro 3.379.686 per l'anno 2020, di euro 3.420.770 per l'anno 2021, di euro 3.461.852 per l'anno 2022, di euro 3.502.936 per l'anno 2023, di euro 3.544.019 per l'anno 2024, di euro 3.585.102 per l'anno 2025, di euro 3.626.186 per l'anno 2026, di euro 3.667.269 per l'anno 2027, di euro 3.708.352 per

ex Art. 28.

ex Art. 28.

5. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari *standard* di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione e ordine pubblico, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il triennio 2019-2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere le seguenti unità di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, così suddiviso: *a*) 50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia; *b*) 25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell'Area Funzioni Centrali; *c*) 250 unità nell'Area III, posizione economica F1; *d*) 450 unità nell'Area II, posizione economica F2. Le procedure concorsuali per l'accesso ai profili delle Aree possono essere bandite anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 32.842.040 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e ad euro 34.878.609 annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

6. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche ambientali, di perseguire un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela dell'ambiente, anche allo scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in deroga alle disposizioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in deroga alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione e senza il previo esperimento delle

l'anno 2028 e di euro 3.749.436 annui a decorrere dall'anno 2029.

168. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari *standard* di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione e ordine pubblico, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il triennio 2019-2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere le seguenti unità di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, così suddiviso: *a*) 50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia; *b*) 25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell'Area Funzioni Centrali; *c*) 250 unità nell'Area III, posizione economica F1; *d*) 450 unità nell'Area II, posizione economica F2. Le procedure concorsuali per l'accesso ai profili delle Aree possono essere bandite anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 32.842.040 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e ad euro 34.878.609 annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma **161** del presente articolo.

169. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche ambientali, di perseguire un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela dell'ambiente, anche allo scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in deroga alle disposizioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in deroga alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione e senza il previo esperimento delle

ex Art. 28.

procedure di mobilità ordinaria di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per il triennio 2019-2021, è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. È parimenti autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive 20 unità, con riserva di posti non superiore al 50 per cento al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui alla tabella 4 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2013, è incrementata di 20 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 300 unità di personale non dirigenziale. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023 e fino al 100 per cento nell'anno 2024, avendo come riferimento il totale delle convenzioni vigenti, per le medesime attività, nell'anno 2018. Per gli anni dal 2019 al 2024, le risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni di cui al periodo precedente, annualmente accertate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il

procedure di mobilità ordinaria di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per il triennio 2019-2021, è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. È parimenti autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive 20 unità, con riserva di posti non superiore al 50 per cento al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui alla tabella 4 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2013, è incrementata di 20 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 300 unità di personale non dirigenziale. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023 e **del** 100 per cento nell'anno 2024, avendo come riferimento il totale delle convenzioni vigenti, per le medesime attività, nell'anno 2018. Per gli anni dal 2019 al 2024, le risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni di cui al periodo precedente, annualmente accertate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il

ex Art. 28.

Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Nell'esercizio finanziario 2025, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e quantificate le risorse che derivano dall'estinzione delle convenzioni di cui al citato periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione. La procedura concorsuale è affidata alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari ad euro 4.053.663 per l'anno 2019, ad euro 14.914.650 per l'anno 2020 e ad euro 19.138.450 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2006, è incrementata di 6 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 85 unità di personale non dirigenziale. L'Avvocatura dello Stato, anche in deroga alle disposizioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento

Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Nell'esercizio finanziario 2025, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e quantificate le risorse che derivano dall'estinzione delle convenzioni di cui al citato periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione. La procedura concorsuale è affidata alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari ad euro 4.053.663 per l'anno 2019, ad euro 14.914.650 per l'anno 2020 e ad euro 19.138.450 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma **161** del presente articolo. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

170. La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2006, è incrementata di 6 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 85 unità di personale non dirigenziale. L'Avvocatura dello Stato, anche in deroga alle disposizioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento

delle procedure di cui all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in deroga alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità ordinaria di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per il triennio 2019-2021, è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 6 unità di livello dirigenziale non generale, di 35 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche con particolare specializzazione nelle materie tecnico-giuridiche. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al periodo precedente può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente nel limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso. La procedura concorsuale è affidata alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale del 25 luglio 1994. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 1.082.216 euro per l'anno 2019, a 3.591.100 euro per l'anno 2020 e a 4.013.480 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

delle procedure di cui all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in deroga alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità ordinaria di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per il triennio 2019-2021, è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 6 unità di livello dirigenziale non generale, di 35 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche con particolare specializzazione nelle materie tecnico-giuridiche. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al periodo precedente può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente nel limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso. La procedura concorsuale è affidata alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale del 25 luglio 1994. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 1.082.216 euro per l'anno 2019, a 3.591.100 euro per l'anno 2020 e a 4.013.480 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma **161** del presente articolo.

171. Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge all'Avvocatura dello Stato, le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate, rispettivamente, di dieci unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di recluta-

ex Art. 28.

ex Art. 28.

8. Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, è autorizzata l'assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, di consiglieri di Stato e di referendari dei tribunali amministrativi regionali, anche in deroga alla vigente normativa in materia di *turn over*. A tal fine, è autorizzata la spesa per un onere massimo complessivo di 4,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per l'anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.

9. Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, per il triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, è autorizzato il reclutamento, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sino a 26 unità di personale non dirigenziale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, con conseguente incremento della dotazione orga-

mento nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. A tale fine è autorizzata una spesa pari a 1.372.257 euro per l'anno 2019, a 2.024.008 euro per l'anno 2020, a 2.222.196 euro per l'anno 2021, a 2.358.775 euro per l'anno 2022, a 2.378.227 euro per l'anno 2023, a 2.636.381 euro per l'anno 2024, a 2.654.527 euro per l'anno 2025, a 2.720.036 euro per l'anno 2026, a 3.203.217 euro per l'anno 2027 e a 3.228.143 euro annui a decorrere dall'anno 2028.

172. *Identico.*

173. *Identico.*

ex Art. 28.

nica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1,12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.

174. Al fine di agevolare la definizione dei processi pendenti dinanzi alla giurisdizione contabile, compresi i giudizi di conto, e di ridurre ulteriormente l'arretrato, è autorizzata l'assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, di referendari della Corte dei conti, anche in deroga alla vigente normativa in materia di *turn over*. A tale fine è autorizzata una spesa nel limite massimo complessivo di 3.390.000 euro per l'anno 2019, di 3.457.000 euro per gli anni 2020 e 2021, di 3.582.000 euro per l'anno 2022, di 3.939.000 euro per l'anno 2023, di 3.961.000 euro per l'anno 2024, di 4.032.000 euro per l'anno 2025, di 4.103.000 euro per l'anno 2026 e di 5.308.000 euro a decorrere dall'anno 2027. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia contabile è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Segretariato generale della Corte dei conti comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.

175. Identico.

10. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, lettera b), le parole: « 434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale » sono sostituite dalle seguenti: « 569 unità, di cui 42 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale »;

ex Art. 28.

b) al comma 12, le parole: « 122 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 250 unità » e le parole: « 8 posizioni » sono sostituite dalle seguenti: « 15 posizioni »;

c) al comma 15, le parole: « 141 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 205 unità », le parole: « 15 dirigenti » sono sostituite dalle seguenti: « 19 dirigenti », le parole: « 70 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 134 unità » e le parole: « 10 dirigenti » sono sostituite dalle seguenti: « 13 dirigenti ».

11. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 10, pari ad euro 2.063.891 per l'anno 2019 e ad euro 8.113.523 annui a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

12. Per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è rimodulata, in base ai fabbisogni triennali programmati, la dotazione organica del personale della carriera diplomatica, tenendo conto anche dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, commi 3 e 6, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.

176. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma **175**, pari ad euro 2.063.891 per l'anno 2019 e ad euro 8.113.523 annui a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma **161** del presente articolo.

177. *Identico.*

178. *Identico.*

179. All'articolo 19, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la parola: « duecento » è sostituita dalla seguente: « duecentoquaranta ». Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a bandire una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 20, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017,

14. Al fine di perseguire più efficacemente le missioni istituzionali, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, nel rispetto dell'attuale dotazione organica, ad esperire procedure concorsuali per l'assunzione, a decorrere dall'anno 2020, di 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, e, a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari ad euro 18.620.405 per l'anno 2020 e ad euro 37.240.810 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

15. Al fine di garantire una migliore azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, è consentito lo scorrimento, nel limite massimo di spesa di 3,75 milioni di euro, per un numero di posizioni superiore al 100 per cento dei posti messi a concorso, delle graduatorie relative alle procedure di selezione pubblica bandite ai sensi dell'articolo 1, commi

n. 75, e ad assumere fino a 20 unità appartenenti all'area funzionale III, posizione economica F1. Per le finalità del presente comma sono elevati gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, utilizzando le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile nel limite di spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019. Agli ulteriori oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.

180. Al fine di perseguire più efficacemente le missioni istituzionali, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, nel rispetto dell'attuale dotazione organica, ad esperire procedure concorsuali per l'assunzione, a decorrere dall'anno 2020, di 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, e, a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari ad euro 18.620.405 per l'anno 2020 e ad euro 37.240.810 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo.

181. Al fine di garantire una migliore azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, è consentito lo scorrimento, nel limite massimo di spesa di 3,75 milioni di euro, per un numero di posizioni superiore al 100 per cento dei posti messi a concorso, delle graduatorie relative alle procedure di selezione pubblica bandite ai sensi dell'articolo 1, commi

ex Art. 28.

328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Alla copertura degli oneri, a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

16. Le amministrazioni, ad eccezione di quelle interessate dall'attuazione dei commi 8, 9 e 13, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale da assumere ai sensi del presente articolo e i relativi oneri, ai fini dell'assegnazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,

328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Alla copertura degli oneri, a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma **161** del presente articolo.

182. In considerazione dell'esigenza di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonché delle facoltà e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attività culturali può coprire, per l'anno 2019, le proprie carenze di personale nei profili professionali delle aree II e III assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per l'anno 2019 come accertate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i candidati che, nelle procedure selettive interne per il passaggio rispettivamente all'area II e all'area III con graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010, si sono collocati nelle graduatorie medesime in posizione utile in base al numero di posti previsto dai rispettivi bandi per la cui copertura dei posti è stata indetta ciascuna procedura.

183. Le amministrazioni, ad eccezione di quelle interessate dall'attuazione dei commi **172, 173 e 178**, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale da assumere ai sensi del presente articolo e i relativi oneri, ai fini dell'assegnazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma **161** del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è auto-

ex Art. 28.

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ex Art. 28.

184. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per il triennio 2019-2021, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, contabile e amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, assume a tempo indeterminato, previo superamento di un apposito esame svolto mediante colloquio, il personale non dirigenziale in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) che risulti in servizio con contratto a tempo determinato presso l'ARERA alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) che sia stato reclutato a tempo determinato per mezzo di selezioni pubbliche;

c) che abbia maturato, o maturi al 31 dicembre dell'anno in cui si procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

185. La pianta organica del personale di ruolo dell'ARERA è rideterminata numericamente a seguito delle assunzioni di cui al comma 184 del presente articolo e il numero dei dipendenti a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificato dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è ridotto da sessanta a venti unità.

186. Al fine di sostenere le attività in materia di programmazione degli investimenti pubblici, nonché in materia di valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e della relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica, la dotazione

ex Art. 28.

organica del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementata di venti posti di funzione dirigenziale di livello non generale per il conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2.700.000 euro annui a decorrere dal 2019.

187. Per le finalità di cui al comma 186 il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a venti unità di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia.

188. Relativamente agli investimenti locali individuati ai sensi dei commi da 97 a 101, Investitalia si avvale della collaborazione tecnica della Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

189. Al fine di sostenere la lingua italiana, tenuto conto del suo valore storico di fondamento dell'identità nazionale, e di promuoverne lo studio e la conoscenza in Italia e all'estero, la dotazione organica dell'Accademia della Crusca di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 1° marzo 2002 è incrementata di tre unità di personale non dirigenziale. L'Accademia della Crusca è autorizzata, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, nell'anno 2019, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di due unità, appartenenti all'area C, posizione economica C1, e di una unità appartenente all'area B, posizione economica B1. Il reclutamento del personale appartenente all'area C può avvenire anche mediante procedura riservata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo

ex Art. 28.

25 maggio 2017, n. 75, fermi restando i requisiti e i limiti ivi previsti.

190. La gestione amministrativa dell'Accademia della Crusca è affidata a un Segretario amministrativo, scelto, tramite procedura di selezione pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, assunto mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. L'incarico di Segretario amministrativo ha una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e può essere rinnovato per una sola volta. L'incarico è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato ovvero di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Accademia. Il trattamento economico del Segretario amministrativo non può essere superiore a quello medio dei dirigenti di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali.

191. Per fare fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui ai commi 189 e 190 è autorizzata la spesa di 236.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

ex Art. 29.

Art. 29.**(Magistrati ordinari)**

1. Il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere nell'anno 2019, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per l'anno 2019, di euro 25.043.700 per l'anno 2020, di euro 27.387.210 per l'anno 2021, di euro 27.926.016 per l'anno 2022, di euro 35.423.877 per l'anno 2023, di euro 35.632.851 per l'anno 2024, di euro 36.273.804 per l'anno 2025, di euro 37.021.584 per l'anno 2026, di euro 37.662.540 per l'anno 2027 e di euro 38.410.320 annui a decorrere dall'anno 2028.

3. Il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato com-

192. *Identico.*

193. Ai fini del comma **192** è autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per l'anno 2019, di euro 25.043.700 per l'anno 2020, di euro 27.387.210 per l'anno 2021, di euro 27.926.016 per l'anno 2022, di euro 35.423.877 per l'anno 2023, di euro 35.632.851 per l'anno 2024, di euro 36.273.804 per l'anno 2025, di euro 37.021.584 per l'anno 2026, di euro 37.662.540 per l'anno 2027 e di euro 38.410.320 annui a decorrere dall'anno 2028.

194. Il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato com-

plessivamente di 600 unità. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, è autorizzato a bandire, dall'anno 2019, procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente massimo annuo di 200 magistrati ordinari per il triennio 2020-2022. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, è sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari.

4. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 3, è autorizzata la spesa nel limite di euro 13.962.056 per l'anno 2020, di euro 30.657.856 per l'anno 2021, di euro 48.915.996 per l'anno 2022, di euro 53.571.284 per l'anno 2023, di euro 60.491.402 per l'anno 2024, di euro 65.988.496 per l'anno 2025, di euro 71.553.688 per l'anno 2026, di euro 72.618.826 per l'anno 2027, di euro 73.971.952 per l'anno 2028, di euro 75.396.296 per l'anno 2029, di euro 76.322.120 per l'anno 2030 e di euro 76.820.640 annui a decorrere dall'anno 2031.

Art. 30.

(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modi-

ex Art. 29.

plessivamente di 600 unità. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, è autorizzato a bandire, dall'anno 2019, procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente massimo annuo di 200 magistrati ordinari per il triennio 2020-2022. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, è sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari.

195. Per l'attuazione delle disposizioni del comma **194**, è autorizzata la spesa nel limite di euro 13.962.056 per l'anno 2020, di euro 30.657.856 per l'anno 2021, di euro 48.915.996 per l'anno 2022, di euro 53.571.284 per l'anno 2023, di euro 60.491.402 per l'anno 2024, di euro 65.988.496 per l'anno 2025, di euro 71.553.688 per l'anno 2026, di euro 72.618.826 per l'anno 2027, di euro 73.971.952 per l'anno 2028, di euro 75.396.296 per l'anno 2029, di euro 76.322.120 per l'anno 2030 e di euro 76.820.640 annui a decorrere dall'anno 2031.

ex Art. 30.

196. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modi-

ex Art. 30.

ficazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 6.150 unità delle Forze di polizia, comprensivo di 362 unità della Polizia penitenziaria di cui al comma 2, lettera *a*), del presente articolo, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 4 e per un numero massimo di:

a) 1.043 unità per l'anno 2019, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri e 227 nel Corpo della guardia di finanza;

b) 1.320 unità per l'anno 2020, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 277 nel Corpo di polizia penitenziaria;

c) 1.143 unità per l'anno 2021, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria;

d) 1.143 unità per l'anno 2022, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria;

e) 1.139 unità per l'anno 2023, di cui 387 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 225 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria.

2. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del

ficazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 6.150 unità delle Forze di polizia, comprensivo di 362 unità della Polizia penitenziaria di cui al comma **197**, lettera *a*), del presente articolo, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma **199** e per un numero massimo di:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*.

197. *Identico.*

ex Art. 30.

Corpo di polizia penitenziaria, non prima del 1° marzo 2019, di:

a) 362 unità, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

b) 86 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

c) 200 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

d) 652 unità, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Alle assunzioni di cui al comma 2 si provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo in via prioritaria a quelle approvate nell'anno 2017 e, per i posti residui, in parti uguali, a quelle approvate nell'anno 2018.

4. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire secondo quanto previsto dalla tabella 2 allegata alla presente legge, con una dotazione di euro 4.938.908 per l'anno 2019, di euro 44.385.335 per l'anno 2020, di euro 99.691.180 per l'anno 2021, di euro 148.379.880 per l'anno 2022, di euro 197.050.480 per l'anno 2023, di euro 240.809.990 per l'anno 2024, di euro 249.211.968 per l'anno 2025, di euro 251.673.838 per l'anno 2026, di euro 253.944.548 per l'anno 2027, di euro 256.213.218 per l'anno 2028 e di euro 257.910.130 annui a decorrere dall'anno 2029.

5. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 2, il fondo di cui al comma 4 è incrementato di euro 17.830.430 per l'anno 2019, di euro 23.221.840 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 22.434.840 per

198. Alle assunzioni di cui al comma **197** si provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo in via prioritaria a quelle approvate nell'anno 2017 e, per i posti residui, in parti uguali, a quelle approvate nell'anno 2018.

199. Per l'attuazione delle disposizioni del comma **196**, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire secondo quanto previsto dalla tabella **3** allegata alla presente legge, con una dotazione di euro 4.938.908 per l'anno 2019, di euro 44.385.335 per l'anno 2020, di euro 99.691.180 per l'anno 2021, di euro 148.379.880 per l'anno 2022, di euro 197.050.480 per l'anno 2023, di euro 240.809.990 per l'anno 2024, di euro 249.211.968 per l'anno 2025, di euro 251.673.838 per l'anno 2026, di euro 253.944.548 per l'anno 2027, di euro 256.213.218 per l'anno 2028 e di euro 257.910.130 annui a decorrere dall'anno 2029.

200. Per l'attuazione delle disposizioni del comma **197**, il fondo di cui al comma **199** è incrementato di euro 17.830.430 per l'anno 2019, di euro 23.221.840 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro

l'anno 2022, di euro 14.957.840 per l'anno 2023, di euro 15.392.240 per l'anno 2024 e di euro 15.479.120 annui a decorrere dall'anno 2025.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma 2, lettere *b)* e *c)*, pari a euro 338.410 per l'anno 2019, a euro 3.553.520 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a euro 4.340.520 per l'anno 2022, a euro 11.817.520 per l'anno 2023, a euro 12.160.720 per l'anno 2024 e a euro 12.229.360 annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il fondo di cui al comma 4 è corrispondentemente incrementato.

7. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al presente articolo, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire tra le amministrazioni interessate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, tenendo conto del numero di assunzioni.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 31.

(Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 650 unità non prima del 10 maggio 2019, di ulteriori 200 unità non prima del 1° settembre 2019 e di ulteriori 650 unità non prima del 1° aprile 2020. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata

ex Art. 30.

22.434.840 per l'anno 2022, di euro 14.957.840 per l'anno 2023, di euro 15.392.240 per l'anno 2024 e di euro 15.479.120 annui a decorrere dall'anno 2025.

201. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma **197**, lettere *b)* e *c)*, pari a euro 338.410 per l'anno 2019, a euro 3.553.520 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a euro 4.340.520 per l'anno 2022, a euro 11.817.520 per l'anno 2023, a euro 12.160.720 per l'anno 2024 e a euro 12.229.360 annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il fondo di cui al comma **199** è corrispondentemente incrementato.

202. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui **ai commi da 196 a 201**, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire tra le amministrazioni interessate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui **al** comma **196**, tenendo conto del numero di assunzioni.

203. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ex Art. 31.

204. *Identico.*

ex Art. 31.

al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 1.500 unità.

2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1, nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno 2019, si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, la cui validità è all'uopo prorogata fino al 31 dicembre 2019.

3. Le residue facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1, sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 20.406.142 per l'anno 2019, di euro 56.317.262 per l'anno 2020, di euro 63.138.529 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di euro 63.526.047 per l'anno 2024, di euro 64.208.008 per l'anno 2025, di euro 64.337.545 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di euro 64.466.655 per l'anno 2029, di euro 64.693.864 per l'anno 2030 e di euro 64.737.022 annui a decorrere dall'anno 2031.

5. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al presente articolo, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dal 2020.

205. Per la copertura dei posti di cui al comma **204**, nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno 2019, si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, la cui validità è all'uopo prorogata fino al 31 dicembre 2019.

206. Le residue facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma **204**, sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

207. Per l'attuazione delle disposizioni del comma **204** è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 20.406.142 per l'anno 2019, di euro 56.317.262 per l'anno 2020, di euro 63.138.529 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di euro 63.526.047 per l'anno 2024, di euro 64.208.008 per l'anno 2025, di euro 64.337.545 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di euro 64.466.655 per l'anno 2029, di euro 64.693.864 per l'anno 2030 e di euro 64.737.022 annui a decorrere dall'anno 2031.

208. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui **ai commi da 204 a 207**, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dal 2020.

Art. 32.**(Assunzione straordinaria di mille ricercatori)**

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

2. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta è effettuata da apposite commissioni nominate con decreto del Ministro vigilante, composte da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque esperti del settore di afferenza degli Enti che propongono l'assunzione per chiamata diretta. La durata delle commissioni non può essere superiore ad un anno dalla data di nomina. L'incarico di componente delle commissioni è consentito solo per due mandati consecutivi. La partecipazione alle commissioni non dà diritto a compensi o gettoni di presenza. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate è proporzionalmente a carico dei bilanci degli Enti che propongono le assunzioni. Dall'attuazione del presente comma non de-

ex Art. 32.

209. *Identico.*

210. *Identico.*

ex Art. 32.

vono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

211. Al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo straordinario di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028.

212. Alla Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*) è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

213. Il fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotto di 771.854 euro per l'anno 2019 e di 186.552 euro per l'anno 2020.

214. Al fine di rafforzare la partecipazione dell'Italia al progresso delle conoscenze e alla formazione *post*-laurea, anche mediante l'adesione alle migliori prassi internazionali, e per assicurare una più equa distribuzione delle scuole superiori nel territorio nazionale, la Scuola normale superiore di Pisa istituisce, in via sperimentale, negli spazi messi a disposizione dall'Università degli studi di Napoli Federico II, una propria sede a Napoli, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2019/2020 sino al 2021/2022. La sede assume la denominazione di Scuola normale superiore meridionale.

215. La Scuola normale superiore meridionale organizza corsi:

a) di formazione pre-dottorale e di ricerca e formazione *post*-dottorato, rivolti a studiosi, ricercatori, professionisti e dirigenti altamente qualificati;

b) di dottorato di ricerca di alto profilo internazionale, che uniscano ricerca pura e ricerca applicata;

c) ordinari e di *master*;

d) corsi di laurea magistrale in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università.

ex Art. 32.

216. L'offerta formativa di cui al comma 215 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un apposito comitato ordinatore, composto dal direttore della Scuola normale superiore di Pisa e dal rettore dell'Università degli studi di Napoli Federico II, nonché da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi delle spese.

217. Per le attività della Scuola normale superiore meridionale è autorizzata la spesa di 8,209 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,21 milioni di euro per l'anno 2020, di 18,944 milioni di euro per l'anno 2021, di 17,825 milioni di euro per l'anno 2022, di 14,631 milioni di euro per l'anno 2023, di 9,386 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3,501 milioni di euro per l'anno 2025.

218. Allo scadere del triennio di operatività, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, e previa valutazione positiva dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la Scuola normale superiore meridionale assume carattere di stabilità e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare. In caso di mancato reperimento delle risorse necessarie o di valutazione non positiva dei risultati del primo triennio, le attività didattiche e di ricerca della Scuola sono portate a termine dalla Scuola normale superiore di Pisa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 217.

Art. 33.

(INAIL)

1. In coerenza con il modello assicurativo di finanziamento adottato, allo scopo di ampliare ulteriormente le aree di intervento e di consentire l'assunzione tempestiva ed efficace di iniziative di investimento, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia sanitaria, scolastica e di elevata utilità sociale e per la realizzazione

ex Art. 33.

219. *Identico.*

ex Art. 33.

di edifici da destinare a poli amministrativi (*federal building*), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL):

a) è autorizzato, a decorrere dall'anno 2019, ad incrementare la propria dotazione organica di 60 unità, da coprire tramite:

1) l'avvio di procedure concorsuali pubbliche e relative assunzioni, in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni e ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, per un contingente di complessive 30 unità di personale con contratto a tempo indeterminato appartenenti all'area C, livello economico C1, in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari;

2) un apposito bando di mobilità, a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto medesimo previste dalla legislazione vigente qualora il personale provenga da amministrazioni non sottoposte a disciplina limitativa delle assunzioni, per il reclutamento di 30 unità di personale delle amministrazioni pubbliche di qualifica non dirigenziale in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari;

b) istituisce un proprio nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari, con la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all'attuazione e al monitoraggio degli investimenti. Con apposito regolamento disciplina il funzionamento del nucleo secondo criteri volti a valorizzare la peculiarità delle diverse tipologie di investimento. Il nucleo è composto da 10 unità selezionate, tramite un'apposita procedura di valutazione comparativa, tra soggetti in possesso di specifica professionalità, scelti tra i dipendenti dell'Istituto, tra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando e, nel

ex Art. 33.

numero massimo di 5 unità, tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Il trattamento da corrispondere ai componenti del nucleo, comprensivo dei rimborsi delle spese, è fissato con determinazione del presidente dell'Istituto, per i componenti con qualifica non dirigenziale dipendenti dell'Istituto medesimo o di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando in misura non superiore al 30 per cento del trattamento di cui all'articolo 3, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, n. 262, e per i componenti esterni alla pubblica amministrazione in misura non superiore al 50 per cento del trattamento di cui al medesimo articolo 3, comma 5. Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale. L'Istituto assicura il funzionamento del nucleo avvalendosi delle risorse finanziarie, umane, strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 1, in quanto relative all'efficace svolgimento di attività connesse e strumentali alla realizzazione degli investimenti e alla relativa valorizzazione, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, commi 488 e 491, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedendo l'istituzione di un apposito fondo di parte corrente nell'ambito del bilancio dell'INAIL, con una dotazione non superiore, per l'anno 2019, a 600.000 euro e, a decorrere dall'anno 2020, a 2 milioni di euro.

220. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma **219**, in quanto relative all'efficace svolgimento di attività connesse e strumentali alla realizzazione degli investimenti e alla relativa valorizzazione, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, commi 488 e 491, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedendo l'istituzione di un apposito fondo di parte corrente nell'ambito del bilancio dell'INAIL, con una dotazione non superiore, per l'anno 2019, a 600.000 euro e, a decorrere dall'anno 2020, a 2 milioni di euro.

221. In relazione alle esigenze riabilitative dei propri assicurati e anche al fine di consentire, ricorrendone le condizioni, la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere, come previsto dalla lettera c-bis) del comma 13 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

ex Art. 33.

n. 135, l'INAIL è autorizzato a valutare, in via eccezionale, nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2019/2021, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale, con esclusivo riferimento alle aree che presentano significative condizioni di crisi economico-industriale. I territori termali nei quali possono essere effettuati i citati interventi sono individuati nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

222. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'INAIL può sottoscrivere quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *k-ter*), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con particolare riferimento agli organismi gestiti da società di gestione del risparmio partecipate da società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *p*), del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ovvero partecipati dalle medesime società quotate, la cui politica di investimento sia prevalentemente rivolta, anche in via alternativa:

a) ad imprese con significativo potenziale di crescita nel proprio settore di attività e impegnate nel rafforzamento della presenza sul mercato della relativa filiera produttiva;

b) ad imprese attive nella ricerca, nell'innovazione e nello sviluppo tecnologico applicato ai settori industriali;

c) alla crescita dimensionale delle imprese anche mediante il sostegno ai processi di internazionalizzazione, aggregazione e innovazione.

223. All'attuazione del comma 222 si provvede a valere sulle disponibilità che l'INAIL può detenere presso le aziende di

ex Art. 33.

credito e la società Poste italiane Spa ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2015, emanato ai sensi dell'articolo 40, ottavo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119.

224. All'articolo 6, comma 6, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero per l'aumento della quota di partecipazione al capitale delle predette società ».

225. La dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019.

ex Art. 34.

Art. 34.***(Rinnovo contrattuale 2019-2021)***

1. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.425 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

2. Gli importi di cui al comma 1, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi

226. *Identico.*

227. Gli importi di cui al comma 226, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

228. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi

ex Art. 34.

bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

5. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 3, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:

a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019;

b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo *una tantum* ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, lettera a), in relazione alla spe-

bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma **226**. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

229. Le disposizioni del comma **228** si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

230. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi **226 e 228**, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:

a) *identica*;

b) *identica*.

231. Fermo restando quanto previsto dal comma **230**, lettera a), in relazione alla

cificità della funzione e del ruolo del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a valere sulle risorse di cui al comma 1, l'importo di 210 milioni di euro può essere destinato, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. Previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione, in caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019-2021.

7. Nell'anno 2019 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario 140 milioni di euro iscritti sul conto dei residui ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 35.

(Assunzioni presso l'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. Al fine di rafforzare le attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere, con incremento della dotazione organica, un contingente di personale ispettivo **appartenente all'Area III** pari a 300 unità a decorrere dall'anno 2019, a 300

specificità della funzione e del ruolo del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a valere sulle risorse di cui al comma **226**, l'importo di 210 milioni di euro può essere destinato, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. Previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione, in caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019-2021.

232. *Identico.*

ex Art. 34.

ex Art. 35.

233. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e **la** tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:

a) l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere **a tempo indeterminato**, con **un** incremento della dotazione organica, un contingente di personale **prevalentemente** ispettivo pari a 300 unità per

ex Art. 35.

unità a decorrere dall'anno 2020 e a 400 unità a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri assunzionali derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a euro 6.100.000 per l'anno 2019, a euro 24.393.000 per l'anno 2020 e a euro 40.655.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della presente legge. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 34-*bis*, comma 2, del medesimo decreto legislativo non trova applicazione. L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità da assumere e la relativa spesa.

2. Al medesimo fine di cui al comma 1, le sanzioni relative alle seguenti violazioni sono aumentate nelle misure di seguito indicate:

a) euro 100 per ogni lavoratore irregolare ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dell'articolo 18-*bis*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dell'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dell'articolo 12, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136;

b) una somma pari al 15 per cento delle sanzioni amministrative in materia prevenzionistica e delle somme che l'Ispettorato nazionale del lavoro ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

3. Le somme di cui al comma 2 sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni ai sensi dell'articolo 13 del decreto

l'anno 2019, a 300 unità per l'anno 2020 e a 330 unità per l'anno 2021. **Conseguentemente, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali relativo al triennio 2016-2018 è integrato di euro 750.000 per l'anno 2019, di euro 1.500.000 per l'anno 2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dall'anno 2021. All'articolo 14, comma 1, lettera *d*), numero 2), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: « nel limite massimo di 10 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di 13 milioni di euro annui ». L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità da assumere e la relativa spesa. Ai relativi oneri, pari a euro 6.000.000 per l'anno 2019, a euro 24.000.000 per l'anno 2020 e a euro 37.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo. Le disposizioni dell'articolo 30, comma 2-*bis*, e dell'articolo 34-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non trovano applicazione;**

b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le parole: « due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale » sono sostituite dalle seguenti: « quattro posizioni di livello dirigenziale generale e 94 posizioni di livello non generale ». In attuazione di quanto previsto dalla presente lettera, il direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con proprio decreto, provvede a modificare le disposizioni degli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, pubblicato nel sito *internet* del Ministero

legislativo 23 aprile 2004, n. 124, o dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i medesimi illeciti. Il versamento delle medesime somme è condizione necessaria ai fini della regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

4. Le somme di cui al comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in apposito capitolo, per essere destinate alle spese di funzionamento nonché all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia ed efficienza dell'azione dell'Ispettorato medesimo. La misura della quota annua destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Ispettorato medesimo, e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo i criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa.

5. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono destinate, entro il limite annuo di euro 500.000 ad incentivare l'attività di rappresentanza in giudizio dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

del lavoro e delle politiche sociali in data 6 luglio 2016;

c) l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato all'assunzione delle unità dirigenziali non generali derivanti dalla modifica della dotazione organica prevista dalle disposizioni di cui alla lettera b), nonché, al fine di garantire una presenza continuativa dei responsabili di ciascuna struttura territoriale, di ulteriori 12 unità dirigenziali di livello non generale, anche attingendo dalla graduatoria del concorso bandito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale del 14 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 89 del 21 novembre 2006, la cui validità, a tale fine, è prorogata sino al 30 giugno 2019; le disposizioni dell'articolo 30, comma 2-bis, e dell'articolo 34-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non trovano applicazione. Ai relativi oneri, pari a euro 2.783.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo ri-finanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo;

d) gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:

1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dell'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e dell'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

2) del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;

ex Art. 35.

ex Art. 35.

3) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

e) le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Le maggiorazioni di cui alla presente lettera, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono destinate all'incremento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

f) le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono destinate, entro il limite annuo di euro 800.000, a incrementare il Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro e a incentivare l'attività di rappresentanza in giudizio dello stesso Ispettorato;

g) al fine di consentire una piena operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applica al personale dell'Ispettorato, sino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

234. Dopo il comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, è inserito il seguente:

« 9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al completamento delle procedure di

ex Art. 35.

mobilità di cui al presente articolo, le camere di commercio non oggetto di accorpamento, ovvero che abbiano concluso il processo di accorpamento, possono procedere all'assunzione di nuovo personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica ».

Art. 36.

ex Art. 36.

(Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. Per le finalità di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, il fondo ivi previsto è incrementato di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

235. Per le finalità di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, il fondo ivi previsto è incrementato di **100** milioni di euro **annui** a decorrere dall'anno 2020.

236. Il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato dell'importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. All'articolo 1, comma 421, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018, 2019, 2020 e 2021 ».

237. In considerazione dell'accresciuta aspettativa di vita della popolazione e delle conseguenti ed ingravescenti patologie della retina, al fine di ridurre significativamente i tempi delle diagnosi e i danni visivi e sociali ed il gravame assistenziale, il Ministero della salute affida alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB) la gestione di un progetto di *screening* straordinario mobile che solleciti l'attenzione alle problematiche delle minorazioni visive, con particolare riferimento alle patologie retiniche.

238. Per le finalità di cui al comma 237 è attribuito un contributo straordinario alla sezione italiana dell'IAPB pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

CAPO II**POLITICHE GIOVANILI****Art. 37.*****(Fondo per le politiche giovanili)***

1. Il Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

ex Art. 37.**239. *Identico.***

240. Per rispondere con continuità alla richiesta di giovani con un'alta specializzazione tecnica e tecnologica necessaria allo sviluppo economico e alla competitività del sistema produttivo nazionale, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite tra le regioni e assegnate in modo da rendere stabile e tempestiva, a partire dall'anno formativo 2019/2020, la realizzazione dei percorsi degli istituti tecnici superiori coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto e compresi nei piani territoriali regionali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008.

241. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna le risorse di cui al comma 240, entro il 30 settembre di ciascun anno, direttamente agli istituti tecnici superiori che, nell'anno formativo precedente, hanno riportato una valutazione effettuata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014 (rep. Atti n. 90/CU), come modificato dall'accordo sancito nella medesima sede il 17 dicembre 2015 (rep. Atti n. 133/CU).

242. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dello

ex Art. 37.

sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono integrati gli *standard* organizzativi delle strutture e dei percorsi degli istituti tecnici superiori al fine di adeguare l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento, anche in relazione all'innovazione tecnologica.

243. È istituito il Consiglio nazionale dei giovani, quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani. Il Consiglio svolge i compiti e le funzioni indicati ai commi 246, 247 e 248.

244. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata possono essere attribuiti al Consiglio nazionale dei giovani ulteriori compiti e funzioni.

245. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma « Incentivazione e sostegno alla gioventù » della missione « Giovani e sport », è istituito un fondo con una dotazione di euro 200.000 per l'anno 2019, per il finanziamento delle attività di cui ai commi da 243 a 250. Le risorse sono successivamente trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

246. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, il Consiglio nazionale dei giovani:

a) promuove il dialogo tra le istituzioni, le organizzazioni giovanili e i giovani;

b) promuove il superamento degli ostacoli alla partecipazione dei giovani ai meccanismi della democrazia rappresentativa e diretta;

c) promuove la cittadinanza attiva dei giovani e, a tal fine, sostiene l'attività delle associazioni giovanili, favorendo lo scambio di buone pratiche e incrementando le reti tra le stesse;

d) agevola la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale;

ex Art. 37.

e) collabora con le amministrazioni pubbliche elaborando studi e predisponendo rapporti sulla condizione giovanile utili a definire le politiche per i giovani;

f) esprime pareri e formula proposte sugli atti normativi di iniziativa del Governo che interessano i giovani;

g) partecipa ai *forum* associativi europei e internazionali, incoraggiando la comunicazione, le relazioni e gli scambi tra le organizzazioni giovanili dei diversi Paesi.

247. Il Consiglio nazionale dei giovani è inoltre sentito sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata ritengano opportuno sottoporre al suo esame; il Consiglio può anche essere sentito, su richiesta dei Ministri competenti e d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con l'Autorità politica delegata, su materie e politiche che abbiano impatto sulle giovani generazioni.

248. Il Consiglio nazionale dei giovani, a decorrere dalla data di adozione dello statuto di cui al comma 250, subentra al Forum nazionale dei giovani nella rappresentanza presso il Forum europeo della gioventù.

249. Il Consiglio nazionale dei giovani è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel suo statuto.

250. Alla prima assemblea generale del Consiglio nazionale dei giovani partecipano le associazioni aderenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Forum nazionale dei giovani costituito con atto del 29 febbraio 2004. La prima assemblea generale, da tenersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale dei giovani e ne approva lo statuto e i regolamenti. In ogni caso, tali modalità di funzionamento garantiscono l'effettiva rappresentanza dei giovani e il rispetto del principio di democraticità e si conformano alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1.1 dello Statuto del Forum europeo della gioventù,

ex Art. 37.

approvato dall'assemblea generale del 26 aprile 2014, e all'articolo 28 dello Statuto del Forum nazionale dei giovani adottato con delibera dell'assemblea del 29 novembre 2008.

251. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 1250, 1251 e 1252 sono sostituiti dai seguenti:

« 1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinato a finanziare interventi in materia di politiche per la famiglia e misure di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonché misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari. In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare:

a) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore;

b) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269;

c) l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;

d) l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un Piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonché per acquisire proposte e indicazioni utili per il medesimo Piano e per verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'or-

ex Art. 37.

ganizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;

e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei consultori familiari e dei centri per la famiglia; a tal fine il Ministro per la famiglia e le disabilità unitamente al Ministro della salute, realizza un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto i criteri e le modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;

f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nonché progetti volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive;

g) progetti finalizzati alla protezione e alla presa in carico dei minori vittime di violenza assistita, nonché interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti minori vittime di violenza assistita;

h) interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socio-economica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo;

i) interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati, anche attraverso lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro presa in carico;

l) interventi per la diffusione della figura professionale dell'assistente familiare;

m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con almeno tre figli minori, compresa la carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

n) iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonché di promozione del *welfare* familiare aziendale, comprese

ex Art. 37.

le azioni di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia. A tale fine il Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono e attuano un programma sperimentale di azioni al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;

p) attività di informazione e di comunicazione in materia di politiche per la famiglia;

q) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche;

r) interventi in materia di adozione e di affidamento, volti a tutelare il superiore interesse del minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie, anche al fine di sostenere il percorso successivo all'adozione.

1251. Il Ministro per la famiglia e le disabilità si avvale, altresì, del Fondo per le politiche della famiglia per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della famiglia.

1251-bis. Il Ministro per la famiglia e le disabilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede alla razionalizzazione degli Osservatori di cui al comma 1250, lettere *a)*, *b)* e *c)*, anche

ex Art. 37.

mediante il riordino dell'organizzazione e del funzionamento degli stessi.

1252. Gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia sono ripartiti dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto, ai fini del finanziamento del funzionamento degli Osservatori di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1250 e dell'attuazione delle misure di competenza statale definite nell'ambito dei correlati Piani nazionali, nonché del finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia; per le restanti finalità di cui ai commi 1250 e 1251, il Fondo è ripartito dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

252. All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« **1.1.** In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro ».

253. All'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« **3-bis.** I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo

ex Art. 37.

16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

254. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 391 è sostituito dal seguente:

« 391. A decorrere dall'anno 2016 è istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di età non superiore a 26 anni. La carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati aderenti all'iniziativa. I soggetti che partecipano all'iniziativa, i quali concedono sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato, possono valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ».

255. All'articolo 1, comma 355, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « a partire dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità » sono sostituite dalle seguenti: « un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua,

ex Art. 37.

parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 è determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e in misura comunque non inferiore a 1.000 euro su base annua, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al quinto periodo del presente comma ». L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2020.

CAPO III

MISURE A TUTELA DEI RISPARMIATORI

Art. 38.

(Fondo per il ristoro dei risparmiatori)

1. Per il ristoro dei risparmiatori, come definiti al comma 2 del presente articolo, che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse da banche aventi sede legale in Italia poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro, con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo

ex Art. 38.

256. Per il ristoro dei risparmiatori, come definiti al comma **257** del presente articolo, che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse da banche aventi sede legale in Italia poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro, con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo

ex Art. 38.

1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-*quiquies*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l'importo di 500 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all'erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.

2. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo di cui al comma 1 i risparmiatori, che siano la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, o il coltivatore diretto, che ha acquistato le azioni di cui al comma 1, o i loro successori *mortis causa*, nonché il coniuge, il convivente *more uxorio* o i parenti entro il secondo grado in possesso delle predette azioni a seguito di trasferimento con atto tra vivi.

3. Il Fondo di cui al comma 1 opera nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le azioni relativamente alle quali è riconosciuto il risarcimento del danno sono state acquistate dal risparmiatore avvalendosi della prestazione di servizi di investimento da parte della banca emittente o di società da questa controllate;

b) le azioni relativamente alle quali è riconosciuto il risarcimento del danno sono detenute dal risparmiatore alla data in cui la banca è posta in liquidazione ovvero alla data in cui la banca è stata posta in risoluzione, qualora questa abbia preceduto la liquidazione;

c) la domanda all'autorità giudiziaria ordinaria o all'ACF è presentata entro il 30 giugno 2019;

d) la misura del ristoro erogato è pari al 30 per cento dell'importo onnicomprensivo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce di cui al comma 1, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, comprensivo di accessori di legge ove riconosciuti;

1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-*quiquies*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l'importo di 500 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all'erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.

257. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo di cui al comma **256** i risparmiatori, che siano la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, o il coltivatore diretto, che ha acquistato le azioni di cui al comma **256**, o i loro successori *mortis causa*, nonché il coniuge, il convivente *more uxorio* o i parenti entro il secondo grado in possesso delle predette azioni a seguito di trasferimento con atto tra vivi.

258. Il Fondo di cui al comma **256** opera nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) la misura del ristoro erogato è pari al 30 per cento dell'importo onnicomprensivo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce di cui al comma **256**, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, comprensivo di accessori di legge ove riconosciuti;

ex Art. 38.

e) il ristoro non è cumulabile con altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento; i dividendi percepiti sono dedotti dall'importo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce di cui al comma 1;

f) l'accettazione del pagamento a carico del Fondo equivale a rinuncia all'esercizio di qualsiasi diritto e pretesa connessi alle stesse azioni, salvo quanto previsto dal comma 6.

4. Il Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, anche con riguardo a quanto corrisposto ai sensi dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, è surrogato nei diritti del risparmiatore per l'importo corrisposto. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione della domanda all'autorità giudiziaria ordinaria o all'ACF corredata di idonea documentazione, fermo restando quanto previsto al comma 7 del presente articolo in merito alla costituzione di collegi specializzati.

5. Al fine di assicurare parità di trattamento a fronte di situazioni analoghe, i risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive assunte dalle banche di cui al comma 1 possono proporre la domanda di risarcimento del danno di cui al medesimo comma 1 al solo fine di accedere al ristoro del Fondo previsto dallo stesso comma 1, nella misura di cui al comma 3, lettera d), dedotti gli importi liquidati al risparmiatore in esecuzione della transazione. Fatta eccezione per i risparmiatori che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, i risparmiatori di cui al primo periodo del presente comma sono postergati nell'erogazione del rimborso ai risparmiatori di cui al comma 1. Nel caso di intervenuta revocatoria della transazione, i risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive assunte dalle banche di cui al comma 1 possono presentare domanda al Fondo di cui al comma 1 previa restituzione dell'im-

e) il ristoro non è cumulabile con altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento; i dividendi percepiti sono dedotti dall'importo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce di cui al comma **256**;

f) **resta impregiudicato il diritto dei risparmiatori di agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno eccedente il ristoro corrisposto ai sensi dei commi da 256 a 267.**

259. Il Fondo di cui al comma **256** del presente articolo, anche con riguardo a quanto corrisposto ai sensi dell'articolo 1, **commi 1106 e 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**, è surrogato nei diritti del risparmiatore per l'importo corrisposto. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione della domanda all'autorità giudiziaria ordinaria o all'ACF corredata di idonea documentazione, fermo restando quanto previsto al comma **262** del presente articolo in merito alla costituzione di collegi specializzati.

260. Al fine di assicurare parità di trattamento a fronte di situazioni analoghe, i risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive assunte dalle banche di cui al comma **256** possono proporre la domanda di risarcimento del danno di cui al medesimo comma **256** al solo fine di accedere al ristoro del Fondo previsto dallo stesso comma **256**, nella misura di cui al comma **258**, lettera d), dedotti gli importi liquidati al risparmiatore in esecuzione della transazione. Fatta eccezione per i risparmiatori che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, i risparmiatori di cui al primo periodo del presente comma sono postergati nell'erogazione del rimborso ai risparmiatori di cui al comma **256**. Nel caso di intervenuta revocatoria della transazione, i risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive assunte dalle banche di cui al comma **256** possono presentare domanda al Fondo di cui al comma **256**

porto percepito in esecuzione della transazione e nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 3.

6. Il Ministero della giustizia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini indicati con il decreto emanato ai sensi del comma 9, i dati relativi alle domande presentate e agli importi richiesti, nonché le sentenze e pronunce, con indicazione degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno, e le sentenze e le pronunce di rigetto delle domande. Le comunicazioni di cui al presente comma sono finalizzate a consentire l'erogazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, degli importi riconosciuti e a consentire la verifica delle risorse occorrenti per l'erogazione della misura di rimborso agli aventi diritto, in caso di incapienza della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché per aumentare la misura percentuale dei rimborsi all'esito del processo avviato ai sensi del presente articolo nonché dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili.

7. Al fine di accelerare il processo di ristoro a favore dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, fino al completo esaurimento dell'esame delle domande proposte dai medesimi risparmiatori, la CONSOB, sulla base delle disposizioni di cui al regolamento adottato con delibera della CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016, potenzia l'attività dell'ACF con l'istituzione di non più di dieci collegi, prevedendo uno o più collegi specializzati per la trattazione delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un valore dell'ISEE non superiore a 35.000 euro nell'anno 2018. A parità di situazioni, si applica il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia. Ai fini della presentazione dei ricorsi all'ACF da parte dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo nonché ai fini della trattazione dei

previa restituzione dell'importo percepito in esecuzione della transazione e nel rispetto delle condizioni di cui ai commi **256** e **258**.

261. Il Ministero della giustizia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini indicati con il decreto emanato ai sensi del comma **264**, i dati relativi alle domande presentate e agli importi richiesti, nonché le sentenze e pronunce, con indicazione degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno, e le sentenze e le pronunce di rigetto delle domande. Le comunicazioni di cui al presente comma sono finalizzate a consentire l'erogazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, degli importi riconosciuti e a consentire la verifica delle risorse occorrenti per l'erogazione della misura di rimborso agli aventi diritto, in caso di incapienza della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma **256** del presente articolo, nonché per aumentare la misura percentuale dei rimborsi all'esito del processo avviato ai sensi **dei commi da 256 a 267** del presente articolo nonché dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili.

262. Al fine di accelerare il processo di ristoro a favore dei risparmiatori di cui ai commi **256** e **260** del presente articolo, fino al completo esaurimento dell'esame delle domande proposte dai medesimi risparmiatori, la CONSOB, sulla base delle disposizioni di cui al regolamento adottato con delibera della CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016, potenzia l'attività dell'ACF con l'istituzione di non più di dieci collegi, prevedendo uno o più collegi specializzati per la trattazione delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un valore dell'ISEE non superiore a 35.000 euro nell'anno 2018. A parità di situazioni, si applica il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia. Ai fini della presentazione dei ricorsi all'ACF da parte dei risparmiatori di cui ai commi **256** e **260** del presente articolo nonché ai fini della trattazione dei

ex Art. 38.

ex Art. 38.

medesimi ricorsi, si applica la procedura prevista dal citato regolamento di cui alla delibera della CONSOB n. 19602 del 2016, in quanto compatibile, prevedendo, in ogni caso, modalità semplificate per la presentazione delle domande e per l'adozione delle relative pronunce anche attraverso la previsione, ove possibile, di accertamento esclusivamente documentale di ciascun caso. Tali modalità semplificate sono definite dalla CONSOB, previa consultazione pubblica, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicate nel sito *internet* della CONSOB stessa. Agli oneri di funzionamento dell'ACF, compresi gli oneri per le esigenze logistiche e per le dotazioni informatiche necessarie, la CONSOB provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Sul medesimo Fondo gravano anche le spese del procedimento non altrimenti recuperabili. Limitatamente alla trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, l'ambito di operatività dell'ACF è esteso anche alle domande di valore superiore a 500.000 euro. L'ACF è competente anche per la trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori le cui richieste afferiscono alle azioni di cui al comma 1 del presente articolo acquisite prima dell'introduzione dell'articolo 25-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Le disponibilità finanziarie, destinate ad assicurare il funzionamento dell'ACF, di cui al presente comma e al comma 8 del presente articolo affluiscono in appositi fondi iscritti distintamente nel bilancio della CONSOB; i singoli fondi costituiscono patrimoni distinti e separati dal patrimonio della CONSOB e da quello di altri fondi. Le disponibilità di ciascun fondo sono destinate esclusivamente agli scopi per esso indicati nel presente articolo e sono utilizzate dalla CONSOB secondo le speciali disposizioni del proprio ordinamento in materia. Esaurita la loro funzione, le disponibilità residue sono versate all'entrata del bilancio

medesimi ricorsi, si applica la procedura prevista dal citato regolamento di cui alla delibera della CONSOB n. 19602 del 2016, in quanto compatibile, prevedendo, in ogni caso, modalità semplificate per la presentazione delle domande e per l'adozione delle relative pronunce anche attraverso la previsione, ove possibile, di accertamento esclusivamente documentale di ciascun caso. Tali modalità semplificate sono definite dalla CONSOB, previa consultazione pubblica, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicate nel sito *internet* della CONSOB stessa. Agli oneri di funzionamento dell'ACF, compresi gli oneri per le esigenze logistiche e per le dotazioni informatiche necessarie, la CONSOB provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Sul medesimo Fondo gravano anche le spese del procedimento non altrimenti recuperabili. Limitatamente alla trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori di cui ai commi **256** e **260** del presente articolo, l'ambito di operatività dell'ACF è esteso anche alle domande di valore superiore a 500.000 euro. L'ACF è competente anche per la trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori le cui richieste afferiscono alle azioni di cui al comma **256** del presente articolo acquisite prima dell'introduzione dell'articolo 25-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Le disponibilità finanziarie, destinate ad assicurare il funzionamento dell'ACF, di cui al presente comma e al comma **263** del presente articolo affluiscono in appositi fondi iscritti distintamente nel bilancio della CONSOB; i singoli fondi costituiscono patrimoni distinti e separati dal patrimonio della CONSOB e da quello di altri fondi. Le disponibilità di ciascun fondo sono destinate esclusivamente agli scopi per esso indicati **nei commi da 256 a 267** del presente articolo e sono utilizzate dalla CONSOB secondo le speciali disposizioni del proprio ordinamento in materia. Esaurita la loro funzione, le disponibilità residue sono ver-

dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo. La selezione pubblica di cui al comma 8 del presente articolo e il contratto di lavoro con le unità di personale assunte sono disciplinati dalle speciali disposizioni dell'ordinamento della CONSOB in materia.

8. Al fine di assicurare lo svolgimento prioritario delle complessive attività preordinate all'adozione delle pronunce da parte dell'ACF, la CONSOB può assumere, mediante selezione pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in aggiunta alla dotazione della pianta organica vigente, per non più di cinque anni, fino a 55 unità di personale in possesso di idonee professionalità e competenze. A tale fine è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a cui si provvede, eccezionalmente, in deroga all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. All'onere per gli anni dal 2019 al 2021, pari a 4,5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2019, sono stabilite le misure di attuazione del presente articolo, ivi comprese quelle occorrenti per l'erogazione, da parte del Fondo di cui al comma 1, degli importi liquidati. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dal comma 11 del presente articolo.

10. Al fine di agevolare il processo di rimborso a favore dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, con protocollo stipulato dalla CONSOB e dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le modalità per l'acquisizione della documentazione, occorrente per l'a-

sate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma **256** del presente articolo. La selezione pubblica di cui al comma **263** del presente articolo e il contratto di lavoro con le unità di personale assunte sono disciplinati dalle speciali disposizioni dell'ordinamento della CONSOB in materia.

263. Al fine di assicurare lo svolgimento prioritario delle complessive attività preordinate all'adozione delle pronunce da parte dell'ACF, la CONSOB può assumere, mediante selezione pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in aggiunta alla dotazione della pianta organica vigente, per non più di cinque anni, fino a 55 unità di personale in possesso di idonee professionalità e competenze. A tale fine è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a cui si provvede, eccezionalmente, in deroga all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. All'onere per gli anni dal 2019 al 2021, pari a 4,5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma **256**.

264. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2019, sono stabilite le misure di attuazione **dei commi da 256 a 267** del presente articolo, ivi comprese quelle occorrenti per l'erogazione, da parte del Fondo di cui al comma **256**, degli importi liquidati. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dal comma **266** del presente articolo.

265. Al fine di agevolare il processo di rimborso a favore dei risparmiatori di cui ai commi **256** e **260** del presente articolo, con protocollo stipulato dalla CONSOB e dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le modalità per l'acquisizione della documentazione, occorrente per l'a-

ex Art. 38.

dozione della decisione dell'ACF, che il risparmiatore non è in grado di produrre e che si trova nella disponibilità delle banche in liquidazione ovvero delle banche cessinarie di attività e passività delle stesse.

11. Il Fondo di ristoro finanziario disciplinato dall'articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal Fondo istituito dal comma 1 del presente articolo. All'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

12. Le procedure arbitrali concernenti strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalla Banca Popolare di Vicenza Spa e dalla Veneto Banca Spa, alle quali hanno accesso gli investitori previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, sono disciplinate dai regolamenti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2017, n. 82, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 maggio 2017, n. 83, nonché dai relativi provvedimenti applicativi. Il termine di trenta giorni per la proposta del Fondo interbancario di tutela dei depositi, nelle forme dell'offerta al pubblico, previsto dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 83 del 2017 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

dozione della decisione dell'ACF, che il risparmiatore non è in grado di produrre e che si trova nella disponibilità delle banche in liquidazione ovvero delle banche cessinarie di attività e passività delle stesse.

266. Il Fondo di ristoro finanziario disciplinato dall'articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal Fondo istituito dal comma **256** del presente articolo. All'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

267. *Identico.*

268. Nell'ambito delle misure per la tutela dei risparmiatori, al fine di potenziare la funzione di vigilanza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), anche in conseguenza dell'attuazione dei compiti derivanti dal recepimento della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

ex Art. 38.

TITOLO IV

MISURE DI SETTORE

Art. 39.

(Risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie)

1. Per l'attivazione di interventi volti a ridurre, anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie, come previsto dall'articolo 47-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il monitoraggio degli effetti derivanti dagli interventi di cui al comma 1 del presente articolo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

ex Art. 39.

269. Per l'attivazione di interventi volti a ridurre, anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie, come previsto dall'articolo 47-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è autorizzata la spesa di **150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.**

270. Le risorse di cui al comma **269** sono ripartite tra le regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

271. Il monitoraggio degli effetti derivanti dagli interventi di cui al comma **269** del presente articolo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

Art. 40.**(Fabbisogno sanitario nazionale standard per gli anni 2019-2021)**

1. Per l'anno 2019, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è confermato in 114.435 milioni di euro. Tale livello è incrementato di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Per gli anni **2019**, 2020 e 2021, l'accesso delle regioni all'incremento del livello del finanziamento rispetto al valore stabilito per l'anno 2018 è subordinato alla stipula, entro il 31 gennaio 2019, di una specifica intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il Patto per la salute 2019-2021 che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi.

3. Le misure di cui al comma 2 devono riguardare, in particolare:

a) la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure;

b) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale in coerenza con il processo di riorganizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d'attesa;

c) la valutazione dei fabbisogni del personale del Servizio sanitario nazionale e dei riflessi sulla programmazione della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali, ivi comprendendo l'aggiornamento del parametro di riferimento relativo al personale;

d) l'implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di interconnessione dei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale che consentano di tracciare il

ex Art. 40.

272. Per l'anno 2019, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è **de-terminato** in **114.439** milioni di euro. Tale livello è incrementato di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021.

273. Per gli anni 2020 e 2021, l'accesso delle regioni all'incremento del livello del finanziamento rispetto al valore stabilito per l'anno **2019** è subordinato alla stipula, entro il 31 **marzo** 2019, di una specifica intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il Patto per la salute 2019-2021 che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi.

274. Le misure di cui al comma **273** devono riguardare, in particolare:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

ex Art. 40.

percorso seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio nazionale tenendo conto delle infrastrutture già disponibili nell'ambito del Sistema tessera sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico;

e) la promozione della ricerca in ambito sanitario;

f) il miglioramento dell'efficienza e dell'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati;

g) la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico.

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*.

4. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, di cui al comma 1 del presente articolo, è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall'anno 2019.

275. All'articolo 1, comma 594, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi » sono inserite le seguenti: « , nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio- sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi ».

276. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, di cui al comma **272** del presente articolo, è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall'anno 2019.

277. In ragione di quanto già disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al medesimo comma 607, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

278. La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo

Art. 41.**(Contratti di formazione specialistica)**

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 22,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

1999, n. 68, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

ex Art. 40.

ex Art. 41.

279. *Identico.*

280. Al fine di garantire l'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, tenuto conto dei criteri individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono considerati idonei a operare presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 2013, e che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in servizio presso le reti medesime e sono in possesso di tutti i seguenti requisiti, certificati dalla regione competente: *a)* esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli *hospice* e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio

ex Art. 41.

sanitario nazionale; *b*) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata, corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato, e di casi trattati; *c*) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative conseguita nell'ambito di percorsi di educazione continua in medicina, ovvero tramite *master* universitari in cure palliative, ovvero tramite corsi organizzati dalle regioni per l'acquisizione delle competenze di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR). L'istanza per la certificazione del possesso dei requisiti di cui al presente comma deve essere presentata alla regione competente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

281. Per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle malattie tumorali e del diabete, per l'anno 2019, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da destinare agli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della Rete oncologica impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di 5 milioni di euro da destinare agli IRCCS della Rete cardiovascolare impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. I fondi resi disponibili ai sensi del presente comma sono allocati nello stato di previsione del Ministero della salute, nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione » del programma « Ricerca per il settore della sanità pubblica ».

282. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017,

ex Art. 41.

n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.

283. In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 282, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

284. Al comma 432 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « procedura selettiva pubblica » sono inserite le seguenti: « ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica »;

b) dopo le parole: « un'anzianità di servizio » sono inserite le seguenti: « ovvero sia stato titolare di borsa di studio ».

285. Alla legge 19 agosto 2016, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « malattie metaboliche ereditarie, » sono inserite le seguenti: « delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immuno-

ex Art. 41.

deficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale, »;

b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « malattie metaboliche ereditarie » sono inserite le seguenti: « , per le malattie neuromuscolari genetiche, per le immunodeficienze congenite severe e per le malattie da accumulo lisosomiale »;

c) all'articolo 3, comma 4, lettera *e*):

1) dopo le parole: « patologie metaboliche ereditarie, » sono inserite le seguenti: « dalle patologie neuromuscolari su base genetica, dalle immunodeficienze congenite severe e dalle malattie da accumulo lisosomiale, »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e genetica »;

d) all'articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità, dell'Age.na.s. delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le società scientifiche di settore, sottopone a revisione periodica almeno biennale la lista delle patologie da ricercare attraverso lo *screening* neonatale, in relazione all'evoluzione nel tempo delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per le malattie genetiche ereditarie »;

e) all'articolo 6:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per la diagnosi delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale »;

2) al comma 2, le parole: « valutati in 25.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « valutati in 25.715.000 euro annui per il triennio 2016-2018 e in 29.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 » e dopo le parole: « 15.715.000 euro » sono aggiunte le seguenti: « annui per il triennio 2016-2018 e 19.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 ».

ex Art. 41.

286. *Ai fini di una maggiore valorizzazione dei dirigenti medici, veterinari e sanitari degli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021, il trattamento economico di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilito dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, concorre alla determinazione del monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla medesima data. Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni si provvede nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.*

287. A decorrere dall'anno 2019, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi di quote vincolate: *a)* importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,99 milioni di euro; *b)* importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale, di cui all'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi *standard*.

288. I medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso

ex Art. 41.

sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.

289. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 288, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

290. All'articolo 1, comma 796, lettera *p-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, la parola: « alternativamente » è sostituita dalle seguenti: « , anche congiuntamente »;

b) dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*) fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico del settore sanitario, adottare azioni di efficientamento della spesa e promozione dell'appropriatezza delle prestazioni, certificate congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 della citata intesa 23 marzo 2005 ».

291. Il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono trasferiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze mantenendo le rispettive finalità nell'ambito del finanziamento del fabbisogno *standard* del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato. Resta ferma in capo al Ministero della salute la competenza a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 405, della legge n. 232 del 2016.

ex Art. 41.

292. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 40:

1) all'ultimo periodo, dopo le parole: « dell'IVA » sono inserite le seguenti: « non inferiore a euro 150.000 e »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le percentuali di sconto di cui al presente comma, nonché quelle di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano alle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA inferiore a euro 150.000 »;

b) dopo il comma 40 è inserito il seguente:

« *40-bis.* Fatte salve le determinazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno assunto in materia fino alla data del 31 dicembre 2018, dal 1° gennaio 2019, al calcolo del fatturato annuo delle farmacie, in regime di Servizio sanitario nazionale, di cui al quarto, al quinto e al sesto periodo del comma 40, concorrono le seguenti voci: *a)* il fatturato per i farmaci ceduti in regime di Servizio sanitario nazionale; *b)* la remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto; *c)* il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogati in regime di Servizio sanitario nazionale e regionale; *d)* le quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito. Da tale calcolo sono escluse: *a)* l'IVA; *b)* le trattenute convenzionali e di legge; *c)* gli importi che a titolo di sconto vengono trattenuti sul prezzo del farmaco nel determinare le somme da rimborsare alle farmacie convenzionate; *d)* la quota a carico dei cittadini, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405; *e)* la remunerazione delle ulteriori prestazioni per i servizi erogati dalle farmacie ai sensi

ex Art. 41.

del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 ».

293. Agli oneri derivanti dal comma 292, lettera a), numero 2), pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante il finanziamento di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

294. Tenuto conto che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio sanitario nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire criteri aggiornati all'evoluzione della politica farmaceutica nella fase di negoziazione del prezzo dei farmaci tra l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e l'azienda farmaceutica titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), entro il 15 marzo 2019, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono dettati i criteri e le modalità a cui l'AIFA si attiene nel determinare, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.

295. Dal 1° gennaio 2019, l'AIFA può riavviare, prima della scadenza dell'accordo negoziale con l'azienda farmaceutica titolare di AIC, le procedure negoziali per riconsiderare le condizioni dell'accordo in essere, nel caso in cui intervengano *medio tempore* variazioni del mercato tali da far prevedere un incremento del livello di utilizzo del medicinale ovvero da configurare un rapporto costo-terapia sfavorevole rispetto alle alternative presenti nel prontuario farmaceutico nazionale.

Art. 42.

(Programma di edilizia sanitaria)

1. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato in 24

ex Art. 42.

296. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato in 24

miliardi di euro dall'articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è elevato a 26 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sui citati 24 miliardi di euro.

2. Il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 e di 100 milioni di euro per l'anno 2032, con corrispondente incremento delle risorse necessarie all'attuazione del programma di cui al comma 1 del presente articolo.

miliardi di euro dall'articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è elevato a **28** miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sui citati 24 miliardi di euro.

297. Il fondo di cui al comma 64 è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, 300 milioni di euro per l'anno 2032 e 200 milioni di euro per l'anno 2033.

298. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, di assistenza e di cura dei malati oncologici, mediante l'erogazione della terapia innovativa salvavita denominata « adroterapia », è autorizzato un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a valere sulle risorse di cui al comma 296. Ai fini della concessione del predetto contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano degli investimenti in conto capitale da effettuare per il perseguimento degli scopi istituzionali del Centro. Il CNAO presenta alla fine di ogni anno il rendiconto del processo di avanzamento progettuale. L'erogazione dei contributi di cui al presente comma è effettuata in base allo stato di avanzamento dei lavori.

299. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

300. All'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le

ex Art. 42.

ex Art. 42.

parole: « di concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, » sono inserite le seguenti: « con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con ».

301. Al fine di agevolare l'accesso a benefici, supporti ed opportunità utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e della attività culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia e sono determinate le modalità per l'individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell'INPS. Le caratteristiche tecniche della Carta di cui al presente comma sono conformi alle indicazioni operative elaborate dalla Commissione europea ai fini del reciproco riconoscimento dello stato di disabilità dei cittadini negli Stati membri dell'Unione europea. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

302. Al fine di preservare il ciclo biogeochimico del fosforo e di prevenire l'eutrofizzazione ingravescente e l'importazione del fosforo favorendone il recupero dal settore zootecnico, da quello della depurazione civile e da altre fonti di sostanza organica, il fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziato per un importo pari a euro 200.000 per l'anno 2019.

303. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché nelle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che siano soggetti al controllo di prevenzione degli incendi.

ex Art. 42.

304. Il Ministero per i beni e le attività culturali e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui al comma 303 provvedono, nei limiti delle risorse disponibili, alla messa a norma delle eventuali criticità rilevate e all'adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con le modalità e i tempi stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, da adottare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'ultimazione della ricognizione di cui al comma 303. Il medesimo decreto prevede opportune misure di sicurezza equivalente, eseguibili negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali e negli altri immobili, ai fini dell'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi ovvero alle eventuali prescrizioni impartite, da completare nel rispetto delle scadenze previste dal decreto di cui al periodo precedente e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

305. All'attuazione delle disposizioni dei commi 303 e 304 si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in conto residui, comprese quelle rivenienti dalla riassegnazione dei fondi per l'attuazione del Programma operativo interregionale attrattori culturali, naturali e turismo – Fondo europeo di sviluppo regionale.

306. Al fine di rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l'orario di funzionamento degli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni:

a) a decorrere dal 1° luglio 2019, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa, mette a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del testo unico di cui al regio decreto n. 773

ex Art. 42.

del 1931; le norme di attuazione della presente lettera sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) le regole tecniche di produzione degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, devono prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell'orario di funzionamento degli apparecchi medesimi. Tali dati sono messi a disposizione degli enti locali dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa. Il Ministero dell'economia e delle finanze notifica lo schema di decreto alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

307. In sede di riforma complessiva in materia di giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 9, comma 6-*bis*, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, in attuazione di quanto previsto dall'intesa del 7 settembre 2017 tra Governo, regioni ed enti locali sancita in sede di Conferenza unificata, nell'ambito dell'autonomia degli enti locali, sono definiti criteri omogenei su tutto il territorio nazionale in ordine alla distribuzione e agli orari degli esercizi che offrono gioco pubblico, anche al fine del monitoraggio telematico del rispetto dei limiti definiti.

308. Agli oneri previsti per la realizzazione delle funzionalità necessarie a rendere disponibili agli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi ai sensi del comma 306, pari a 50.000 euro annui, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fa fronte con le risorse finanziarie disponibili

ex Art. 42.

e nell'ambito della dotazione organica dell'amministrazione.

309. I commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono sostituiti dal seguente:

« 2. Al fine di dare certezza e attuare gli impegni in relazione agli investimenti stranieri concernenti l'ospedale e centro di ricerca medica applicata "Mater Olbia" di cui al comma 1, la regione Sardegna è autorizzata, per gli anni dal 2019 al 2021, a programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali e ospedaliere da soggetti privati in misura non superiore al livello massimo stabilito dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, incrementato del 20 per cento, fatti salvi i benefici relativi alla deroga di cui al secondo periodo del medesimo comma 14, introdotto dall'articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La predetta autorizzazione triennale ha carattere sperimentale ed è finalizzata al conseguimento di incrementi dei tassi di mobilità sanitaria attiva e alla riduzione dei tassi di mobilità passiva. Il Ministero della salute e la regione Sardegna assicurano il monitoraggio delle attività della struttura in relazione all'effettiva qualità dell'offerta clinica, alla piena integrazione con la rete sanitaria pubblica e al conseguente effettivo decremento della mobilità passiva. La copertura dei maggiori oneri è assicurata annualmente all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

310. Per il finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'istituzione, presso il Ministero della salute, di una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), è autorizzata la spesa

ex Art. 42.

di euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2019.

311. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai fini del monitoraggio del rispetto del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché al fine di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel rispetto della compatibilità finanziaria del servizio sanitario nazionale, si osservano le disposizioni di cui ai commi da 312 a 320.

312. L'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio annuale della spesa farmaceutica per acquisti diretti, si avvale dei dati delle fatture elettroniche, di cui all'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, emesse nell'anno solare di riferimento, attraverso il sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 3 maggio 2008, secondo le modalità definite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2017, nonché con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2018.

313. L'AIFA rileva il fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per l'anno 2019 entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse nell'anno solare di riferimento. L'AIFA, sulla base del predetto fatturato, determina la quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC. Il fatturato è riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti. Sono esclusi dal calcolo del fatturato i codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07). Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, relativi alle forniture dei gas medicinali, è fatto obbligo di indicare nella fattura elettronica

ex Art. 42.

il costo del medicinale e quello del servizio, con evidenziazione separata.

314. Per la rilevazione di cui al comma 313, il fatturato annuale di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC è calcolato al netto delle seguenti voci:

a) somme versate nello stesso anno di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC per i consumi riferiti agli acquisti diretti, di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono stati effettuati dalle strutture del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a fronte della sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci, di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006;

b) somme restituite nello stesso anno di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

c) fatturato derivante da farmaci orfani, inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, relativamente all'anno di riferimento.

315. In caso di eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ogni relativa quota di eccedenza per i farmaci innovativi e innovativi oncologici di competenza di ciascuna azienda farmaceutica concorre alla definizione del fatturato di cui al comma 313, purché tali farmaci non siano qualificati orfani ai sensi del comma 316 del presente articolo.

316. Al ripiano della quota parte del superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, imputabile ai farmaci orfani inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, non concorrono le aziende titolari

ex Art. 42.

di una o più delle relative autorizzazioni all'immissione in commercio.

317. Il 50 per cento del superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, risultante a consuntivo dal monitoraggio definitivo approvato dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, dev'essere ripianato dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC. Il ripiano è effettuato da ciascuna azienda farmaceutica in proporzione alla sua quota di mercato, determinata ai sensi del comma 313. Il restante 50 per cento del disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni e province autonome nelle quali è superato il relativo tetto di spesa, in proporzione ai rispettivi disavanzi. L'AIFA determina la quota del ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma in proporzione alla quota di riparto del Fondo sanitario nazionale secondo il criterio *pro capite*, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome. Il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome, da eseguire entro trenta giorni dalla comunicazione. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di pagamento, le regioni e le province autonome comunicano all'AIFA l'eventuale mancato versamento.

318. Nel caso in cui le aziende farmaceutiche titolari di AIC non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al comma 317, i debiti per acquisti diretti delle regioni e delle province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare.

319. Al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per l'anno 2017 per la spesa per acquisti diretti, nel caso in cui, alla data del 15 febbraio 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'apposito Fondo di cui all'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modi-

ex Art. 42.

ficazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché le regioni e le province autonome non siano rientrati delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano di cui al presente comma, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e per la farmaceutica convenzionata è parametrato al livello del fabbisogno sanitario nazionale *standard* previsto per l'anno 2018, fino al recupero integrale delle predette risorse, accertato con determinazione dell'AIFA, sentiti i Ministeri vigilanti.

320. Fino al 31 dicembre 2021, l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti si avvale dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario, di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2005. L'AIFA, inoltre, fino alla medesima data del 31 dicembre 2021, rileva il fatturato di cui al comma 313 sulla base dei dati di cui al citato Nuovo sistema informativo sanitario, riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC.

321. Per le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019, di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 26 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana del G20, per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, da concludersi non oltre il 31 dicembre 2022. Per l'elaborazione dei contenuti del programma della presidenza italiana del G20 in ambito economico-finanziario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui

ex Art. 42.

al primo periodo, è istituito un gruppo di lavoro composto anche da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Per le finalità di cui al presente comma, la Delegazione per la presidenza italiana del G20 e il Ministero dell'economia e delle finanze possono stipulare, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile.

322. Per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, è autorizzata, ad integrazione degli stanziamenti già previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 258, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2019, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono disciplinate la composizione e l'organizzazione del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, prevedendo un contingente di personale reclutato con forme contrattuali flessibili, nel limite massimo di dieci unità, oltre al Commissario generale di sezione e al personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, è prorogato il Commissariato generale di sezione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2018. Gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, in comando o in distacco presso il Commissariato generale di sezione restano a carico delle amministrazioni di appartenenza. Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura pari al doppio dell'importo indicato all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,

ex Art. 42.

n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

323. Dopo l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito il seguente:

« Art. 23-bis. – (*Enti internazionalistici*) – 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può erogare, a valere su un apposito stanziamento, contributi a enti con personalità giuridica o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera. Le erogazioni sono regolate da convenzioni, stipulate previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento. I relativi bandi individuano modalità per incoraggiare la partecipazione di giovani studiosi alle attività di cui al primo periodo.

2. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici, nell'ambito di priorità tematiche approvate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 31 gennaio di ciascun anno. Sullo schema di decreto è acquisito il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Le spese effettivamente sostenute per i progetti sono rimborsate nella misura massima del 75 per cento. I risultati dei progetti di ricerca e i rendiconti relativi all'utilizzo delle somme assegnate sono pubblicati in apposita sezione del sito *internet* istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. La legge 28 dicembre 1982, n. 948, è abrogata.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 778.000 annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione della legge 28 dicembre 1982, n. 948 ».

Art. 43.***(Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario)***

1. All'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « ordinamento penitenziario » sono aggiunte le seguenti: « , nonché a interventi urgenti per la funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili ».

ex Art. 43.

324. All'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « ordinamento penitenziario » sono aggiunte le seguenti: « , nonché a interventi urgenti per la funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili **dell'amministrazione della giustizia** ».

325. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

326. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2-*bis* nella misura determinata dal decreto di cui al comma 3. Per i delitti diversi da quelli di cui al primo periodo, l'indennizzo è corrisposto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali »;

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge è equiparata la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei

ex Art. 43.

tre anni precedenti alla data di commissione del delitto. Ai fini dell'accertamento della qualità di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76.

2-ter. Nel caso di concorso di aventi diritto, l'indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile »;

b) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

1.1) la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

« *e*) che la vittima non abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11 »;

1.2) dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

« *e-bis*) se la vittima ha già percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11, l'indennizzo di cui alla presente legge è corrisposto esclusivamente per la differenza »;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto indicati all'articolo 11, comma *2-bis* »;

c) all'articolo 13, comma 1, lettera *c*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma *2-bis* ».

327. I termini di presentazione della domanda previsti dall'articolo 6, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 167, per la concessione dell'indennizzo da corrispon-

ex Art. 43.

dere ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 6 della stessa legge, nonché i termini di presentazione della domanda previsti dall'articolo 13, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, per la concessione dell'indennizzo da corrispondere in conseguenza di lesione personale gravissima ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale, sono riaperti e prorogati, a pena di decadenza, fino al 30 settembre 2019. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 1° agosto 2019, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della legge n. 122 del 2016, il termine per la presentazione della domanda di accesso all'indennizzo è quello di cui al comma 2 del predetto articolo 13.

328. Gli importi dell'indennizzo relativo alle domande presentate ai sensi del comma 327 del presente articolo sono liquidati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, confluite per gli anni 2017 e 2018 sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122.

329. Gli indennizzi, già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati, nel limite delle risorse di cui al comma 328, su domanda dell'interessato, da presentare, a pena di decadenza, nel rispetto dei termini di cui al comma 327, sulla base degli importi fissati con il decreto di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122.

Art. 44.

(Modifiche all'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante principi per il riequilibrio territoriale)

1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: « Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno » sono sostituite

ex Art. 44.

330. Identico.

ex Art. 44.

tuite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « Ministro per il Sud ».

2. All'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 30 giugno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 », le parole: « individuati annualmente con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno » sono sostituite dalle seguenti: « individuati annualmente nel Documento di economia e finanza » e le parole: « individuato nella medesima direttiva » sono sostituite dalle seguenti: « individuato nel medesimo decreto »;

b) al secondo periodo, le parole: « anche in termini di spesa erogata » sono sostituite dalle seguenti: « nonché l'andamento della spesa erogata ».

3. All'articolo 7-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Entro il 28 febbraio di ogni anno le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud e al Ministro dell'economia e delle finanze, con apposita comunicazione, l'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale di cui al comma 2.

2-*ter*. I contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS Spa e i contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa sono predisposti in conformità all'obiettivo di cui al comma 2 del presente articolo. Il contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS Spa, di cui alla

331. Identico:

a) al primo periodo, le parole: « 30 giugno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 », le parole: « individuati annualmente con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno » sono sostituite dalle seguenti: « individuati annualmente nel Documento di economia e finanza **su indicazione del Ministro per il Sud** » e le parole: « individuato nella medesima direttiva » sono sostituite dalle seguenti: « individuato nel **Documento di economia e finanza su indicazione del Ministro per il Sud** »;

b) *identica*.

332. Identico:

« 2-*bis*. *Identico*.

2-*ter*. *Identico* ».

delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 65/2017 del 7 agosto 2017, e il contratto di programma 2017-2021 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa, di cui alla delibera del CIPE n. 66/2017 del 7 agosto 2017, sono soggetti alle attività di verifica e monitoraggio di cui al comma 2 del presente articolo.

2-quater. Per l'anno 2019, l'individuazione dei programmi di spesa in conto capitale di cui al comma 2 è effettuata nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. A tal fine, le amministrazioni centrali trasmettono la comunicazione di cui al comma 2-bis entro il 31 agosto dell'anno di riferimento ».

4. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 2, il Ministro per il Sud presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie.

Art. 45.

(Modifiche alla misura « Resto al Sud »)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, le parole: « 35 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 45 anni »;

b) al comma 10, le parole: « libero professionali e » sono soppresse.

Art. 46.

(Risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche)

1. Al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, le funzioni del commissario straordinario di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto

ex Art. 44.

Soppresso

333. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma **331**, il Ministro per il Sud presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto **dai commi da 330 a 332**, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie.

ex Art. 45.

334. *Identico.*

ex Art. 46.

335. *Identico.*

ex Art. 46.

2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020; il relativo incarico è conferito con le modalità di cui al medesimo articolo 11, commi 3 e 5. A supporto delle attività del commissario, la Direzione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, può conferire fino a tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale, per la durata massima di dodici mesi, entro il limite di spesa di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 175.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

336. Per le finalità di cui al comma 335, restano ferme le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sui contenuti inderogabili dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché gli obiettivi già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei piani di risanamento e nelle loro integrazioni.

337. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2019, è assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e

ex Art. 46.

parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, anche tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.

338. Al fine di sostenere il settore dello spettacolo dal vivo, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2019.

339. Per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ripartiti secondo le medesime modalità previste dall'articolo 11, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

340. Al fine di rafforzare il sostegno alle fondazioni lirico-sinfoniche è autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo con la finalità di sostenere le azioni e i progetti proposti dalle fondazioni lirico-sinfoniche avuto riguardo esclusivamente alla riduzione del debito esistente.

341. Al fine di sostenere il settore dei festival, cori e bande è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019. Con apposito bando del Ministero per i beni e

ex Art. 46.

le attività culturali sono stabiliti i termini, le modalità e la procedura per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

342. Al fine di sostenere la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale delle arti applicate, con particolare riferimento alla moda, al *design* e alla grafica, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di iniziative promosse dal Ministero per i beni e le attività culturali.

343. Al fine di sostenere la realizzazione di interventi per la riqualificazione e il recupero delle periferie urbane, anche attraverso progetti di arte contemporanea, con particolare riguardo alle città metropolitane e ai comuni capoluogo di provincia, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

344. Al fine di proseguire l'attività di digitalizzazione del patrimonio culturale è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

345. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo a Matera, designata capitale europea della cultura per il 2019, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

346. In occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 2009, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di un programma speciale di iniziative culturali all'Aquila e nel territorio colpito dal terremoto.

347. Al fine di sostenere il settore del cinema e dell'audiovisivo, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare agli interventi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della medesima legge n. 220 del 2016.

ex Art. 46.

348. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2019.

349. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nonché del patrimonio culturale immateriale, come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 44, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2019.

Art. 47.**(Sport bonus)**

ex Art. 47.

1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture spetta un credito d'imposta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo, **fermo restando il rispetto del limite di spesa complessivo di 13,2 milioni di euro.**

3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e

350. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture **sportive pubbliche** spetta un credito d'imposta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

351. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma **350** è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

352. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile, **nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro**, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e

dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

6. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. L'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è ridotta di 4,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 9,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 9,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,9 milioni di euro per l'anno 2022.

non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

353. *Identico.*

354. *Identico.*

355. *Identico.*

356. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione **dei commi da 350 a 357.**

357. *Identico.*

ex Art. 47.

Art. 48.**(Disposizioni in materia di sport)**

1. La società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assume la denominazione di « Sport e salute Spa ».

2. A decorrere dall'anno 2019, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di *club* sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 40 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana e, per una quota non inferiore a 370 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 260 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI alle federazioni sportive nazionali ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione.

3. In sede di prima applicazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità politica delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CONI, possono essere rimodulati gli importi di cui al comma 2, secondo periodo.

ex Art. 48.**358. Identico.**

359. A decorrere dall'anno 2019, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di *club* sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 40 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana e, per una quota non inferiore a 370 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, **delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite** si provvede, in misura inizialmente non inferiore a **280** milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI alle federazioni sportive nazionali ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione.

360. In sede di prima applicazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità politica delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CONI, possono essere rimodulati gli importi di cui al comma **359**, secondo periodo.

4. All'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « il Ministro per i beni e le attività culturali », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « l'autorità di Governo competente in materia di sport »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente della società e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze su designazione dell'autorità di Governo competente in materia di sport, sentito il CONI. Gli incarichi di vertice del CONI e della società sono fra loro incompatibili; l'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dall'autorità di Governo competente in materia di sport ».

5. All'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera c), le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento »;

2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) una quota del 10 per cento sulla base del minutaggio dei giovani calciatori »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La quota di cui al comma 1, lettera c), è determinata nella misura del 6 per cento sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo in considerazione il numero di spettatori che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, e nella

361. Identico:

a) *identica*;

b) *identico*:

« 4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente della società e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze su designazione dell'autorità di Governo competente in materia di sport, sentito il CONI. Gli incarichi **degli organi** di vertice del CONI e della società sono fra loro incompatibili; l'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dall'autorità di Governo competente in materia di sport ».

362. Identico.

ex Art. 48.

misura del 4 per cento sulla base dell'*audience* televisiva certificata »;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. La quota di cui al comma 1, lettera c-bis), è determinata sulla base dei minuti giocati negli ultimi tre campionati da giocatori cresciuti nei settori giovanili italiani, di età compresa tra 15 e 21 anni e che siano stati tesserati per l'attuale società per almeno tre interi Campionati di serie A »;

d) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché i criteri di determinazione del minutaggio dei giovani calciatori di cui al comma 1, lettera c-bis) ».

6. A partire dalla stagione sportiva 2019/2020, possono accedere alla ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi relativi ai campionati italiani di calcio di serie A e B e alle altre competizioni organizzate, rispettivamente, dalla Lega di Serie A e dalla Lega di Serie B, dedotte le quote destinate alla mutualità generale, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, solo le società, quotate o non quotate, che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione legale svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa. I suddetti incarichi hanno la durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti.

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 aprile 2003, n. 86, è incrementata di 450.000 euro annui a decorrere dal 2019.

8. All'articolo 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: « e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI » sono sostituite dalle se-

363. *Identico.*

364. *Identico.*

365. *Identico.*

guenti: « nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI ».

ex Art. 48.

366. Il comma 407 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

« **407.** Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione delle persone con disabilità mentale e intellettiva, è autorizzata la spesa di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 quale contributo per l'attuazione del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi e adulti, "*Special Olympics Italia*" e per lo sviluppo dei predetti progetti di integrazione in tutto il territorio nazionale ».

367. Le risorse del fondo di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sono incrementate, per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive, nella misura di euro 12.829.176,71 nell'anno 2019, a valere sulle disponibilità iscritte nel bilancio dell'Istituto per il credito sportivo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2005.

Art. 49.

(Interventi per favorire lo sviluppo socio-economico delle aree rurali)

1. Al fine di favorire la crescita demografica, una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono concesse gratuitamente, per un periodo non inferiore a venti anni, ai nuclei familiari con terzo

ex Art. 49.

368. Al fine di favorire la crescita demografica, una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono concesse gratuitamente, per un periodo non inferiore a venti anni, ai nuclei familiari con **tre o più**

figlio nato in uno degli anni 2019, 2020 e 2021, ovvero a società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai predetti nuclei familiari una quota societaria almeno pari al 30 per cento. Per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti possono accedere prioritariamente alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

2. Ai nuclei familiari che accedono alle misure del comma 1 è concesso, a richiesta, un mutuo di importo fino a 200.000 euro per la durata di venti anni, a un tasso di interesse pari a zero, per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato. Per l'attuazione del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2.

4. All'articolo 23-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o agli interventi di cui al comma 126 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».

figli, almeno uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021, ovvero a società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai predetti nuclei familiari una quota societaria almeno pari al 30 per cento. Per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti possono accedere prioritariamente alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

369. Ai nuclei familiari che accedono alle misure del comma **368** è concesso, a richiesta, un mutuo di importo fino a 200.000 euro per la durata di venti anni, a un tasso di interesse pari a zero, per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato. Per l'attuazione del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato.

370. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dei commi **368** e **369**.

371. *Identico.*

372. Al fine di rafforzare l'operatività e l'efficacia del Sistema nazionale di garanzia, di cui al comma 48 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con particolare riferimento al Fondo di garanzia per la prima casa, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in merito al Fondo di garanzia per

ex Art. 49.

ex Art. 49.

le piccole e medie imprese, alla lettera *c)* del citato comma 48 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, dopo le parole: « versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici » sono aggiunte le seguenti: « ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo »;

b) al sesto periodo, dopo le parole: « entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, » sono inserite le seguenti: « comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo in caso di cessione del mutuo, ».

373. All'articolo 5, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nonché investimenti » sono sostituite dalle seguenti: « , gli investimenti »;

b) le parole: « e efficientamento energetico » sono sostituite dalle seguenti: « , efficientamento energetico e promozione dello sviluppo sostenibile »;

c) dopo le parole: « *green economy*, » sono inserite le seguenti: « nonché le iniziative per la crescita, anche per aggregazione, delle imprese, in Italia e all'estero, ».

374. Al comma 1-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, introdotto dall'articolo 1, comma 128, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « è incrementato di 1 milione di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni

ex Art. 49.

2019 e 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021 ».

375. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione di cui al medesimo articolo 34, comma 1, applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

376. Al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per le foreste italiane, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,2 milioni annui a decorrere dal 2022.

377. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 376.

378. Al fine di promuovere il ripristino ambientale delle aree colpite dagli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, nonché di incentivare e sostenere la ripresa economica dei relativi territori, a favore dei soggetti pubblici o privati in qualunque

ex Art. 49.

forma costituiti che possiedono o conducono fondi colpiti dai suddetti eventi è riconosciuto un contributo, in forma di « *voucher* », per la rimozione e il recupero di alberi o di tronchi, caduti o abbattuti in conseguenza dei medesimi eventi atmosferici, in misura fino al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti e documentati, nel limite di spesa massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente comma e le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

379. Al fine di contribuire alla competitività e allo sviluppo del settore ortofrutticolo nazionale, mediante una efficiente gestione delle informazioni sulle superfici e sulle produzioni frutticole, nonché di favorire un corretto orientamento produttivo al mercato, con conseguente riduzione dei rischi di sovrapproduzione e di volatilità dei prezzi, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per l'istituzione di un catasto delle produzioni frutticole nazionali, attraverso una ricognizione a livello aziendale delle superfici frutticole, distinte a livello delle principali cultivar.

380. I criteri e le modalità di realizzazione del catasto di cui al comma 379 sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

381. Per le inderogabili esigenze dell'attività di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del *made in Italy*, il Dipartimento dell'Ispektorato centrale della tutela della qua-

ex Art. 49.

lità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è autorizzato a reclutare e ad assumere un numero massimo di 57 unità di personale, nei limiti di un importo massimo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

382. All'articolo 1, comma 213-*bis*, ultimo capoverso, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: « agenzie fiscali » sono aggiunte le seguenti: « e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari ».

383. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-*bis*. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le tesorerie dello Stato territorialmente competenti e versato in apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

3-*ter*. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per essere destinati alle spese di funzionamento nonché all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione dell'Ispettorato medesimo. La misura della quota annua destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa è definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della

ex Art. 49.

retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

384. Per la realizzazione di progetti nel settore apistico finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'attuazione della disposizione di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

385. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese della pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è prorogato, per l'anno 2019 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, il riconoscimento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

386. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese di cui al comma 385, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro. Con

ex Art. 49.

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

387. All'articolo 1, comma 514, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « in euro 3,00 » sono sostituite dalle seguenti: « in euro 2,99 ».

388. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri il prodotto finito è accertato a conclusione delle operazioni di condizionamento. Alla birra realizzata nei birrifici di cui al presente comma, si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico ridotta del 40 per cento »;

b) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

« 3-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3-*bis*, con particolare riguardo all'assetto del deposito fiscale e alle modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti di cui al medesimo comma ».

389. Le disposizioni di cui al comma 388, lettera *a*), del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo alla data di entrata

ex Art. 49.

in vigore del decreto previsto dall'articolo 35, comma 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dal comma 388, lettera b), del presente articolo. A decorrere dalla stessa data, il comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.

Art. 50.

ex Art. 50.

(Bonus occupazionale per le giovani eccellenze)

1. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.

2. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato che riguardano:

a) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute, **ad eccezione delle università telematiche**;

b) cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute, **ad eccezione delle università telematiche**.

3. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal

390. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma **391** è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.

391. L'esonero di cui al comma **390** è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato che riguardano:

a) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;

b) cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

392. L'esonero di cui al comma **390** è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal

ex Art. 50.

caso, il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto.

4. L'esonero di cui al comma 1 si applica anche nel caso di trasformazione, avvenuta nel periodo compreso il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 alla data della trasformazione.

5. L'esonero di cui al comma 1 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e non è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti all'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell'unità produttiva per la quale intendono procedere all'assunzione di personale con le caratteristiche di cui al comma 2.

6. Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero di cui al comma 1, effettuato nei ventiquattro mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito.

7. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 1, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'esonero è riconosciuto agli stessi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione.

8. L'esonero di cui al comma 1 è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.

9. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, con apposita circolare, a stabilire le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 1.

caso, il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto.

393. L'esonero di cui al comma **390** si applica anche nel caso di trasformazione, avvenuta nel periodo compreso il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal comma **391** alla data della trasformazione.

394. L'esonero di cui al comma **390** non si applica ai rapporti di lavoro domestico e non è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti all'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell'unità produttiva per la quale intendono procedere all'assunzione di personale con le caratteristiche di cui al comma **391**.

395. Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero di cui al comma **390** o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero di cui al comma **390**, effettuato nei ventiquattro mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito.

396. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma **391**, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'esonero è riconosciuto agli stessi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione.

397. L'esonero di cui al comma **390** è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.

398. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, con apposita circolare, a stabilire le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma **390**.

10. Al fine di ottenere l'esonero di cui al comma 1 si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2014. Trova altresì applicazione quanto previsto dall'articolo 24, commi 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

11. Gli incentivi di cui ai commi da 1 a 10 sono fruiti nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti « *de minimis* ».

12. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai commi da 1 a 11 sono posti a carico, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per l'anno 2020, delle risorse del programma operativo nazionale « Sistemi di politiche attive per l'occupazione ». L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) provvede a rendere tempestivamente disponibili le predette risorse, nel rispetto delle procedure europee di gestione dei fondi del programma operativo nazionale di cui al primo periodo, al fine di determinare la data di effettivo avvio degli interventi di cui ai commi da 1 a 11. Nell'ambito delle proprie competenze le regioni possono integrare il finanziamento degli interventi di cui ai commi da 1 a 11 nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate.

Art. 51.

(Modifica al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

399. Al fine di ottenere l'esonero di cui al comma **390** si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2014. Trova altresì applicazione quanto previsto dall'articolo 24, commi 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

400. Gli incentivi di cui ai commi da **390** a **399** sono fruiti nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti « *de minimis* ».

401. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai commi da **390** a **400** sono posti a carico, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per l'anno 2020, delle risorse del programma operativo nazionale « Sistemi di politiche attive per l'occupazione ». L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) provvede a rendere tempestivamente disponibili le predette risorse, nel rispetto delle procedure europee di gestione dei fondi del programma operativo nazionale di cui al primo periodo, al fine di determinare la data di effettivo avvio degli interventi di cui ai commi da **390** a **400**. Nell'ambito delle proprie competenze le regioni possono integrare il finanziamento degli interventi di cui ai commi da **390** a **400** nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate.

ex Art. 50.

ex Art. 51.

402. All'articolo 1, comma 5, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: « *partecipate*, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche » sono sostituite dalla seguente: « *controllate* ».

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente:

« 5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione ».

Art. 52.

(Équipe formative territoriali per il potenziamento di misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole)

1. Al fine di promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 può essere esonerato dall'esercizio delle attività didattiche un numero massimo di 120 docenti, individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che costituiscono *équipe* territoriali formative, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,44 milioni di euro per l'anno 2019, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3. All'articolo 1, comma 62, terzo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « ai sensi del comma 11 » sono sostituite dalle seguenti: « sulla base di procedure selettive ».

403. *Identico.*

ex Art. 51.

404. *Identico.*

ex Art. 52.

405. Ai maggiori oneri derivanti dal comma **404**, pari a 1,44 milioni di euro per l'anno 2019, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

406. *Identico.*

ex Art. 52.

407. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per incrementare il tempo pieno nella scuola primaria.

408. Ai fini di cui al comma 407, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria.

Art. 53.

ex Art. 53.

(Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'organico del personale docente dei licei musicali è incrementato di 400 posti. A tal fine è autorizzata la spesa di 4,85 milioni di euro per l'anno 2019, di 18,16 milioni di euro per l'anno 2020, **di 23,56 milioni di euro per l'anno 2021**, di 19,96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, di 20,49 milioni di euro per l'anno 2026 e di 21,56 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

409. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'organico del personale docente dei licei musicali è incrementato di 400 posti. A tal fine è autorizzata la spesa di **4,99 milioni** di euro per l'anno 2019, di **21,76 milioni** di euro per l'anno 2020, di 19,96 milioni di euro per ciascuno degli anni **2021**, 2022, 2023, 2024 e 2025, di 20,49 milioni di euro per l'anno 2026 e di 21,56 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

410. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,6 milioni di euro per l'anno 2021.

411. Per l'istituzione e l'inizio dell'operatività della fondazione denominata « Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile », con sede nella città di Taranto, per lo svolgimento di attività di ricerca innovativa nell'ambito dell'energia solare e dell'economia circolare, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 54.

(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale già titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso le istituzioni scolastiche)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La trasformazione di cui al primo periodo è disposta nel limite di una spesa di personale complessiva, tenuto conto anche degli stipendi già in godimento, non superiore a quella autorizzata ai sensi del citato articolo 1, comma 619, della legge n. 205 del 2017, a tale scopo avvalendosi della quota dello stanziamento non utilizzata per i fini ivi previsti. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.

2. La trasformazione di cui al comma 1 del presente articolo avviene mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In caso di rinunce o cessazioni dal servizio, si dà luogo a un ulteriore scorrimento della graduatoria.

3. La graduatoria finale di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rimane efficace sino al completo scorrimento della stessa ai sensi del comma 2 del presente articolo.

412. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca svolge compiti di vigilanza sull'Istituto di cui al comma 411.

ex Art. 53.

ex Art. 54.

413. Identico.

414. La trasformazione di cui al comma **413** del presente articolo avviene mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In caso di rinunce o cessazioni dal servizio, si dà luogo a un ulteriore scorrimento della graduatoria.

415. La graduatoria finale di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rimane efficace sino al completo scorrimento della stessa ai sensi del comma **414** del presente articolo.

416. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui all'articolo 12

ex Art. 54.

della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, il Fondo per il funzionamento e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.

417. All'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «*usi finali dell'energia*» sono inserite le seguenti: «*e di efficientamento e risparmio idrico*»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere concessi anche a:*

a) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà pubblica non compresi nel piano di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;

b) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di edifici di proprietà pubblica adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari»;

c) ai commi 2 e 3, le parole: «*al comma 1*» sono sostituite dalle seguenti: «*ai commi 1 e 1-bis*»;

d) al comma 5, dopo le parole: «*di cui ai commi 1*» è inserita la seguente: «*, 1-bis*»;

e) alla rubrica, dopo la parola: «*scolastici*» sono inserite le seguenti: «*, sanitari, sportivi*».

418. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della

ex Art. 54.

tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati, ai sensi del comma 8 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i criteri e le modalità di concessione dei prestiti agevolati.

419. All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « che operano » sono sostituite dalle seguenti: « e a soggetti pubblici per effettuare interventi e attività »;

b) al comma 2, il primo, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

c) al comma 6, dopo le parole: « Ai progetti di investimento presentati » sono inserite le seguenti: « dai soggetti pubblici, »;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure per lo sviluppo della *green economy* ».

420. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero per i beni e le attività culturali è incrementato di un importo complessivo pari a 10 milioni di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

Art. 55.

(Fondo per l'attuazione del programma di Governo)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, da destinare al finanziamento di nuove politiche di

ex Art. 55.

421. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di **euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro**

bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri.

*146.089.000 per l'anno 2022, di euro
145.512.000 per l'anno 2023, di euro
145.232.000 per l'anno 2024, di euro
160.517.000 per l'anno 2025, di euro
145.006.000 per l'anno 2026, di euro
143.318.000 per l'anno 2027 e di euro
143.293.000 annui a decorrere dall'anno
2028, da destinare al finanziamento di nuove
politiche di bilancio e al rafforzamento di
quelle già esistenti perseguite dai Ministeri.
~~Nell'ambito del fondo di cui al precedente
periodo, l'importo di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 è
destinato al Fondo di cui all'articolo 2,
comma 6-sexies, del decreto legge 29 di-
cembre 2010, n. 225, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,
n. 10, come modificato dall'articolo 14 della
legge 7 luglio 2016, n. 122, per l'indennizzo
delle vittime.~~*

~~422. Per le vittime di reati violenti in-
tenzionali l'indennizzo da corrispondere a
ciascun avente diritto è pari al 50 per cento
dell'importo liquidato dal giudice penale a
titolo di provvisoria con un limite mas-
simo di 50.000 euro. L'indennizzo è corri-
sposto nella misura di 40.000 euro nel caso
che risulti ignoto l'autore del reato o nel
caso che non sia stata chiesta una provvi-
soria in sede penale, ma si sia ottenuta in
tale sede una condanna generica al risar-
cimento del danno.~~

423. In sede di aggiornamento del con-
tratto di programma 2017-2021 – parte
investimenti tra il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti e Rete ferroviaria
italiana Spa, una quota delle risorse da
contrattualizzare o che si rendano dispo-
nibili nell'ambito delle finalità già previste
dal vigente contratto, nel limite di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020, è destinata alla realizzazione
di connessioni ferroviarie in grado di atti-
vare finanziamenti europei che valorizzino
nodi di mobilità di livello almeno sovrare-
gionale, con priorità per quelli connessi
con il sistema portuale o aeroportuale.

424. In favore del Museo della civiltà
istriano-fiumano-dalmata e dell'Archivio-
museo storico di Fiume, di cui alla legge 30
marzo 2004, n. 92, è concesso un contri-

ex Art. 55.

ex Art. 55.

buto aggiuntivo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

425. Al fine di garantire misure idonee a superare la situazione di criticità ambientale e sanitaria creatasi con riferimento agli pneumatici fuori uso presenti nel territorio nazionale, all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini di cui al presente comma, un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque »;

b) al comma 3-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale ».

426. Il comma 4 dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, è abrogato.

427. Al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno e la continuità nell'erogazione dei servizi, a decorrere dall'anno 2019 il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 15 milioni di euro annui.

428. A decorrere dall'anno 2019 il fondo di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, confluisce nel fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

429. Per l'attuazione del comma 427 del presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

TITOLO V
POLITICHE INVARIATE

Art. 56.

(Politiche invariate)

1. All'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « e di 96 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 190 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, **di 194 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e di 100 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021** ».

ex Art. 56.

430. All'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « e di 96 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « **e** di 190 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019 ».

431. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole: « A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 » sono inserite le seguenti: « , e sino al 31 dicembre 2019, »;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« *5-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5. Il predetto limite di spesa è integrato, per l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato, senza soluzione di continuità, dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999,

ex Art. 56.

n. 124, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.

5-quater. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili ».

432. All'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « sino alla data di effettiva attivazione della convenzione-quadro di cui al comma 3 e comunque non oltre il 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 dicembre 2019 »;

b) il comma 3 è abrogato.

433. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, al fine di fare fronte agli oneri derivanti da contenziosi relativi all'attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali. La dotazione del fondo può essere incrementata con le risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio.

TITOLO VI

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

Art. 57.

(Misure di razionalizzazione della spesa pubblica)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono abrogati.

2. Il Ministero dell'interno pone in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione in conseguenza della contrazione del fenomeno migratorio, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, dai quali, previa estinzione dei debiti pregressi, devono derivare risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro per l'anno 2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Eventuali ulteriori risparmi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo, da accertare annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto

434. Identico.

ex Art. 56.

435. Identico.

ex Art. 57.

436. Identico.

ex Art. 57.

con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, confluiscono in un apposito fondo, da istituire nel programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza » della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » del Ministero dell'interno, da destinare alle esigenze di funzionamento del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'interno è autorizzato a ripartire, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale del bilancio, le somme accertate ai sensi del comma 2 tra i pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'interno.

4. All'articolo 1, comma 514-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « e a euro 7.000.000 a decorrere dal 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , a euro 7.000.000 per l'anno 2018 e a euro 4.300.000 annui a decorrere dal 2019 ».

5. La Consip Spa si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza e difesa nei giudizi in cui sia attrice e convenuta, relativi alle attività svolte nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono soppresse le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, commi primo, secondo e terzo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono abrogati.

437. Il Ministro dell'interno è autorizzato a ripartire, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale del bilancio, le somme accertate ai sensi del comma **436** tra i pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'interno.

438. *Identico.*

439. *Identico.*

440. *Identico.*

441. *Identico.*

ex Art. 57.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2020:

a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è abrogata;

b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è abrogata;

c) all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: « agli articoli 28, 29 e 30 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 29 e 30 ».

9. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è abrogato.

10. All'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il corrispettivo riconosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze alla società CONSIP Spa in forza della convenzione di cui al precedente periodo non può essere superiore a 1 milione di euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ed è destinato esclusivamente alla copertura degli oneri connessi alla retribuzione lorda delle risorse umane allocate dalla CONSIP Spa sulle linee di attività disciplinate dal rapporto convenzionale con il Ministero dell'economia e delle finanze ». Le disposizioni del terzo periodo del comma 330 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, introdotto dal presente comma, si applicano a decorrere dal primo rinnovo della convenzione stipulata ai sensi del citato comma 330, effettuato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. All'articolo 6, primo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2019, gli oneri sostenuti dalla Banca d'Italia per la gestione accentrata presso la società Monte Titoli Spa degli strumenti finanziari di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze sono posti a carico delle società emittenti tali strumenti ».

12. All'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « per la parte eccedente l'importo di 5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « per

442. *Identico.*

443. *Identico.*

444. *Identico.*

445. *Identico.*

446. *Identico.*

ex Art. 57.

la parte eccedente l'importo di 8 milioni di euro ».

13. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « fino al 31 dicembre 2018 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 sono acquisite all'erario ».

14. All'articolo 21-*quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « a decorrere dall'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2016, 2017 e 2018 e nel limite di euro 19.952.226 per l'anno 2019, di euro 19.898.345 per l'anno 2020, di euro 19.610.388 per l'anno 2021, di euro 19.589.491 per l'anno 2022 e di euro 24.993.169 a decorrere dall'anno 2023 »;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'assunzione, le unità di personale effettivamente reclutate ai sensi del comma 1 e la relativa spesa a regime ».

15. Il contributo alle spese dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848, si intende ridotto di 35.354.607 euro per l'anno 2019 e di 32.354.607 euro annui a decorrere dal 2020. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione dei contributi alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

16. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, le parole: « a 1.600 » sono sostituite dalle seguenti: « a 5.000 ».

447. *Identico.*448. *Identico.*449. *Identico.*450. *Identico.*

ex Art. 57.

17. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Per l'anno 2019, il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 30 aprile 2019. Le somme giacenti, comprese quelle derivanti dai trasferimenti per le spese di pulizia, sono versate solo ove non sussistano contestazioni in atto. Entro il medesimo termine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme non utilizzate, per le quali non vi siano contestazioni in atto, giacenti nel conto corrente n. 53823530 presso la società Poste italiane Spa. Quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, pari complessivamente a 22,5 milioni di euro, rimane acquisita all'erario. Il mancato versamento delle somme di cui ai periodi precedenti entro il predetto termine comporta l'insorgere di responsabilità dirigenziale e obbligo di segnalazione alla Corte dei conti.

1-*ter*. Nelle more del versamento delle somme di cui al comma 1-*bis* all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili per l'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sulle disponibilità del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo di 22,5 milioni di euro ».

18. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati « percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento » e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva:

a) non inferiore a 180 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;

451. *Identico.*

452. *Identico:*

a) non inferiore a **210** ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;

ex Art. 57.

b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;

c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

19. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i contingenti orari di cui al comma 18, sono definite linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

20. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore di cui al comma 18.

21. Per l'anno scolastico 2018/2019, in relazione ai progetti già attivati dalle istituzioni scolastiche, si determina automaticamente, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, una rimodulazione delle attività sulla base delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 18 a 20.

22. I commi da 207 a 212 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati.

b) *identica*;

c) *identica*.

453. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i contingenti orari di cui al comma **452**, sono definite linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

454. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore di cui al comma **452**.

455. Per l'anno scolastico 2018/2019, in relazione ai progetti già attivati dalle istituzioni scolastiche, si determina automaticamente, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, una rimodulazione delle attività sulla base delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da **452** a **454**.

456. I commi da 207 a 212 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati. **All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, al primo periodo, le parole: « ovvero di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica » e, al quarto periodo, le parole: « o che siano studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati come indicato nel primo periodo » sono soppresse.**

457. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge 30 settembre 1993, n. 388, è ridotta di 824.607 euro annui a decorrere dal 2019.

458. L'articolo 1, comma 619, e l'allegato 6 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati.

ex Art. 57.

459. Ai fini della compensazione degli effetti dei commi 457 e 458 in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 201.000 euro annui a decorrere dal 2019.

Art. 58.

ex Art. 58.

(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e altre disposizioni in materia di revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici)

1. Al fine di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di conseguire i risparmi di cui al comma 3 del presente articolo, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « percorso FIT », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « percorso annuale di formazione iniziale e prova »;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: « percorso formativo triennale » sono sostituite dalle seguenti: « percorso annuale di formazione iniziale e prova »;

c) all'articolo 2:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) un percorso annuale di formazione iniziale e prova »;

2) al comma 1, lettera c), le parole: « previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova »;

460. Al fine di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di conseguire i risparmi di cui al comma **462** del presente articolo, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

ex Art. 58.

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è disciplinato ai sensi del Capo III »;

4) i commi 3 e 5 sono abrogati;

d) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: « all'accesso al percorso FIT su » sono sostituite dalla seguente: « ai »;

2) al comma 2, le parole: « nel terzo e quarto » sono sostituite dalle seguenti: « nel primo e nel secondo »;

3) al comma 3, le parole: « ammessi al percorso FIT » sono sostituite dalle seguenti: « immessi in ruolo », le parole: « nel terzo e nel quarto » sono sostituite dalle seguenti: « nel primo e nel secondo » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi »;

4) al comma 4, lettera a), le parole: « , anche raggruppate in ambiti disciplinari » sono soppresse;

5) al comma 5, le parole: « per le tipologie di posto messe a concorso nella stessa » sono sostituite dalle seguenti: « per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno »;

6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, tra i quali sono particolarmente valorizzati il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento

d) *identica*;

ex Art. 58.

delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli uffici scolastici regionali. Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle tracce delle prove d'esame e delle relative griglie di valutazione »;

7) i commi 7 e 8 sono abrogati;

e) all'articolo 4:

1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 »;

2) il comma 3 è abrogato;

f) all'articolo 5:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: « lettera a), » sono inserite le seguenti: « il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure »;

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: « tecnico-pratico, » sono inserite le seguenti: « il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure »;

3) al comma 3, le parole: « , in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado »;

4) al comma 4, le parole: « Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;

e) *identica*;

f) *identica*;

ex Art. 58.

5) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.

4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso »;

g) all'articolo 6:

1) al comma 1, dopo le parole: « Il concorso » sono inserite le seguenti: « per i posti comuni » e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale »;

2) al comma 2, le parole: « su una specifica disciplina, scelta dall'interessato tra quelle » sono sostituite dalle seguenti: « sulle discipline » e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria perché sia valutata la prova successiva »;

3) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « La seconda prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale »;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candi-

g) *identico*:

1) *identico*;

2) al comma 2, **dopo le parole: « La prima prova scritta » sono inserite le seguenti: « per i candidati a posti comuni »**, le parole: « su una specifica disciplina, scelta dall'interessato tra quelle » sono sostituite dalle seguenti: « sulle discipline » e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria perché sia valutata la prova successiva »;

3) al comma 3, **dopo le parole: « La seconda prova scritta » sono inserite le seguenti: « per i candidati a posti comuni »** e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « La seconda prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale »;

4) *identico*;

ex Art. 58.

dato nelle discipline facenti parte della classe di concorso e di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente »;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno »;

h) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In ciascuna sede concorsuale, la graduatoria dei vincitori per ogni classe di concorso e per il sostegno è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso. Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio, fermo restando il diritto di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo »;

2) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

3) al comma 5, le parole: « l'ambito territoriale » sono sostituite dalle seguenti:

5) *identico*;

h) *identica*;

ex Art. 58.

« l'istituzione scolastica », le parole: « quelli indicati nel bando » sono sostituite dalle seguenti: « quelle che presentano posti vacanti e disponibili » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I vincitori del concorso che, all'atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia nella graduatoria relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola di esse e ad accettare la relativa immissione in ruolo »;

i) la rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: « Percorso annuale di formazione iniziale e prova »;

l) gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati, ferma restando la loro applicazione alle procedure concorsuali avviate alla data di entrata in vigore della presente legge;

m) all'articolo 13:

1) al comma 1, primo e terzo periodo, le parole: « Il terzo anno del percorso FIT » sono sostituite dalle seguenti: « Il percorso annuale di formazione iniziale e prova » e le parole: « non è ripetibile e » sono soppresse;

2) il comma 2 è abrogato;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presenta-

i) identica;

l) identica;

m) identica;

ex Art. 58.

zione delle istanze per il relativo concorso »;

4) il comma 4 è abrogato;

n) gli articoli 14, 15 e 16 sono abrogati;

o) all'articolo 17:

1) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

2) al comma 2, lettera d), le parole: « di cui alle lettere a), b) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere a) e b) » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In prima applicazione, ai soggetti che hanno svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, è riservato il 10 per cento dei posti. In prima applicazione, i predetti soggetti possono partecipare, altresì, alle procedure concorsuali senza il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), o di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), per una tra le classi di concorso per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno »;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta l'ammissione diretta al percorso annuale di formazione iniziale e prova. I soggetti ammessi a tale percorso sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13. Ciascuna graduatoria

n) *identica*;

o) *identica*;

ex Art. 58.

di merito regionale è soppressa al suo esaurimento »;

4) i commi 7, 8, 9 e 10 sono abrogati;

p) all'articolo 19:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per la copertura degli oneri di cui al presente decreto legislativo è autorizzata la spesa di 7.009.000 euro per l'anno 2018 e di 13.426.000 euro annui a decorrere dal 2019, che costituiscono limite di spesa complessiva per gli oneri di organizzazione dei concorsi, compresi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all'articolo 3, comma 6 »;

2) il comma 2 è abrogato;

q) all'articolo 20, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

r) all'articolo 21, comma 1:

1) all'alinea, le parole da: « , fermo restando » sino a: « percorso FIT, » sono soppresse;

2) alla lettera *a*), le parole: « 109, 110, 115, 117, 118 e 119 » sono sostituite dalle seguenti: « 109 e 110 »; le disposizioni dell'articolo 1, commi 115, 117, 118 e 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado;

3) alla lettera *b*), le parole: « , 436 comma 1, 437, 438, 439, 440 » sono sostituite dalle seguenti: « e 436, comma 1, »; le disposizioni degli articoli 437, 438, 439 e 440 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, compresi gli insegnanti tec-

p) identica;

q) identica;

r) identica;

ex Art. 58.

nico- pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado;

s) all'articolo 22, comma 2, le parole: « dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla normativa vigente in materia di classi di concorso ».

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 228.146 euro per l'anno 2019, di 813.448 euro per l'anno 2020, di 27.120.448 euro per l'anno 2021, di 29.589.448 euro per l'anno 2022, di 57.137.448 euro per l'anno 2023, di 58.421.448 euro per l'anno 2024, di 72.753.448 euro per l'anno 2025, di 75.785.448 euro per l'anno 2026 e di 109.598.448 euro annui a decorrere dal 2027.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1. La quota rimanente dei predetti risparmi di spesa, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, concorre al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

4. Ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell'anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

5. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale.

s) *identica*.

461. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di **26.120.448** euro per l'anno 2021, di **19.589.448** euro per l'anno 2022, di **47.137.448** euro per l'anno 2023, di **48.421.448** euro per l'anno 2024, di **62.753.448** euro per l'anno 2025, di **65.785.448** euro per l'anno 2026 e di **99.598.448** euro annui a decorrere dal 2027.

462. Agli oneri derivanti dal comma **461** si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma **460**. La quota rimanente dei predetti risparmi di spesa, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, concorre al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

463. Ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell'anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal comma **460** del presente articolo.

464. *Identico*.

Art. 59.**(Ulteriori misure di riduzione della spesa)**

1. Le spese militari sono ridotte di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 531 milioni di euro nel periodo dal 2019 al 2031 relativi alle spese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Con apposito decreto, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 gennaio 2019, ridetermina i programmi di spesa dei settori interessati e le relative consegne.

2. Le spese e le relative consegne per investimento iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sono riprogrammate:

a) per 38 milioni di euro nell'anno 2019, per 90 milioni di euro nell'anno 2020 e per 40 milioni di euro nell'anno 2021, in relazione agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio 1997, n. 266;

b) per 40 milioni di euro nell'anno 2019, per 5 milioni di euro nell'anno 2020 e per 5 milioni di euro nell'anno 2021, in relazione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 140, lettera f), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. All'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il terzo periodo è soppresso. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 9 è abrogato.

4. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 20.227.042 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Dette

ex Art. 59.

465. Le spese militari sono ridotte di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 531 milioni di euro nel periodo dal 2019 al 2031 relativi alle spese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Con apposito decreto, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 gennaio 2019, ridetermina i programmi di spesa dei settori interessati e le relative consegne. **Il decreto è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 536-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.**

466. *Identico.*

467. *Identico.*

468. *Identico.*

ex Art. 59.

somme sono finalizzate alla realizzazione degli interventi ambientali individuati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.

5. Il fondo di cui al comma 4 è ulteriormente incrementato nell'anno 2019 con le risorse disponibili, iscritte nell'esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, che sono impegnate per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al fondo. Il presente comma entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. All'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « A decorrere dall'anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2018, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, e a decorrere dall'anno 2019, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui ».

7. Gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2019, pari a 290 milioni di euro, sono ridotti di 20 milioni di euro.

8. Gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, pongono in essere processi per assicurare una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, volti a garantire maggiori entrate proprie a decorrere dall'anno 2019; a tal fine agli stessi non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente. Sono conseguentemente ridotti di 2.350.000 euro, a decorrere dal medesimo anno, gli stanziamenti per spese

469. Il fondo di cui al comma **468** è ulteriormente incrementato nell'anno 2019 con le risorse disponibili, iscritte nell'esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, che sono impegnate per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al fondo. Il presente comma entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

470. All'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « A decorrere dall'anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2018, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, e a decorrere dall'anno 2019, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui ». Gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2019, pari a 290 milioni di euro, sono ridotti di 20 milioni di euro.

471. *Identico.*

ex Art. 59.

di funzionamento dei pertinenti centri di responsabilità da destinare ai suddetti istituti e musei.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in maniera tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 5.590.250 euro annui a decorrere dal 2020.

472. *Identico.*

473. Al comma 2-*bis* dell'articolo 7-*vi-cies ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ai fini della riduzione degli oneri amministrativi e di semplificazione delle modalità di richiesta, gestione e rilascio della carta d'identità elettronica, il Ministero dell'interno può stipulare convenzioni, nel limite di spesa di 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, con soggetti, dotati di una rete di sportelli diffusa in tutto il territorio nazionale, che siano *identity provider* e che abbiano la qualifica di *certification authority* accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale. Per le finalità di cui al periodo precedente, gli addetti alle procedure definite dalla convenzione sono incaricati di un pubblico servizio e sono autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione di domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni. Il richiedente la carta d'identità elettronica corrisponde all'incaricato l'importo del corrispettivo previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 2016, comprensivo dei diritti fissi e di segreteria, che restano di spettanza del soggetto convenzionato, il quale riversa, con le modalità stabilite dalla convenzione con il Ministero dell'interno, i soli corrispettivi, comprensivi dell'imposta sul va-

ex Art. 59.

lore aggiunto, delle carte d'identità elettroniche rilasciate ».

474. Al comma 1 dell'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole da: « con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri » fino a: « decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 2-*bis* dell'articolo 7-*vicies ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 ».

475. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al primo comma, le parole: « munito del bollo dell'ufficio postale » sono soppresse;

2) al quarto comma, le parole: « dall'ufficio postale » sono sostituite dalle seguenti: « dal punto di accettazione dell'operatore postale »;

b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: « supporto analogico » sono sostituite dalle seguenti: « supporto digitale » e le parole: « tre giorni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque giorni »;

c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente »;

d) all'articolo 8, comma 1, le parole: « lo stesso giorno » sono sostituite dalle seguenti: « entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica ».

476. Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all'articolo 1, comma 97-*quinquies*, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato è differito al 1° giugno 2019. Sono fatti salvi

ex Art. 59.

i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

477. Le somme relative al contributo straordinario di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, iscritte in bilancio nell'anno 2018 e non impegnate al termine del medesimo esercizio, possono esserlo in quello successivo. Ai relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 700.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

478. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

b) al comma 5, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».

478-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 2017, n. 226, primo periodo, le parole: « 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 2017, 2018 e 2019 ».

479. All'articolo 27, comma 3, lettera d), della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: « e della Fondazione Cineteca di Bologna » sono sostituite dalle seguenti: « , della Fondazione Cineteca di Bologna, della Fondazione italiana di Milano e della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli ».

TITOLO VII

REGIONI ED ENTI LOCALI

Art. 60.

(Semplificazione delle regole di finanza pubblica)

1. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano,

ex Art. 60.

480. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano,

le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017, e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Gli enti di cui al comma 1 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

4. Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti di cui al comma 1 non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502, da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi

le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui **ai commi da 481 a 487 del** presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

481. *Identico.*

482. Gli enti di cui al comma **480** si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

483. Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti di cui al comma **480** non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

484. *Identico.*

ex Art. 60.

ex Art. 60.

dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1.

6. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021. L'efficacia del presente comma è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dagli articoli 15 e 16. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni del presente comma acquistano comunque efficacia.

7. L'articolo 43-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogato. Con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 43-*bis*.

8. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi da 1 a 7 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, è ridotto di 404 milioni di euro per l'anno 2020, di 711 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.334 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.528 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.931 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.050 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.891 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.678 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2028.

485. Le disposizioni dei commi da **480** a **484** si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021. L'efficacia del presente comma è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti **dai commi 60 e 66**. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni del presente comma acquistano comunque efficacia.

486. *Identico.*

487. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi da **480** a **486** del presente articolo, il fondo di cui **al comma 64**, è ridotto di 404 milioni di euro per l'anno 2020, di 711 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.334 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.528 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.931 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.050 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.891 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.678 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2028.

488. Le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, lettera *e*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non si applicano per le amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018.

ex Art. 60.

489. Le limitazioni amministrative previste dall'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dall'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative, rispettivamente, al mancato rispetto del patto di stabilità interno e al mancato conseguimento del saldo non negativo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali la violazione è stata accertata dalla Corte dei conti e che, alla data del predetto accertamento, si trovano in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 244 e 243-bis e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

490. Per gli enti locali che hanno adottato la procedura semplificata di cui all'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo ivi indicato è diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui mediante utilizzo di quota dell'avanzo accantonato.

491. Le limitazioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative al mancato conseguimento per l'anno 2016 del saldo non negativo di cui al comma 710 del medesimo articolo 1, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali la violazione è stata accertata dalla Corte dei conti e che, alla data del predetto accertamento, si trovano in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

492. All'articolo 233-bis, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo

ex Art. 60.

18 agosto 2000, n. 267, le parole: « fino all'esercizio 2017 » sono soppresse.

ex Art. 61.

Art. 61.

(Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario)

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 23 maggio 2018, il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è ridotto di 750 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 3 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il contributo di cui al comma 2 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 565,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

4. Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 4 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo

493. *Identico.*

494. Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 4 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

495. Il contributo di cui al comma **494** è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 565,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

496. Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 5 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo

ex Art. 61.

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il contributo di cui al comma 4 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 343 milioni di euro per l'anno 2020, a 467,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 467,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

6. Gli investimenti diretti e indiretti di cui ai commi 3 e 5 sono considerati nuovi se:

a) gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento, iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019, risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio 2019 in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 3 allegata alla presente legge relativamente all'anno 2019;

b) gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento, iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2020, risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio 2020 in misura almeno corrispondente alla somma degli importi indicati nelle tabelle 3 e 4 allegate alla presente legge relativamente all'anno 2020;

c) per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti a decorrere dal bilancio di previsione 2019-2021 devono registrare un incremento rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 relativamente all'esercizio 2020, in misura almeno corrispondente alla somma degli importi indicati nelle tabelle 3 e 4 allegate alla presente legge relativamente a ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 4 relativamente all'anno 2023;

d) sono verificati attraverso il sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

497. Il contributo di cui al comma **496** è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 343 milioni di euro per l'anno 2020, a 467,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 467,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

498. Gli investimenti diretti e indiretti di cui ai commi **495** e **497** sono considerati nuovi se:

a) gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento, iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019, risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio 2019 in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella **4** allegata alla presente legge relativamente all'anno 2019;

b) gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento, iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2020, risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio 2020 in misura almeno corrispondente alla somma degli importi indicati nelle tabelle **4** e **5** allegate alla presente legge relativamente all'anno 2020;

c) per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti a decorrere dal bilancio di previsione 2019-2021 devono registrare un incremento rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 relativamente all'esercizio 2020, in misura almeno corrispondente alla somma degli importi indicati nelle tabelle **4** e **5** allegate alla presente legge relativamente a ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella **5** relativamente all'anno 2023;

d) *identica*.

ex Art. 61.

delle opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

7. Le regioni a statuto ordinario effettuano gli investimenti di cui ai commi 3 e 5 nei seguenti ambiti:

a) opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio, ivi compresi l'adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili;

b) prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale;

c) interventi nel settore della viabilità e dei trasporti;

d) interventi di edilizia sanitaria e di edilizia pubblica residenziale;

e) interventi in favore delle imprese, ivi comprese la ricerca e l'innovazione.

8. Entro il 31 luglio di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, le regioni a statuto ordinario adottano gli impegni finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti diretti e indiretti previsti nelle tabelle 3 e 4 allegate alla presente legge, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento certificano l'avvenuto impegno di tali investimenti mediante comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità del monitoraggio e della certificazione.

9. In caso di mancato o parziale impegno degli investimenti previsti nelle tabelle 3 e 4 allegate alla presente legge in ciascun esercizio, la regione è tenuta a effettuare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 maggio dell'anno successivo, un versamento di importo corrispondente al mancato impegno degli investimenti di cui alle tabelle 3 e 4. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria dello Stato.

10. Fermo restando l'obbligo delle regioni a statuto ordinario di effettuare gli

499. Le regioni a statuto ordinario effettuano gli investimenti di cui ai commi **495** e **497** nei seguenti ambiti:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*.

500. Entro il 31 luglio di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, le regioni a statuto ordinario adottano gli impegni finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti diretti e indiretti previsti nelle tabelle **4** e **5** allegate alla presente legge, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento certificano l'avvenuto impegno di tali investimenti mediante comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità del monitoraggio e della certificazione.

501. In caso di mancato o parziale impegno degli investimenti previsti nelle tabelle **4** e **5** allegate alla presente legge in ciascun esercizio, la regione è tenuta a effettuare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 maggio dell'anno successivo, un versamento di importo corrispondente al mancato impegno degli investimenti di cui alle tabelle **4** e **5**. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria dello Stato.

502. Fermo restando l'obbligo delle regioni a statuto ordinario di effettuare gli

ex Art. 61.

investimenti di cui ai commi 3 e 5, il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo complessivamente pari a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020, è realizzato:

a) nell'esercizio 2019 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui al comma 2, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 2.496,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 800 milioni di euro e per il restante importo, pari a 1.696,2 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella 5 allegata alla presente legge;

b) nell'esercizio 2020 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui ai commi 2 e 4, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 1.746,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 908,4 milioni di euro e per il restante importo, pari a 837,8 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella 5 allegata alla presente legge.

11. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 2 a 10 del presente articolo è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui

investimenti di cui ai commi **495** e **497**, il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo complessivamente pari a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020, è realizzato:

a) nell'esercizio 2019 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui al comma **494**, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 2.496,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 800 milioni di euro e per il restante importo, pari a 1.696,2 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella **6** allegata alla presente legge;

b) nell'esercizio 2020 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui ai commi **494** e **496**, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 1.746,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 908,4 milioni di euro e per il restante importo, pari a 837,8 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella **6** allegata alla presente legge.

503. L'efficacia delle disposizioni dei commi da **494** a **502** del presente articolo è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui

ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dagli articoli 15 e 16. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni dei commi da 2 a 10 acquistano comunque efficacia.

12. Ai fini della copertura degli oneri di cui al presente articolo, il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, è ridotto di 2.496,2 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.

Art. 62.

(Compensazione dei crediti e dei debiti delle regioni e delle province autonome in materia di tassa automobilistica)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a effettuare, per ciascun anno dall'esercizio 2020 all'esercizio 2034 compreso, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica nel territorio nazionale, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità, secondo la tabella 6 allegata alla presente legge.

ex Art. 61.

ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti **dai commi 60 e 66**. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni dei **commi da 494 a 502** acquistano comunque efficacia.

504. Ai fini della copertura degli oneri di cui **ai commi da 493 a 503**, il fondo di cui **al comma 64**, è ridotto di 2.496,2 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.

505. *Al fine di favorire l'incremento degli investimenti sul territorio, all'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto infine il seguente periodo: « In aggiunta alle risorse accantonate ai sensi del secondo periodo, a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 è stanziato un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese di investimento, da attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosità di cui al terzo periodo secondo i criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo ».*

ex Art. 62.

506. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a effettuare, per ciascun anno dall'esercizio 2020 all'esercizio 2034 compreso, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica nel territorio nazionale, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità, secondo la tabella **7** allegata alla presente legge.

2. Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.

3. In conseguenza di quanto disposto dai commi 1 e 2, le compensazioni in materia di tassa automobilistica si intendono concluse in via completa e definitiva per gli esercizi successivi al 2008.

4. L'articolo 22-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è abrogato.

Art. 63.

(Rapporti finanziari con le autonomie speciali)

1. Al fine di assicurare il necessario concorso delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 31 marzo 2019 sono ridefiniti i complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e ciascuno dei predetti enti, mediante la conclusione di appositi accordi bilaterali, che tengano conto anche delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, n. 154 del 4 luglio 2017 e n. 103 del 23 maggio 2018 e che garantiscano, in ogni caso, il concorso complessivo alla finanza pubblica di cui al secondo periodo. In caso di mancata conclusione degli accordi entro il termine previsto dal primo periodo, in applicazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica previsti dagli articoli 117, terzo comma, e 119, primo comma, della Costituzione, il contributo complessivo alla finanza pubblica per gli anni dal 2019 al 2021 è determinato in via provvisoria negli importi indicati nella tabella 7 allegata alla presente legge, quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, salva diversa intesa con ciascuno dei predetti enti entro l'esercizio finanziario di riferimento. Gli importi della predetta tabella 7 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordi stipulati tra le regioni interessate entro il 30 aprile di

507. *Identico.*

508. In conseguenza di quanto disposto dai commi **506** e **507**, le compensazioni in materia di tassa automobilistica si intendono concluse in via completa e definitiva per gli esercizi successivi al 2008.

509. *Identico.*

ex Art. 62.

ex Art. 63.

510. Al fine di assicurare il necessario concorso delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 31 marzo 2019 sono ridefiniti i complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e ciascuno dei predetti enti, mediante la conclusione di appositi accordi bilaterali, che tengano conto anche delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, n. 154 del 4 luglio 2017 e n. 103 del 23 maggio 2018 e che garantiscano, in ogni caso, il concorso complessivo alla finanza pubblica di cui al secondo periodo. In caso di mancata conclusione degli accordi entro il termine previsto dal primo periodo, in applicazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica previsti dagli articoli 117, terzo comma, e 119, primo comma, della Costituzione, il contributo complessivo alla finanza pubblica per gli anni dal 2019 al 2021 è determinato in via provvisoria negli importi indicati nella tabella 8 allegata alla presente legge, quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, salva diversa intesa con ciascuno dei predetti enti entro l'esercizio finanziario di riferimento. Gli importi della predetta tabella 8 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordi stipulati tra le regioni interessate entro il 30 aprile di

ciascun anno, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio. L'importo del concorso previsto dal periodo precedente è versato al bilancio dello Stato da ciascuna autonomia speciale entro il 30 aprile di ciascun anno; in mancanza di tale versamento, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a recuperare gli importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Per la regione Friuli Venezia Giulia resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 151, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Art. 64.

(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

1. Alle province delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 20 gennaio 2019, per il 50 per cento, tra le province che presentano una diminuzione della spesa per la manutenzione di strade e di scuole nell'anno 2017 rispetto alla spesa media con riferimento agli anni 2010, 2011 e 2012 e in proporzione a tale diminuzione e, per il restante 50 per cento, in proporzione all'incidenza determinata al 31 dicembre 2018 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tenuto conto di

ciascun anno, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio. L'importo del concorso previsto dal periodo precedente è versato al bilancio dello Stato da ciascuna autonomia speciale entro il 30 aprile di ciascun anno; in mancanza di tale versamento, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a recuperare gli importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Per la regione Friuli Venezia Giulia resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 151, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

511. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019.

512. Identico.

ex Art. 63.

ex Art. 64.

ex Art. 64.

quanto previsto dall'articolo 1, commi 838 e 839, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto al gettito dell'anno 2017 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio. Le spese finanziate dalle risorse assegnate per ogni annualità devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno. Al fine di assicurare l'elaborazione e l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al primo periodo, all'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « edilizia scolastica » sono inserite le seguenti: « relativamente alle figure ad alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e in appalti pubblici ».

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, è ridotto di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033.

3. Il monitoraggio degli interventi finanziati ai sensi del comma 1 è effettuato secondo le modalità previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

513. I piani di sicurezza di cui al comma 512, limitatamente alla parte relativa alla manutenzione delle scuole, una volta predisposti, sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini del necessario coordinamento con la programmazione triennale nazionale e con i diversi piani e finanziamenti in materia di edilizia scolastica.

514. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 512 del presente articolo, il fondo di cui al **comma 64**, è ridotto di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033.

515. Il monitoraggio degli interventi finanziati ai sensi del comma 512 è effettuato secondo le modalità previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ed è assicurato l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica da parte delle province beneficiarie.

516. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con

ex Art. 64.

una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane, delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

517. All'articolo 4, comma 6-*bis*, primo e terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: « Per gli anni 2016, 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Dall'anno 2016 ».

Art. 65.***(Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo)***

1. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima

ex Art. 65.

518. Identico.

ex Art. 65.

obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2001, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.

2. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 1 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

3. Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.

4. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la disposizione del quarto periodo del comma 1 si applica in caso di ritardo nell'approvazione del rendiconto da parte della Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di

519. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma **518** risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

520. Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità di cui ai commi **518** e **519** senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.

521. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la disposizione del quarto periodo del comma **518** si applica in caso di ritardo nell'approvazione del rendiconto da parte della Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di

controllo della Corte dei conti; resta ferma l'applicazione al bilancio della quota accantonata del risultato di amministrazione prevista dall'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 66.

(Semplificazione di adempimenti contabili)

1. A decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità montane.

2. A decorrere dal 1° novembre 2019, l'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« Art. 161. – *(Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili)*. – 1. Il Ministero dell'interno può richiedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle unioni di comuni e alle comunità montane specifiche certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le certificazioni sono firmate dal responsabile del servizio finanziario.

2. Le modalità per la struttura e per la redazione delle certificazioni, nonché i termini per la loro trasmissione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, adot-

di controllo della Corte dei conti; resta ferma l'applicazione al bilancio della quota accantonata del risultato di amministrazione prevista dall'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

522. All'articolo 191, comma 3, primo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, » sono soppresse.

523. *Identico.*

524. *Identico.*

ex Art. 65.

ex Art. 66.

ex Art. 66.

tato previo parere dell'ANCI e dell'UPI e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. I dati delle certificazioni sono resi noti mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019 ».

3. All'articolo 9, comma 1-*quiquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: « e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio » sono sostituite dalle seguenti: « , nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, ».

525. *Identico.*

526. A decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

b) l'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

ex Art. 66.

c) l'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

d) l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

e) l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

f) l'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Art. 67.

ex Art. 67.

(Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici)

1. All'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: « Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici, esigibili negli esercizi successivi, effettuate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale è ridotto di pari importo » sono sostituite dalle seguenti: « Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari re-

527. Identico.

ex Art. 67.

gionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo ».

2. All'articolo 183, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo » sono sostituite dalle seguenti: « Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo ».

3. All'articolo 200, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « del piano delle opere pubbliche di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « del programma triennale dei lavori pubblici previsto dall'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ».

528. *Identico.*

529. *Identico.*

Art. 68.

(Disposizioni concernenti il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia)

1. Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono revocate e rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri o, se finanziate ai sensi dell'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al Fondo per lo sviluppo e la coesione, per essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento di spese di investimento dei comuni e delle città metropolitane.

2. Le convenzioni stipulate nell'ambito del Programma di cui al comma 1 e concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2/2017 del 3 marzo 2017 e n. 72/2017 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, producono effetti nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 4 del presente articolo, con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma.

3. Al rimborso delle spese di cui al comma 2 si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti nel Fondo per lo sviluppo e la coesione per le medesime finalità del Programma straordinario di cui al comma 1.

ex Art. 68.

530. *Identico.*

531. Le convenzioni stipulate nell'ambito del Programma di cui al comma **530** e concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2/2017 del 3 marzo 2017 e n. 72/2017 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, producono effetti nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma **533** del presente articolo, con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma.

532. Al rimborso delle spese di cui al comma **531** si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti nel Fondo per lo sviluppo e la coesione per le medesime finalità del Programma straordinario di cui al comma **530**.

4. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti beneficiari provvedono all'adeguamento delle convenzioni già sottoscritte alle disposizioni del comma 1.

Art. 69.

(Gestione commissariale per il debito pregresso di Roma Capitale)

1. I debiti derivanti dall'utilizzo, avvenuto in tutto o in parte in data successiva al 28 aprile 2008, di contratti quadro di aperture di credito stipulati prima di tale data e dalla conversione totale o parziale, avvenuta in data successiva al 28 aprile 2008, di prestiti flessibili stipulati prima di tale data, inseriti nel documento predisposto dal Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del

ex Art. 68.

533. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti beneficiari provvedono all'adeguamento delle convenzioni già sottoscritte alle disposizioni del comma 530.

534. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

535. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.

536. Il fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

ex Art. 69.

537. *Identico.*

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono quelli relativi al finanziamento di spese di investimento sulla base del quadro economico progettuale, o di analogo documento consentito per l'accesso al credito, approvato alla data del 28 aprile 2008.

2. I debiti di cui al comma 1 sono quelli relativi agli impegni assunti alla data del 28 aprile 2008 sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate ancorché relativi ad alcune delle voci del quadro economico progettuale, o di analogo documento consentito per l'accesso al credito, oggetto del finanziamento, ivi comprese le spese tecniche e di progettazione.

3. Sono compresi tra i debiti di cui al comma 1 quelli derivanti dai prestiti flessibili, inseriti nel piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, stipulati in data antecedente al 28 aprile 2008 e finalizzati al rifinanziamento di debito già in ammortamento. Ai medesimi debiti non si applica il comma 2.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato ad assumere nel piano di rientro, con i limiti di cui al comma 5 del presente articolo, gli oneri derivanti dall'emana-zione da parte di Roma Capitale di provvedimenti ai sensi dell'articolo 42-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche adottati in pendenza di giudizio, qualora l'indebita utilizzazione di beni immobili per scopi di interesse pubblico abbia comportato la loro modifica-zione, anteriormente alla data del 28 aprile 2008, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità ovvero qualora sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio o l'atto

538. I debiti di cui al comma **537** sono quelli relativi agli impegni assunti alla data del 28 aprile 2008 sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate ancorché rela-tivi ad alcune delle voci del quadro econo-mico progettuale, o di analogo documento consentito per l'accesso al credito, oggetto del finanziamento, ivi comprese le spese tecniche e di progettazione.

539. Sono compresi tra i debiti di cui al comma **537** quelli derivanti dai prestiti flessibili, inseriti nel piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, sti-pulati in data antecedente al 28 aprile 2008 e finalizzati al rifinanziamento di debito già in ammortamento. Ai medesimi debiti non si applica il comma **538**.

540. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Com-missario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autoriz-zato ad assumere nel piano di rientro, con i limiti di cui al comma **541** del presente articolo, gli oneri derivanti dall'emana-zione da parte di Roma Capitale di prov-vedimenti ai sensi dell'articolo 42-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche adottati in pendenza di giu-dizio, qualora l'indebita utilizzazione di beni immobili per scopi di interesse pub-blico abbia comportato la loro modifica-zione, anteriormente alla data del 28 aprile 2008, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità ovvero qualora sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio o l'atto

ex Art. 69.

che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera ovvero il decreto di esproprio.

5. Ai fini di cui al comma 4, il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma procede ad autorizzare il pagamento, sul bilancio separato del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale previsto dai commi 1 e 3 dell'articolo 42-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, entrambi devalutati in applicazione dell'articolo 248, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come richiamato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2008, determinato da Roma Capitale e al ristoro del pregiudizio derivante da occupazione senza titolo di cui al comma 3 del medesimo articolo 42-*bis* limitatamente agli importi maturati sino alla data del 28 aprile 2008.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e fatti salvi gli effetti del periodico aggiornamento del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro, Roma Capitale, tramite i responsabili dei servizi competenti per materia, entro il termine perentorio di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008.

7. Le istanze presentate ai sensi del comma 6 sono accompagnate da specifica attestazione che le obbligazioni si riferiscono a prestazioni effettivamente rese alla data del 28 aprile 2008 e che le stesse rientrano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nem-

che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera ovvero il decreto di esproprio.

541. Ai fini di cui al comma **540**, il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma procede ad autorizzare il pagamento, sul bilancio separato del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale previsto dai commi 1 e 3 dell'articolo 42-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, entrambi devalutati in applicazione dell'articolo 248, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come richiamato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2008, determinato da Roma Capitale e al ristoro del pregiudizio derivante da occupazione senza titolo di cui al comma 3 del medesimo articolo 42-*bis* limitatamente agli importi maturati sino alla data del 28 aprile 2008.

542. *Identico.*

543. Le istanze presentate ai sensi del comma **542** sono accompagnate da specifica attestazione che le obbligazioni si riferiscono a prestazioni effettivamente rese alla data del 28 aprile 2008 e che le stesse rientrano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nem-

ex Art. 69.

meno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono altresì riferirsi a provvedimenti di riconoscimento del debito fuori bilancio assunti in conformità a quanto previsto dall'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

8. Per le eventuali obbligazioni per le quali non sia stata presentata un'idonea istanza ai sensi dei commi 6 e 7, l'attestazione si intende resa in senso negativo circa la sussistenza del debito.

9. La definitiva rilevazione della massa passiva è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su specifica proposta del Commissario straordinario per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma. Nelle more del definitivo accertamento della massa passiva del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, il Commissario straordinario del Governo procede, con le modalità stabilite dai periodici aggiornamenti del piano di rientro di cui all'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, o a seguito della presentazione di specifiche istanze avanzate da Roma Capitale, corredate di idonea attestazione circa la sussistenza, la certezza e la liquidità del credito, all'estinzione delle posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008.

10. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma, di cui al comma 9 del presente articolo, stabilisce il termine finale per l'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, determinando contestualmente, ai sensi e per gli effetti del comma 13-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale.

meno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono altresì riferirsi a provvedimenti di riconoscimento del debito fuori bilancio assunti in conformità a quanto previsto dall'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

544. Per le eventuali obbligazioni per le quali non sia stata presentata un'idonea istanza ai sensi dei commi **542** e **543**, l'attestazione si intende resa in senso negativo circa la sussistenza del debito.

545. *Identico.*

546. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma, di cui al comma **545** del presente articolo, stabilisce il termine finale per l'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, determinando contestualmente, ai sensi e per gli effetti del comma 13-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale.

Art. 70.***(Disposizioni per il finanziamento degli investimenti regionali)***

1. Al fine di favorire gli investimenti, all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo triennio hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa ».

2. Al fine di garantire la correlazione tra gli investimenti e il debito autorizzato e non contratto, dopo la lettera *d*) del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inserite le seguenti:

« *d-bis*) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto;

d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione ».

ex Art. 70.

547. *Identico.*

548. *Identico.*

ex Art. 70.

549. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

550. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 549, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

551. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 554.

552. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

553. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni riva-

ex Art. 70.

lutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

554. Le imposte sostitutive di cui ai commi 551 e 552 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

555. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

556. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2020.

557. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 552, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 551.

ex Art. 70.

558. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 49,5 milioni di euro per l'anno 2019.

559. Agli oneri derivanti dai commi da 549 a 558, pari a 49,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede, per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 549 a 557 e per i successivi anni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 71.

ex Art. 71.

(Variazioni di bilancio amministrative)

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, terzo periodo,

560. *Identico.*

ex Art. 71.

del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 »;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento ».

Art. 72.

(Tavolo di lavoro per favorire l'attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)

1. Al fine di consentire la piena attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, stabiliti dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con particolare riferimento

561. Ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, sul cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010 e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2 al medesimo decreto. Gli importi già erogati e da erogare in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito d'impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili.

ex Art. 72.

562. *Identico.*

alla definizione delle procedure e delle modalità di applicazione delle norme in materia di fiscalizzazione dei trasferimenti di cui agli articoli 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 e di attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una quota del gettito riferibile al concorso di ciascuna regione nell'attività di recupero fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle regioni.

2. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo di lavoro di cui al comma 1 non spettano ai componenti indennità o gettoni di presenza.

Art. 73.

(Piano di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. In considerazione dei tempi necessari per la conclusione dell'*iter* di accoglimento o diniego da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dall'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario possono richiedere al Ministro dell'interno un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione previsto dall'articolo 243-*ter* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nella misura massima del 50 per cento dell'anticipazione massima concedibile, da riassorbire in sede di concessione dell'anticipazione stessa a seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Le somme anticipate devono essere destinate al pagamento dei debiti fuori

ex Art. 72.

563. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo di lavoro di cui al comma **562** non spettano ai componenti indennità o gettoni di presenza.

ex Art. 73.

564. *Identico.*

bilancio nei confronti delle imprese per beni, servizi e forniture, previo formale riconoscimento degli stessi, nonché a effettuare transazioni e accordi con i creditori. In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione di cui al primo periodo, le somme anticipate sono recuperate dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le somme recuperate sono versate alla contabilità speciale relativa al citato Fondo di rotazione.

Art. 74.

(Rinegoziazione del debito degli enti locali relativo ai prestiti gestiti dalla Cassa depositi e prestiti Spa per conto del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a comuni, province e città metropolitane, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.

2. Possono essere oggetto di rinegoziazione ai sensi del comma 1 i mutui che, alla data del 1° gennaio 2019, presentino le seguenti caratteristiche:

a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;

b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;

c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;

d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;

ex Art. 73.

ex Art. 74.

565. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a comuni, province e città metropolitane, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di cui al comma **566** del presente articolo, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.

566. Possono essere oggetto di rinegoziazione ai sensi del comma **565** i mutui che, alla data del 1° gennaio 2019, presentino le seguenti caratteristiche:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

ex Art. 74.

e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 24 giugno 2003;

f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;

g) non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2019, si provvede, in base alle caratteristiche di cui al comma 2, a individuare i mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, nonché a definire i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni, fermo restando che le condizioni dei mutui a seguito delle operazioni di rinegoziazione sono determinate sulla base della curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi.

4. La gestione delle attività strumentali al perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa in base alla convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003.

Art. 75.

(Riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome)

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni e

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*.

567. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2019, si provvede, in base alle caratteristiche di cui al comma **566**, a individuare i mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, nonché a definire i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni, fermo restando che le condizioni dei mutui a seguito delle operazioni di rinegoziazione sono determinate sulla base della curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi.

568. *Identico*.

ex Art. 75.

569. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni e

ex Art. 75.

delle province autonome di Trento e di Bolzano, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che, ove non vi abbiano già provveduto, le regioni a statuto speciale, le regioni a statuto ordinario e le province autonome, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima data qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedano a rideterminare, ai sensi del comma 2, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale.

2. La rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere di cui al comma 1 è definita, sentita, entro il 31 marzo 2019, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo il metodo di calcolo contributivo.

3. Gli enti interessati documentano il rispetto delle condizioni di cui al comma 1, secondo i criteri di cui al comma 2, mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo all'adempimento. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi quindici giorni, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il rispetto degli adempimenti o la riduzione lineare dei trasferimenti di cui al comma 1 in caso di inadempimento. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall'esercizio in cui la regione abbia adempiuto.

delle province autonome di Trento e di Bolzano, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che, ove non vi abbiano già provveduto, le regioni a statuto speciale, le regioni a statuto ordinario e le province autonome, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima data qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedano a rideterminare, ai sensi del comma 570, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale.

570. La rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere di cui al comma 569 è definita, sentita, entro il 31 marzo 2019, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo il metodo di calcolo contributivo.

571. Gli enti interessati documentano il rispetto delle condizioni di cui al comma 569, secondo i criteri di cui al comma 570, mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo all'adempimento. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'attestazione relativa al rispetto degli adempimenti. Entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal comma 569, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco delle regioni e delle province autonome che non hanno inviato la comunicazione prescritta dal presente comma, ai fini dell'esecuzione della riduzione lineare dei trasferimenti prevista dal comma 569. I trasferimenti sono riconosciuti per intero

4. Qualora le regioni a statuto speciale, le regioni a statuto ordinario e le province autonome non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo, alla regione a statuto speciale, alla regione a statuto ordinario o alla provincia autonoma inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine di sessanta giorni per provvedervi.

Art. 76.

(Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. All'articolo 1, comma 1159, alinea, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Art. 77.

(Fondo nazionale per la montagna)

1. Il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio

a partire dall'esercizio in cui la regione abbia adempiuto.

572. Qualora le regioni a statuto speciale, le regioni a statuto ordinario e le province autonome non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma **569** del presente articolo, alla regione a statuto speciale, alla regione a statuto ordinario o alla provincia autonoma inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine di sessanta giorni per provvedervi.

573. Al fine di ridurre gli oneri connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali, dopo il comma 3 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

« 3-bis. Qualora entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione della vacanza si svolgano altre consultazioni elettorali nel medesimo territorio o in una parte di esso, il Governo può disporre la proroga del termine di cui al comma 3 fino alla data necessaria per permettere lo svolgimento contestuale con tali consultazioni ».

ex Art. 75.

ex Art. 76.

574. Identico.

ex Art. 77.

575. Identico.

1994, n. 97, è finanziato per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Art. 78.

(Fabbisogno finanziario delle università)

1. Le università statali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il periodo 2019-2025, garantendo che il fabbisogno finanziario da esse complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al fine di favorire il rilancio degli investimenti e le attività di ricerca e innovazione sul territorio nazionale, le riscossioni e i pagamenti sostenuti per tali finalità non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario.

2. Per il solo anno 2019, nelle more della piena attuazione del sistema SIOPE+, di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2018, non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario esclusivamente i pagamenti per investimenti. Il fabbisogno programmato per l'anno 2019 del sistema universitario è determinato sulla base del fabbisogno programmato per l'anno 2018, al netto della media dei pagamenti per investimenti dell'ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il fabbisogno programmato per l'anno 2020 del sistema universitario è determinato sulla base del fabbisogno realizzato per l'anno 2019, al netto della differenza tra la media delle riscossioni e dei pagamenti per ricerca dell'ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e fi-

ex Art. 77.

ex Art. 78.

576. *Identico.*

577. *Identico.*

578. *Identico.*

ex Art. 78.

nanza, di cui all'articolo 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le modalità tecniche di attuazione dei commi da 1 a 3.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'assegnazione del fabbisogno finanziario del sistema universitario statale. Entro il 15 marzo di ciascun anno il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascuna università, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e di eventuali esigenze straordinarie degli atenei, assicurando, comunque, l'equilibrata distribuzione del fabbisogno, al fine di garantire la necessaria programmazione delle attività di didattica e della gestione ordinaria.

6. Al fine di consentire agli enti di cui al comma 1 un costante monitoraggio del fabbisogno finanziario realizzato nel corso di ciascun esercizio, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, alla pubblicazione della scheda riepilogativa del fabbisogno finanziario, riferita ai singoli enti, all'interno dell'area riservata della banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. A decorrere dall'anno 2021, per gli enti di cui al comma 1 che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità.

579. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le modalità tecniche di attuazione dei commi da **576** a **578**.

580. *Identico.*

581. Al fine di consentire agli enti di cui al comma **576** un costante monitoraggio del fabbisogno finanziario realizzato nel corso di ciascun esercizio, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, alla pubblicazione della scheda riepilogativa del fabbisogno finanziario, riferita ai singoli enti, all'interno dell'area riservata della banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

582. A decorrere dall'anno 2021, per gli enti di cui al comma **576** che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità.

583. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università,

ex Art. 78.

di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2019.

584. La dotazione del fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

585. Al fine di ampliare i livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

586. Al fine di completare l'estensione dell'operatività del numero unico europeo 112, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, a tutte le regioni del territorio nazionale, è istituito nello stato di previsione del *Ministero dell'interno* un apposito fondo, denominato « Fondo unico a sostegno dell'operatività del numero unico europeo 112 », con una dotazione di 5,8 milioni di euro per l'anno 2019, di 14,7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

587. Le risorse del fondo di cui al comma 586 sono destinate a contribuire al pagamento degli oneri connessi alla retribuzione del personale delle regioni impiegato per il funzionamento del servizio relativo al numero unico europeo 112, sulla base di specifici accordi tra il Ministero dell'interno, il *Ministero dell'economia e delle finanze*, il Ministero della salute e le regioni.

588. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 586 del presente articolo, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 14,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 20,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la realizzazione degli interventi con-

ex Art. 78.

nessi con l'attuazione del numero di emergenza unico europeo di cui all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

TITOLO VIII

ESIGENZE EMERGENZIALI

Art. 79.

ex Art. 79.

(Esigenze emergenziali)

1. Per i comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

589. Identico.

2. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2019. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2019, con le risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

590. Identico.

3. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

591. Identico.

a) al comma 4-bis, il secondo periodo è soppresso;

ex Art. 79.

b) dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 360 milioni di euro per l'anno 2019 ».

4. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino

592. L'importo di 85 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 2 ottobre 2018 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2018, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

593. *Identico.*

ex Art. 79.

alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati.

594. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 »;

b) al secondo periodo, le parole: « per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuna annualità ».

595. All'onere di cui al comma 594, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

596. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: « 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 2017, 2018, 2019 e 2020 ».

597. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2020 »;

b) al secondo periodo, le parole: « nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 ».

598. All'onere di cui al comma 597, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2,

ex Art. 79.

del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

599. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2020 la sospensione, prevista dall'articolo 14, comma 5-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

600. Gli oneri di cui al comma 599 sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

601. Agli oneri derivanti dai commi 599 e 600, quantificati in 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,

ex Art. 79.

n. 189, è ridotto di 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

602. Le disposizioni dei commi 599 e 600 entrano in vigore il giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

603. Il comma 758 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:

« 758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ».

604. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 603, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

605. All'articolo 1, comma 771, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « è assegnato un contributo » sono inserite le seguenti: « di importo non superiore al limite previsto dai regolamenti della Commissione europea relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione per gli aiuti *de minimis* ».

606. All'articolo 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle parole: « il 31 marzo 2019 ».

ex Art. 79.

5. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, derivanti dalla necessità di percorrere tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e dalle difficoltà logistiche relative all'ingresso e all'uscita dalle aree urbane e portuali, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

6. Per il finanziamento della zona franca urbana della città metropolitana di Genova è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

7. Al fine di contrastare gli effetti negativi, diretti e indiretti, derivanti dal crollo del ponte Morandi, attraverso la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell'intermodalità e dell'integrazione tra la città e il porto di Genova, è riconosciuto all'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.

8. I finanziamenti di cui al comma 7 sono finalizzati anche alla realizzazione di interventi di completamento di opere in corso, di attuazione di accordi di programma e di attuazione di piani di recupero di beni demaniali dismessi.

607. *Identico.*

608. *Identico.*

609. *Identico.*

610. I finanziamenti di cui al comma **609** sono finalizzati anche alla realizzazione di interventi di completamento di opere in corso, di attuazione di accordi di programma e di attuazione di piani di recupero di beni demaniali dismessi.

611. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/km) eccedenti la soglia di 110 CO₂ g/km secondo i seguenti importi:

CO ₂ g/km emessi	Imposta (euro)
110-120	150
120-130	300
130-140	400
140-150	500
150-160	1.000
160-175	1.500

ex Art. 79.

CO ₂ g/km emessi	Imposta (euro)
175-190	2.000
190-250	2.500
>250	3.000

612. L'imposta di cui al comma 611 è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in altro Stato.

613. L'imposta di cui ai commi 611 e 612 è versata, dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.

614. In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, negli anni 2019, 2020 e 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è riconosciuto un contributo parametrato al numero di CO₂ g/km secondo i seguenti importi:

CO ₂ g/km emessi	Contributo (euro)
0-20	6.000
20-70	3.000
70-90	1.500

615. Il contributo di cui al comma 614 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante sconto sul prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

616. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

617. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese

ex Art. 79.

costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

618. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi da 614 a 617, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo di cui al comma 614 nel rispetto del limite complessivo di spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

619. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 614 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

620. *Le eventuali entrate di cui ai commi 611 e 612 eccedenti l'importo di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 323,82 milioni di euro per l'anno 2020 e di 313,5 milioni di euro per l'anno 2021, affluite sull'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

TITOLO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 80.

(Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento)

1. Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110,

621. *Identico.*

ex Art. 80.

comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 81.

(Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 »;

c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 ».

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata.

ex Art. 80.

ex Art. 81.

622. *Identico.*

623. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma **622** del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata.

Art. 82.***(Soppressione dell'imposta sul reddito d'impresa)***

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017:

a) al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 23, comma 1, lettera g), le parole: « , nonché quelli di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo » sono soppresse;

2) l'articolo 55-bis è abrogato;

3) all'articolo 116:

3.1) il comma 2-bis è abrogato;

3.2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria »;

b) il comma 548 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato.

Art. 83.***(Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti)***

1. La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, è differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026.

2. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 non si tiene conto delle disposizioni del comma 1.

ex Art. 82.**624. Identico.****ex Art. 83.****625. Identico.**

626. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 non si tiene conto delle disposizioni del comma **625**.

Art. 84.***(Rideterminazione dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni)***

1. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9, comma 1-*bis*, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è elevata all'85 per cento per l'anno 2019, al 90 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021.

Art. 85.***(Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell'IFRS 9)***

1. I componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'*International financial reporting standard* (IFRS) 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, sono deducibili dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle società per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.

2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i componenti di cui al comma 1 del presente articolo relativi ai crediti verso la clientela sono deducibili dalla base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.

ex Art. 84.

627. Identico.

ex Art. 85.

628. Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'*International financial reporting standard* (IFRS) 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, **nei confronti della clientela, sono deducibili dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle società per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.**

629. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i componenti di cui al comma 628 del presente articolo relativi ai crediti verso la clientela sono deducibili dalla base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.

630. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 628 e 629 si applicano in sede di prima adozione dell'IFRS 9 anche se ef-

ex Art. 85.

fettuata in periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge.

631. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. – (*Facoltà di applicazione*)
– 1. I soggetti di cui all'articolo 2 i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato hanno facoltà di applicare i principi contabili di cui al presente decreto ».

632. I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possono avvalersi della facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali ai sensi dell'articolo 2-bis del medesimo decreto legislativo n. 38 del 2005, introdotto dal comma 631 del presente articolo, a decorrere dall'esercizio precedente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 86.

(Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati)

1. All'articolo 39-*octies* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), le parole: « 10,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11 per cento »;

b) al comma 5:

1) alla lettera a), le parole: « euro 25 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 30 »;

ex Art. 86.

633. *Identico.*

ex Art. 86.

2) alla lettera *c*), le parole: « euro 120 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 125 »;

c) al comma 6:

1) le parole: « 175,54 » sono sostituite dalle seguenti: « 180,14 »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi all'articolo 39-*quinquies*, il predetto onere fiscale minimo è pari al 95,22 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette" ».

2. Nell'allegato I al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla voce— « Tabacchi lavorati », le aliquote indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) sono stabilite, rispettivamente, nella misura del 23,5 per cento, del 23,5 per cento e del 59,5 per cento.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella A « sigarette » allegata alla determinazione direttoriale del 25 gennaio 2018, prot. n. 11047/R.U., la tabella B « sigari » allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015, prot. n. 30/R.U., e le tabelle C « sigaretti » e D « tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette », allegate al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2017, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge.

4. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-*octies* del decreto legislativo n. 504 del 1995 nonché le misure percentuali previste dal comma 3, lettera *a*), e dal comma 6, e gli importi di cui al comma 5 del medesimo articolo fino, rispettiva-

634. *Identico.*

635. *Identico.*

636. *Identico.*

mente, a 0,5 punti percentuali, a 2 punti percentuali e a euro 5; »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'onere fiscale minimo di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, non può superare la somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 »;

c) al comma 3, secondo periodo, le parole: « alla misura percentuale » sono sostituite dalle seguenti: « alle misure percentuali ».

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi all'articolo 39-*quinquies* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Art. 87.

(Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell'avviamento e di altri beni immateriali)

1. Le quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate cui si applicano i commi 55, 56-*bis*, 56-*bis*.1 e 56-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non ancora dedotte nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, per il 3 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, per il 10 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, per il 12 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31

ex Art. 86.

637. Le disposizioni del comma **636** si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi all'articolo 39-*quinquies* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

ex Art. 87.

638. Le quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate cui si applicano i commi 55, 56-*bis*, 56-*bis*.1 e 56-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non ancora dedotte nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare complessivo **fino al** periodo d'imposta in corso al 31 dicembre **2017**, per il 3 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, per il 10 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, per il 12 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'im-

dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, per il 5 per cento del loro ammontare complessivo nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029.

Art. 88.

(Soppressione dell'Aiuto alla crescita economica – ACE)

1. L'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e i commi da 549 a 553 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogati; tuttavia, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2017, emanato in attuazione del citato articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, relativamente all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

posta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, per il 5 per cento del loro ammontare complessivo nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029. **Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla disposizione di cui al primo periodo; in tal caso, la differenza è deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029.**

ex Art. 87.

ex Art. 88.

639. Identico.

640. All'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), dopo le parole: «emittente i titoli» sono aggiunte le seguenti: « , avente per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni concordate »;

2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati

ex Art. 88.

e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni »;

b) dopo il comma 2-*septies* sono aggiunti i seguenti:

« 2-*octies*. Il soggetto finanziato titolare dei crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, lettera *a)*, può destinare i crediti stessi, nonché i diritti e i beni che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti, al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione o ad altre finalità, anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facoltà di costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione.

2-*novies*. Il contratto relativo all'operazione suddetta può prevedere l'obbligo del soggetto finanziato di corrispondere alla società di cartolarizzazione tutte le somme derivanti dai crediti cartolarizzati, analogamente ad una cessione ».

641. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i beni e i diritti che sono destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti nelle operazioni di cui al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dal comma 640, lettera *a)*, numero 1), del presente articolo, nonché le modalità con cui tali beni e diritti possono costituire patrimonio separato e gli effetti di tale separazione. Con i decreti di cui al periodo precedente sono altresì definiti le modalità e le finalità con le quali il soggetto di cui al comma 2-*octies* dell'articolo 7 della legge n. 130 del 1999, introdotto dal comma 640, lettera *b)*, del presente articolo, effettua la destinazione dei crediti cartolarizzati, gli effetti dell'eventuale segregazione, le modalità di costituzione delle garanzie sui beni, sui diritti e sui crediti segregati, anche nel caso in cui

ex Art. 88.

il soggetto finanziato sia soggetto a procedura concorsuale, e l'eventuale conferimento alla società di cartolarizzazione per l'amministrazione e la gestione dei crediti cartolarizzati.

642. All'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis:

1) al primo periodo, le parole: « emittente i titoli » sono sostituite con le seguenti: « di cartolarizzazione »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli di debito destinati ad essere sottoscritti da una società di cartolarizzazione possono essere emessi anche in deroga all'articolo 2483, secondo comma, del codice civile e il requisito della quotazione previsto dall'articolo 2412 del medesimo codice si considera soddisfatto rispetto alle obbligazioni anche in caso di quotazione dei soli titoli emessi dalla società di cartolarizzazione »;

b) al comma 1-ter, alinea, dopo le parole: « all'articolo 3 possono » sono inserite le seguenti: « , anche contestualmente e in aggiunta alle operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, » e le parole: « dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « dalle persone fisiche e dalle imprese che presentino un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro ».

643. All'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ultimo periodo, le parole: « Per l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018, 2019 e 2020 ».

CAPO II
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATE

Art. 89.

*(Uso efficiente dello spettro e transizione
alla tecnologia 5G – Banda larga)*

1. I maggiori introiti derivanti dalla gara per la procedura di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto a quanto considerato nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente indicate nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, concorrono al conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, in coerenza con i criteri di contabilizzazione previsti per i saldi di finanza pubblica.

644. All'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori ».

ex Art. 88.

645. *Identico.*

ex Art. 89.

646. Al fine di consentire l'espletamento della procedura di selezione per l'attribuzione della nuova concessione per l'esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, di cui all'articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la gestione del gioco continua ad essere assicurata dall'attuale concessionario fino all'aggiudicazione della nuova concessione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2019.

647. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « anni dal 2013 al 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « anni dal 2013 al 2019 ».

648. All'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « sono prorogate al 31 dicembre 2018 »

ex Art. 89.

sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogate fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019 ».

649. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « dopo il 31 dicembre 2018 » sono sostituite con le seguenti: « dopo il 31 dicembre 2019 » e le parole: « tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019 » sono sostituite con le seguenti: « tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2020 ».

650. Al comma 545 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e le altre autorità competenti effettuano » sono sostituite dalle seguenti: « , di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, effettua »;

b) dopo le parole: « agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati » sono inserite le seguenti: « e comminando, se del caso, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma »;

c) il terzo periodo è soppresso.

651. Dopo il comma 545 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono inseriti i seguenti:

« 545-bis. A decorrere dal 31 marzo 2019, ferme restando le specifiche disposizioni in materia di manifestazioni sportive, per le quali continua ad applicarsi la specifica disciplina di settore, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa efficace verifica dell'identità, e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'accesso all'area dello spettacolo è subordinato al riconoscimento personale, attraverso controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identità dei partecipanti all'e-

ex Art. 89.

vento, compresi i minorenni. Sono esclusi da tale prescrizione gli spettacoli di attività lirica, sinfonica, cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato previa intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le regole tecniche attraverso cui i siti *internet* di rivendita primari, i *box office* autorizzati o i siti *internet* ufficiali dell'evento assicurano la rimessa in vendita dei titoli di ingresso nominativi.

545-ter. Gli organizzatori delle attività di spettacolo possono valersi della collaborazione dei propri dipendenti o dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9 ottobre 2009, per la vigilanza e per il controllo all'accesso, nonché per la verifica del possesso dei titoli di ingresso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009.

545-quater. I siti *internet* di rivendita primari, i *box office* autorizzati o i siti *internet* ufficiali dell'evento assicurano la possibilità di rimettere in vendita i titoli di ingresso nominativi e garantiscono adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita, agendo da intermediari e provvedendo alla modifica dei dati richiesti dal comma 545-bis. Il biglietto così rivenduto a persone fisiche deve essere ceduto al prezzo nominale e senza rincari, ferma restando la possibilità per i siti *internet* di rivendita primari, per i *box office* autorizzati o per i siti *internet* ufficiali dell'evento di addebitare congrui costi relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell'intestazione nominale. La presente disposizione non si applica in materia di manifestazioni sportive.

545-quinquies. Salva l'ipotesi di cessione autorizzata del titolo di ingresso nominativo secondo le modalità previste dai commi da 545-bis a 545-quater, nel caso di diversità tra il nominativo dell'acquirente e

ex Art. 89.

quello del soggetto che ne fruisce, i titoli di ingresso sono annullati, senza alcun rimborso ».

TITOLO X

FONDI

Art. 90.

(Fondi)

ex Art. 90.

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2019-2021, sono determinati, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

652. *Identico.*

653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di **57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 224,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 292,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 290,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 290,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.**

654. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

PARTE II

SEZIONE II: APPROVAZIONE DEGLI STATI
DI PREVISIONE

Art. 91.

(Stato di previsione dell'entrata)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2019, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 92.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2019, in 62.000 milioni di euro.

3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2019, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 22.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2019, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento

PARTE II

SEZIONE II: APPROVAZIONE DEGLI STATI
DI PREVISIONE

Art. 2.

ex Art. 91.*(Stato di previsione dell'entrata)*

Identico (per le modifiche apportate dalla Commissione alla tabella n. 1, v. pag. CLXVII).

Art. 3.

ex Art. 92.*(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)*

Identico (per le modifiche apportate dalla Commissione alla tabella n. 2, v. pag. CLXVIII).

ex Art. 92.

di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi di riserva e speciali », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2019, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 398,5 milioni di euro e 6.500 milioni di euro.

6. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2019, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2019, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria », nell'ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio », azione « Promozione e garanzia delle pari opportunità », nell'ambito della missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello

ex Art. 92.

Stato, derivanti dai contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei *referendum* dal programma « Fondi da assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2019, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale », nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

ex Art. 92.

12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2019, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2019, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi

ex Art. 92.

alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2019, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo ».

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale », e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dal Comitato italiano paralimpico (CIP), dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza.

Art. 93.

(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2019, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

Art. 94.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative

ex Art. 92.

Art. 4.

ex Art. 93.

(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)

Identico.

Art. 5.

ex Art. 94.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

Identico (per le modifiche apportate dalla Commissione alla tabella n. 4, v. pag. CLXIX).

in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

Art. 95.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunità », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2019.

Art. 96.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

ex Art. 94.

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

Identico (per le modifiche apportate dalla Commissione alla tabella n. 5, v. pag. CLXX).

ex Art. 95.

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

Identico (per le modifiche apportate dalla Commissione alla tabella n. 6, v. pag. CLXXI).

ex Art. 96.

ex Art. 96.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2019, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 97.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

Identico.

ex Art. 97.

Art. 98.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce « Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali » dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », nell'ambito della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2019, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2019, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza ».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2019, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose », nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia »,

Art. 9.

ex Art. 98.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

Identico.

ex Art. 98.

nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2019, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2019, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

7. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 2010.

ex Art. 98.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

9. Al fine di consentire la corrispondenza nell'ambito del sistema di erogazione unificata delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste Italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » della missione « Ordine pubblico e sicurezza » sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 99.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

Identico.

ex Art. 99.

Art. 100.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 251 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2019, è fissato in 136 unità.

4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2019, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della

Art. 11.

ex Art. 100.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della

difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2019, le disposizioni dell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Art. 101.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 63;
- 2) Marina n. 47;

ex Art. 100.

difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2019, le disposizioni **del nono periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.**

7. *Identico.*

Art. 12.

ex Art. 101.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

Identico.

ex Art. 101.

3) Aeronautica n. 64;

4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 0;

2) Marina n. 27;

3) Aeronautica n. 9;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 103;

2) Marina n. 30;

3) Aeronautica n. 40;

4) Carabinieri n. 80.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2019, come segue:

1) Esercito n. 289;

2) Marina n. 295;

3) Aeronautica n. 245;

4) Carabinieri n. 110.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b-bis)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2019, come segue:

1) Esercito n. 406;

2) Marina n. 374;

3) Aeronautica n. 281.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera *b-ter)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo

ex Art. 101.

2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2019, come segue:

- 1) Esercito n. 500;
- 2) Marina n. 207;
- 3) Aeronautica n. 135.

6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2019, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dal CIP, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di

previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 102.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma « Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

ex Art. 101.

Art. 13.

ex Art. 102.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e disposizioni relative)

Identico.

ex Art. 102.

4. Per l'anno finanziario 2019 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale » istituito nel programma « Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 103.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo », nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali relativi al Fondo unico per lo spettacolo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e

Art. 14.

ex Art. 103.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)

Identico.

dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Art. 104.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Per l'anno finanziario 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, su proposta del Ministero della salute, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 105.

(Totale generale della spesa)

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 877.346.939.404, in euro 878.865.654.072 e in euro 891.881.539.733

ex Art. 103.

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

Identico.

ex Art. 104.

Art. 16.

(Totale generale della spesa)

Identico.

ex Art. 105.

in termini di competenza, nonché in euro 913.000.022.188, in euro 891.099.177.215, in euro 900.958.378.317 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2019-2021.

Art. 106.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2019-2021, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 107.

(Disposizioni diverse)

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2019, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per l'esercizio finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

ex Art. 105.

Art. 17.

(Quadro generale riassuntivo)

Identico.

ex Art. 106.

Art. 18.

(Disposizioni diverse)

Identico.

ex Art. 107.

ex Art. 107.

4. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2018 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 3, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, limitatamente alle autorizzazioni di spesa aventi natura di fabbisogno, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo n. 3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

6. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere

ex Art. 107.

utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2019, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle

ex Art. 107.

spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2019, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie

ex Art. 107.

degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2018, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

16. Le somme stanziato sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

17. Le risorse, pari ad euro 5 milioni, relative a iniziative di promozione integrata all'estero volte alla valorizzazione dell'immagine dell'Italia anche ai fini dell'incentivazione dei flussi turistici, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno finanziario 2019.

18. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge

23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2019-2021 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalità di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-*quater*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

22. Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali asse-

ex Art. 107.

gnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2018. L'utilizzazione delle risorse è subordinata alla registrazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da parte dei competenti organi di controllo.

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

24. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal de-

ex Art. 107.

creto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2018.

25. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ».

27. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

28. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19

ex Art. 107.

agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2019. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2019 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

31. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95.

32. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

33. In relazione al riordino delle attribuzioni, ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

Art. 108.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2019.

ex Art. 107.

Art. 19.

(Entrata in vigore)

ex Art. 108.

Identico.

ALLEGATI

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>– COMPETENZA –</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-68.179	-55.343	-43.895
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	299.687	284.252	288.730
<i>– CASSA –</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-146.309	-109.319	-94.488
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	377.818	338.228	339.323
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

Identico.

Allegato 2
(articolo 4, comma 2)

« ALLEGATO 4

(articolo 1, comma 64)

(Regime forfetario dei contribuenti minimi)

Progressivo	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Coefficiente di redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41-42-43) – (68)	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55-56)	40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi	(64-65-66) – (69-70-71-72-73-74-75) – (85) – (86-87-88)	78%
9	Altre attività economiche	(01-02-03) – (05-06-07-08-09) – (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33) – (35) – (36-37-38-39) – (49-50-51-52-53) – (58-59-60-61-62-63) – (77-78-79-80-81-82) – (84) – (90-91-92-93) – (94-95-96) – (97-98) – (99)	67%

».

Allegato 2
(articolo **1**, comma **6**)

« ALLEGATO 4

(articolo 1, comma 64)

(Regime forfetario dei contribuenti minimi)

Identica ».

TABELLE

Tabella 1
(articolo 1, comma 71)

Regioni	Percentuale di riparto	Contributo annuo (2021-2025)	Contributo anno 2026	Contributo annuo (2027-2032)	Contributo anno 2033
Abruzzo	3,16%	4.266.000,00	8.532.000,00	9.954.000,00	11.376.000,00
Basilicata	2,50%	3.375.000,00	6.750.000,00	7.875.000,00	9.000.000,00
Calabria	4,46%	6.021.000,00	12.042.000,00	14.049.000,00	16.056.000,00
Campania	10,54%	14.229.000,00	28.458.000,00	33.201.000,00	37.944.000,00
Emilia-Romagna	8,51%	11.488.500,00	22.977.000,00	26.806.500,00	30.636.000,00
Lazio	11,70%	15.795.000,00	31.590.000,00	36.855.000,00	42.120.000,00
Liguria	3,10%	4.185.000,00	8.370.000,00	9.765.000,00	11.160.000,00
Lombardia	17,48%	23.598.000,00	47.196.000,00	55.062.000,00	62.928.000,00
Marche	3,48%	4.698.000,00	9.396.000,00	10.962.000,00	12.528.000,00
Molise	0,96%	1.296.000,00	2.592.000,00	3.024.000,00	3.456.000,00
Piemonte	8,23%	11.110.500,00	22.221.000,00	25.924.500,00	29.628.000,00
Puglia	8,15%	11.002.500,00	22.005.000,00	25.672.500,00	29.340.000,00
Toscana	7,82%	10.557.000,00	21.114.000,00	24.633.000,00	28.152.000,00
Umbria	1,96%	2.646.000,00	5.292.000,00	6.174.000,00	7.056.000,00
Veneto	7,95%	10.732.500,00	21.465.000,00	25.042.500,00	28.620.000,00
TOTALE	100,00%	135.000.000,00	270.000.000,00	315.000.000,00	360.000.000,00

Tabella 1
(articolo 29, comma 3)

« TABELLA B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	60
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità	455
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado	9.611
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	10.751

».

Tabella 2
(articolo 1, comma 194)

« TABELLA B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità	440
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado	9.621
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	10.751

».

Tabella 2
(articolo 30, comma 4)

RIPIANAMENTO ORGANICI FORZE DI POLIZIA												
RIPARTO FONDO DI CUI AL COMMA 1												
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	ENTITÀ	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere complessivo A REGIME
POLIZIA DI STATO	1.943	€ 1.530.715,00	€ 15.396.620,00	€ 31.843.540,00	€ 48.290.460,00	€ 64.729.510,00	€ 79.839.035,00	€ 83.433.740,00	€ 84.460.700,00	€ 85.487.660,00	€ 86.513.300,00	€ 87.279.560,00
ARMA DEI CARABINIERI	2.135	€ 2.247.087,50	€ 18.194.470,00	€ 36.461.530,00	€ 54.728.590,00	€ 72.995.650,00	€ 89.208.840,00	€ 92.301.387,50	€ 93.074.257,50	€ 93.847.127,50	€ 94.619.997,50	€ 95.199.650,00
GUARDIA DI FINANZA	1.133	€ 1.161.105,00	€ 9.704.250,00	€ 19.546.970,00	€ 29.389.690,00	€ 39.222.180,00	€ 47.920.475,00	€ 49.535.480,00	€ 49.862.360,00	€ 50.189.240,00	€ 50.515.400,00	€ 50.758.400,00
POLIZIA PENITENZIARIA	577	€ 0,00	€ 1.089.995,00	€ 11.839.140,00	€ 15.971.140,00	€ 20.103.140,00	€ 23.841.640,00	€ 23.941.360,00	€ 24.276.520,00	€ 24.420.520,00	€ 24.564.520,00	€ 24.672.520,00
TOTALE	5.788	€ 4.938.907,50	€ 44.385.335,00	€ 99.691.180,00	€ 148.379.880,00	€ 197.050.480,00	€ 240.809.990,00	€ 249.211.967,50	€ 251.673.837,50	€ 253.944.547,50	€ 256.213.217,50	€ 257.910.130,00

Tabella **3**
(articolo **1**, comma **199**)

Identica.

Tabella 3
(articolo 61, comma 2)

Regioni	Percentuali di riparto	Riparto del contributo per investimenti (anno 2019)				
		Contributo anno 2019	Nuovi investimenti 2019	Nuovi investimenti 2020	Nuovi investimenti 2021	Nuovi investimenti 2022
Abruzzo	3,16%	78.944.295,68	25.300.631,58	17.881.221,37	17.881.221,37	17.881.221,37
Basilicata	2,50%	62.369.527,68	19.988.631,58	14.126.965,37	14.126.965,37	14.126.965,37
Calabria	4,46%	111.344.971,68	35.684.631,58	25.220.113,37	25.220.113,37	25.220.113,37
Campania	10,54%	263.095.538,63	84.318.736,84	59.592.267,26	59.592.267,26	59.592.267,26
Emilia-Romagna	8,51%	212.341.223,68	68.052.631,58	48.096.197,37	48.096.197,37	48.096.197,37
Lazio	11,70%	292.138.168,74	93.626.526,32	66.170.547,47	66.170.547,47	66.170.547,47
Liguria	3,10%	77.401.906,84	24.806.315,79	17.531.863,68	17.531.863,68	17.531.863,68
Lombardia	17,48%	436.398.821,89	139.860.210,53	98.846.203,79	98.846.203,79	98.846.203,79
Marche	3,48%	86.926.880,53	27.858.947,37	19.689.311,05	19.689.311,05	19.689.311,05
Molise	0,96%	23.893.889,16	7.657.684,21	5.412.068,32	5.412.068,32	5.412.068,32
Piemonte	8,23%	205.367.629,16	65.817.684,21	46.516.648,32	46.516.648,32	46.516.648,32
Puglia	8,15%	203.507.303,26	65.221.473,68	46.095.276,53	46.095.276,53	46.095.276,53
Toscana	7,82%	195.135.836,74	62.538.526,32	44.199.103,47	44.199.103,47	44.199.103,47
Umbria	1,96%	48.976.757,79	15.696.421,05	11.093.445,58	11.093.445,58	11.093.445,58
Veneto	7,95%	198.357.248,53	63.570.947,37	44.928.767,05	44.928.767,05	44.928.767,05
TOTALE	100,00%	2.496.200.000,00	800.000.000,00	565.400.000,00	565.400.000,00	565.400.000,00

Tabella **4**
(articolo **1**, comma **494**)

Identica.

Tabella 4
(articolo 61, comma 4)

Regioni	Percentuali di riparto	Riparto del contributo per investimenti (anno 2020)				
		Contributo anno 2020	Nuovi investimenti 2020	Nuovi investimenti 2021	Nuovi investimenti 2022	Nuovi investimenti 2023
Abruzzo	3,16%	55.224.953,58	10.847.645,79	14.794.544,32	14.791.381,74	14.791.381,74
Basilicata	2,50%	43.630.185,58	8.570.125,79	11.688.352,32	11.685.853,74	11.685.853,74
Calabria	4,46%	77.890.629,58	15.299.785,79	20.866.588,32	20.862.127,74	20.862.127,74
Campania	10,54%	184.046.722,84	36.151.658,42	49.305.381,37	49.294.841,53	49.294.841,53
Emilia-Romagna	8,51%	148.541.881,58	29.177.565,79	39.793.776,32	39.785.269,74	39.785.269,74
Lazio	11,70%	204.363.300,32	40.142.373,16	54.748.111,26	54.736.407,95	54.736.407,95
Liguria	3,10%	54.145.985,79	10.635.707,89	14.505.493,16	14.502.392,37	14.502.392,37
Lombardia	17,48%	305.279.874,53	59.965.065,26	81.783.258,11	81.765.775,58	81.765.775,58
Marche	3,48%	60.809.117,37	11.944.523,68	16.290.519,47	16.287.037,11	16.287.037,11
Molise	0,96%	16.714.810,21	3.283.232,11	4.477.830,84	4.476.873,63	4.476.873,63
Piemonte	8,23%	143.663.550,21	28.219.332,11	38.486.890,84	38.478.663,63	38.478.663,63
Puglia	8,15%	142.362.171,68	27.963.706,84	38.138.256,74	38.130.104,05	38.130.104,05
Toscana	7,82%	136.505.968,32	26.813.393,16	36.569.403,26	36.561.585,95	36.561.585,95
Umbria	1,96%	34.261.363,05	6.729.840,53	9.178.482,21	9.176.520,16	9.176.520,16
Veneto	7,95%	138.759.485,37	27.256.043,68	37.173.111,47	37.165.165,11	37.165.165,11
TOTALE	100,00%	1.746.200.000,00	343.000.000,00	467.800.000,00	467.700.000,00	467.700.000,00

Tabella **5**
(articolo **1**, comma **496**)

Identica.

Tabella 5
(articolo 61, comma 10, lettere a) e b))

Regioni	Percentuali di riparto	Valore positivo del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016	
		2019	2020
Abruzzo	3,16%	53.643.664,11	26.496.086,42
Basilicata	2,50%	42.380.896,11	20.933.094,42
Calabria	4,46%	75.660.340,11	37.370.730,42
Campania	10,54%	178.776.801,79	88.302.797,16
Emilia-Romagna	8,51%	144.288.592,11	71.268.118,42
Lazio	11,70%	198.511.642,42	98.050.379,68
Liguria	3,10%	52.595.591,05	25.978.414,21
Lombardia	17,48%	296.538.611,37	146.468.605,47
Marche	3,48%	59.067.933,16	29.175.282,63
Molise	0,96%	16.236.204,95	8.019.509,79
Piemonte	8,23%	139.549.944,95	68.927.569,79
Puglia	8,15%	138.285.829,58	68.303.188,32
Toscana	7,82%	132.597.310,42	65.493.471,68
Umbria	1,96%	33.280.336,74	16.438.076,95
Veneto	7,95%	134.786.301,16	66.574.674,63
TOTALE	100,00%	1.696.200.000,00	837.800.000,00

Tabella **6**
(articolo **1**, comma **502**, lettere a) e b))

Identica.

Tabella 6
(articolo 62, comma 1)

	Somme da compensare FINALE	Rate per anni 15 a partire dal 1° gennaio 2020
ABRUZZO	1.913.245,32	127.549,69
BASILICATA	3.219.189,22	214.612,61
BOLZANO	23.324.017,67	1.554.934,51
CALABRIA	3.633.802,90	242.253,53
CAMPANIA	-21.152.967,18	-1.410.197,81
EMILIA-ROMAGNA	-12.624.370,28	-841.624,69
FRIULI VENEZIA GIULIA	8.936.797,60	595.786,51
LAZIO	-51.703.309,44	-3.446.887,30
LIGURIA	-2.669.553,16	-177.970,21
LOMBARDIA	119.535.525,38	7.969.035,03
MARCHE	-111.454,45	-7.430,30
MOLISE	3.181.797,07	212.119,80
PIEMONTE	3.078.983,21	205.265,55
PUGLIA	-3.703.758,14	-246.917,21
SARDEGNA	3.710.431,46	247.362,10
SICILIA	3.089.189,53	205.945,97
TOSCANA	19.513.798,53	1.300.919,90
TRENTO	2.065.165,03	137.677,67
UMBRIA	-108.268,87	-7.217,92
VALLE D'AOSTA	19.433.173,30	1.295.544,89
VENETO	-122.561.434,72	-8.170.762,31
TOTALE	-0,00	-0,00

Tabella **7**
(articolo **1**, comma **506**)

Identica.

Tabella 7
(articolo 63, comma 1)
(in milioni di euro)

	2019	2020	2021
Valle d'Aosta	123	103	103
Friuli Venezia Giulia	716	836	836
Sicilia	1.001	1.001	1.001
Sardegna	536	536	536
TOTALE	2.376	2.476	2.476

Tabella **8**
(articolo **1**, comma **510**)
(in milioni di euro)

Identica.

Tabella A
(articolo 86, comma 3)

TABELLA A				
SIGARETTE				
di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504				
(in euro)				
QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
0,76	20,10	36,25	143,89	201,00
1,66	20,20	36,43	143,71	202,00
2,11	20,25	36,52	143,62	202,50
2,56	20,30	36,61	143,53	203,00
3,46	20,40	36,79	143,35	204,00
4,36	20,50	36,97	143,17	205,00
5,26	20,60	37,15	142,99	206,00
6,16	20,70	37,33	142,81	207,00
6,61	20,75	37,42	142,72	207,50
7,06	20,80	37,51	142,63	208,00
7,96	20,90	37,69	142,45	209,00
8,86	21,00	37,87	142,27	210,00
9,76	21,10	38,05	142,09	211,00
10,66	21,20	38,23	141,91	212,00
11,11	21,25	38,32	141,82	212,50
11,56	21,30	38,41	141,73	213,00
12,46	21,40	38,59	141,55	214,00
13,36	21,50	38,77	141,37	215,00
14,26	21,60	38,95	141,19	216,00
15,16	21,70	39,13	141,01	217,00
15,61	21,75	39,22	140,92	217,50
16,06	21,80	39,31	140,83	218,00
16,96	21,90	39,49	140,65	219,00
17,86	22,00	39,67	140,47	220,00
18,76	22,10	39,85	140,29	221,00
19,66	22,20	40,03	140,11	222,00
20,11	22,25	40,12	140,02	222,50
20,56	22,30	40,21	139,93	223,00
21,46	22,40	40,39	139,75	224,00
22,36	22,50	40,57	139,57	225,00
23,26	22,60	40,75	139,39	226,00
24,16	22,70	40,93	139,21	227,00
24,61	22,75	41,02	139,12	227,50
25,06	22,80	41,11	139,03	228,00
25,96	22,90	41,30	138,84	229,00
26,86	23,00	41,48	138,66	230,00
27,76	23,10	41,66	138,48	231,00
28,32	23,20	41,84	138,64	232,00
28,42	23,25	41,93	138,90	232,50
28,53	23,30	42,02	139,15	233,00
28,74	23,40	42,20	139,66	234,00
28,95	23,50	42,38	140,17	235,00

Tabella A
(articolo **1**, comma **635**)

Identica.

29,16	23,60	42,56	140,68	236,00
29,37	23,70	42,74	141,19	237,00
29,47	23,75	42,83	141,45	237,50
29,58	23,80	42,92	141,70	238,00
29,79	23,90	43,10	142,21	239,00
30,00	24,00	43,28	142,72	240,00
30,21	24,10	43,46	143,23	241,00
30,42	24,20	43,64	143,74	242,00
30,53	24,25	43,73	143,99	242,50
30,63	24,30	43,82	144,25	243,00
30,84	24,40	44,00	144,76	244,00
31,05	24,50	44,18	145,27	245,00
31,26	24,60	44,36	145,78	246,00
31,47	24,70	44,54	146,29	247,00
31,58	24,75	44,63	146,54	247,50
31,68	24,80	44,72	146,80	248,00
31,89	24,90	44,90	147,31	249,00
32,10	25,00	45,08	147,82	250,00
32,31	25,10	45,26	148,33	251,00
32,52	25,20	45,44	148,84	252,00
32,73	25,30	45,62	149,35	253,00
32,94	25,40	45,80	149,86	254,00
33,15	25,50	45,98	150,37	255,00
33,36	25,60	46,16	150,88	256,00
33,57	25,70	46,34	151,39	257,00
33,79	25,80	46,52	151,89	258,00
34,00	25,90	46,70	152,40	259,00
34,20	26,00	46,89	152,91	260,00
34,41	26,10	47,07	153,42	261,00
34,62	26,20	47,25	153,93	262,00
34,83	26,30	47,43	154,44	263,00
35,04	26,40	47,61	154,95	264,00
35,25	26,50	47,79	155,46	265,00
35,46	26,60	47,97	155,97	266,00
35,67	26,70	48,15	156,48	267,00
35,88	26,80	48,33	156,99	268,00
36,09	26,90	48,51	157,50	269,00
36,30	27,00	48,69	158,01	270,00
36,51	27,10	48,87	158,52	271,00
36,72	27,20	49,05	159,03	272,00
36,93	27,30	49,23	159,54	273,00
37,14	27,40	49,41	160,05	274,00
37,35	27,50	49,59	160,56	275,00
37,56	27,60	49,77	161,07	276,00
37,77	27,70	49,95	161,58	277,00
37,98	27,80	50,13	162,09	278,00
38,19	27,90	50,31	162,60	279,00
38,40	28,00	50,49	163,11	280,00
38,61	28,10	50,67	163,62	281,00
38,82	28,20	50,85	164,13	282,00
39,03	28,30	51,03	164,64	283,00
39,24	28,40	51,21	165,15	284,00
39,45	28,50	51,39	165,66	285,00
39,66	28,60	51,57	166,17	286,00

39,87	28,70	51,75	166,68	287,00
40,08	28,80	51,93	167,19	288,00
40,29	28,90	52,11	167,70	289,00
40,49	29,00	52,30	168,21	290,00
40,70	29,10	52,48	168,72	291,00
40,91	29,20	52,66	169,23	292,00
41,12	29,30	52,84	169,74	293,00
41,33	29,40	53,02	170,25	294,00
41,55	29,50	53,20	170,75	295,00
41,76	29,60	53,38	171,26	296,00
41,97	29,70	53,56	171,77	297,00
42,18	29,80	53,74	172,28	298,00
42,39	29,90	53,92	172,79	299,00
42,60	30,00	54,10	173,30	300,00
42,81	30,10	54,28	173,81	301,00
43,02	30,20	54,46	174,32	302,00
43,23	30,30	54,64	174,83	303,00
43,44	30,40	54,82	175,34	304,00
43,65	30,50	55,00	175,85	305,00
43,86	30,60	55,18	176,36	306,00
44,07	30,70	55,36	176,87	307,00
44,28	30,80	55,54	177,38	308,00
44,49	30,90	55,72	177,89	309,00
44,70	31,00	55,90	178,40	310,00
44,91	31,10	56,08	178,91	311,00
45,12	31,20	56,26	179,42	312,00
45,33	31,30	56,44	179,93	313,00
45,54	31,40	56,62	180,44	314,00
45,75	31,50	56,80	180,95	315,00
45,96	31,60	56,98	181,46	316,00
46,17	31,70	57,16	181,97	317,00
46,38	31,80	57,34	182,48	318,00
46,59	31,90	57,52	182,99	319,00
46,80	32,00	57,70	183,50	320,00
47,00	32,10	57,89	184,01	321,00
47,21	32,20	58,07	184,52	322,00
47,42	32,30	58,25	185,03	323,00
47,63	32,40	58,43	185,54	324,00
47,84	32,50	58,61	186,05	325,00
48,05	32,60	58,79	186,56	326,00
48,26	32,70	58,97	187,07	327,00
48,47	32,80	59,15	187,58	328,00
48,68	32,90	59,33	188,09	329,00
48,89	33,00	59,51	188,60	330,00
49,10	33,10	59,69	189,11	331,00
49,31	33,20	59,87	189,62	332,00
49,53	33,30	60,05	190,12	333,00
49,74	33,40	60,23	190,63	334,00
49,95	33,50	60,41	191,14	335,00
50,16	33,60	60,59	191,65	336,00
50,37	33,70	60,77	192,16	337,00
50,58	33,80	60,95	192,67	338,00
50,79	33,90	61,13	193,18	339,00
51,00	34,00	61,31	193,69	340,00

51,21	34,10	61,49	194,20	341,00
51,42	34,20	61,67	194,71	342,00
51,63	34,30	61,85	195,22	343,00
51,84	34,40	62,03	195,73	344,00
52,05	34,50	62,21	196,24	345,00
52,26	34,60	62,39	196,75	346,00
52,47	34,70	62,57	197,26	347,00
52,68	34,80	62,75	197,77	348,00
52,89	34,90	62,93	198,28	349,00
53,10	35,00	63,11	198,79	350,00
53,30	35,10	63,30	199,30	351,00
53,51	35,20	63,48	199,81	352,00
53,72	35,30	63,66	200,32	353,00
53,93	35,40	63,84	200,83	354,00
54,14	35,50	64,02	201,34	355,00
54,35	35,60	64,20	201,85	356,00
54,56	35,70	64,38	202,36	357,00
54,77	35,80	64,56	202,87	358,00
54,98	35,90	64,74	203,38	359,00
55,19	36,00	64,92	203,89	360,00
55,40	36,10	65,10	204,40	361,00
55,61	36,20	65,28	204,91	362,00
55,82	36,30	65,46	205,42	363,00
56,03	36,40	65,64	205,93	364,00
56,24	36,50	65,82	206,44	365,00
56,45	36,60	66,00	206,95	366,00
56,66	36,70	66,18	207,46	367,00
56,87	36,80	66,36	207,97	368,00
57,08	36,90	66,54	208,48	369,00
57,30	37,00	66,72	208,98	370,00
57,51	37,10	66,90	209,49	371,00
57,72	37,20	67,08	210,00	372,00
57,93	37,30	67,26	210,51	373,00
58,14	37,40	67,44	211,02	374,00
58,35	37,50	67,62	211,53	375,00
58,56	37,60	67,80	212,04	376,00
58,77	37,70	67,98	212,55	377,00
58,98	37,80	68,16	213,06	378,00
59,19	37,90	68,34	213,57	379,00
59,40	38,00	68,52	214,08	380,00
59,61	38,10	68,70	214,59	381,00
59,81	38,20	68,89	215,10	382,00
60,02	38,30	69,07	215,61	383,00
60,23	38,40	69,25	216,12	384,00
60,44	38,50	69,43	216,63	385,00
60,65	38,60	69,61	217,14	386,00
60,86	38,70	69,79	217,65	387,00
61,07	38,80	69,97	218,16	388,00
61,28	38,90	70,15	218,67	389,00
61,49	39,00	70,33	219,18	390,00
61,70	39,10	70,51	219,69	391,00
61,91	39,20	70,69	220,20	392,00
62,12	39,30	70,87	220,71	393,00
62,33	39,40	71,05	221,22	394,00

62,54	39,50	71,23	221,73	395,00
62,75	39,60	71,41	222,24	396,00
62,96	39,70	71,59	222,75	397,00
63,17	39,80	71,77	223,26	398,00
63,38	39,90	71,95	223,77	399,00
63,59	40,00	72,13	224,28	400,00
84,59	50,00	90,16	275,25	500,00
105,58	60,00	108,20	326,22	600,00
126,57	70,00	126,23	377,20	700,00
147,57	80,00	144,26	428,17	800,00
168,56	90,00	162,30	479,14	900,00
189,55	100,00	180,33	530,12	1.000,00
210,55	110,00	198,36	581,09	1.100,00
231,55	120,00	216,39	632,06	1.200,00
252,53	130,00	234,43	683,04	1.300,00
273,53	140,00	252,46	734,01	1.400,00
294,53	150,00	270,49	784,98	1.500,00

Tabella B
(articolo 86, comma 3)

TABELLA B				
SIGARI				
di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504				
(in euro)				
QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
0,23	4,20	7,57	30,00	42,00
1,67	4,40	7,93	30,00	44,00
3,10	4,60	8,30	30,00	46,00
4,54	4,80	8,66	30,00	48,00
5,98	5,00	9,02	30,00	50,00
7,42	5,20	9,38	30,00	52,00
8,86	5,40	9,74	30,00	54,00
10,30	5,60	10,10	30,00	56,00
11,74	5,80	10,46	30,00	58,00
13,18	6,00	10,82	30,00	60,00
14,62	6,20	11,18	30,00	62,00
16,06	6,40	11,54	30,00	64,00
17,50	6,60	11,90	30,00	66,00
18,94	6,80	12,26	30,00	68,00
20,38	7,00	12,62	30,00	70,00
21,82	7,20	12,98	30,00	72,00
23,26	7,40	13,34	30,00	74,00
24,70	7,60	13,70	30,00	76,00
26,13	7,80	14,07	30,00	78,00
27,57	8,00	14,43	30,00	80,00
29,01	8,20	14,79	30,00	82,00
30,45	8,40	15,15	30,00	84,00
31,89	8,60	15,51	30,00	86,00
33,33	8,80	15,87	30,00	88,00
34,77	9,00	16,23	30,00	90,00
36,21	9,20	16,59	30,00	92,00
37,65	9,40	16,95	30,00	94,00
39,09	9,60	17,31	30,00	96,00
40,53	9,80	17,67	30,00	98,00
41,97	10,00	18,03	30,00	100,00
43,41	10,20	18,39	30,00	102,00
44,85	10,40	18,75	30,00	104,00
45,57	10,50	18,93	30,00	105,00
46,29	10,60	19,11	30,00	106,00
47,72	10,80	19,48	30,00	108,00
48,44	10,90	19,66	30,00	109,00
49,16	11,00	19,84	30,00	110,00
50,60	11,20	20,20	30,00	112,00
52,04	11,40	20,56	30,00	114,00
53,48	11,60	20,92	30,00	116,00
54,92	11,80	21,28	30,00	118,00
56,36	12,00	21,64	30,00	120,00

Tabella B
(articolo **1**, comma **635**)

Identica.

57,80	12,20	22,00	30,00	122,00
59,24	12,40	22,36	30,00	124,00
60,68	12,60	22,72	30,00	126,00
62,04	12,80	23,08	30,08	128,00
63,01	13,00	23,44	30,55	130,00
63,98	13,20	23,80	31,02	132,00
64,95	13,40	24,16	31,49	134,00
65,92	13,60	24,52	31,96	136,00
66,88	13,80	24,89	32,43	138,00
67,85	14,00	25,25	32,90	140,00
68,82	14,20	25,61	33,37	142,00
69,79	14,40	25,97	33,84	144,00
70,76	14,60	26,33	34,31	146,00
71,73	14,80	26,69	34,78	148,00
72,70	15,00	27,05	35,25	150,00
73,67	15,20	27,41	35,72	152,00
74,64	15,40	27,77	36,19	154,00
75,61	15,60	28,13	36,66	156,00
76,58	15,80	28,49	37,13	158,00
77,55	16,00	28,85	37,60	160,00
78,52	16,20	29,21	38,07	162,00
79,49	16,40	29,57	38,54	164,00
80,46	16,60	29,93	39,01	166,00
81,42	16,80	30,30	39,48	168,00
82,39	17,00	30,66	39,95	170,00
83,36	17,20	31,02	40,42	172,00
84,33	17,40	31,38	40,89	174,00
85,30	17,60	31,74	41,36	176,00
86,27	17,80	32,10	41,83	178,00
87,24	18,00	32,46	42,30	180,00
88,21	18,20	32,82	42,77	182,00
89,18	18,40	33,18	43,24	184,00
90,15	18,60	33,54	43,71	186,00
91,12	18,80	33,90	44,18	188,00
92,09	19,00	34,26	44,65	190,00
93,06	19,20	34,62	45,12	192,00
94,03	19,40	34,98	45,59	194,00
95,00	19,60	35,34	46,06	196,00
95,97	19,80	35,70	46,53	198,00
96,93	20,00	36,07	47,00	200,00
97,90	20,20	36,43	47,47	202,00
98,87	20,40	36,79	47,94	204,00
99,84	20,60	37,15	48,41	206,00
100,81	20,80	37,51	48,88	208,00
101,78	21,00	37,87	49,35	210,00
102,75	21,20	38,23	49,82	212,00
103,72	21,40	38,59	50,29	214,00
104,69	21,60	38,95	50,76	216,00
105,66	21,80	39,31	51,23	218,00
106,63	22,00	39,67	51,70	220,00
107,60	22,20	40,03	52,17	222,00
108,57	22,40	40,39	52,64	224,00
109,05	22,50	40,57	52,88	225,00
109,54	22,60	40,75	53,11	226,00

110,51	22,80	41,11	53,58	228,00
111,47	23,00	41,48	54,05	230,00
112,44	23,20	41,84	54,52	232,00
113,41	23,40	42,20	54,99	234,00
114,38	23,60	42,56	55,46	236,00
115,35	23,80	42,92	55,93	238,00
116,32	24,00	43,28	56,40	240,00
117,29	24,20	43,64	56,87	242,00
118,26	24,40	44,00	57,34	244,00
118,74	24,50	44,18	57,58	245,00
119,23	24,60	44,36	57,81	246,00
120,20	24,80	44,72	58,28	248,00
121,17	25,00	45,08	58,75	250,00
122,14	25,20	45,44	59,22	252,00
123,11	25,40	45,80	59,69	254,00
124,08	25,60	46,16	60,16	256,00
125,05	25,80	46,52	60,63	258,00
126,01	26,00	46,89	61,10	260,00
126,98	26,20	47,25	61,57	262,00
127,95	26,40	47,61	62,04	264,00
128,92	26,60	47,97	62,51	266,00
129,89	26,80	48,33	62,98	268,00
130,86	27,00	48,69	63,45	270,00
131,83	27,20	49,05	63,92	272,00
132,80	27,40	49,41	64,39	274,00
133,77	27,60	49,77	64,86	276,00
134,74	27,80	50,13	65,33	278,00
135,71	28,00	50,49	65,80	280,00
136,68	28,20	50,85	66,27	282,00
137,65	28,40	51,21	66,74	284,00
138,62	28,60	51,57	67,21	286,00
139,59	28,80	51,93	67,68	288,00
140,55	29,00	52,30	68,15	290,00
141,52	29,20	52,66	68,62	292,00
142,49	29,40	53,02	69,09	294,00
143,46	29,60	53,38	69,56	296,00
144,43	29,80	53,74	70,03	298,00
145,40	30,00	54,10	70,50	300,00
146,37	30,20	54,46	70,97	302,00
147,34	30,40	54,82	71,44	304,00
148,31	30,60	55,18	71,91	306,00
149,28	30,80	55,54	72,38	308,00
150,25	31,00	55,90	72,85	310,00
151,22	31,20	56,26	73,32	312,00
152,19	31,40	56,62	73,79	314,00
153,16	31,60	56,98	74,26	316,00
154,13	31,80	57,34	74,73	318,00
155,10	32,00	57,70	75,20	320,00
156,06	32,20	58,07	75,67	322,00
157,03	32,40	58,43	76,14	324,00
157,51	32,50	58,61	76,38	325,00
158,00	32,60	58,79	76,61	326,00
158,97	32,80	59,15	77,08	328,00
159,94	33,00	59,51	77,55	330,00

160,91	33,20	59,87	78,02	332,00
161,88	33,40	60,23	78,49	334,00
162,85	33,60	60,59	78,96	336,00
163,82	33,80	60,95	79,43	338,00
164,79	34,00	61,31	79,90	340,00
165,76	34,20	61,67	80,37	342,00
166,73	34,40	62,03	80,84	344,00
167,70	34,60	62,39	81,31	346,00
168,67	34,80	62,75	81,78	348,00
169,64	35,00	63,11	82,25	350,00
170,60	35,20	63,48	82,72	352,00
171,57	35,40	63,84	83,19	354,00
172,54	35,60	64,20	83,66	356,00
173,51	35,80	64,56	84,13	358,00
174,48	36,00	64,92	84,60	360,00
175,45	36,20	65,28	85,07	362,00
176,42	36,40	65,64	85,54	364,00
177,39	36,60	66,00	86,01	366,00
177,71	36,67	66,12	86,17	366,67
178,36	36,80	66,36	86,48	368,00
179,33	37,00	66,72	86,95	370,00
180,30	37,20	67,08	87,42	372,00
181,27	37,40	67,44	87,89	374,00
181,75	37,50	67,62	88,13	375,00
182,24	37,60	67,80	88,36	376,00
183,21	37,80	68,16	88,83	378,00
184,18	38,00	68,52	89,30	380,00
185,14	38,20	68,89	89,77	382,00
186,11	38,40	69,25	90,24	384,00
187,08	38,60	69,61	90,71	386,00
188,05	38,80	69,97	91,18	388,00
189,02	39,00	70,33	91,65	390,00
189,99	39,20	70,69	92,12	392,00
190,96	39,40	71,05	92,59	394,00
191,93	39,60	71,41	93,06	396,00
192,90	39,80	71,77	93,53	398,00
193,87	40,00	72,13	94,00	400,00
194,84	40,20	72,49	94,47	402,00
195,81	40,40	72,85	94,94	404,00
196,78	40,60	73,21	95,41	406,00
197,75	40,80	73,57	95,88	408,00
198,72	41,00	73,93	96,35	410,00
199,68	41,20	74,30	96,82	412,00
200,65	41,40	74,66	97,29	414,00
201,62	41,60	75,02	97,76	416,00
202,59	41,80	75,38	98,23	418,00
203,56	42,00	75,74	98,70	420,00
204,53	42,20	76,10	99,17	422,00
205,50	42,40	76,46	99,64	424,00
205,98	42,50	76,64	99,88	425,00
206,47	42,60	76,82	100,11	426,00
207,44	42,80	77,18	100,58	428,00
208,41	43,00	77,54	101,05	430,00
209,38	43,20	77,90	101,52	432,00

210,35	43,40	78,26	101,99	434,00
211,32	43,60	78,62	102,46	436,00
212,29	43,80	78,98	102,93	438,00
213,26	44,00	79,34	103,40	440,00
214,23	44,20	79,70	103,87	442,00
215,19	44,40	80,07	104,34	444,00
216,16	44,60	80,43	104,81	446,00
217,13	44,80	80,79	105,28	448,00
218,10	45,00	81,15	105,75	450,00
219,07	45,20	81,51	106,22	452,00
220,04	45,40	81,87	106,69	454,00
221,01	45,60	82,23	107,16	456,00
221,98	45,80	82,59	107,63	458,00
222,95	46,00	82,95	108,10	460,00
223,92	46,20	83,31	108,57	462,00
224,89	46,40	83,67	109,04	464,00
225,86	46,60	84,03	109,51	466,00
226,83	46,80	84,39	109,98	468,00
227,80	47,00	84,75	110,45	470,00
228,77	47,20	85,11	110,92	472,00
229,73	47,40	85,48	111,39	474,00
230,70	47,60	85,84	111,86	476,00
231,67	47,80	86,20	112,33	478,00
232,64	48,00	86,56	112,80	480,00
233,61	48,20	86,92	113,27	482,00
234,58	48,40	87,28	113,74	484,00
235,55	48,60	87,64	114,21	486,00
236,52	48,80	88,00	114,68	488,00
237,49	49,00	88,36	115,15	490,00
238,46	49,20	88,72	115,62	492,00
239,43	49,40	89,08	116,09	494,00
240,40	49,60	89,44	116,56	496,00
241,37	49,80	89,80	117,03	498,00
242,34	50,00	90,16	117,50	500,00
243,31	50,20	90,52	117,97	502,00
244,27	50,40	90,89	118,44	504,00
245,24	50,60	91,25	118,91	506,00
246,21	50,80	91,61	119,38	508,00
247,18	51,00	91,97	119,85	510,00
248,15	51,20	92,33	120,32	512,00
249,12	51,40	92,69	120,79	514,00
250,09	51,60	93,05	121,26	516,00
251,06	51,80	93,41	121,73	518,00
252,03	52,00	93,77	122,20	520,00
253,00	52,20	94,13	122,67	522,00
253,97	52,40	94,49	123,14	524,00
254,94	52,60	94,85	123,61	526,00
255,91	52,80	95,21	124,08	528,00
256,88	53,00	95,57	124,55	530,00
257,85	53,20	95,93	125,02	532,00
258,81	53,40	96,30	125,49	534,00
259,78	53,60	96,66	125,96	536,00
260,75	53,80	97,02	126,43	538,00
261,72	54,00	97,38	126,90	540,00

262,69	54,20	97,74	127,37	542,00
263,66	54,40	98,10	127,84	544,00
264,63	54,60	98,46	128,31	546,00
265,60	54,80	98,82	128,78	548,00
266,57	55,00	99,18	129,25	550,00
267,54	55,20	99,54	129,72	552,00
268,51	55,40	99,90	130,19	554,00
269,48	55,60	100,26	130,66	556,00
270,45	55,80	100,62	131,13	558,00
271,42	56,00	100,98	131,60	560,00
272,39	56,20	101,34	132,07	562,00
273,36	56,40	101,70	132,54	564,00
274,32	56,60	102,07	133,01	566,00
275,29	56,80	102,43	133,48	568,00
276,26	57,00	102,79	133,95	570,00
277,23	57,20	103,15	134,42	572,00
278,20	57,40	103,51	134,89	574,00
279,17	57,60	103,87	135,36	576,00
280,14	57,80	104,23	135,83	578,00
281,11	58,00	104,59	136,30	580,00
282,08	58,20	104,95	136,77	582,00
283,05	58,40	105,31	137,24	584,00
284,02	58,60	105,67	137,71	586,00
284,99	58,80	106,03	138,18	588,00
285,96	59,00	106,39	138,65	590,00
286,93	59,20	106,75	139,12	592,00
287,90	59,40	107,11	139,59	594,00
288,86	59,60	107,48	140,06	596,00
289,83	59,80	107,84	140,53	598,00
290,80	60,00	108,20	141,00	600,00
291,77	60,20	108,56	141,47	602,00
292,74	60,40	108,92	141,94	604,00
293,71	60,60	109,28	142,41	606,00
294,68	60,80	109,64	142,88	608,00
295,65	61,00	110,00	143,35	610,00
296,62	61,20	110,36	143,82	612,00
297,59	61,40	110,72	144,29	614,00
298,56	61,60	111,08	144,76	616,00
299,53	61,80	111,44	145,23	618,00
300,50	62,00	111,80	145,70	620,00
301,47	62,20	112,16	146,17	622,00
302,44	62,40	112,52	146,64	624,00
302,92	62,50	112,70	146,88	625,00
303,40	62,60	112,89	147,11	626,00
304,37	62,80	113,25	147,58	628,00
305,34	63,00	113,61	148,05	630,00
306,31	63,20	113,97	148,52	632,00
307,28	63,40	114,33	148,99	634,00
308,25	63,60	114,69	149,46	636,00
309,22	63,80	115,05	149,93	638,00
310,19	64,00	115,41	150,40	640,00
311,16	64,20	115,77	150,87	642,00
312,13	64,40	116,13	151,34	644,00
313,10	64,60	116,49	151,81	646,00

314,07	64,80	116,85	152,28	648,00
315,04	65,00	117,21	152,75	650,00
316,01	65,20	117,57	153,22	652,00
316,98	65,40	117,93	153,69	654,00
317,94	65,60	118,30	154,16	656,00
318,91	65,80	118,66	154,63	658,00
319,88	66,00	119,02	155,10	660,00
320,85	66,20	119,38	155,57	662,00
321,82	66,40	119,74	156,04	664,00
322,79	66,60	120,10	156,51	666,00
323,76	66,80	120,46	156,98	668,00
324,73	67,00	120,82	157,45	670,00
325,70	67,20	121,18	157,92	672,00
326,67	67,40	121,54	158,39	674,00
327,64	67,60	121,90	158,86	676,00
328,61	67,80	122,26	159,33	678,00
329,58	68,00	122,62	159,80	680,00
330,55	68,20	122,98	160,27	682,00
331,52	68,40	123,34	160,74	684,00
332,49	68,60	123,70	161,21	686,00
333,21	68,75	123,98	161,56	687,50
333,45	68,80	124,07	161,68	688,00
334,42	69,00	124,43	162,15	690,00
335,39	69,20	124,79	162,62	692,00
336,36	69,40	125,15	163,09	694,00
337,33	69,60	125,51	163,56	696,00
338,30	69,80	125,87	164,03	698,00
339,27	70,00	126,23	164,50	700,00
340,24	70,20	126,59	164,97	702,00
341,21	70,40	126,95	165,44	704,00
342,18	70,60	127,31	165,91	706,00
343,15	70,80	127,67	166,38	708,00
344,12	71,00	128,03	166,85	710,00
345,09	71,20	128,39	167,32	712,00
345,33	71,25	128,48	167,44	712,50
346,06	71,40	128,75	167,79	714,00
347,03	71,60	129,11	168,26	716,00
347,99	71,80	129,48	168,73	718,00
348,96	72,00	129,84	169,20	720,00
349,93	72,20	130,20	169,67	722,00
350,90	72,40	130,56	170,14	724,00
351,87	72,60	130,92	170,61	726,00
352,84	72,80	131,28	171,08	728,00
353,81	73,00	131,64	171,55	730,00
354,78	73,20	132,00	172,02	732,00
355,75	73,40	132,36	172,49	734,00
356,72	73,60	132,72	172,96	736,00
357,69	73,80	133,08	173,43	738,00
358,66	74,00	133,44	173,90	740,00
359,63	74,20	133,80	174,37	742,00
360,60	74,40	134,16	174,84	744,00
361,57	74,60	134,52	175,31	746,00
362,53	74,80	134,89	175,78	748,00
363,50	75,00	135,25	176,25	750,00

364,47	75,20	135,61	176,72	752,00
365,44	75,40	135,97	177,19	754,00
366,41	75,60	136,33	177,66	756,00
367,38	75,80	136,69	178,13	758,00
368,35	76,00	137,05	178,60	760,00
369,32	76,20	137,41	179,07	762,00
370,29	76,40	137,77	179,54	764,00
371,26	76,60	138,13	180,01	766,00
372,23	76,80	138,49	180,48	768,00
373,20	77,00	138,85	180,95	770,00
374,17	77,20	139,21	181,42	772,00
375,14	77,40	139,57	181,89	774,00
376,11	77,60	139,93	182,36	776,00
377,07	77,80	140,30	182,83	778,00
378,04	78,00	140,66	183,30	780,00
379,01	78,20	141,02	183,77	782,00
379,98	78,40	141,38	184,24	784,00
380,95	78,60	141,74	184,71	786,00
381,92	78,80	142,10	185,18	788,00
382,89	79,00	142,46	185,65	790,00
383,86	79,20	142,82	186,12	792,00
384,83	79,40	143,18	186,59	794,00
385,80	79,60	143,54	187,06	796,00
386,77	79,80	143,90	187,53	798,00
387,74	80,00	144,26	188,00	800,00
388,71	80,20	144,62	188,47	802,00
389,68	80,40	144,98	188,94	804,00
390,65	80,60	145,34	189,41	806,00
391,62	80,80	145,70	189,88	808,00
392,58	81,00	146,07	190,35	810,00
393,55	81,20	146,43	190,82	812,00
393,79	81,25	146,52	190,94	812,50
394,52	81,40	146,79	191,29	814,00
395,49	81,60	147,15	191,76	816,00
396,46	81,80	147,51	192,23	818,00
397,43	82,00	147,87	192,70	820,00
398,40	82,20	148,23	193,17	822,00
399,37	82,40	148,59	193,64	824,00
400,34	82,60	148,95	194,11	826,00
401,31	82,80	149,31	194,58	828,00
402,28	83,00	149,67	195,05	830,00
403,25	83,20	150,03	195,52	832,00
404,22	83,40	150,39	195,99	834,00
405,19	83,60	150,75	196,46	836,00
406,16	83,80	151,11	196,93	838,00
407,12	84,00	151,48	197,40	840,00
408,09	84,20	151,84	197,87	842,00
409,06	84,40	152,20	198,34	844,00
410,03	84,60	152,56	198,81	846,00
411,00	84,80	152,92	199,28	848,00
411,97	85,00	153,28	199,75	850,00
412,94	85,20	153,64	200,22	852,00
413,91	85,40	154,00	200,69	854,00
414,88	85,60	154,36	201,16	856,00

415,85	85,80	154,72	201,63	858,00
416,82	86,00	155,08	202,10	860,00
417,79	86,20	155,44	202,57	862,00
418,76	86,40	155,80	203,04	864,00
419,73	86,60	156,16	203,51	866,00
420,70	86,80	156,52	203,98	868,00
421,66	87,00	156,89	204,45	870,00
422,63	87,20	157,25	204,92	872,00
423,60	87,40	157,61	205,39	874,00
424,08	87,50	157,79	205,63	875,00
424,57	87,60	157,97	205,86	876,00
425,54	87,80	158,33	206,33	878,00
426,51	88,00	158,69	206,80	880,00
427,48	88,20	159,05	207,27	882,00
428,45	88,40	159,41	207,74	884,00
429,42	88,60	159,77	208,21	886,00
430,39	88,80	160,13	208,68	888,00
431,36	89,00	160,49	209,15	890,00
432,33	89,20	160,85	209,62	892,00
433,30	89,40	161,21	210,09	894,00
434,27	89,60	161,57	210,56	896,00
435,24	89,80	161,93	211,03	898,00
436,20	90,00	162,30	211,50	900,00
441,05	91,00	164,10	213,85	910,00
445,90	92,00	165,90	216,20	920,00
450,75	93,00	167,70	218,55	930,00
455,59	94,00	169,51	220,90	940,00
460,44	95,00	171,31	223,25	950,00
462,38	95,40	172,03	224,19	954,00
465,29	96,00	173,11	225,60	960,00
468,51	96,67	174,32	227,17	966,67
470,13	97,00	174,92	227,95	970,00
474,98	98,00	176,72	230,30	980,00
479,83	99,00	178,52	232,65	990,00
484,67	100,00	180,33	235,00	1.000,00
489,52	101,00	182,13	237,35	1.010,00
494,37	102,00	183,93	239,70	1.020,00
499,21	103,00	185,74	242,05	1.030,00
500,18	103,20	186,10	242,52	1.032,00
504,06	104,00	187,54	244,40	1.040,00
508,91	105,00	189,34	246,75	1.050,00
513,75	106,00	191,15	249,10	1.060,00
518,60	107,00	192,95	251,45	1.070,00
523,45	108,00	194,75	253,80	1.080,00
528,29	109,00	196,56	256,15	1.090,00
533,14	110,00	198,36	258,50	1.100,00
537,99	111,00	200,16	260,85	1.110,00
542,83	112,00	201,97	263,20	1.120,00
547,68	113,00	203,77	265,55	1.130,00
550,59	113,60	204,85	266,96	1.136,00
551,56	113,80	205,21	267,43	1.138,00
552,53	114,00	205,57	267,90	1.140,00
557,37	115,00	207,38	270,25	1.150,00
562,22	116,00	209,18	272,60	1.160,00

567,07	117,00	210,98	274,95	1.170,00
571,91	118,00	212,79	277,30	1.180,00
576,76	119,00	214,59	279,65	1.190,00
581,61	120,00	216,39	282,00	1.200,00
586,45	121,00	218,20	284,35	1.210,00
589,36	121,60	219,28	285,76	1.216,00
591,30	122,00	220,00	286,70	1.220,00
596,15	123,00	221,80	289,05	1.230,00
599,05	123,60	222,89	290,46	1.236,00
600,99	124,00	223,61	291,40	1.240,00
605,84	125,00	225,41	293,75	1.250,00
610,69	126,00	227,21	296,10	1.260,00
615,53	127,00	229,02	298,45	1.270,00
620,38	128,00	230,82	300,80	1.280,00
622,32	128,40	231,54	301,74	1.284,00
625,23	129,00	232,62	303,15	1.290,00
630,07	130,00	234,43	305,50	1.300,00
634,92	131,00	236,23	307,85	1.310,00
639,77	132,00	238,03	310,20	1.320,00
644,61	133,00	239,84	312,55	1.330,00
649,46	134,00	241,64	314,90	1.340,00
654,31	135,00	243,44	317,25	1.350,00
659,15	136,00	245,25	319,60	1.360,00
664,00	137,00	247,05	321,95	1.370,00
668,85	138,00	248,85	324,30	1.380,00
673,69	139,00	250,66	326,65	1.390,00
678,54	140,00	252,46	329,00	1.400,00
683,39	141,00	254,26	331,35	1.410,00
685,33	141,40	254,98	332,29	1.414,00
688,23	142,00	256,07	333,70	1.420,00
693,08	143,00	257,87	336,05	1.430,00
697,93	144,00	259,67	338,40	1.440,00
702,77	145,00	261,48	340,75	1.450,00
707,62	146,00	263,28	343,10	1.460,00
712,47	147,00	265,08	345,45	1.470,00
717,31	148,00	266,89	347,80	1.480,00
722,16	149,00	268,69	350,15	1.490,00
726,04	149,80	270,13	352,03	1.498,00
727,01	150,00	270,49	352,50	1.500,00
731,85	151,00	272,30	354,85	1.510,00
736,70	152,00	274,10	357,20	1.520,00
741,55	153,00	275,90	359,55	1.530,00
746,40	154,00	277,70	361,90	1.540,00
751,24	155,00	279,51	364,25	1.550,00
756,09	156,00	281,31	366,60	1.560,00
760,94	157,00	283,11	368,95	1.570,00
765,78	158,00	284,92	371,30	1.580,00
770,63	159,00	286,72	373,65	1.590,00
775,48	160,00	288,52	376,00	1.600,00
780,32	161,00	290,33	378,35	1.610,00
785,17	162,00	292,13	380,70	1.620,00
790,02	163,00	293,93	383,05	1.630,00
794,86	164,00	295,74	385,40	1.640,00
799,71	165,00	297,54	387,75	1.650,00

804,56	166,00	299,34	390,10	1.660,00
809,40	167,00	301,15	392,45	1.670,00
813,28	167,80	302,59	394,33	1.678,00
814,25	168,00	302,95	394,80	1.680,00
819,10	169,00	304,75	397,15	1.690,00
823,94	170,00	306,56	399,50	1.700,00
828,79	171,00	308,36	401,85	1.710,00
833,64	172,00	310,16	404,20	1.720,00
838,48	173,00	311,97	406,55	1.730,00
843,33	174,00	313,77	408,90	1.740,00
848,18	175,00	315,57	411,25	1.750,00
853,02	176,00	317,38	413,60	1.760,00
856,90	176,80	318,82	415,48	1.768,00
857,87	177,00	319,18	415,95	1.770,00
862,72	178,00	320,98	418,30	1.780,00
867,56	179,00	322,79	420,65	1.790,00
872,41	180,00	324,59	423,00	1.800,00
877,26	181,00	326,39	425,35	1.810,00
882,10	182,00	328,20	427,70	1.820,00
886,95	183,00	330,00	430,05	1.830,00
891,80	184,00	331,80	432,40	1.840,00
896,64	185,00	333,61	434,75	1.850,00
901,49	186,00	335,41	437,10	1.860,00
906,34	187,00	337,21	439,45	1.870,00
911,18	188,00	339,02	441,80	1.880,00
916,03	189,00	340,82	444,15	1.890,00
920,88	190,00	342,62	446,50	1.900,00
925,72	191,00	344,43	448,85	1.910,00
930,57	192,00	346,23	451,20	1.920,00
935,42	193,00	348,03	453,55	1.930,00
940,26	194,00	349,84	455,90	1.940,00
945,11	195,00	351,64	458,25	1.950,00
949,96	196,00	353,44	460,60	1.960,00
954,80	197,00	355,25	462,95	1.970,00
959,65	198,00	357,05	465,30	1.980,00
964,50	199,00	358,85	467,65	1.990,00
969,34	200,00	360,66	470,00	2.000,00
974,19	201,00	362,46	472,35	2.010,00
979,04	202,00	364,26	474,70	2.020,00
983,88	203,00	366,07	477,05	2.030,00
988,73	204,00	367,87	479,40	2.040,00
993,58	205,00	369,67	481,75	2.050,00
998,42	206,00	371,48	484,10	2.060,00
1.003,27	207,00	373,28	486,45	2.070,00
1.008,12	208,00	375,08	488,80	2.080,00
1.012,96	209,00	376,89	491,15	2.090,00
1.017,81	210,00	378,69	493,50	2.100,00
1.022,66	211,00	380,49	495,85	2.110,00
1.027,50	212,00	382,30	498,20	2.120,00
1.032,35	213,00	384,10	500,55	2.130,00
1.037,20	214,00	385,90	502,90	2.140,00
1.042,05	215,00	387,70	505,25	2.150,00
1.046,89	216,00	389,51	507,60	2.160,00
1.051,74	217,00	391,31	509,95	2.170,00

1.056,59	218,00	393,11	512,30	2.180,00
1.061,43	219,00	394,92	514,65	2.190,00
1.066,28	220,00	396,72	517,00	2.200,00
1.071,13	221,00	398,52	519,35	2.210,00
1.075,97	222,00	400,33	521,70	2.220,00
1.080,82	223,00	402,13	524,05	2.230,00
1.085,67	224,00	403,93	526,40	2.240,00
1.090,51	225,00	405,74	528,75	2.250,00
1.095,36	226,00	407,54	531,10	2.260,00
1.100,21	227,00	409,34	533,45	2.270,00
1.101,18	227,20	409,70	533,92	2.272,00
1.105,05	228,00	411,15	535,80	2.280,00
1.109,90	229,00	412,95	538,15	2.290,00
1.114,75	230,00	414,75	540,50	2.300,00
1.119,59	231,00	416,56	542,85	2.310,00
1.124,44	232,00	418,36	545,20	2.320,00
1.129,29	233,00	420,16	547,55	2.330,00
1.134,13	234,00	421,97	549,90	2.340,00
1.138,98	235,00	423,77	552,25	2.350,00
1.143,83	236,00	425,57	554,60	2.360,00
1.148,67	237,00	427,38	556,95	2.370,00
1.153,52	238,00	429,18	559,30	2.380,00
1.158,37	239,00	430,98	561,65	2.390,00
1.163,21	240,00	432,79	564,00	2.400,00
1.168,06	241,00	434,59	566,35	2.410,00
1.172,91	242,00	436,39	568,70	2.420,00
1.177,75	243,00	438,20	571,05	2.430,00
1.182,60	244,00	440,00	573,40	2.440,00
1.187,45	245,00	441,80	575,75	2.450,00
1.192,29	246,00	443,61	578,10	2.460,00
1.197,14	247,00	445,41	580,45	2.470,00
1.201,99	248,00	447,21	582,80	2.480,00
1.206,83	249,00	449,02	585,15	2.490,00
1.211,68	250,00	450,82	587,50	2.500,00
1.216,53	251,00	452,62	589,85	2.510,00
1.221,37	252,00	454,43	592,20	2.520,00
1.226,22	253,00	456,23	594,55	2.530,00
1.231,07	254,00	458,03	596,90	2.540,00
1.235,91	255,00	459,84	599,25	2.550,00
1.240,76	256,00	461,64	601,60	2.560,00
1.245,61	257,00	463,44	603,95	2.570,00
1.250,45	258,00	465,25	606,30	2.580,00
1.255,30	259,00	467,05	608,65	2.590,00
1.260,15	260,00	468,85	611,00	2.600,00
1.264,99	261,00	470,66	613,35	2.610,00
1.269,84	262,00	472,46	615,70	2.620,00
1.274,69	263,00	474,26	618,05	2.630,00
1.279,53	264,00	476,07	620,40	2.640,00
1.284,38	265,00	477,87	622,75	2.650,00
1.289,23	266,00	479,67	625,10	2.660,00
1.294,07	267,00	481,48	627,45	2.670,00
1.298,92	268,00	483,28	629,80	2.680,00
1.303,77	269,00	485,08	632,15	2.690,00
1.308,61	270,00	486,89	634,50	2.700,00

1.313,46	271,00	488,69	636,85	2.710,00
1.318,31	272,00	490,49	639,20	2.720,00
1.323,15	273,00	492,30	641,55	2.730,00
1.328,00	274,00	494,10	643,90	2.740,00
1.332,85	275,00	495,90	646,25	2.750,00
1.337,70	276,00	497,70	648,60	2.760,00
1.342,54	277,00	499,51	650,95	2.770,00
1.347,39	278,00	501,31	653,30	2.780,00
1.352,24	279,00	503,11	655,65	2.790,00
1.357,08	280,00	504,92	658,00	2.800,00
1.361,93	281,00	506,72	660,35	2.810,00
1.366,78	282,00	508,52	662,70	2.820,00
1.371,62	283,00	510,33	665,05	2.830,00
1.376,47	284,00	512,13	667,40	2.840,00
1.381,32	285,00	513,93	669,75	2.850,00
1.386,16	286,00	515,74	672,10	2.860,00
1.391,01	287,00	517,54	674,45	2.870,00
1.395,86	288,00	519,34	676,80	2.880,00
1.400,70	289,00	521,15	679,15	2.890,00
1.405,55	290,00	522,95	681,50	2.900,00
1.410,40	291,00	524,75	683,85	2.910,00
1.415,24	292,00	526,56	686,20	2.920,00
1.420,09	293,00	528,36	688,55	2.930,00
1.424,94	294,00	530,16	690,90	2.940,00
1.429,78	295,00	531,97	693,25	2.950,00
1.434,63	296,00	533,77	695,60	2.960,00
1.439,48	297,00	535,57	697,95	2.970,00
1.444,32	298,00	537,38	700,30	2.980,00
1.449,17	299,00	539,18	702,65	2.990,00
1.452,08	299,60	540,26	704,06	2.996,00
1.454,02	300,00	540,98	705,00	3.000,00
1.456,92	300,60	542,07	706,41	3.006,00
1.458,86	301,00	542,79	707,35	3.010,00
1.463,71	302,00	544,59	709,70	3.020,00
1.468,56	303,00	546,39	712,05	3.030,00
1.473,40	304,00	548,20	714,40	3.040,00
1.478,25	305,00	550,00	716,75	3.050,00
1.483,10	306,00	551,80	719,10	3.060,00
1.487,94	307,00	553,61	721,45	3.070,00
1.492,79	308,00	555,41	723,80	3.080,00
1.497,64	309,00	557,21	726,15	3.090,00
1.501,51	309,80	558,66	728,03	3.098,00
1.502,48	310,00	559,02	728,50	3.100,00
1.507,33	311,00	560,82	730,85	3.110,00
1.512,18	312,00	562,62	733,20	3.120,00
1.517,02	313,00	564,43	735,55	3.130,00
1.521,87	314,00	566,23	737,90	3.140,00
1.526,72	315,00	568,03	740,25	3.150,00
1.531,56	316,00	569,84	742,60	3.160,00
1.536,41	317,00	571,64	744,95	3.170,00
1.541,26	318,00	573,44	747,30	3.180,00
1.546,10	319,00	575,25	749,65	3.190,00
1.550,95	320,00	577,05	752,00	3.200,00
1.555,80	321,00	578,85	754,35	3.210,00

1.560,64	322,00	580,66	756,70	3.220,00
1.565,49	323,00	582,46	759,05	3.230,00
1.570,34	324,00	584,26	761,40	3.240,00
1.575,18	325,00	586,07	763,75	3.250,00
1.580,03	326,00	587,87	766,10	3.260,00
1.584,88	327,00	589,67	768,45	3.270,00
1.589,72	328,00	591,48	770,80	3.280,00
1.594,57	329,00	593,28	773,15	3.290,00
1.599,42	330,00	595,08	775,50	3.300,00
1.604,26	331,00	596,89	777,85	3.310,00
1.609,11	332,00	598,69	780,20	3.320,00
1.613,96	333,00	600,49	782,55	3.330,00
1.615,59	333,33	601,09	783,33	3.333,34
1.618,80	334,00	602,30	784,90	3.340,00
1.623,65	335,00	604,10	787,25	3.350,00
1.628,50	336,00	605,90	789,60	3.360,00
1.633,35	337,00	607,70	791,95	3.370,00
1.638,19	338,00	609,51	794,30	3.380,00
1.643,04	339,00	611,31	796,65	3.390,00
1.647,89	340,00	613,11	799,00	3.400,00
1.652,73	341,00	614,92	801,35	3.410,00
1.657,58	342,00	616,72	803,70	3.420,00
1.662,43	343,00	618,52	806,05	3.430,00
1.667,27	344,00	620,33	808,40	3.440,00
1.672,12	345,00	622,13	810,75	3.450,00
1.676,97	346,00	623,93	813,10	3.460,00
1.681,81	347,00	625,74	815,45	3.470,00
1.686,66	348,00	627,54	817,80	3.480,00
1.691,51	349,00	629,34	820,15	3.490,00
1.696,35	350,00	631,15	822,50	3.500,00
1.701,20	351,00	632,95	824,85	3.510,00
1.706,05	352,00	634,75	827,20	3.520,00
1.710,89	353,00	636,56	829,55	3.530,00
1.715,74	354,00	638,36	831,90	3.540,00
1.720,59	355,00	640,16	834,25	3.550,00
1.725,43	356,00	641,97	836,60	3.560,00
1.730,28	357,00	643,77	838,95	3.570,00
1.735,13	358,00	645,57	841,30	3.580,00
1.739,97	359,00	647,38	843,65	3.590,00
1.744,82	360,00	649,18	846,00	3.600,00
1.749,67	361,00	650,98	848,35	3.610,00
1.754,51	362,00	652,79	850,70	3.620,00
1.759,36	363,00	654,59	853,05	3.630,00
1.764,21	364,00	656,39	855,40	3.640,00
1.769,05	365,00	658,20	857,75	3.650,00
1.773,90	366,00	660,00	860,10	3.660,00
1.778,75	367,00	661,80	862,45	3.670,00
1.783,59	368,00	663,61	864,80	3.680,00
1.788,44	369,00	665,41	867,15	3.690,00
1.793,29	370,00	667,21	869,50	3.700,00
1.798,13	371,00	669,02	871,85	3.710,00
1.802,98	372,00	670,82	874,20	3.720,00
1.807,83	373,00	672,62	876,55	3.730,00
1.812,67	374,00	674,43	878,90	3.740,00

1.817,52	375,00	676,23	881,25	3.750,00
1.822,37	376,00	678,03	883,60	3.760,00
1.827,21	377,00	679,84	885,95	3.770,00
1.832,06	378,00	681,64	888,30	3.780,00
1.836,91	379,00	683,44	890,65	3.790,00
1.841,75	380,00	685,25	893,00	3.800,00
1.846,60	381,00	687,05	895,35	3.810,00
1.851,45	382,00	688,85	897,70	3.820,00
1.856,29	383,00	690,66	900,05	3.830,00
1.861,14	384,00	692,46	902,40	3.840,00
1.865,99	385,00	694,26	904,75	3.850,00
1.870,83	386,00	696,07	907,10	3.860,00
1.875,68	387,00	697,87	909,45	3.870,00
1.880,53	388,00	699,67	911,80	3.880,00
1.885,37	389,00	701,48	914,15	3.890,00
1.890,22	390,00	703,28	916,50	3.900,00
1.895,07	391,00	705,08	918,85	3.910,00
1.899,91	392,00	706,89	921,20	3.920,00
1.904,76	393,00	708,69	923,55	3.930,00
1.909,61	394,00	710,49	925,90	3.940,00
1.914,45	395,00	712,30	928,25	3.950,00
1.919,30	396,00	714,10	930,60	3.960,00
1.924,15	397,00	715,90	932,95	3.970,00
1.929,00	398,00	717,70	935,30	3.980,00
1.933,84	399,00	719,51	937,65	3.990,00
1.938,69	400,00	721,31	940,00	4.000,00
1.943,54	401,00	723,11	942,35	4.010,00
1.948,38	402,00	724,92	944,70	4.020,00
1.953,23	403,00	726,72	947,05	4.030,00
1.958,08	404,00	728,52	949,40	4.040,00
1.962,92	405,00	730,33	951,75	4.050,00
1.967,77	406,00	732,13	954,10	4.060,00
1.972,62	407,00	733,93	956,45	4.070,00
1.977,46	408,00	735,74	958,80	4.080,00
1.982,31	409,00	737,54	961,15	4.090,00
1.987,16	410,00	739,34	963,50	4.100,00
1.992,00	411,00	741,15	965,85	4.110,00
1.996,85	412,00	742,95	968,20	4.120,00
2.001,70	413,00	744,75	970,55	4.130,00
2.002,67	413,20	745,11	971,02	4.132,00
2.006,54	414,00	746,56	972,90	4.140,00
2.011,39	415,00	748,36	975,25	4.150,00
2.016,24	416,00	750,16	977,60	4.160,00
2.021,08	417,00	751,97	979,95	4.170,00
2.025,93	418,00	753,77	982,30	4.180,00
2.030,78	419,00	755,57	984,65	4.190,00
2.035,62	420,00	757,38	987,00	4.200,00
2.040,47	421,00	759,18	989,35	4.210,00
2.045,32	422,00	760,98	991,70	4.220,00
2.050,16	423,00	762,79	994,05	4.230,00
2.055,01	424,00	764,59	996,40	4.240,00
2.059,86	425,00	766,39	998,75	4.250,00
2.064,70	426,00	768,20	1.001,10	4.260,00
2.069,55	427,00	770,00	1.003,45	4.270,00

2.074,40	428,00	771,80	1.005,80	4.280,00
2.079,24	429,00	773,61	1.008,15	4.290,00
2.084,09	430,00	775,41	1.010,50	4.300,00
2.088,94	431,00	777,21	1.012,85	4.310,00
2.093,78	432,00	779,02	1.015,20	4.320,00
2.098,63	433,00	780,82	1.017,55	4.330,00
2.103,48	434,00	782,62	1.019,90	4.340,00
2.108,32	435,00	784,43	1.022,25	4.350,00
2.113,17	436,00	786,23	1.024,60	4.360,00
2.118,02	437,00	788,03	1.026,95	4.370,00
2.122,86	438,00	789,84	1.029,30	4.380,00
2.127,71	439,00	791,64	1.031,65	4.390,00
2.132,56	440,00	793,44	1.034,00	4.400,00
2.137,40	441,00	795,25	1.036,35	4.410,00
2.142,25	442,00	797,05	1.038,70	4.420,00
2.147,10	443,00	798,85	1.041,05	4.430,00
2.151,94	444,00	800,66	1.043,40	4.440,00
2.156,79	445,00	802,46	1.045,75	4.450,00
2.161,64	446,00	804,26	1.048,10	4.460,00
2.166,48	447,00	806,07	1.050,45	4.470,00
2.171,33	448,00	807,87	1.052,80	4.480,00
2.176,18	449,00	809,67	1.055,15	4.490,00
2.181,02	450,00	811,48	1.057,50	4.500,00
2.185,87	451,00	813,28	1.059,85	4.510,00
2.190,72	452,00	815,08	1.062,20	4.520,00
2.195,56	453,00	816,89	1.064,55	4.530,00
2.200,41	454,00	818,69	1.066,90	4.540,00
2.205,26	455,00	820,49	1.069,25	4.550,00
2.210,10	456,00	822,30	1.071,60	4.560,00
2.214,95	457,00	824,10	1.073,95	4.570,00
2.219,80	458,00	825,90	1.076,30	4.580,00
2.224,65	459,00	827,70	1.078,65	4.590,00
2.229,49	460,00	829,51	1.081,00	4.600,00
2.234,34	461,00	831,31	1.083,35	4.610,00
2.239,19	462,00	833,11	1.085,70	4.620,00
2.244,03	463,00	834,92	1.088,05	4.630,00
2.248,88	464,00	836,72	1.090,40	4.640,00
2.253,73	465,00	838,52	1.092,75	4.650,00
2.258,57	466,00	840,33	1.095,10	4.660,00
2.263,42	467,00	842,13	1.097,45	4.670,00
2.268,27	468,00	843,93	1.099,80	4.680,00
2.273,11	469,00	845,74	1.102,15	4.690,00
2.277,96	470,00	847,54	1.104,50	4.700,00
2.282,81	471,00	849,34	1.106,85	4.710,00
2.287,65	472,00	851,15	1.109,20	4.720,00
2.292,50	473,00	852,95	1.111,55	4.730,00
2.297,35	474,00	854,75	1.113,90	4.740,00
2.302,19	475,00	856,56	1.116,25	4.750,00
2.307,04	476,00	858,36	1.118,60	4.760,00
2.311,89	477,00	860,16	1.120,95	4.770,00
2.316,73	478,00	861,97	1.123,30	4.780,00
2.321,58	479,00	863,77	1.125,65	4.790,00
2.326,43	480,00	865,57	1.128,00	4.800,00
2.331,27	481,00	867,38	1.130,35	4.810,00

2.336,12	482,00	869,18	1.132,70	4.820,00
2.340,97	483,00	870,98	1.135,05	4.830,00
2.345,81	484,00	872,79	1.137,40	4.840,00
2.350,66	485,00	874,59	1.139,75	4.850,00
2.355,51	486,00	876,39	1.142,10	4.860,00
2.360,35	487,00	878,20	1.144,45	4.870,00
2.365,20	488,00	880,00	1.146,80	4.880,00
2.370,05	489,00	881,80	1.149,15	4.890,00
2.374,89	490,00	883,61	1.151,50	4.900,00
2.379,74	491,00	885,41	1.153,85	4.910,00
2.384,59	492,00	887,21	1.156,20	4.920,00
2.389,43	493,00	889,02	1.158,55	4.930,00
2.394,28	494,00	890,82	1.160,90	4.940,00
2.399,13	495,00	892,62	1.163,25	4.950,00
2.403,97	496,00	894,43	1.165,60	4.960,00
2.408,82	497,00	896,23	1.167,95	4.970,00
2.413,67	498,00	898,03	1.170,30	4.980,00
2.418,51	499,00	899,84	1.172,65	4.990,00
2.423,36	500,00	901,64	1.175,00	5.000,00
2.428,21	501,00	903,44	1.177,35	5.010,00
2.433,05	502,00	905,25	1.179,70	5.020,00
2.437,90	503,00	907,05	1.182,05	5.030,00
2.442,75	504,00	908,85	1.184,40	5.040,00
2.447,59	505,00	910,66	1.186,75	5.050,00
2.452,44	506,00	912,46	1.189,10	5.060,00
2.457,29	507,00	914,26	1.191,45	5.070,00
2.462,13	508,00	916,07	1.193,80	5.080,00
2.466,98	509,00	917,87	1.196,15	5.090,00
2.471,83	510,00	919,67	1.198,50	5.100,00
2.476,67	511,00	921,48	1.200,85	5.110,00
2.481,52	512,00	923,28	1.203,20	5.120,00
2.486,37	513,00	925,08	1.205,55	5.130,00
2.491,21	514,00	926,89	1.207,90	5.140,00
2.496,06	515,00	928,69	1.210,25	5.150,00
2.500,91	516,00	930,49	1.212,60	5.160,00
2.505,75	517,00	932,30	1.214,95	5.170,00
2.510,60	518,00	934,10	1.217,30	5.180,00
2.515,45	519,00	935,90	1.219,65	5.190,00
2.520,30	520,00	937,70	1.222,00	5.200,00
2.525,14	521,00	939,51	1.224,35	5.210,00
2.529,99	522,00	941,31	1.226,70	5.220,00
2.534,84	523,00	943,11	1.229,05	5.230,00
2.539,68	524,00	944,92	1.231,40	5.240,00
2.544,53	525,00	946,72	1.233,75	5.250,00
2.549,38	526,00	948,52	1.236,10	5.260,00
2.554,22	527,00	950,33	1.238,45	5.270,00
2.559,07	528,00	952,13	1.240,80	5.280,00
2.563,92	529,00	953,93	1.243,15	5.290,00
2.568,76	530,00	955,74	1.245,50	5.300,00
2.573,61	531,00	957,54	1.247,85	5.310,00
2.578,46	532,00	959,34	1.250,20	5.320,00
2.583,30	533,00	961,15	1.252,55	5.330,00
2.588,15	534,00	962,95	1.254,90	5.340,00
2.593,00	535,00	964,75	1.257,25	5.350,00

2.597,84	536,00	966,56	1.259,60	5.360,00
2.602,69	537,00	968,36	1.261,95	5.370,00
2.607,54	538,00	970,16	1.264,30	5.380,00
2.612,38	539,00	971,97	1.266,65	5.390,00
2.617,23	540,00	973,77	1.269,00	5.400,00
2.622,08	541,00	975,57	1.271,35	5.410,00
2.626,92	542,00	977,38	1.273,70	5.420,00
2.631,77	543,00	979,18	1.276,05	5.430,00
2.636,62	544,00	980,98	1.278,40	5.440,00
2.641,46	545,00	982,79	1.280,75	5.450,00
2.646,31	546,00	984,59	1.283,10	5.460,00
2.651,16	547,00	986,39	1.285,45	5.470,00
2.656,00	548,00	988,20	1.287,80	5.480,00
2.660,85	549,00	990,00	1.290,15	5.490,00
2.665,70	550,00	991,80	1.292,50	5.500,00
2.670,54	551,00	993,61	1.294,85	5.510,00
2.675,39	552,00	995,41	1.297,20	5.520,00
2.680,24	553,00	997,21	1.299,55	5.530,00
2.685,08	554,00	999,02	1.301,90	5.540,00
2.689,93	555,00	1.000,82	1.304,25	5.550,00
2.694,78	556,00	1.002,62	1.306,60	5.560,00
2.699,62	557,00	1.004,43	1.308,95	5.570,00
2.704,47	558,00	1.006,23	1.311,30	5.580,00
2.709,32	559,00	1.008,03	1.313,65	5.590,00
2.714,16	560,00	1.009,84	1.316,00	5.600,00
2.719,01	561,00	1.011,64	1.318,35	5.610,00
2.723,86	562,00	1.013,44	1.320,70	5.620,00
2.728,70	563,00	1.015,25	1.323,05	5.630,00
2.733,55	564,00	1.017,05	1.325,40	5.640,00
2.738,40	565,00	1.018,85	1.327,75	5.650,00
2.743,24	566,00	1.020,66	1.330,10	5.660,00
2.748,09	567,00	1.022,46	1.332,45	5.670,00
2.752,94	568,00	1.024,26	1.334,80	5.680,00
2.757,78	569,00	1.026,07	1.337,15	5.690,00
2.762,63	570,00	1.027,87	1.339,50	5.700,00
2.767,48	571,00	1.029,67	1.341,85	5.710,00
2.772,32	572,00	1.031,48	1.344,20	5.720,00
2.777,17	573,00	1.033,28	1.346,55	5.730,00
2.782,02	574,00	1.035,08	1.348,90	5.740,00
2.786,86	575,00	1.036,89	1.351,25	5.750,00
2.791,71	576,00	1.038,69	1.353,60	5.760,00
2.796,56	577,00	1.040,49	1.355,95	5.770,00
2.801,40	578,00	1.042,30	1.358,30	5.780,00
2.806,25	579,00	1.044,10	1.360,65	5.790,00
2.811,10	580,00	1.045,90	1.363,00	5.800,00
2.815,95	581,00	1.047,70	1.365,35	5.810,00
2.820,79	582,00	1.049,51	1.367,70	5.820,00
2.825,64	583,00	1.051,31	1.370,05	5.830,00
2.830,49	584,00	1.053,11	1.372,40	5.840,00
2.835,33	585,00	1.054,92	1.374,75	5.850,00
2.840,18	586,00	1.056,72	1.377,10	5.860,00
2.845,03	587,00	1.058,52	1.379,45	5.870,00
2.849,87	588,00	1.060,33	1.381,80	5.880,00
2.854,72	589,00	1.062,13	1.384,15	5.890,00

2.859,57	590,00	1.063,93	1.386,50	5.900,00
2.864,41	591,00	1.065,74	1.388,85	5.910,00
2.869,26	592,00	1.067,54	1.391,20	5.920,00
2.874,11	593,00	1.069,34	1.393,55	5.930,00
2.878,95	594,00	1.071,15	1.395,90	5.940,00
2.883,80	595,00	1.072,95	1.398,25	5.950,00
2.888,65	596,00	1.074,75	1.400,60	5.960,00
2.893,49	597,00	1.076,56	1.402,95	5.970,00
2.898,34	598,00	1.078,36	1.405,30	5.980,00
2.903,19	599,00	1.080,16	1.407,65	5.990,00
2.908,03	600,00	1.081,97	1.410,00	6.000,00
2.912,88	601,00	1.083,77	1.412,35	6.010,00
2.917,73	602,00	1.085,57	1.414,70	6.020,00
2.922,57	603,00	1.087,38	1.417,05	6.030,00
2.927,42	604,00	1.089,18	1.419,40	6.040,00
2.932,27	605,00	1.090,98	1.421,75	6.050,00
2.937,11	606,00	1.092,79	1.424,10	6.060,00
2.941,96	607,00	1.094,59	1.426,45	6.070,00
2.946,81	608,00	1.096,39	1.428,80	6.080,00
2.951,65	609,00	1.098,20	1.431,15	6.090,00
2.956,50	610,00	1.100,00	1.433,50	6.100,00
2.961,35	611,00	1.101,80	1.435,85	6.110,00
2.966,19	612,00	1.103,61	1.438,20	6.120,00
2.971,04	613,00	1.105,41	1.440,55	6.130,00
2.975,89	614,00	1.107,21	1.442,90	6.140,00
2.980,73	615,00	1.109,02	1.445,25	6.150,00
2.985,58	616,00	1.110,82	1.447,60	6.160,00
2.990,43	617,00	1.112,62	1.449,95	6.170,00
2.995,27	618,00	1.114,43	1.452,30	6.180,00
3.000,12	619,00	1.116,23	1.454,65	6.190,00
3.004,97	620,00	1.118,03	1.457,00	6.200,00
3.009,81	621,00	1.119,84	1.459,35	6.210,00
3.014,66	622,00	1.121,64	1.461,70	6.220,00
3.019,51	623,00	1.123,44	1.464,05	6.230,00
3.024,35	624,00	1.125,25	1.466,40	6.240,00
3.029,20	625,00	1.127,05	1.468,75	6.250,00
3.034,05	626,00	1.128,85	1.471,10	6.260,00
3.038,89	627,00	1.130,66	1.473,45	6.270,00
3.043,74	628,00	1.132,46	1.475,80	6.280,00
3.048,59	629,00	1.134,26	1.478,15	6.290,00
3.053,43	630,00	1.136,07	1.480,50	6.300,00
3.058,28	631,00	1.137,87	1.482,85	6.310,00
3.063,13	632,00	1.139,67	1.485,20	6.320,00
3.067,97	633,00	1.141,48	1.487,55	6.330,00
3.072,82	634,00	1.143,28	1.489,90	6.340,00
3.077,67	635,00	1.145,08	1.492,25	6.350,00
3.082,51	636,00	1.146,89	1.494,60	6.360,00
3.087,36	637,00	1.148,69	1.496,95	6.370,00
3.092,21	638,00	1.150,49	1.499,30	6.380,00
3.097,05	639,00	1.152,30	1.501,65	6.390,00
3.101,90	640,00	1.154,10	1.504,00	6.400,00
3.106,75	641,00	1.155,90	1.506,35	6.410,00
3.111,60	642,00	1.157,70	1.508,70	6.420,00
3.116,44	643,00	1.159,51	1.511,05	6.430,00

3.121,29	644,00	1.161,31	1.513,40	6.440,00
3.126,14	645,00	1.163,11	1.515,75	6.450,00
3.130,98	646,00	1.164,92	1.518,10	6.460,00
3.135,83	647,00	1.166,72	1.520,45	6.470,00
3.140,68	648,00	1.168,52	1.522,80	6.480,00
3.145,52	649,00	1.170,33	1.525,15	6.490,00
3.150,37	650,00	1.172,13	1.527,50	6.500,00
3.155,22	651,00	1.173,93	1.529,85	6.510,00
3.160,06	652,00	1.175,74	1.532,20	6.520,00
3.164,91	653,00	1.177,54	1.534,55	6.530,00
3.169,76	654,00	1.179,34	1.536,90	6.540,00
3.174,60	655,00	1.181,15	1.539,25	6.550,00
3.179,45	656,00	1.182,95	1.541,60	6.560,00
3.184,30	657,00	1.184,75	1.543,95	6.570,00
3.189,14	658,00	1.186,56	1.546,30	6.580,00
3.193,99	659,00	1.188,36	1.548,65	6.590,00
3.198,84	660,00	1.190,16	1.551,00	6.600,00
3.203,68	661,00	1.191,97	1.553,35	6.610,00
3.208,53	662,00	1.193,77	1.555,70	6.620,00
3.210,95	662,50	1.194,67	1.556,88	6.625,00
3.213,38	663,00	1.195,57	1.558,05	6.630,00
3.218,22	664,00	1.197,38	1.560,40	6.640,00
3.223,07	665,00	1.199,18	1.562,75	6.650,00
3.227,92	666,00	1.200,98	1.565,10	6.660,00
3.232,76	667,00	1.202,79	1.567,45	6.670,00
3.237,61	668,00	1.204,59	1.569,80	6.680,00
3.242,46	669,00	1.206,39	1.572,15	6.690,00
3.247,30	670,00	1.208,20	1.574,50	6.700,00
3.252,15	671,00	1.210,00	1.576,85	6.710,00
3.257,00	672,00	1.211,80	1.579,20	6.720,00
3.261,84	673,00	1.213,61	1.581,55	6.730,00
3.266,69	674,00	1.215,41	1.583,90	6.740,00
3.271,54	675,00	1.217,21	1.586,25	6.750,00
3.276,38	676,00	1.219,02	1.588,60	6.760,00
3.281,23	677,00	1.220,82	1.590,95	6.770,00
3.286,08	678,00	1.222,62	1.593,30	6.780,00
3.290,92	679,00	1.224,43	1.595,65	6.790,00
3.295,77	680,00	1.226,23	1.598,00	6.800,00
3.300,62	681,00	1.228,03	1.600,35	6.810,00
3.305,46	682,00	1.229,84	1.602,70	6.820,00
3.310,31	683,00	1.231,64	1.605,05	6.830,00
3.315,16	684,00	1.233,44	1.607,40	6.840,00
3.320,00	685,00	1.235,25	1.609,75	6.850,00
3.324,85	686,00	1.237,05	1.612,10	6.860,00
3.329,70	687,00	1.238,85	1.614,45	6.870,00
3.334,54	688,00	1.240,66	1.616,80	6.880,00
3.339,39	689,00	1.242,46	1.619,15	6.890,00
3.344,24	690,00	1.244,26	1.621,50	6.900,00
3.349,08	691,00	1.246,07	1.623,85	6.910,00
3.353,93	692,00	1.247,87	1.626,20	6.920,00
3.358,78	693,00	1.249,67	1.628,55	6.930,00
3.363,62	694,00	1.251,48	1.630,90	6.940,00
3.368,47	695,00	1.253,28	1.633,25	6.950,00
3.373,32	696,00	1.255,08	1.635,60	6.960,00

3.378,16	697,00	1.256,89	1.637,95	6.970,00
3.383,01	698,00	1.258,69	1.640,30	6.980,00
3.387,86	699,00	1.260,49	1.642,65	6.990,00
3.392,70	700,00	1.262,30	1.645,00	7.000,00
3.397,55	701,00	1.264,10	1.647,35	7.010,00
3.402,40	702,00	1.265,90	1.649,70	7.020,00
3.407,25	703,00	1.267,70	1.652,05	7.030,00
3.412,09	704,00	1.269,51	1.654,40	7.040,00
3.416,94	705,00	1.271,31	1.656,75	7.050,00
3.421,79	706,00	1.273,11	1.659,10	7.060,00
3.426,63	707,00	1.274,92	1.661,45	7.070,00
3.431,48	708,00	1.276,72	1.663,80	7.080,00
3.436,33	709,00	1.278,52	1.666,15	7.090,00
3.441,17	710,00	1.280,33	1.668,50	7.100,00
3.446,02	711,00	1.282,13	1.670,85	7.110,00
3.450,87	712,00	1.283,93	1.673,20	7.120,00
3.455,71	713,00	1.285,74	1.675,55	7.130,00
3.460,56	714,00	1.287,54	1.677,90	7.140,00
3.465,41	715,00	1.289,34	1.680,25	7.150,00
3.470,25	716,00	1.291,15	1.682,60	7.160,00
3.475,10	717,00	1.292,95	1.684,95	7.170,00
3.479,95	718,00	1.294,75	1.687,30	7.180,00
3.484,79	719,00	1.296,56	1.689,65	7.190,00
3.489,64	720,00	1.298,36	1.692,00	7.200,00
3.494,49	721,00	1.300,16	1.694,35	7.210,00
3.499,33	722,00	1.301,97	1.696,70	7.220,00
3.504,18	723,00	1.303,77	1.699,05	7.230,00
3.509,03	724,00	1.305,57	1.701,40	7.240,00
3.513,87	725,00	1.307,38	1.703,75	7.250,00
3.518,72	726,00	1.309,18	1.706,10	7.260,00
3.523,57	727,00	1.310,98	1.708,45	7.270,00
3.528,41	728,00	1.312,79	1.710,80	7.280,00
3.533,26	729,00	1.314,59	1.713,15	7.290,00
3.538,11	730,00	1.316,39	1.715,50	7.300,00
3.542,95	731,00	1.318,20	1.717,85	7.310,00
3.547,80	732,00	1.320,00	1.720,20	7.320,00
3.552,65	733,00	1.321,80	1.722,55	7.330,00
3.557,49	734,00	1.323,61	1.724,90	7.340,00
3.562,34	735,00	1.325,41	1.727,25	7.350,00
3.567,19	736,00	1.327,21	1.729,60	7.360,00
3.572,03	737,00	1.329,02	1.731,95	7.370,00
3.576,88	738,00	1.330,82	1.734,30	7.380,00
3.581,73	739,00	1.332,62	1.736,65	7.390,00
3.586,57	740,00	1.334,43	1.739,00	7.400,00
3.591,42	741,00	1.336,23	1.741,35	7.410,00
3.596,27	742,00	1.338,03	1.743,70	7.420,00
3.601,11	743,00	1.339,84	1.746,05	7.430,00
3.605,96	744,00	1.341,64	1.748,40	7.440,00
3.610,81	745,00	1.343,44	1.750,75	7.450,00
3.615,65	746,00	1.345,25	1.753,10	7.460,00
3.620,50	747,00	1.347,05	1.755,45	7.470,00
3.625,35	748,00	1.348,85	1.757,80	7.480,00
3.630,19	749,00	1.350,66	1.760,15	7.490,00
3.635,04	750,00	1.352,46	1.762,50	7.500,00

3.639,89	751,00	1.354,26	1.764,85	7.510,00
3.644,73	752,00	1.356,07	1.767,20	7.520,00
3.649,58	753,00	1.357,87	1.769,55	7.530,00
3.654,43	754,00	1.359,67	1.771,90	7.540,00
3.659,27	755,00	1.361,48	1.774,25	7.550,00
3.664,12	756,00	1.363,28	1.776,60	7.560,00
3.668,97	757,00	1.365,08	1.778,95	7.570,00
3.673,81	758,00	1.366,89	1.781,30	7.580,00
3.678,66	759,00	1.368,69	1.783,65	7.590,00
3.683,51	760,00	1.370,49	1.786,00	7.600,00
3.688,35	761,00	1.372,30	1.788,35	7.610,00
3.693,20	762,00	1.374,10	1.790,70	7.620,00
3.698,05	763,00	1.375,90	1.793,05	7.630,00
3.702,90	764,00	1.377,70	1.795,40	7.640,00
3.707,74	765,00	1.379,51	1.797,75	7.650,00
3.712,59	766,00	1.381,31	1.800,10	7.660,00
3.717,44	767,00	1.383,11	1.802,45	7.670,00
3.722,28	768,00	1.384,92	1.804,80	7.680,00
3.727,13	769,00	1.386,72	1.807,15	7.690,00
3.731,98	770,00	1.388,52	1.809,50	7.700,00
3.736,82	771,00	1.390,33	1.811,85	7.710,00
3.741,67	772,00	1.392,13	1.814,20	7.720,00
3.746,52	773,00	1.393,93	1.816,55	7.730,00
3.751,36	774,00	1.395,74	1.818,90	7.740,00
3.756,21	775,00	1.397,54	1.821,25	7.750,00
3.761,06	776,00	1.399,34	1.823,60	7.760,00
3.765,90	777,00	1.401,15	1.825,95	7.770,00
3.770,75	778,00	1.402,95	1.828,30	7.780,00
3.775,60	779,00	1.404,75	1.830,65	7.790,00
3.780,44	780,00	1.406,56	1.833,00	7.800,00
3.785,29	781,00	1.408,36	1.835,35	7.810,00
3.790,14	782,00	1.410,16	1.837,70	7.820,00
3.794,98	783,00	1.411,97	1.840,05	7.830,00
3.799,83	784,00	1.413,77	1.842,40	7.840,00
3.804,68	785,00	1.415,57	1.844,75	7.850,00
3.809,52	786,00	1.417,38	1.847,10	7.860,00
3.814,37	787,00	1.419,18	1.849,45	7.870,00
3.819,22	788,00	1.420,98	1.851,80	7.880,00
3.824,06	789,00	1.422,79	1.854,15	7.890,00
3.828,91	790,00	1.424,59	1.856,50	7.900,00
3.833,76	791,00	1.426,39	1.858,85	7.910,00
3.838,60	792,00	1.428,20	1.861,20	7.920,00
3.843,45	793,00	1.430,00	1.863,55	7.930,00
3.848,30	794,00	1.431,80	1.865,90	7.940,00
3.853,14	795,00	1.433,61	1.868,25	7.950,00
3.857,99	796,00	1.435,41	1.870,60	7.960,00
3.862,84	797,00	1.437,21	1.872,95	7.970,00
3.867,68	798,00	1.439,02	1.875,30	7.980,00
3.872,53	799,00	1.440,82	1.877,65	7.990,00
3.877,38	800,00	1.442,62	1.880,00	8.000,00
3.882,22	801,00	1.444,43	1.882,35	8.010,00
3.887,07	802,00	1.446,23	1.884,70	8.020,00
3.891,92	803,00	1.448,03	1.887,05	8.030,00
3.896,76	804,00	1.449,84	1.889,40	8.040,00

3.901,61	805,00	1.451,64	1.891,75	8.050,00
3.906,46	806,00	1.453,44	1.894,10	8.060,00
3.911,30	807,00	1.455,25	1.896,45	8.070,00
3.916,15	808,00	1.457,05	1.898,80	8.080,00
3.921,00	809,00	1.458,85	1.901,15	8.090,00
3.925,84	810,00	1.460,66	1.903,50	8.100,00
3.930,69	811,00	1.462,46	1.905,85	8.110,00
3.935,54	812,00	1.464,26	1.908,20	8.120,00
3.940,38	813,00	1.466,07	1.910,55	8.130,00
3.945,23	814,00	1.467,87	1.912,90	8.140,00
3.950,08	815,00	1.469,67	1.915,25	8.150,00
3.954,92	816,00	1.471,48	1.917,60	8.160,00
3.959,77	817,00	1.473,28	1.919,95	8.170,00
3.964,62	818,00	1.475,08	1.922,30	8.180,00
3.969,46	819,00	1.476,89	1.924,65	8.190,00
3.974,31	820,00	1.478,69	1.927,00	8.200,00
3.979,16	821,00	1.480,49	1.929,35	8.210,00
3.984,00	822,00	1.482,30	1.931,70	8.220,00
3.988,85	823,00	1.484,10	1.934,05	8.230,00
3.993,70	824,00	1.485,90	1.936,40	8.240,00
3.998,55	825,00	1.487,70	1.938,75	8.250,00
4.003,39	826,00	1.489,51	1.941,10	8.260,00
4.008,24	827,00	1.491,31	1.943,45	8.270,00
4.013,09	828,00	1.493,11	1.945,80	8.280,00
4.017,93	829,00	1.494,92	1.948,15	8.290,00
4.022,78	830,00	1.496,72	1.950,50	8.300,00
4.027,63	831,00	1.498,52	1.952,85	8.310,00
4.032,47	832,00	1.500,33	1.955,20	8.320,00
4.037,32	833,00	1.502,13	1.957,55	8.330,00
4.042,17	834,00	1.503,93	1.959,90	8.340,00
4.047,01	835,00	1.505,74	1.962,25	8.350,00
4.051,86	836,00	1.507,54	1.964,60	8.360,00
4.056,71	837,00	1.509,34	1.966,95	8.370,00
4.061,55	838,00	1.511,15	1.969,30	8.380,00
4.066,40	839,00	1.512,95	1.971,65	8.390,00
4.071,25	840,00	1.514,75	1.974,00	8.400,00
4.076,09	841,00	1.516,56	1.976,35	8.410,00
4.080,94	842,00	1.518,36	1.978,70	8.420,00
4.085,79	843,00	1.520,16	1.981,05	8.430,00
4.090,63	844,00	1.521,97	1.983,40	8.440,00
4.095,48	845,00	1.523,77	1.985,75	8.450,00
4.100,33	846,00	1.525,57	1.988,10	8.460,00
4.105,17	847,00	1.527,38	1.990,45	8.470,00
4.110,02	848,00	1.529,18	1.992,80	8.480,00
4.114,87	849,00	1.530,98	1.995,15	8.490,00
4.119,71	850,00	1.532,79	1.997,50	8.500,00
4.124,56	851,00	1.534,59	1.999,85	8.510,00
4.129,41	852,00	1.536,39	2.002,20	8.520,00
4.134,25	853,00	1.538,20	2.004,55	8.530,00
4.139,10	854,00	1.540,00	2.006,90	8.540,00
4.143,95	855,00	1.541,80	2.009,25	8.550,00
4.148,79	856,00	1.543,61	2.011,60	8.560,00
4.153,64	857,00	1.545,41	2.013,95	8.570,00
4.158,49	858,00	1.547,21	2.016,30	8.580,00

4.163,33	859,00	1.549,02	2.018,65	8.590,00
4.168,18	860,00	1.550,82	2.021,00	8.600,00
4.173,03	861,00	1.552,62	2.023,35	8.610,00
4.177,87	862,00	1.554,43	2.025,70	8.620,00
4.182,72	863,00	1.556,23	2.028,05	8.630,00
4.187,57	864,00	1.558,03	2.030,40	8.640,00
4.192,41	865,00	1.559,84	2.032,75	8.650,00
4.197,26	866,00	1.561,64	2.035,10	8.660,00
4.202,11	867,00	1.563,44	2.037,45	8.670,00
4.206,95	868,00	1.565,25	2.039,80	8.680,00
4.211,80	869,00	1.567,05	2.042,15	8.690,00
4.216,65	870,00	1.568,85	2.044,50	8.700,00
4.221,49	871,00	1.570,66	2.046,85	8.710,00
4.226,34	872,00	1.572,46	2.049,20	8.720,00
4.231,19	873,00	1.574,26	2.051,55	8.730,00
4.236,03	874,00	1.576,07	2.053,90	8.740,00
4.240,88	875,00	1.577,87	2.056,25	8.750,00
4.245,73	876,00	1.579,67	2.058,60	8.760,00
4.250,57	877,00	1.581,48	2.060,95	8.770,00
4.255,42	878,00	1.583,28	2.063,30	8.780,00
4.260,27	879,00	1.585,08	2.065,65	8.790,00
4.265,11	880,00	1.586,89	2.068,00	8.800,00
4.269,96	881,00	1.588,69	2.070,35	8.810,00
4.274,81	882,00	1.590,49	2.072,70	8.820,00
4.279,65	883,00	1.592,30	2.075,05	8.830,00
4.284,50	884,00	1.594,10	2.077,40	8.840,00
4.289,35	885,00	1.595,90	2.079,75	8.850,00
4.294,20	886,00	1.597,70	2.082,10	8.860,00
4.299,04	887,00	1.599,51	2.084,45	8.870,00
4.303,89	888,00	1.601,31	2.086,80	8.880,00
4.308,74	889,00	1.603,11	2.089,15	8.890,00
4.313,58	890,00	1.604,92	2.091,50	8.900,00
4.318,43	891,00	1.606,72	2.093,85	8.910,00
4.323,28	892,00	1.608,52	2.096,20	8.920,00
4.328,12	893,00	1.610,33	2.098,55	8.930,00
4.332,97	894,00	1.612,13	2.100,90	8.940,00
4.337,82	895,00	1.613,93	2.103,25	8.950,00
4.342,66	896,00	1.615,74	2.105,60	8.960,00
4.347,51	897,00	1.617,54	2.107,95	8.970,00
4.352,36	898,00	1.619,34	2.110,30	8.980,00
4.357,20	899,00	1.621,15	2.112,65	8.990,00
4.362,05	900,00	1.622,95	2.115,00	9.000,00
4.458,98	920,00	1.659,02	2.162,00	9.200,00
4.555,92	940,00	1.695,08	2.209,00	9.400,00
4.652,85	960,00	1.731,15	2.256,00	9.600,00
4.749,79	980,00	1.767,21	2.303,00	9.800,00
4.846,72	1.000,00	1.803,28	2.350,00	10.000,00
5.040,59	1.040,00	1.875,41	2.444,00	10.400,00
5.331,39	1.100,00	1.983,61	2.585,00	11.000,00
5.622,20	1.160,00	2.091,80	2.726,00	11.600,00
5.816,07	1.200,00	2.163,93	2.820,00	12.000,00
5.913,00	1.220,00	2.200,00	2.867,00	12.200,00
6.009,93	1.240,00	2.236,07	2.914,00	12.400,00
6.058,40	1.250,00	2.254,10	2.937,50	12.500,00

6.300,74	1.300,00	2.344,26	3.055,00	13.000,00
6.397,67	1.320,00	2.380,33	3.102,00	13.200,00
7.754,75	1.600,00	2.885,25	3.760,00	16.000,00
9.693,44	2.000,00	3.606,56	4.700,00	20.000,00
14.540,16	3.000,00	5.409,84	7.050,00	30.000,00
16.478,85	3.400,00	6.131,15	7.990,00	34.000,00
20.356,23	4.200,00	7.573,77	9.870,00	42.000,00

Tabella C
(articolo 86, comma 3)

TABELLA C				
SIGARETTI				
di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504				
(in euro)				
QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
0,23	4,20	7,57	30,00	42,00
1,67	4,40	7,93	30,00	44,00
3,10	4,60	8,30	30,00	46,00
4,54	4,80	8,66	30,00	48,00
5,98	5,00	9,02	30,00	50,00
7,42	5,20	9,38	30,00	52,00
8,86	5,40	9,74	30,00	54,00
10,30	5,60	10,10	30,00	56,00
11,74	5,80	10,46	30,00	58,00
13,18	6,00	10,82	30,00	60,00
14,62	6,20	11,18	30,00	62,00
16,06	6,40	11,54	30,00	64,00
17,50	6,60	11,90	30,00	66,00
18,94	6,80	12,26	30,00	68,00
20,38	7,00	12,62	30,00	70,00
20,80	7,06	12,73	30,00	70,59
21,82	7,20	12,98	30,00	72,00
22,78	7,33	13,23	30,00	73,34
23,26	7,40	13,34	30,00	74,00
24,70	7,60	13,70	30,00	76,00
25,88	7,77	14,00	30,00	77,65
26,13	7,80	14,07	30,00	78,00
26,85	7,90	14,25	30,00	79,00
27,57	8,00	14,43	30,00	80,00
29,01	8,20	14,79	30,00	82,00
29,97	8,33	15,03	30,00	83,33
30,45	8,40	15,15	30,00	84,00
31,17	8,50	15,33	30,00	85,00
31,69	8,57	15,46	30,00	85,72
31,89	8,60	15,51	30,00	86,00
32,97	8,75	15,78	30,00	87,50
33,33	8,80	15,87	30,00	88,00
34,77	9,00	16,23	30,00	90,00
35,81	9,14	16,49	30,00	91,44
36,21	9,20	16,59	30,00	92,00
36,93	9,30	16,77	30,00	93,00
37,65	9,40	16,95	30,00	94,00
37,86	9,43	17,00	30,00	94,29
38,37	9,50	17,13	30,00	95,00
39,09	9,60	17,31	30,00	96,00
39,81	9,70	17,49	30,00	97,00
39,91	9,72	17,52	30,00	97,15

Tabella C
(articolo **1**, comma **635**)

Identica.

40,53	9,80	17,67	30,00	98,00
41,25	9,90	17,85	30,00	99,00
41,97	10,00	18,03	30,00	100,00
42,69	10,10	18,21	30,00	101,00
43,41	10,20	18,39	30,00	102,00
44,02	10,29	18,55	30,00	102,86
44,85	10,40	18,75	30,00	104,00
45,57	10,50	18,93	30,00	105,00
46,09	10,57	19,06	30,00	105,72
46,29	10,60	19,11	30,00	106,00
47,72	10,80	19,48	30,00	108,00
48,44	10,90	19,66	30,00	109,00
49,16	11,00	19,84	30,00	110,00
50,60	11,20	20,20	30,00	112,00
51,32	11,30	20,38	30,00	113,00
52,04	11,40	20,56	30,00	114,00
52,76	11,50	20,74	30,00	115,00
53,48	11,60	20,92	30,00	116,00
54,92	11,80	21,28	30,00	118,00
55,64	11,90	21,46	30,00	119,00
56,36	12,00	21,64	30,00	120,00
57,80	12,20	22,00	30,00	122,00
59,24	12,40	22,36	30,00	124,00
59,96	12,50	22,54	30,00	125,00
60,68	12,60	22,72	30,00	126,00
61,15	12,67	22,84	30,00	126,66
62,04	12,80	23,08	30,08	128,00
63,01	13,00	23,44	30,55	130,00
63,98	13,20	23,80	31,02	132,00
64,64	13,34	24,05	31,34	133,37
64,95	13,40	24,16	31,49	134,00
65,43	13,50	24,34	31,73	135,00
65,92	13,60	24,52	31,96	136,00
66,23	13,67	24,65	32,12	136,67
66,88	13,80	24,89	32,43	138,00
67,85	14,00	25,25	32,90	140,00
68,82	14,20	25,61	33,37	142,00
69,79	14,40	25,97	33,84	144,00
70,76	14,60	26,33	34,31	146,00
71,73	14,80	26,69	34,78	148,00
72,70	15,00	27,05	35,25	150,00
73,67	15,20	27,41	35,72	152,00
74,64	15,40	27,77	36,19	154,00
75,61	15,60	28,13	36,66	156,00
76,58	15,80	28,49	37,13	158,00
77,55	16,00	28,85	37,60	160,00
78,52	16,20	29,21	38,07	162,00
79,49	16,40	29,57	38,54	164,00
80,46	16,60	29,93	39,01	166,00
81,42	16,80	30,30	39,48	168,00
82,39	17,00	30,66	39,95	170,00
83,36	17,20	31,02	40,42	172,00
84,33	17,40	31,38	40,89	174,00
85,30	17,60	31,74	41,36	176,00

86,27	17,80	32,10	41,83	178,00
87,24	18,00	32,46	42,30	180,00
88,21	18,20	32,82	42,77	182,00
89,18	18,40	33,18	43,24	184,00
90,15	18,60	33,54	43,71	186,00
91,12	18,80	33,90	44,18	188,00
92,09	19,00	34,26	44,65	190,00
93,06	19,20	34,62	45,12	192,00
94,03	19,40	34,98	45,59	194,00
95,00	19,60	35,34	46,06	196,00
95,97	19,80	35,70	46,53	198,00
96,93	20,00	36,07	47,00	200,00
97,90	20,20	36,43	47,47	202,00
98,87	20,40	36,79	47,94	204,00
99,84	20,60	37,15	48,41	206,00
100,81	20,80	37,51	48,88	208,00
101,78	21,00	37,87	49,35	210,00
102,75	21,20	38,23	49,82	212,00
103,72	21,40	38,59	50,29	214,00
104,69	21,60	38,95	50,76	216,00
105,66	21,80	39,31	51,23	218,00
106,63	22,00	39,67	51,70	220,00
107,60	22,20	40,03	52,17	222,00
108,57	22,40	40,39	52,64	224,00
109,54	22,60	40,75	53,11	226,00
110,51	22,80	41,11	53,58	228,00
111,47	23,00	41,48	54,05	230,00
112,44	23,20	41,84	54,52	232,00
113,41	23,40	42,20	54,99	234,00
114,38	23,60	42,56	55,46	236,00
115,35	23,80	42,92	55,93	238,00
116,32	24,00	43,28	56,40	240,00
117,29	24,20	43,64	56,87	242,00
118,26	24,40	44,00	57,34	244,00
119,23	24,60	44,36	57,81	246,00
120,20	24,80	44,72	58,28	248,00
121,17	25,00	45,08	58,75	250,00
122,14	25,20	45,44	59,22	252,00
123,11	25,40	45,80	59,69	254,00
124,08	25,60	46,16	60,16	256,00
125,05	25,80	46,52	60,63	258,00
126,01	26,00	46,89	61,10	260,00
126,98	26,20	47,25	61,57	262,00
127,95	26,40	47,61	62,04	264,00
128,92	26,60	47,97	62,51	266,00
129,89	26,80	48,33	62,98	268,00
130,86	27,00	48,69	63,45	270,00
131,83	27,20	49,05	63,92	272,00
132,80	27,40	49,41	64,39	274,00
133,28	27,50	49,59	64,63	275,00
133,77	27,60	49,77	64,86	276,00
134,74	27,80	50,13	65,33	278,00
135,71	28,00	50,49	65,80	280,00
136,68	28,20	50,85	66,27	282,00

137,65	28,40	51,21	66,74	284,00
138,62	28,60	51,57	67,21	286,00
139,59	28,80	51,93	67,68	288,00
140,55	29,00	52,30	68,15	290,00
141,52	29,20	52,66	68,62	292,00
142,49	29,40	53,02	69,09	294,00
143,46	29,60	53,38	69,56	296,00
144,43	29,80	53,74	70,03	298,00
145,40	30,00	54,10	70,50	300,00
146,37	30,20	54,46	70,97	302,00
147,34	30,40	54,82	71,44	304,00
148,31	30,60	55,18	71,91	306,00
149,28	30,80	55,54	72,38	308,00
150,25	31,00	55,90	72,85	310,00
151,22	31,20	56,26	73,32	312,00
152,19	31,40	56,62	73,79	314,00
153,16	31,60	56,98	74,26	316,00
154,13	31,80	57,34	74,73	318,00
155,10	32,00	57,70	75,20	320,00
156,06	32,20	58,07	75,67	322,00
157,03	32,40	58,43	76,14	324,00
158,00	32,60	58,79	76,61	326,00
158,97	32,80	59,15	77,08	328,00
159,94	33,00	59,51	77,55	330,00
160,91	33,20	59,87	78,02	332,00
161,88	33,40	60,23	78,49	334,00
162,85	33,60	60,59	78,96	336,00
163,82	33,80	60,95	79,43	338,00
164,79	34,00	61,31	79,90	340,00
165,76	34,20	61,67	80,37	342,00
166,73	34,40	62,03	80,84	344,00
167,70	34,60	62,39	81,31	346,00
168,67	34,80	62,75	81,78	348,00
169,64	35,00	63,11	82,25	350,00
170,60	35,20	63,48	82,72	352,00
171,57	35,40	63,84	83,19	354,00
172,54	35,60	64,20	83,66	356,00
173,51	35,80	64,56	84,13	358,00
174,48	36,00	64,92	84,60	360,00
175,45	36,20	65,28	85,07	362,00
176,42	36,40	65,64	85,54	364,00
177,39	36,60	66,00	86,01	366,00
178,36	36,80	66,36	86,48	368,00
179,33	37,00	66,72	86,95	370,00
180,30	37,20	67,08	87,42	372,00
181,27	37,40	67,44	87,89	374,00
182,24	37,60	67,80	88,36	376,00
183,21	37,80	68,16	88,83	378,00
184,18	38,00	68,52	89,30	380,00
185,14	38,20	68,89	89,77	382,00
186,11	38,40	69,25	90,24	384,00
187,08	38,60	69,61	90,71	386,00
188,05	38,80	69,97	91,18	388,00
189,02	39,00	70,33	91,65	390,00

189,99	39,20	70,69	92,12	392,00
190,96	39,40	71,05	92,59	394,00
191,93	39,60	71,41	93,06	396,00
192,90	39,80	71,77	93,53	398,00
193,87	40,00	72,13	94,00	400,00
194,84	40,20	72,49	94,47	402,00
195,81	40,40	72,85	94,94	404,00
196,78	40,60	73,21	95,41	406,00
197,75	40,80	73,57	95,88	408,00
198,72	41,00	73,93	96,35	410,00
199,68	41,20	74,30	96,82	412,00
200,65	41,40	74,66	97,29	414,00
201,62	41,60	75,02	97,76	416,00
202,59	41,80	75,38	98,23	418,00
203,56	42,00	75,74	98,70	420,00
204,53	42,20	76,10	99,17	422,00
205,50	42,40	76,46	99,64	424,00
206,47	42,60	76,82	100,11	426,00
207,44	42,80	77,18	100,58	428,00
208,41	43,00	77,54	101,05	430,00
209,38	43,20	77,90	101,52	432,00
210,35	43,40	78,26	101,99	434,00
211,32	43,60	78,62	102,46	436,00
212,29	43,80	78,98	102,93	438,00
213,26	44,00	79,34	103,40	440,00
214,23	44,20	79,70	103,87	442,00
215,19	44,40	80,07	104,34	444,00
216,16	44,60	80,43	104,81	446,00
217,13	44,80	80,79	105,28	448,00
218,10	45,00	81,15	105,75	450,00
219,07	45,20	81,51	106,22	452,00
220,04	45,40	81,87	106,69	454,00
221,01	45,60	82,23	107,16	456,00
221,98	45,80	82,59	107,63	458,00
222,95	46,00	82,95	108,10	460,00
223,92	46,20	83,31	108,57	462,00
224,89	46,40	83,67	109,04	464,00
225,86	46,60	84,03	109,51	466,00
226,83	46,80	84,39	109,98	468,00
227,80	47,00	84,75	110,45	470,00
228,77	47,20	85,11	110,92	472,00
229,73	47,40	85,48	111,39	474,00
230,70	47,60	85,84	111,86	476,00
231,67	47,80	86,20	112,33	478,00
232,64	48,00	86,56	112,80	480,00
233,61	48,20	86,92	113,27	482,00
234,58	48,40	87,28	113,74	484,00
235,55	48,60	87,64	114,21	486,00
236,52	48,80	88,00	114,68	488,00
237,49	49,00	88,36	115,15	490,00
238,46	49,20	88,72	115,62	492,00
239,43	49,40	89,08	116,09	494,00
240,40	49,60	89,44	116,56	496,00
241,37	49,80	89,80	117,03	498,00

242,34	50,00	90,16	117,50	500,00
243,31	50,20	90,52	117,97	502,00
244,27	50,40	90,89	118,44	504,00
245,24	50,60	91,25	118,91	506,00
246,21	50,80	91,61	119,38	508,00
247,18	51,00	91,97	119,85	510,00
248,15	51,20	92,33	120,32	512,00
249,12	51,40	92,69	120,79	514,00
250,09	51,60	93,05	121,26	516,00
251,06	51,80	93,41	121,73	518,00
252,03	52,00	93,77	122,20	520,00
253,00	52,20	94,13	122,67	522,00
253,97	52,40	94,49	123,14	524,00
254,94	52,60	94,85	123,61	526,00
255,91	52,80	95,21	124,08	528,00
256,88	53,00	95,57	124,55	530,00
257,85	53,20	95,93	125,02	532,00
258,81	53,40	96,30	125,49	534,00
259,78	53,60	96,66	125,96	536,00
260,75	53,80	97,02	126,43	538,00
261,72	54,00	97,38	126,90	540,00
262,69	54,20	97,74	127,37	542,00
263,66	54,40	98,10	127,84	544,00
264,63	54,60	98,46	128,31	546,00
265,60	54,80	98,82	128,78	548,00
266,57	55,00	99,18	129,25	550,00
267,54	55,20	99,54	129,72	552,00
268,51	55,40	99,90	130,19	554,00
269,48	55,60	100,26	130,66	556,00
270,45	55,80	100,62	131,13	558,00
271,42	56,00	100,98	131,60	560,00
272,39	56,20	101,34	132,07	562,00
273,36	56,40	101,70	132,54	564,00
274,32	56,60	102,07	133,01	566,00
275,29	56,80	102,43	133,48	568,00
276,26	57,00	102,79	133,95	570,00
277,23	57,20	103,15	134,42	572,00
278,20	57,40	103,51	134,89	574,00
279,17	57,60	103,87	135,36	576,00
280,14	57,80	104,23	135,83	578,00
281,11	58,00	104,59	136,30	580,00
282,08	58,20	104,95	136,77	582,00
283,05	58,40	105,31	137,24	584,00
284,02	58,60	105,67	137,71	586,00
284,99	58,80	106,03	138,18	588,00
285,96	59,00	106,39	138,65	590,00
286,93	59,20	106,75	139,12	592,00
287,90	59,40	107,11	139,59	594,00
288,86	59,60	107,48	140,06	596,00
289,83	59,80	107,84	140,53	598,00
290,80	60,00	108,20	141,00	600,00
291,77	60,20	108,56	141,47	602,00
292,74	60,40	108,92	141,94	604,00
293,71	60,60	109,28	142,41	606,00

294,68	60,80	109,64	142,88	608,00
295,65	61,00	110,00	143,35	610,00
296,62	61,20	110,36	143,82	612,00
297,59	61,40	110,72	144,29	614,00
298,56	61,60	111,08	144,76	616,00
299,53	61,80	111,44	145,23	618,00
300,50	62,00	111,80	145,70	620,00
301,47	62,20	112,16	146,17	622,00
302,44	62,40	112,52	146,64	624,00
303,40	62,60	112,89	147,11	626,00
304,37	62,80	113,25	147,58	628,00
305,34	63,00	113,61	148,05	630,00
306,31	63,20	113,97	148,52	632,00
307,28	63,40	114,33	148,99	634,00
308,25	63,60	114,69	149,46	636,00
309,22	63,80	115,05	149,93	638,00
310,19	64,00	115,41	150,40	640,00
311,16	64,20	115,77	150,87	642,00
312,13	64,40	116,13	151,34	644,00
313,10	64,60	116,49	151,81	646,00
314,07	64,80	116,85	152,28	648,00
315,04	65,00	117,21	152,75	650,00
316,01	65,20	117,57	153,22	652,00
316,98	65,40	117,93	153,69	654,00
317,94	65,60	118,30	154,16	656,00
318,91	65,80	118,66	154,63	658,00
319,88	66,00	119,02	155,10	660,00
320,85	66,20	119,38	155,57	662,00
321,82	66,40	119,74	156,04	664,00
322,79	66,60	120,10	156,51	666,00
323,76	66,80	120,46	156,98	668,00
324,73	67,00	120,82	157,45	670,00
325,70	67,20	121,18	157,92	672,00
326,67	67,40	121,54	158,39	674,00
327,64	67,60	121,90	158,86	676,00
328,61	67,80	122,26	159,33	678,00
329,58	68,00	122,62	159,80	680,00
330,55	68,20	122,98	160,27	682,00
331,52	68,40	123,34	160,74	684,00
332,49	68,60	123,70	161,21	686,00
333,45	68,80	124,07	161,68	688,00
334,42	69,00	124,43	162,15	690,00
335,39	69,20	124,79	162,62	692,00
336,36	69,40	125,15	163,09	694,00
337,33	69,60	125,51	163,56	696,00
338,30	69,80	125,87	164,03	698,00
339,27	70,00	126,23	164,50	700,00
340,24	70,20	126,59	164,97	702,00
341,21	70,40	126,95	165,44	704,00
342,18	70,60	127,31	165,91	706,00
343,15	70,80	127,67	166,38	708,00
344,12	71,00	128,03	166,85	710,00
345,09	71,20	128,39	167,32	712,00
346,06	71,40	128,75	167,79	714,00

347,03	71,60	129,11	168,26	716,00
347,99	71,80	129,48	168,73	718,00
348,96	72,00	129,84	169,20	720,00
349,93	72,20	130,20	169,67	722,00
350,90	72,40	130,56	170,14	724,00
351,87	72,60	130,92	170,61	726,00
352,84	72,80	131,28	171,08	728,00
353,81	73,00	131,64	171,55	730,00
354,78	73,20	132,00	172,02	732,00
355,75	73,40	132,36	172,49	734,00
356,72	73,60	132,72	172,96	736,00
357,69	73,80	133,08	173,43	738,00
358,66	74,00	133,44	173,90	740,00
359,63	74,20	133,80	174,37	742,00
360,60	74,40	134,16	174,84	744,00
361,57	74,60	134,52	175,31	746,00
362,53	74,80	134,89	175,78	748,00
363,50	75,00	135,25	176,25	750,00
364,47	75,20	135,61	176,72	752,00
365,44	75,40	135,97	177,19	754,00
366,41	75,60	136,33	177,66	756,00
367,38	75,80	136,69	178,13	758,00
368,35	76,00	137,05	178,60	760,00
369,32	76,20	137,41	179,07	762,00
370,29	76,40	137,77	179,54	764,00
371,26	76,60	138,13	180,01	766,00
372,23	76,80	138,49	180,48	768,00
373,20	77,00	138,85	180,95	770,00
374,17	77,20	139,21	181,42	772,00
375,14	77,40	139,57	181,89	774,00
376,11	77,60	139,93	182,36	776,00
377,07	77,80	140,30	182,83	778,00
378,04	78,00	140,66	183,30	780,00
379,01	78,20	141,02	183,77	782,00
379,98	78,40	141,38	184,24	784,00
380,95	78,60	141,74	184,71	786,00
381,92	78,80	142,10	185,18	788,00
382,89	79,00	142,46	185,65	790,00
383,86	79,20	142,82	186,12	792,00
384,83	79,40	143,18	186,59	794,00
385,80	79,60	143,54	187,06	796,00
386,77	79,80	143,90	187,53	798,00
387,74	80,00	144,26	188,00	800,00
388,71	80,20	144,62	188,47	802,00
389,68	80,40	144,98	188,94	804,00
390,65	80,60	145,34	189,41	806,00
391,62	80,80	145,70	189,88	808,00
392,58	81,00	146,07	190,35	810,00
393,55	81,20	146,43	190,82	812,00
394,52	81,40	146,79	191,29	814,00
395,49	81,60	147,15	191,76	816,00
396,46	81,80	147,51	192,23	818,00
397,43	82,00	147,87	192,70	820,00
398,40	82,20	148,23	193,17	822,00

399,37	82,40	148,59	193,64	824,00
400,34	82,60	148,95	194,11	826,00
401,31	82,80	149,31	194,58	828,00
402,28	83,00	149,67	195,05	830,00
403,25	83,20	150,03	195,52	832,00
404,22	83,40	150,39	195,99	834,00
405,19	83,60	150,75	196,46	836,00
406,16	83,80	151,11	196,93	838,00
407,12	84,00	151,48	197,40	840,00
408,09	84,20	151,84	197,87	842,00
409,06	84,40	152,20	198,34	844,00
410,03	84,60	152,56	198,81	846,00
411,00	84,80	152,92	199,28	848,00
411,97	85,00	153,28	199,75	850,00
412,94	85,20	153,64	200,22	852,00
413,91	85,40	154,00	200,69	854,00
414,88	85,60	154,36	201,16	856,00
415,85	85,80	154,72	201,63	858,00
416,82	86,00	155,08	202,10	860,00
417,79	86,20	155,44	202,57	862,00
418,76	86,40	155,80	203,04	864,00
419,73	86,60	156,16	203,51	866,00
420,70	86,80	156,52	203,98	868,00
421,66	87,00	156,89	204,45	870,00
422,63	87,20	157,25	204,92	872,00
423,60	87,40	157,61	205,39	874,00
424,57	87,60	157,97	205,86	876,00
425,54	87,80	158,33	206,33	878,00
426,51	88,00	158,69	206,80	880,00
427,48	88,20	159,05	207,27	882,00
428,45	88,40	159,41	207,74	884,00
429,42	88,60	159,77	208,21	886,00
430,39	88,80	160,13	208,68	888,00
431,36	89,00	160,49	209,15	890,00
432,33	89,20	160,85	209,62	892,00
433,30	89,40	161,21	210,09	894,00
434,27	89,60	161,57	210,56	896,00
435,24	89,80	161,93	211,03	898,00
436,20	90,00	162,30	211,50	900,00
437,17	90,20	162,66	211,97	902,00
438,14	90,40	163,02	212,44	904,00
439,11	90,60	163,38	212,91	906,00
440,08	90,80	163,74	213,38	908,00
441,05	91,00	164,10	213,85	910,00
442,02	91,20	164,46	214,32	912,00
442,99	91,40	164,82	214,79	914,00
443,96	91,60	165,18	215,26	916,00
444,93	91,80	165,54	215,73	918,00
445,90	92,00	165,90	216,20	920,00
446,87	92,20	166,26	216,67	922,00
447,84	92,40	166,62	217,14	924,00
448,81	92,60	166,98	217,61	926,00
449,78	92,80	167,34	218,08	928,00
450,75	93,00	167,70	218,55	930,00

451,71	93,20	168,07	219,02	932,00
452,68	93,40	168,43	219,49	934,00
453,65	93,60	168,79	219,96	936,00
454,62	93,80	169,15	220,43	938,00
455,59	94,00	169,51	220,90	940,00
456,56	94,20	169,87	221,37	942,00
457,53	94,40	170,23	221,84	944,00
458,50	94,60	170,59	222,31	946,00
459,47	94,80	170,95	222,78	948,00
460,44	95,00	171,31	223,25	950,00
461,41	95,20	171,67	223,72	952,00
462,38	95,40	172,03	224,19	954,00
463,35	95,60	172,39	224,66	956,00
464,32	95,80	172,75	225,13	958,00
465,29	96,00	173,11	225,60	960,00
466,25	96,20	173,48	226,07	962,00
467,22	96,40	173,84	226,54	964,00
468,19	96,60	174,20	227,01	966,00
469,16	96,80	174,56	227,48	968,00
470,13	97,00	174,92	227,95	970,00
471,10	97,20	175,28	228,42	972,00
472,07	97,40	175,64	228,89	974,00
473,04	97,60	176,00	229,36	976,00
474,01	97,80	176,36	229,83	978,00
474,98	98,00	176,72	230,30	980,00
475,95	98,20	177,08	230,77	982,00
476,92	98,40	177,44	231,24	984,00
477,89	98,60	177,80	231,71	986,00
478,86	98,80	178,16	232,18	988,00
479,83	99,00	178,52	232,65	990,00
480,79	99,20	178,89	233,12	992,00
481,76	99,40	179,25	233,59	994,00
482,73	99,60	179,61	234,06	996,00
483,70	99,80	179,97	234,53	998,00
484,67	100,00	180,33	235,00	1.000,00
485,64	100,20	180,69	235,47	1.002,00
486,61	100,40	181,05	235,94	1.004,00
487,58	100,60	181,41	236,41	1.006,00
488,55	100,80	181,77	236,88	1.008,00
489,52	101,00	182,13	237,35	1.010,00
490,49	101,20	182,49	237,82	1.012,00
491,46	101,40	182,85	238,29	1.014,00
492,43	101,60	183,21	238,76	1.016,00
493,40	101,80	183,57	239,23	1.018,00
494,37	102,00	183,93	239,70	1.020,00
495,33	102,20	184,30	240,17	1.022,00
496,30	102,40	184,66	240,64	1.024,00
497,27	102,60	185,02	241,11	1.026,00
498,24	102,80	185,38	241,58	1.028,00
499,21	103,00	185,74	242,05	1.030,00
500,18	103,20	186,10	242,52	1.032,00
501,15	103,40	186,46	242,99	1.034,00
502,12	103,60	186,82	243,46	1.036,00
503,09	103,80	187,18	243,93	1.038,00

504,06	104,00	187,54	244,40	1.040,00
505,03	104,20	187,90	244,87	1.042,00
506,00	104,40	188,26	245,34	1.044,00
506,97	104,60	188,62	245,81	1.046,00
507,94	104,80	188,98	246,28	1.048,00
508,91	105,00	189,34	246,75	1.050,00
509,88	105,20	189,70	247,22	1.052,00
510,84	105,40	190,07	247,69	1.054,00
511,81	105,60	190,43	248,16	1.056,00
512,78	105,80	190,79	248,63	1.058,00
513,75	106,00	191,15	249,10	1.060,00
514,72	106,20	191,51	249,57	1.062,00
515,69	106,40	191,87	250,04	1.064,00
516,66	106,60	192,23	250,51	1.066,00
517,63	106,80	192,59	250,98	1.068,00
518,60	107,00	192,95	251,45	1.070,00
519,57	107,20	193,31	251,92	1.072,00
520,54	107,40	193,67	252,39	1.074,00
521,51	107,60	194,03	252,86	1.076,00
522,48	107,80	194,39	253,33	1.078,00
523,45	108,00	194,75	253,80	1.080,00
524,42	108,20	195,11	254,27	1.082,00
525,38	108,40	195,48	254,74	1.084,00
526,35	108,60	195,84	255,21	1.086,00
527,32	108,80	196,20	255,68	1.088,00
528,29	109,00	196,56	256,15	1.090,00
529,26	109,20	196,92	256,62	1.092,00
530,23	109,40	197,28	257,09	1.094,00
531,20	109,60	197,64	257,56	1.096,00
532,17	109,80	198,00	258,03	1.098,00
533,14	110,00	198,36	258,50	1.100,00
534,11	110,20	198,72	258,97	1.102,00
535,08	110,40	199,08	259,44	1.104,00
536,05	110,60	199,44	259,91	1.106,00
537,02	110,80	199,80	260,38	1.108,00
537,99	111,00	200,16	260,85	1.110,00
538,96	111,20	200,52	261,32	1.112,00
539,92	111,40	200,89	261,79	1.114,00
540,89	111,60	201,25	262,26	1.116,00
541,86	111,80	201,61	262,73	1.118,00
542,83	112,00	201,97	263,20	1.120,00
543,80	112,20	202,33	263,67	1.122,00
544,77	112,40	202,69	264,14	1.124,00
545,74	112,60	203,05	264,61	1.126,00
546,71	112,80	203,41	265,08	1.128,00
547,68	113,00	203,77	265,55	1.130,00
548,65	113,20	204,13	266,02	1.132,00
549,62	113,40	204,49	266,49	1.134,00
550,59	113,60	204,85	266,96	1.136,00
551,56	113,80	205,21	267,43	1.138,00
552,53	114,00	205,57	267,90	1.140,00
553,50	114,20	205,93	268,37	1.142,00
554,46	114,40	206,30	268,84	1.144,00
555,43	114,60	206,66	269,31	1.146,00

556,40	114,80	207,02	269,78	1.148,00
557,37	115,00	207,38	270,25	1.150,00
558,34	115,20	207,74	270,72	1.152,00
559,31	115,40	208,10	271,19	1.154,00
560,28	115,60	208,46	271,66	1.156,00
561,25	115,80	208,82	272,13	1.158,00
562,22	116,00	209,18	272,60	1.160,00
563,19	116,20	209,54	273,07	1.162,00
564,16	116,40	209,90	273,54	1.164,00
565,13	116,60	210,26	274,01	1.166,00
566,10	116,80	210,62	274,48	1.168,00
567,07	117,00	210,98	274,95	1.170,00
568,04	117,20	211,34	275,42	1.172,00
569,01	117,40	211,70	275,89	1.174,00
569,97	117,60	212,07	276,36	1.176,00
570,94	117,80	212,43	276,83	1.178,00
571,91	118,00	212,79	277,30	1.180,00
572,88	118,20	213,15	277,77	1.182,00
573,85	118,40	213,51	278,24	1.184,00
574,82	118,60	213,87	278,71	1.186,00
575,79	118,80	214,23	279,18	1.188,00
576,76	119,00	214,59	279,65	1.190,00
577,73	119,20	214,95	280,12	1.192,00
578,70	119,40	215,31	280,59	1.194,00
579,67	119,60	215,67	281,06	1.196,00
580,64	119,80	216,03	281,53	1.198,00
581,61	120,00	216,39	282,00	1.200,00
582,58	120,20	216,75	282,47	1.202,00
583,55	120,40	217,11	282,94	1.204,00
584,51	120,60	217,48	283,41	1.206,00
585,48	120,80	217,84	283,88	1.208,00
586,45	121,00	218,20	284,35	1.210,00
587,42	121,20	218,56	284,82	1.212,00
588,39	121,40	218,92	285,29	1.214,00
589,36	121,60	219,28	285,76	1.216,00
590,33	121,80	219,64	286,23	1.218,00
591,30	122,00	220,00	286,70	1.220,00
592,27	122,20	220,36	287,17	1.222,00
593,24	122,40	220,72	287,64	1.224,00
594,21	122,60	221,08	288,11	1.226,00
595,18	122,80	221,44	288,58	1.228,00
596,15	123,00	221,80	289,05	1.230,00
597,12	123,20	222,16	289,52	1.232,00
598,09	123,40	222,52	289,99	1.234,00
599,05	123,60	222,89	290,46	1.236,00
600,02	123,80	223,25	290,93	1.238,00
600,99	124,00	223,61	291,40	1.240,00
601,96	124,20	223,97	291,87	1.242,00
602,93	124,40	224,33	292,34	1.244,00
603,90	124,60	224,69	292,81	1.246,00
604,87	124,80	225,05	293,28	1.248,00
605,84	125,00	225,41	293,75	1.250,00
606,81	125,20	225,77	294,22	1.252,00
607,78	125,40	226,13	294,69	1.254,00

608,75	125,60	226,49	295,16	1.256,00
609,72	125,80	226,85	295,63	1.258,00
610,69	126,00	227,21	296,10	1.260,00
611,66	126,20	227,57	296,57	1.262,00
612,63	126,40	227,93	297,04	1.264,00
613,59	126,60	228,30	297,51	1.266,00
614,56	126,80	228,66	297,98	1.268,00
615,53	127,00	229,02	298,45	1.270,00
616,50	127,20	229,38	298,92	1.272,00
617,47	127,40	229,74	299,39	1.274,00
618,44	127,60	230,10	299,86	1.276,00
619,41	127,80	230,46	300,33	1.278,00
620,38	128,00	230,82	300,80	1.280,00
621,35	128,20	231,18	301,27	1.282,00
622,32	128,40	231,54	301,74	1.284,00
623,29	128,60	231,90	302,21	1.286,00
624,26	128,80	232,26	302,68	1.288,00
625,23	129,00	232,62	303,15	1.290,00
626,20	129,20	232,98	303,62	1.292,00
627,17	129,40	233,34	304,09	1.294,00
628,14	129,60	233,70	304,56	1.296,00
629,10	129,80	234,07	305,03	1.298,00
630,07	130,00	234,43	305,50	1.300,00
631,04	130,20	234,79	305,97	1.302,00
632,01	130,40	235,15	306,44	1.304,00
632,98	130,60	235,51	306,91	1.306,00
633,95	130,80	235,87	307,38	1.308,00
634,92	131,00	236,23	307,85	1.310,00
635,89	131,20	236,59	308,32	1.312,00
636,86	131,40	236,95	308,79	1.314,00
637,83	131,60	237,31	309,26	1.316,00
638,80	131,80	237,67	309,73	1.318,00
639,77	132,00	238,03	310,20	1.320,00
640,74	132,20	238,39	310,67	1.322,00
641,71	132,40	238,75	311,14	1.324,00
642,68	132,60	239,11	311,61	1.326,00
643,64	132,80	239,48	312,08	1.328,00
644,61	133,00	239,84	312,55	1.330,00
645,58	133,20	240,20	313,02	1.332,00
646,55	133,40	240,56	313,49	1.334,00
647,52	133,60	240,92	313,96	1.336,00
648,49	133,80	241,28	314,43	1.338,00
649,46	134,00	241,64	314,90	1.340,00
650,43	134,20	242,00	315,37	1.342,00
651,40	134,40	242,36	315,84	1.344,00
652,37	134,60	242,72	316,31	1.346,00
653,34	134,80	243,08	316,78	1.348,00
654,31	135,00	243,44	317,25	1.350,00
655,28	135,20	243,80	317,72	1.352,00
656,25	135,40	244,16	318,19	1.354,00
657,22	135,60	244,52	318,66	1.356,00
658,18	135,80	244,89	319,13	1.358,00
659,15	136,00	245,25	319,60	1.360,00
660,12	136,20	245,61	320,07	1.362,00

661,09	136,40	245,97	320,54	1.364,00
662,06	136,60	246,33	321,01	1.366,00
663,03	136,80	246,69	321,48	1.368,00
664,00	137,00	247,05	321,95	1.370,00
664,97	137,20	247,41	322,42	1.372,00
665,94	137,40	247,77	322,89	1.374,00
666,91	137,60	248,13	323,36	1.376,00
667,88	137,80	248,49	323,83	1.378,00
668,85	138,00	248,85	324,30	1.380,00
669,82	138,20	249,21	324,77	1.382,00
670,79	138,40	249,57	325,24	1.384,00
671,76	138,60	249,93	325,71	1.386,00
672,72	138,80	250,30	326,18	1.388,00
673,69	139,00	250,66	326,65	1.390,00
674,66	139,20	251,02	327,12	1.392,00
675,63	139,40	251,38	327,59	1.394,00
676,60	139,60	251,74	328,06	1.396,00
677,57	139,80	252,10	328,53	1.398,00
678,54	140,00	252,46	329,00	1.400,00
679,51	140,20	252,82	329,47	1.402,00
680,48	140,40	253,18	329,94	1.404,00
681,45	140,60	253,54	330,41	1.406,00
682,42	140,80	253,90	330,88	1.408,00
683,39	141,00	254,26	331,35	1.410,00
684,36	141,20	254,62	331,82	1.412,00
685,33	141,40	254,98	332,29	1.414,00
686,30	141,60	255,34	332,76	1.416,00
687,27	141,80	255,70	333,23	1.418,00
688,23	142,00	256,07	333,70	1.420,00
689,20	142,20	256,43	334,17	1.422,00
690,17	142,40	256,79	334,64	1.424,00
691,14	142,60	257,15	335,11	1.426,00
692,11	142,80	257,51	335,58	1.428,00
693,08	143,00	257,87	336,05	1.430,00
694,05	143,20	258,23	336,52	1.432,00
695,02	143,40	258,59	336,99	1.434,00
695,99	143,60	258,95	337,46	1.436,00
696,96	143,80	259,31	337,93	1.438,00
697,93	144,00	259,67	338,40	1.440,00
698,90	144,20	260,03	338,87	1.442,00
699,87	144,40	260,39	339,34	1.444,00
700,84	144,60	260,75	339,81	1.446,00
701,81	144,80	261,11	340,28	1.448,00
702,77	145,00	261,48	340,75	1.450,00
703,74	145,20	261,84	341,22	1.452,00
704,71	145,40	262,20	341,69	1.454,00
705,68	145,60	262,56	342,16	1.456,00
706,65	145,80	262,92	342,63	1.458,00
707,62	146,00	263,28	343,10	1.460,00
708,59	146,20	263,64	343,57	1.462,00
709,56	146,40	264,00	344,04	1.464,00
710,53	146,60	264,36	344,51	1.466,00
711,50	146,80	264,72	344,98	1.468,00
712,47	147,00	265,08	345,45	1.470,00

713,44	147,20	265,44	345,92	1.472,00
714,41	147,40	265,80	346,39	1.474,00
715,38	147,60	266,16	346,86	1.476,00
716,35	147,80	266,52	347,33	1.478,00
717,31	148,00	266,89	347,80	1.480,00
718,28	148,20	267,25	348,27	1.482,00
719,25	148,40	267,61	348,74	1.484,00
720,22	148,60	267,97	349,21	1.486,00
721,19	148,80	268,33	349,68	1.488,00
722,16	149,00	268,69	350,15	1.490,00
723,13	149,20	269,05	350,62	1.492,00
724,10	149,40	269,41	351,09	1.494,00
725,07	149,60	269,77	351,56	1.496,00
726,04	149,80	270,13	352,03	1.498,00
727,01	150,00	270,49	352,50	1.500,00
727,98	150,20	270,85	352,97	1.502,00
728,95	150,40	271,21	353,44	1.504,00
729,92	150,60	271,57	353,91	1.506,00
730,89	150,80	271,93	354,38	1.508,00
731,85	151,00	272,30	354,85	1.510,00
732,82	151,20	272,66	355,32	1.512,00
733,79	151,40	273,02	355,79	1.514,00
734,76	151,60	273,38	356,26	1.516,00
735,73	151,80	273,74	356,73	1.518,00
736,70	152,00	274,10	357,20	1.520,00
737,67	152,20	274,46	357,67	1.522,00
738,64	152,40	274,82	358,14	1.524,00
739,61	152,60	275,18	358,61	1.526,00
740,58	152,80	275,54	359,08	1.528,00
741,55	153,00	275,90	359,55	1.530,00
742,52	153,20	276,26	360,02	1.532,00
743,49	153,40	276,62	360,49	1.534,00
744,46	153,60	276,98	360,96	1.536,00
745,43	153,80	277,34	361,43	1.538,00
746,40	154,00	277,70	361,90	1.540,00
747,36	154,20	278,07	362,37	1.542,00
748,33	154,40	278,43	362,84	1.544,00
749,30	154,60	278,79	363,31	1.546,00
750,27	154,80	279,15	363,78	1.548,00
751,24	155,00	279,51	364,25	1.550,00
752,21	155,20	279,87	364,72	1.552,00
753,18	155,40	280,23	365,19	1.554,00
754,15	155,60	280,59	365,66	1.556,00
755,12	155,80	280,95	366,13	1.558,00
756,09	156,00	281,31	366,60	1.560,00
757,06	156,20	281,67	367,07	1.562,00
758,03	156,40	282,03	367,54	1.564,00
759,00	156,60	282,39	368,01	1.566,00
759,97	156,80	282,75	368,48	1.568,00
760,94	157,00	283,11	368,95	1.570,00
761,90	157,20	283,48	369,42	1.572,00
762,87	157,40	283,84	369,89	1.574,00
763,84	157,60	284,20	370,36	1.576,00
764,81	157,80	284,56	370,83	1.578,00

765,78	158,00	284,92	371,30	1.580,00
766,75	158,20	285,28	371,77	1.582,00
767,72	158,40	285,64	372,24	1.584,00
768,69	158,60	286,00	372,71	1.586,00
769,66	158,80	286,36	373,18	1.588,00
770,63	159,00	286,72	373,65	1.590,00
771,60	159,20	287,08	374,12	1.592,00
772,57	159,40	287,44	374,59	1.594,00
773,54	159,60	287,80	375,06	1.596,00
774,51	159,80	288,16	375,53	1.598,00
775,48	160,00	288,52	376,00	1.600,00
776,44	160,20	288,89	376,47	1.602,00
777,41	160,40	289,25	376,94	1.604,00
778,38	160,60	289,61	377,41	1.606,00
779,35	160,80	289,97	377,88	1.608,00
780,32	161,00	290,33	378,35	1.610,00
781,29	161,20	290,69	378,82	1.612,00
782,26	161,40	291,05	379,29	1.614,00
783,23	161,60	291,41	379,76	1.616,00
784,20	161,80	291,77	380,23	1.618,00
785,17	162,00	292,13	380,70	1.620,00
786,14	162,20	292,49	381,17	1.622,00
787,11	162,40	292,85	381,64	1.624,00
788,08	162,60	293,21	382,11	1.626,00
789,05	162,80	293,57	382,58	1.628,00
790,02	163,00	293,93	383,05	1.630,00
790,98	163,20	294,30	383,52	1.632,00
791,95	163,40	294,66	383,99	1.634,00
792,92	163,60	295,02	384,46	1.636,00
793,89	163,80	295,38	384,93	1.638,00
794,86	164,00	295,74	385,40	1.640,00
795,83	164,20	296,10	385,87	1.642,00
796,80	164,40	296,46	386,34	1.644,00
797,77	164,60	296,82	386,81	1.646,00
798,74	164,80	297,18	387,28	1.648,00
799,71	165,00	297,54	387,75	1.650,00
800,68	165,20	297,90	388,22	1.652,00
801,65	165,40	298,26	388,69	1.654,00
802,62	165,60	298,62	389,16	1.656,00
803,59	165,80	298,98	389,63	1.658,00
804,56	166,00	299,34	390,10	1.660,00
805,53	166,20	299,70	390,57	1.662,00
806,49	166,40	300,07	391,04	1.664,00
807,46	166,60	300,43	391,51	1.666,00
808,43	166,80	300,79	391,98	1.668,00
809,40	167,00	301,15	392,45	1.670,00
810,37	167,20	301,51	392,92	1.672,00
811,34	167,40	301,87	393,39	1.674,00
812,31	167,60	302,23	393,86	1.676,00
813,28	167,80	302,59	394,33	1.678,00
814,25	168,00	302,95	394,80	1.680,00
815,22	168,20	303,31	395,27	1.682,00
816,19	168,40	303,67	395,74	1.684,00
817,16	168,60	304,03	396,21	1.686,00

818,13	168,80	304,39	396,68	1.688,00
819,10	169,00	304,75	397,15	1.690,00
820,07	169,20	305,11	397,62	1.692,00
821,03	169,40	305,48	398,09	1.694,00
822,00	169,60	305,84	398,56	1.696,00
822,97	169,80	306,20	399,03	1.698,00
823,94	170,00	306,56	399,50	1.700,00
824,91	170,20	306,92	399,97	1.702,00
825,88	170,40	307,28	400,44	1.704,00
826,85	170,60	307,64	400,91	1.706,00
827,82	170,80	308,00	401,38	1.708,00
828,79	171,00	308,36	401,85	1.710,00
829,76	171,20	308,72	402,32	1.712,00
830,73	171,40	309,08	402,79	1.714,00
831,70	171,60	309,44	403,26	1.716,00
832,67	171,80	309,80	403,73	1.718,00
833,64	172,00	310,16	404,20	1.720,00
834,61	172,20	310,52	404,67	1.722,00
835,57	172,40	310,89	405,14	1.724,00
836,54	172,60	311,25	405,61	1.726,00
837,51	172,80	311,61	406,08	1.728,00
838,48	173,00	311,97	406,55	1.730,00
839,45	173,20	312,33	407,02	1.732,00
840,42	173,40	312,69	407,49	1.734,00
841,39	173,60	313,05	407,96	1.736,00
842,36	173,80	313,41	408,43	1.738,00
843,33	174,00	313,77	408,90	1.740,00
844,30	174,20	314,13	409,37	1.742,00
845,27	174,40	314,49	409,84	1.744,00
846,24	174,60	314,85	410,31	1.746,00
847,21	174,80	315,21	410,78	1.748,00
848,18	175,00	315,57	411,25	1.750,00
849,15	175,20	315,93	411,72	1.752,00
850,11	175,40	316,30	412,19	1.754,00
851,08	175,60	316,66	412,66	1.756,00
852,05	175,80	317,02	413,13	1.758,00
853,02	176,00	317,38	413,60	1.760,00
853,99	176,20	317,74	414,07	1.762,00
854,96	176,40	318,10	414,54	1.764,00
855,93	176,60	318,46	415,01	1.766,00
856,90	176,80	318,82	415,48	1.768,00
857,87	177,00	319,18	415,95	1.770,00
858,84	177,20	319,54	416,42	1.772,00
859,81	177,40	319,90	416,89	1.774,00
860,78	177,60	320,26	417,36	1.776,00
861,75	177,80	320,62	417,83	1.778,00
862,72	178,00	320,98	418,30	1.780,00
863,69	178,20	321,34	418,77	1.782,00
864,66	178,40	321,70	419,24	1.784,00
865,62	178,60	322,07	419,71	1.786,00
866,59	178,80	322,43	420,18	1.788,00
867,56	179,00	322,79	420,65	1.790,00
868,53	179,20	323,15	421,12	1.792,00
869,50	179,40	323,51	421,59	1.794,00

870,47	179,60	323,87	422,06	1.796,00
871,44	179,80	324,23	422,53	1.798,00
872,41	180,00	324,59	423,00	1.800,00
873,38	180,20	324,95	423,47	1.802,00
874,35	180,40	325,31	423,94	1.804,00
875,32	180,60	325,67	424,41	1.806,00
876,29	180,80	326,03	424,88	1.808,00
877,26	181,00	326,39	425,35	1.810,00
878,23	181,20	326,75	425,82	1.812,00
879,20	181,40	327,11	426,29	1.814,00
880,16	181,60	327,48	426,76	1.816,00
881,13	181,80	327,84	427,23	1.818,00
882,10	182,00	328,20	427,70	1.820,00
883,07	182,20	328,56	428,17	1.822,00
884,04	182,40	328,92	428,64	1.824,00
885,01	182,60	329,28	429,11	1.826,00
885,98	182,80	329,64	429,58	1.828,00
886,95	183,00	330,00	430,05	1.830,00
887,92	183,20	330,36	430,52	1.832,00
888,89	183,40	330,72	430,99	1.834,00
889,86	183,60	331,08	431,46	1.836,00
890,83	183,80	331,44	431,93	1.838,00
891,80	184,00	331,80	432,40	1.840,00
892,77	184,20	332,16	432,87	1.842,00
893,74	184,40	332,52	433,34	1.844,00
894,70	184,60	332,89	433,81	1.846,00
895,67	184,80	333,25	434,28	1.848,00
896,64	185,00	333,61	434,75	1.850,00
897,61	185,20	333,97	435,22	1.852,00
898,58	185,40	334,33	435,69	1.854,00
899,55	185,60	334,69	436,16	1.856,00
900,52	185,80	335,05	436,63	1.858,00
901,49	186,00	335,41	437,10	1.860,00
902,46	186,20	335,77	437,57	1.862,00
903,43	186,40	336,13	438,04	1.864,00
904,40	186,60	336,49	438,51	1.866,00
905,37	186,80	336,85	438,98	1.868,00
906,34	187,00	337,21	439,45	1.870,00
907,31	187,20	337,57	439,92	1.872,00
908,28	187,40	337,93	440,39	1.874,00
909,24	187,60	338,30	440,86	1.876,00
910,21	187,80	338,66	441,33	1.878,00
911,18	188,00	339,02	441,80	1.880,00
912,15	188,20	339,38	442,27	1.882,00
913,12	188,40	339,74	442,74	1.884,00
914,09	188,60	340,10	443,21	1.886,00
915,06	188,80	340,46	443,68	1.888,00
916,03	189,00	340,82	444,15	1.890,00
917,00	189,20	341,18	444,62	1.892,00
917,97	189,40	341,54	445,09	1.894,00
918,94	189,60	341,90	445,56	1.896,00
919,91	189,80	342,26	446,03	1.898,00
920,88	190,00	342,62	446,50	1.900,00
921,85	190,20	342,98	446,97	1.902,00

922,82	190,40	343,34	447,44	1.904,00
923,79	190,60	343,70	447,91	1.906,00
924,75	190,80	344,07	448,38	1.908,00
925,72	191,00	344,43	448,85	1.910,00
926,69	191,20	344,79	449,32	1.912,00
927,66	191,40	345,15	449,79	1.914,00
928,63	191,60	345,51	450,26	1.916,00
929,60	191,80	345,87	450,73	1.918,00
930,57	192,00	346,23	451,20	1.920,00
931,54	192,20	346,59	451,67	1.922,00
932,51	192,40	346,95	452,14	1.924,00
933,48	192,60	347,31	452,61	1.926,00
934,45	192,80	347,67	453,08	1.928,00
935,42	193,00	348,03	453,55	1.930,00
936,39	193,20	348,39	454,02	1.932,00
937,36	193,40	348,75	454,49	1.934,00
938,33	193,60	349,11	454,96	1.936,00
939,29	193,80	349,48	455,43	1.938,00
940,26	194,00	349,84	455,90	1.940,00
941,23	194,20	350,20	456,37	1.942,00
942,20	194,40	350,56	456,84	1.944,00
943,17	194,60	350,92	457,31	1.946,00
944,14	194,80	351,28	457,78	1.948,00
945,11	195,00	351,64	458,25	1.950,00
946,08	195,20	352,00	458,72	1.952,00
947,05	195,40	352,36	459,19	1.954,00
948,02	195,60	352,72	459,66	1.956,00
948,99	195,80	353,08	460,13	1.958,00
949,96	196,00	353,44	460,60	1.960,00
950,93	196,20	353,80	461,07	1.962,00
951,90	196,40	354,16	461,54	1.964,00
952,87	196,60	354,52	462,01	1.966,00
953,83	196,80	354,89	462,48	1.968,00
954,80	197,00	355,25	462,95	1.970,00
955,77	197,20	355,61	463,42	1.972,00
956,74	197,40	355,97	463,89	1.974,00
957,71	197,60	356,33	464,36	1.976,00
958,68	197,80	356,69	464,83	1.978,00
959,65	198,00	357,05	465,30	1.980,00
960,62	198,20	357,41	465,77	1.982,00
961,59	198,40	357,77	466,24	1.984,00
962,56	198,60	358,13	466,71	1.986,00
963,53	198,80	358,49	467,18	1.988,00
964,50	199,00	358,85	467,65	1.990,00
965,47	199,20	359,21	468,12	1.992,00
966,44	199,40	359,57	468,59	1.994,00
967,41	199,60	359,93	469,06	1.996,00
968,37	199,80	360,30	469,53	1.998,00
969,34	200,00	360,66	470,00	2.000,00
970,31	200,20	361,02	470,47	2.002,00
971,28	200,40	361,38	470,94	2.004,00
972,25	200,60	361,74	471,41	2.006,00
973,22	200,80	362,10	471,88	2.008,00
974,19	201,00	362,46	472,35	2.010,00

975,16	201,20	362,82	472,82	2.012,00
976,13	201,40	363,18	473,29	2.014,00
977,10	201,60	363,54	473,76	2.016,00
978,07	201,80	363,90	474,23	2.018,00
979,04	202,00	364,26	474,70	2.020,00
980,01	202,20	364,62	475,17	2.022,00
980,98	202,40	364,98	475,64	2.024,00
981,95	202,60	365,34	476,11	2.026,00
982,92	202,80	365,70	476,58	2.028,00
983,88	203,00	366,07	477,05	2.030,00
984,85	203,20	366,43	477,52	2.032,00
985,82	203,40	366,79	477,99	2.034,00
986,79	203,60	367,15	478,46	2.036,00
987,76	203,80	367,51	478,93	2.038,00
988,73	204,00	367,87	479,40	2.040,00
989,70	204,20	368,23	479,87	2.042,00
990,67	204,40	368,59	480,34	2.044,00
991,64	204,60	368,95	480,81	2.046,00
992,61	204,80	369,31	481,28	2.048,00
993,58	205,00	369,67	481,75	2.050,00
994,55	205,20	370,03	482,22	2.052,00
995,52	205,40	370,39	482,69	2.054,00
996,49	205,60	370,75	483,16	2.056,00
997,46	205,80	371,11	483,63	2.058,00
998,42	206,00	371,48	484,10	2.060,00
999,39	206,20	371,84	484,57	2.062,00
1.000,36	206,40	372,20	485,04	2.064,00
1.001,33	206,60	372,56	485,51	2.066,00
1.002,30	206,80	372,92	485,98	2.068,00
1.003,27	207,00	373,28	486,45	2.070,00
1.004,24	207,20	373,64	486,92	2.072,00
1.005,21	207,40	374,00	487,39	2.074,00
1.006,18	207,60	374,36	487,86	2.076,00
1.007,15	207,80	374,72	488,33	2.078,00
1.008,12	208,00	375,08	488,80	2.080,00
1.009,09	208,20	375,44	489,27	2.082,00
1.010,06	208,40	375,80	489,74	2.084,00
1.011,03	208,60	376,16	490,21	2.086,00
1.012,00	208,80	376,52	490,68	2.088,00
1.012,96	209,00	376,89	491,15	2.090,00
1.013,93	209,20	377,25	491,62	2.092,00
1.014,90	209,40	377,61	492,09	2.094,00
1.015,87	209,60	377,97	492,56	2.096,00
1.016,84	209,80	378,33	493,03	2.098,00
1.017,81	210,00	378,69	493,50	2.100,00
1.018,78	210,20	379,05	493,97	2.102,00
1.019,75	210,40	379,41	494,44	2.104,00
1.020,72	210,60	379,77	494,91	2.106,00
1.021,69	210,80	380,13	495,38	2.108,00
1.022,66	211,00	380,49	495,85	2.110,00
1.023,63	211,20	380,85	496,32	2.112,00
1.024,60	211,40	381,21	496,79	2.114,00
1.025,57	211,60	381,57	497,26	2.116,00
1.026,54	211,80	381,93	497,73	2.118,00

1.027,50	212,00	382,30	498,20	2.120,00
1.028,47	212,20	382,66	498,67	2.122,00
1.029,44	212,40	383,02	499,14	2.124,00
1.030,41	212,60	383,38	499,61	2.126,00
1.031,38	212,80	383,74	500,08	2.128,00
1.032,35	213,00	384,10	500,55	2.130,00
1.033,32	213,20	384,46	501,02	2.132,00
1.034,29	213,40	384,82	501,49	2.134,00
1.035,26	213,60	385,18	501,96	2.136,00
1.036,23	213,80	385,54	502,43	2.138,00
1.037,20	214,00	385,90	502,90	2.140,00
1.038,17	214,20	386,26	503,37	2.142,00
1.039,14	214,40	386,62	503,84	2.144,00
1.040,11	214,60	386,98	504,31	2.146,00
1.041,08	214,80	387,34	504,78	2.148,00
1.042,05	215,00	387,70	505,25	2.150,00
1.043,01	215,20	388,07	505,72	2.152,00
1.043,98	215,40	388,43	506,19	2.154,00
1.044,95	215,60	388,79	506,66	2.156,00
1.045,92	215,80	389,15	507,13	2.158,00
1.046,89	216,00	389,51	507,60	2.160,00
1.047,86	216,20	389,87	508,07	2.162,00
1.048,83	216,40	390,23	508,54	2.164,00
1.049,80	216,60	390,59	509,01	2.166,00
1.050,77	216,80	390,95	509,48	2.168,00
1.051,74	217,00	391,31	509,95	2.170,00
1.052,71	217,20	391,67	510,42	2.172,00
1.053,68	217,40	392,03	510,89	2.174,00
1.054,65	217,60	392,39	511,36	2.176,00
1.055,62	217,80	392,75	511,83	2.178,00
1.056,59	218,00	393,11	512,30	2.180,00
1.057,55	218,20	393,48	512,77	2.182,00
1.058,52	218,40	393,84	513,24	2.184,00
1.059,49	218,60	394,20	513,71	2.186,00
1.060,46	218,80	394,56	514,18	2.188,00
1.061,43	219,00	394,92	514,65	2.190,00
1.062,40	219,20	395,28	515,12	2.192,00
1.063,37	219,40	395,64	515,59	2.194,00
1.064,34	219,60	396,00	516,06	2.196,00
1.065,31	219,80	396,36	516,53	2.198,00
1.066,28	220,00	396,72	517,00	2.200,00
1.067,25	220,20	397,08	517,47	2.202,00
1.068,22	220,40	397,44	517,94	2.204,00
1.069,19	220,60	397,80	518,41	2.206,00
1.070,16	220,80	398,16	518,88	2.208,00
1.071,13	221,00	398,52	519,35	2.210,00
1.072,09	221,20	398,89	519,82	2.212,00
1.073,06	221,40	399,25	520,29	2.214,00
1.074,03	221,60	399,61	520,76	2.216,00
1.075,00	221,80	399,97	521,23	2.218,00
1.075,97	222,00	400,33	521,70	2.220,00
1.076,94	222,20	400,69	522,17	2.222,00
1.077,91	222,40	401,05	522,64	2.224,00
1.078,88	222,60	401,41	523,11	2.226,00

1.079,85	222,80	401,77	523,58	2.228,00
1.080,82	223,00	402,13	524,05	2.230,00
1.081,79	223,20	402,49	524,52	2.232,00
1.082,76	223,40	402,85	524,99	2.234,00
1.083,73	223,60	403,21	525,46	2.236,00
1.084,70	223,80	403,57	525,93	2.238,00
1.085,67	224,00	403,93	526,40	2.240,00
1.086,63	224,20	404,30	526,87	2.242,00
1.087,60	224,40	404,66	527,34	2.244,00
1.088,57	224,60	405,02	527,81	2.246,00
1.089,54	224,80	405,38	528,28	2.248,00
1.090,51	225,00	405,74	528,75	2.250,00
1.091,48	225,20	406,10	529,22	2.252,00
1.092,45	225,40	406,46	529,69	2.254,00
1.093,42	225,60	406,82	530,16	2.256,00
1.094,39	225,80	407,18	530,63	2.258,00
1.095,36	226,00	407,54	531,10	2.260,00
1.096,33	226,20	407,90	531,57	2.262,00
1.097,30	226,40	408,26	532,04	2.264,00
1.098,27	226,60	408,62	532,51	2.266,00
1.099,24	226,80	408,98	532,98	2.268,00
1.100,21	227,00	409,34	533,45	2.270,00
1.101,18	227,20	409,70	533,92	2.272,00
1.102,14	227,40	410,07	534,39	2.274,00
1.103,11	227,60	410,43	534,86	2.276,00
1.104,08	227,80	410,79	535,33	2.278,00
1.105,05	228,00	411,15	535,80	2.280,00
1.106,02	228,20	411,51	536,27	2.282,00
1.106,99	228,40	411,87	536,74	2.284,00
1.107,96	228,60	412,23	537,21	2.286,00
1.108,93	228,80	412,59	537,68	2.288,00
1.109,90	229,00	412,95	538,15	2.290,00
1.110,87	229,20	413,31	538,62	2.292,00
1.111,84	229,40	413,67	539,09	2.294,00
1.112,81	229,60	414,03	539,56	2.296,00
1.113,78	229,80	414,39	540,03	2.298,00
1.114,75	230,00	414,75	540,50	2.300,00
1.115,72	230,20	415,11	540,97	2.302,00
1.116,68	230,40	415,48	541,44	2.304,00
1.117,65	230,60	415,84	541,91	2.306,00
1.118,62	230,80	416,20	542,38	2.308,00
1.119,59	231,00	416,56	542,85	2.310,00
1.120,56	231,20	416,92	543,32	2.312,00
1.121,53	231,40	417,28	543,79	2.314,00
1.122,50	231,60	417,64	544,26	2.316,00
1.123,47	231,80	418,00	544,73	2.318,00
1.124,44	232,00	418,36	545,20	2.320,00
1.125,41	232,20	418,72	545,67	2.322,00
1.126,38	232,40	419,08	546,14	2.324,00
1.127,35	232,60	419,44	546,61	2.326,00
1.128,32	232,80	419,80	547,08	2.328,00
1.129,29	233,00	420,16	547,55	2.330,00
1.130,26	233,20	420,52	548,02	2.332,00
1.131,22	233,40	420,89	548,49	2.334,00

1.132,19	233,60	421,25	548,96	2.336,00
1.133,16	233,80	421,61	549,43	2.338,00
1.134,13	234,00	421,97	549,90	2.340,00
1.135,10	234,20	422,33	550,37	2.342,00
1.136,07	234,40	422,69	550,84	2.344,00
1.137,04	234,60	423,05	551,31	2.346,00
1.138,01	234,80	423,41	551,78	2.348,00
1.138,98	235,00	423,77	552,25	2.350,00
1.139,95	235,20	424,13	552,72	2.352,00
1.140,92	235,40	424,49	553,19	2.354,00
1.141,89	235,60	424,85	553,66	2.356,00
1.142,86	235,80	425,21	554,13	2.358,00
1.143,83	236,00	425,57	554,60	2.360,00
1.144,80	236,20	425,93	555,07	2.362,00
1.145,76	236,40	426,30	555,54	2.364,00
1.146,73	236,60	426,66	556,01	2.366,00
1.147,70	236,80	427,02	556,48	2.368,00
1.148,67	237,00	427,38	556,95	2.370,00
1.149,64	237,20	427,74	557,42	2.372,00
1.150,61	237,40	428,10	557,89	2.374,00
1.151,58	237,60	428,46	558,36	2.376,00
1.152,55	237,80	428,82	558,83	2.378,00
1.153,52	238,00	429,18	559,30	2.380,00
1.154,49	238,20	429,54	559,77	2.382,00
1.155,46	238,40	429,90	560,24	2.384,00
1.156,43	238,60	430,26	560,71	2.386,00
1.157,40	238,80	430,62	561,18	2.388,00
1.158,37	239,00	430,98	561,65	2.390,00
1.159,34	239,20	431,34	562,12	2.392,00
1.160,31	239,40	431,70	562,59	2.394,00
1.161,27	239,60	432,07	563,06	2.396,00
1.162,24	239,80	432,43	563,53	2.398,00
1.163,21	240,00	432,79	564,00	2.400,00
1.164,18	240,20	433,15	564,47	2.402,00
1.165,15	240,40	433,51	564,94	2.404,00
1.166,12	240,60	433,87	565,41	2.406,00
1.167,09	240,80	434,23	565,88	2.408,00
1.168,06	241,00	434,59	566,35	2.410,00
1.169,03	241,20	434,95	566,82	2.412,00
1.170,00	241,40	435,31	567,29	2.414,00
1.170,97	241,60	435,67	567,76	2.416,00
1.171,94	241,80	436,03	568,23	2.418,00
1.172,91	242,00	436,39	568,70	2.420,00
1.173,88	242,20	436,75	569,17	2.422,00
1.174,85	242,40	437,11	569,64	2.424,00
1.175,81	242,60	437,48	570,11	2.426,00
1.176,78	242,80	437,84	570,58	2.428,00
1.177,75	243,00	438,20	571,05	2.430,00
1.178,72	243,20	438,56	571,52	2.432,00
1.179,69	243,40	438,92	571,99	2.434,00
1.180,66	243,60	439,28	572,46	2.436,00
1.181,63	243,80	439,64	572,93	2.438,00
1.182,60	244,00	440,00	573,40	2.440,00
1.183,57	244,20	440,36	573,87	2.442,00

1.184,54	244,40	440,72	574,34	2.444,00
1.185,51	244,60	441,08	574,81	2.446,00
1.186,48	244,80	441,44	575,28	2.448,00
1.187,45	245,00	441,80	575,75	2.450,00
1.188,42	245,20	442,16	576,22	2.452,00
1.189,39	245,40	442,52	576,69	2.454,00
1.190,35	245,60	442,89	577,16	2.456,00
1.191,32	245,80	443,25	577,63	2.458,00
1.192,29	246,00	443,61	578,10	2.460,00
1.193,26	246,20	443,97	578,57	2.462,00
1.194,23	246,40	444,33	579,04	2.464,00
1.195,20	246,60	444,69	579,51	2.466,00
1.196,17	246,80	445,05	579,98	2.468,00
1.197,14	247,00	445,41	580,45	2.470,00
1.198,11	247,20	445,77	580,92	2.472,00
1.199,08	247,40	446,13	581,39	2.474,00
1.200,05	247,60	446,49	581,86	2.476,00
1.201,02	247,80	446,85	582,33	2.478,00
1.201,99	248,00	447,21	582,80	2.480,00
1.202,96	248,20	447,57	583,27	2.482,00
1.203,93	248,40	447,93	583,74	2.484,00
1.204,89	248,60	448,30	584,21	2.486,00
1.205,86	248,80	448,66	584,68	2.488,00
1.206,83	249,00	449,02	585,15	2.490,00
1.207,80	249,20	449,38	585,62	2.492,00
1.208,77	249,40	449,74	586,09	2.494,00
1.209,74	249,60	450,10	586,56	2.496,00
1.210,71	249,80	450,46	587,03	2.498,00
1.211,68	250,00	450,82	587,50	2.500,00
1.212,65	250,20	451,18	587,97	2.502,00
1.213,62	250,40	451,54	588,44	2.504,00
1.214,59	250,60	451,90	588,91	2.506,00
1.215,56	250,80	452,26	589,38	2.508,00
1.216,53	251,00	452,62	589,85	2.510,00
1.217,50	251,20	452,98	590,32	2.512,00
1.218,47	251,40	453,34	590,79	2.514,00
1.219,44	251,60	453,70	591,26	2.516,00
1.220,40	251,80	454,07	591,73	2.518,00
1.221,37	252,00	454,43	592,20	2.520,00
1.222,34	252,20	454,79	592,67	2.522,00
1.223,31	252,40	455,15	593,14	2.524,00
1.224,28	252,60	455,51	593,61	2.526,00
1.225,25	252,80	455,87	594,08	2.528,00
1.226,22	253,00	456,23	594,55	2.530,00
1.227,19	253,20	456,59	595,02	2.532,00
1.228,16	253,40	456,95	595,49	2.534,00
1.229,13	253,60	457,31	595,96	2.536,00
1.230,10	253,80	457,67	596,43	2.538,00
1.231,07	254,00	458,03	596,90	2.540,00
1.232,04	254,20	458,39	597,37	2.542,00
1.233,01	254,40	458,75	597,84	2.544,00
1.233,98	254,60	459,11	598,31	2.546,00
1.234,94	254,80	459,48	598,78	2.548,00
1.235,91	255,00	459,84	599,25	2.550,00

1.236,88	255,20	460,20	599,72	2.552,00
1.237,85	255,40	460,56	600,19	2.554,00
1.238,82	255,60	460,92	600,66	2.556,00
1.239,79	255,80	461,28	601,13	2.558,00
1.240,76	256,00	461,64	601,60	2.560,00
1.241,73	256,20	462,00	602,07	2.562,00
1.242,70	256,40	462,36	602,54	2.564,00
1.243,67	256,60	462,72	603,01	2.566,00
1.244,64	256,80	463,08	603,48	2.568,00
1.245,61	257,00	463,44	603,95	2.570,00
1.246,58	257,20	463,80	604,42	2.572,00
1.247,55	257,40	464,16	604,89	2.574,00
1.248,52	257,60	464,52	605,36	2.576,00
1.249,48	257,80	464,89	605,83	2.578,00
1.250,45	258,00	465,25	606,30	2.580,00
1.251,42	258,20	465,61	606,77	2.582,00
1.252,39	258,40	465,97	607,24	2.584,00
1.253,36	258,60	466,33	607,71	2.586,00
1.254,33	258,80	466,69	608,18	2.588,00
1.255,30	259,00	467,05	608,65	2.590,00
1.256,27	259,20	467,41	609,12	2.592,00
1.257,24	259,40	467,77	609,59	2.594,00
1.258,21	259,60	468,13	610,06	2.596,00
1.259,18	259,80	468,49	610,53	2.598,00
1.260,15	260,00	468,85	611,00	2.600,00
1.261,12	260,20	469,21	611,47	2.602,00
1.262,09	260,40	469,57	611,94	2.604,00
1.263,06	260,60	469,93	612,41	2.606,00
1.264,02	260,80	470,30	612,88	2.608,00
1.264,99	261,00	470,66	613,35	2.610,00
1.265,96	261,20	471,02	613,82	2.612,00
1.266,93	261,40	471,38	614,29	2.614,00
1.267,90	261,60	471,74	614,76	2.616,00
1.268,87	261,80	472,10	615,23	2.618,00
1.269,84	262,00	472,46	615,70	2.620,00
1.270,81	262,20	472,82	616,17	2.622,00
1.271,78	262,40	473,18	616,64	2.624,00
1.272,75	262,60	473,54	617,11	2.626,00
1.273,72	262,80	473,90	617,58	2.628,00
1.274,69	263,00	474,26	618,05	2.630,00
1.275,66	263,20	474,62	618,52	2.632,00
1.276,63	263,40	474,98	618,99	2.634,00
1.277,60	263,60	475,34	619,46	2.636,00
1.278,57	263,80	475,70	619,93	2.638,00
1.279,53	264,00	476,07	620,40	2.640,00
1.280,50	264,20	476,43	620,87	2.642,00
1.281,47	264,40	476,79	621,34	2.644,00
1.282,44	264,60	477,15	621,81	2.646,00
1.283,41	264,80	477,51	622,28	2.648,00
1.284,38	265,00	477,87	622,75	2.650,00
1.285,35	265,20	478,23	623,22	2.652,00
1.286,32	265,40	478,59	623,69	2.654,00
1.287,29	265,60	478,95	624,16	2.656,00
1.288,26	265,80	479,31	624,63	2.658,00

1.289,23	266,00	479,67	625,10	2.660,00
1.290,20	266,20	480,03	625,57	2.662,00
1.291,17	266,40	480,39	626,04	2.664,00
1.292,14	266,60	480,75	626,51	2.666,00
1.293,11	266,80	481,11	626,98	2.668,00
1.294,07	267,00	481,48	627,45	2.670,00
1.295,04	267,20	481,84	627,92	2.672,00
1.296,01	267,40	482,20	628,39	2.674,00
1.296,98	267,60	482,56	628,86	2.676,00
1.297,95	267,80	482,92	629,33	2.678,00
1.298,92	268,00	483,28	629,80	2.680,00
1.299,89	268,20	483,64	630,27	2.682,00
1.300,86	268,40	484,00	630,74	2.684,00
1.301,83	268,60	484,36	631,21	2.686,00
1.302,80	268,80	484,72	631,68	2.688,00
1.303,77	269,00	485,08	632,15	2.690,00
1.304,74	269,20	485,44	632,62	2.692,00
1.305,71	269,40	485,80	633,09	2.694,00
1.306,68	269,60	486,16	633,56	2.696,00
1.307,65	269,80	486,52	634,03	2.698,00
1.308,61	270,00	486,89	634,50	2.700,00
1.309,58	270,20	487,25	634,97	2.702,00
1.310,55	270,40	487,61	635,44	2.704,00
1.311,52	270,60	487,97	635,91	2.706,00
1.312,49	270,80	488,33	636,38	2.708,00
1.313,46	271,00	488,69	636,85	2.710,00
1.314,43	271,20	489,05	637,32	2.712,00
1.315,40	271,40	489,41	637,79	2.714,00
1.316,37	271,60	489,77	638,26	2.716,00
1.317,34	271,80	490,13	638,73	2.718,00
1.318,31	272,00	490,49	639,20	2.720,00
1.319,28	272,20	490,85	639,67	2.722,00
1.320,25	272,40	491,21	640,14	2.724,00
1.321,22	272,60	491,57	640,61	2.726,00
1.322,19	272,80	491,93	641,08	2.728,00
1.323,15	273,00	492,30	641,55	2.730,00
1.324,12	273,20	492,66	642,02	2.732,00
1.325,09	273,40	493,02	642,49	2.734,00
1.326,06	273,60	493,38	642,96	2.736,00
1.327,03	273,80	493,74	643,43	2.738,00
1.328,00	274,00	494,10	643,90	2.740,00
1.328,97	274,20	494,46	644,37	2.742,00
1.329,94	274,40	494,82	644,84	2.744,00
1.330,91	274,60	495,18	645,31	2.746,00
1.331,88	274,80	495,54	645,78	2.748,00
1.332,85	275,00	495,90	646,25	2.750,00
1.333,82	275,20	496,26	646,72	2.752,00
1.334,79	275,40	496,62	647,19	2.754,00
1.335,76	275,60	496,98	647,66	2.756,00
1.336,73	275,80	497,34	648,13	2.758,00
1.337,70	276,00	497,70	648,60	2.760,00
1.338,66	276,20	498,07	649,07	2.762,00
1.339,63	276,40	498,43	649,54	2.764,00
1.340,60	276,60	498,79	650,01	2.766,00

1.341,57	276,80	499,15	650,48	2.768,00
1.342,54	277,00	499,51	650,95	2.770,00
1.343,51	277,20	499,87	651,42	2.772,00
1.344,48	277,40	500,23	651,89	2.774,00
1.345,45	277,60	500,59	652,36	2.776,00
1.346,42	277,80	500,95	652,83	2.778,00
1.347,39	278,00	501,31	653,30	2.780,00
1.348,36	278,20	501,67	653,77	2.782,00
1.349,33	278,40	502,03	654,24	2.784,00
1.350,30	278,60	502,39	654,71	2.786,00
1.351,27	278,80	502,75	655,18	2.788,00
1.352,24	279,00	503,11	655,65	2.790,00
1.353,20	279,20	503,48	656,12	2.792,00
1.354,17	279,40	503,84	656,59	2.794,00
1.355,14	279,60	504,20	657,06	2.796,00
1.356,11	279,80	504,56	657,53	2.798,00
1.357,08	280,00	504,92	658,00	2.800,00
1.358,05	280,20	505,28	658,47	2.802,00
1.359,02	280,40	505,64	658,94	2.804,00
1.359,99	280,60	506,00	659,41	2.806,00
1.360,96	280,80	506,36	659,88	2.808,00
1.361,93	281,00	506,72	660,35	2.810,00
1.362,90	281,20	507,08	660,82	2.812,00
1.363,87	281,40	507,44	661,29	2.814,00
1.364,84	281,60	507,80	661,76	2.816,00
1.365,81	281,80	508,16	662,23	2.818,00
1.366,78	282,00	508,52	662,70	2.820,00
1.367,74	282,20	508,89	663,17	2.822,00
1.368,71	282,40	509,25	663,64	2.824,00
1.369,68	282,60	509,61	664,11	2.826,00
1.370,65	282,80	509,97	664,58	2.828,00
1.371,62	283,00	510,33	665,05	2.830,00
1.372,59	283,20	510,69	665,52	2.832,00
1.373,56	283,40	511,05	665,99	2.834,00
1.374,53	283,60	511,41	666,46	2.836,00
1.375,50	283,80	511,77	666,93	2.838,00
1.376,47	284,00	512,13	667,40	2.840,00
1.377,44	284,20	512,49	667,87	2.842,00
1.378,41	284,40	512,85	668,34	2.844,00
1.379,38	284,60	513,21	668,81	2.846,00
1.380,35	284,80	513,57	669,28	2.848,00
1.381,32	285,00	513,93	669,75	2.850,00
1.382,28	285,20	514,30	670,22	2.852,00
1.383,25	285,40	514,66	670,69	2.854,00
1.384,22	285,60	515,02	671,16	2.856,00
1.385,19	285,80	515,38	671,63	2.858,00
1.386,16	286,00	515,74	672,10	2.860,00
1.387,13	286,20	516,10	672,57	2.862,00
1.388,10	286,40	516,46	673,04	2.864,00
1.389,07	286,60	516,82	673,51	2.866,00
1.390,04	286,80	517,18	673,98	2.868,00
1.391,01	287,00	517,54	674,45	2.870,00
1.391,98	287,20	517,90	674,92	2.872,00
1.392,95	287,40	518,26	675,39	2.874,00

1.393,92	287,60	518,62	675,86	2.876,00
1.394,89	287,80	518,98	676,33	2.878,00
1.395,86	288,00	519,34	676,80	2.880,00
1.396,83	288,20	519,70	677,27	2.882,00
1.397,79	288,40	520,07	677,74	2.884,00
1.398,76	288,60	520,43	678,21	2.886,00
1.399,73	288,80	520,79	678,68	2.888,00
1.400,70	289,00	521,15	679,15	2.890,00
1.401,67	289,20	521,51	679,62	2.892,00
1.402,64	289,40	521,87	680,09	2.894,00
1.403,61	289,60	522,23	680,56	2.896,00
1.404,58	289,80	522,59	681,03	2.898,00
1.405,55	290,00	522,95	681,50	2.900,00
1.406,52	290,20	523,31	681,97	2.902,00
1.407,49	290,40	523,67	682,44	2.904,00
1.408,46	290,60	524,03	682,91	2.906,00
1.409,43	290,80	524,39	683,38	2.908,00
1.410,40	291,00	524,75	683,85	2.910,00
1.411,37	291,20	525,11	684,32	2.912,00
1.412,33	291,40	525,48	684,79	2.914,00
1.413,30	291,60	525,84	685,26	2.916,00
1.414,27	291,80	526,20	685,73	2.918,00
1.415,24	292,00	526,56	686,20	2.920,00
1.416,21	292,20	526,92	686,67	2.922,00
1.417,18	292,40	527,28	687,14	2.924,00
1.418,15	292,60	527,64	687,61	2.926,00
1.419,12	292,80	528,00	688,08	2.928,00
1.420,09	293,00	528,36	688,55	2.930,00
1.421,06	293,20	528,72	689,02	2.932,00
1.422,03	293,40	529,08	689,49	2.934,00
1.423,00	293,60	529,44	689,96	2.936,00
1.423,97	293,80	529,80	690,43	2.938,00
1.424,94	294,00	530,16	690,90	2.940,00
1.425,91	294,20	530,52	691,37	2.942,00
1.426,87	294,40	530,89	691,84	2.944,00
1.427,84	294,60	531,25	692,31	2.946,00
1.428,81	294,80	531,61	692,78	2.948,00
1.429,78	295,00	531,97	693,25	2.950,00
1.430,75	295,20	532,33	693,72	2.952,00
1.431,72	295,40	532,69	694,19	2.954,00
1.432,69	295,60	533,05	694,66	2.956,00
1.433,66	295,80	533,41	695,13	2.958,00
1.434,63	296,00	533,77	695,60	2.960,00
1.435,60	296,20	534,13	696,07	2.962,00
1.436,57	296,40	534,49	696,54	2.964,00
1.437,54	296,60	534,85	697,01	2.966,00
1.438,51	296,80	535,21	697,48	2.968,00
1.439,48	297,00	535,57	697,95	2.970,00
1.440,45	297,20	535,93	698,42	2.972,00
1.441,41	297,40	536,30	698,89	2.974,00
1.442,38	297,60	536,66	699,36	2.976,00
1.443,35	297,80	537,02	699,83	2.978,00
1.444,32	298,00	537,38	700,30	2.980,00
1.445,29	298,20	537,74	700,77	2.982,00

1.446,26	298,40	538,10	701,24	2.984,00
1.447,23	298,60	538,46	701,71	2.986,00
1.448,20	298,80	538,82	702,18	2.988,00
1.449,17	299,00	539,18	702,65	2.990,00
1.450,14	299,20	539,54	703,12	2.992,00
1.451,11	299,40	539,90	703,59	2.994,00
1.452,08	299,60	540,26	704,06	2.996,00
1.453,05	299,80	540,62	704,53	2.998,00
1.454,02	300,00	540,98	705,00	3.000,00
1.454,99	300,20	541,34	705,47	3.002,00
1.455,96	300,40	541,70	705,94	3.004,00
1.456,92	300,60	542,07	706,41	3.006,00
1.457,89	300,80	542,43	706,88	3.008,00
1.458,86	301,00	542,79	707,35	3.010,00
1.459,83	301,20	543,15	707,82	3.012,00
1.460,80	301,40	543,51	708,29	3.014,00
1.461,77	301,60	543,87	708,76	3.016,00
1.462,74	301,80	544,23	709,23	3.018,00
1.463,71	302,00	544,59	709,70	3.020,00
1.464,68	302,20	544,95	710,17	3.022,00
1.465,65	302,40	545,31	710,64	3.024,00
1.466,62	302,60	545,67	711,11	3.026,00
1.467,59	302,80	546,03	711,58	3.028,00
1.468,56	303,00	546,39	712,05	3.030,00
1.469,53	303,20	546,75	712,52	3.032,00
1.470,50	303,40	547,11	712,99	3.034,00
1.471,46	303,60	547,48	713,46	3.036,00
1.472,43	303,80	547,84	713,93	3.038,00
1.473,40	304,00	548,20	714,40	3.040,00
1.474,37	304,20	548,56	714,87	3.042,00
1.475,34	304,40	548,92	715,34	3.044,00
1.476,31	304,60	549,28	715,81	3.046,00
1.477,28	304,80	549,64	716,28	3.048,00
1.478,25	305,00	550,00	716,75	3.050,00
1.479,22	305,20	550,36	717,22	3.052,00
1.480,19	305,40	550,72	717,69	3.054,00
1.481,16	305,60	551,08	718,16	3.056,00
1.482,13	305,80	551,44	718,63	3.058,00
1.483,10	306,00	551,80	719,10	3.060,00
1.484,07	306,20	552,16	719,57	3.062,00
1.485,04	306,40	552,52	720,04	3.064,00
1.486,00	306,60	552,89	720,51	3.066,00
1.486,97	306,80	553,25	720,98	3.068,00
1.487,94	307,00	553,61	721,45	3.070,00
1.488,91	307,20	553,97	721,92	3.072,00
1.489,88	307,40	554,33	722,39	3.074,00
1.490,85	307,60	554,69	722,86	3.076,00
1.491,82	307,80	555,05	723,33	3.078,00
1.492,79	308,00	555,41	723,80	3.080,00
1.493,76	308,20	555,77	724,27	3.082,00
1.494,73	308,40	556,13	724,74	3.084,00
1.495,70	308,60	556,49	725,21	3.086,00
1.496,67	308,80	556,85	725,68	3.088,00
1.497,64	309,00	557,21	726,15	3.090,00

1.498,61	309,20	557,57	726,62	3.092,00
1.499,58	309,40	557,93	727,09	3.094,00
1.500,54	309,60	558,30	727,56	3.096,00
1.501,51	309,80	558,66	728,03	3.098,00
1.502,48	310,00	559,02	728,50	3.100,00
1.512,18	312,00	562,62	733,20	3.120,00
1.570,34	324,00	584,26	761,40	3.240,00

Tabella D
(articolo 86, comma 3)

TABELLA D				
TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504				
<i>(in euro)</i>				
QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
0,22	17,40	31,38	125,00	174,00
0,94	17,50	31,56	125,00	175,00
1,66	17,60	31,74	125,00	176,00
2,38	17,70	31,92	125,00	177,00
2,74	17,75	32,01	125,00	177,50
3,10	17,80	32,10	125,00	178,00
3,82	17,90	32,28	125,00	179,00
4,54	18,00	32,46	125,00	180,00
5,26	18,10	32,64	125,00	181,00
5,44	18,13	32,68	125,00	181,25
5,98	18,20	32,82	125,00	182,00
6,60	18,29	32,97	125,00	182,86
6,70	18,30	33,00	125,00	183,00
6,95	18,33	33,06	125,00	183,34
7,23	18,38	33,14	125,00	183,75
7,42	18,40	33,18	125,00	184,00
7,63	18,43	33,23	125,00	184,29
8,14	18,50	33,36	125,00	185,00
8,38	18,53	33,42	125,00	185,33
8,86	18,60	33,54	125,00	186,00
9,34	18,67	33,66	125,00	186,67
9,58	18,70	33,72	125,00	187,00
9,94	18,75	33,81	125,00	187,50
10,30	18,80	33,90	125,00	188,00
11,02	18,90	34,08	125,00	189,00
11,74	19,00	34,26	125,00	190,00
12,46	19,10	34,44	125,00	191,00
13,18	19,20	34,62	125,00	192,00
13,54	19,25	34,71	125,00	192,50
13,79	19,29	34,78	125,00	192,86
13,90	19,30	34,80	125,00	193,00
14,15	19,33	34,86	125,00	193,34
14,62	19,40	34,98	125,00	194,00
14,82	19,43	35,04	125,00	194,29
15,34	19,50	35,16	125,00	195,00
15,86	19,57	35,29	125,00	195,72
16,06	19,60	35,34	125,00	196,00
16,23	19,63	35,39	125,00	196,25
16,53	19,67	35,47	125,00	196,67
16,78	19,70	35,52	125,00	197,00
16,88	19,72	35,55	125,00	197,15
17,14	19,75	35,61	125,00	197,50

Tabella D
(articolo **1**, comma **635**)

Identica.

17,33	19,78	35,67	125,00	197,78
17,50	19,80	35,70	125,00	198,00
17,74	19,83	35,77	125,00	198,34
18,03	19,88	35,84	125,00	198,75
18,21	19,90	35,89	125,00	199,00
18,93	20,00	36,07	125,00	200,00
19,65	20,10	36,25	125,00	201,00
20,37	20,20	36,43	125,00	202,00
20,73	20,25	36,52	125,00	202,50
21,09	20,30	36,61	125,00	203,00
21,81	20,40	36,79	125,00	204,00
22,02	20,43	36,84	125,00	204,29
22,13	20,45	36,87	125,00	204,45
22,53	20,50	36,97	125,00	205,00
23,25	20,60	37,15	125,00	206,00
23,73	20,67	37,27	125,00	206,67
23,97	20,70	37,33	125,00	207,00
24,33	20,75	37,42	125,00	207,50
24,69	20,80	37,51	125,00	208,00
25,41	20,90	37,69	125,00	209,00
26,13	21,00	37,87	125,00	210,00
26,85	21,10	38,05	125,00	211,00
27,57	21,20	38,23	125,00	212,00
27,93	21,25	38,32	125,00	212,50
28,29	21,30	38,41	125,00	213,00
28,54	21,33	38,47	125,00	213,34
28,82	21,40	38,59	125,19	214,00
28,95	21,50	38,77	125,78	215,00
29,09	21,60	38,95	126,36	216,00
29,22	21,70	39,13	126,95	217,00
29,36	21,80	39,31	127,53	218,00
29,49	21,90	39,49	128,12	219,00
29,63	22,00	39,67	128,70	220,00
29,76	22,10	39,85	129,29	221,00
29,90	22,20	40,03	129,87	222,00
30,03	22,30	40,21	130,46	223,00
30,17	22,40	40,39	131,04	224,00
30,30	22,50	40,57	131,63	225,00
30,44	22,60	40,75	132,21	226,00
30,57	22,70	40,93	132,80	227,00
30,71	22,80	41,11	133,38	228,00
30,83	22,90	41,30	133,97	229,00
30,97	23,00	41,48	134,55	230,00
31,10	23,10	41,66	135,14	231,00
31,24	23,20	41,84	135,72	232,00
31,37	23,30	42,02	136,31	233,00
31,51	23,40	42,20	136,89	234,00
31,64	23,50	42,38	137,48	235,00
31,78	23,60	42,56	138,06	236,00
31,91	23,70	42,74	138,65	237,00
32,05	23,80	42,92	139,23	238,00
32,18	23,90	43,10	139,82	239,00
32,32	24,00	43,28	140,40	240,00
32,45	24,10	43,46	140,99	241,00

32,59	24,20	43,64	141,57	242,00
32,72	24,30	43,82	142,16	243,00
32,86	24,40	44,00	142,74	244,00
32,99	24,50	44,18	143,33	245,00
33,13	24,60	44,36	143,91	246,00
33,26	24,70	44,54	144,50	247,00
33,40	24,80	44,72	145,08	248,00
33,53	24,90	44,90	145,67	249,00
33,67	25,00	45,08	146,25	250,00
33,80	25,10	45,26	146,84	251,00
33,94	25,20	45,44	147,42	252,00
34,07	25,30	45,62	148,01	253,00
34,21	25,40	45,80	148,59	254,00
34,34	25,50	45,98	149,18	255,00
34,48	25,60	46,16	149,76	256,00
34,61	25,70	46,34	150,35	257,00
34,75	25,80	46,52	150,93	258,00
34,88	25,90	46,70	151,52	259,00
35,01	26,00	46,89	152,10	260,00
35,14	26,10	47,07	152,69	261,00
35,28	26,20	47,25	153,27	262,00
35,41	26,30	47,43	153,86	263,00
35,55	26,40	47,61	154,44	264,00
35,68	26,50	47,79	155,03	265,00
35,82	26,60	47,97	155,61	266,00
35,95	26,70	48,15	156,20	267,00
36,09	26,80	48,33	156,78	268,00
36,22	26,90	48,51	157,37	269,00
36,36	27,00	48,69	157,95	270,00
36,49	27,10	48,87	158,54	271,00
36,63	27,20	49,05	159,12	272,00
36,76	27,30	49,23	159,71	273,00
36,90	27,40	49,41	160,29	274,00
37,03	27,50	49,59	160,88	275,00
37,17	27,60	49,77	161,46	276,00
37,30	27,70	49,95	162,05	277,00
37,44	27,80	50,13	162,63	278,00
37,57	27,90	50,31	163,22	279,00
37,71	28,00	50,49	163,80	280,00
37,84	28,10	50,67	164,39	281,00
37,98	28,20	50,85	164,97	282,00
38,11	28,30	51,03	165,56	283,00
38,25	28,40	51,21	166,14	284,00
38,38	28,50	51,39	166,73	285,00
38,52	28,60	51,57	167,31	286,00
38,65	28,70	51,75	167,90	287,00
38,79	28,80	51,93	168,48	288,00
38,92	28,90	52,11	169,07	289,00
39,05	29,00	52,30	169,65	290,00
39,18	29,10	52,48	170,24	291,00
39,32	29,20	52,66	170,82	292,00
39,45	29,30	52,84	171,41	293,00
39,59	29,40	53,02	171,99	294,00
39,72	29,50	53,20	172,58	295,00

39,86	29,60	53,38	173,16	296,00
39,99	29,70	53,56	173,75	297,00
40,13	29,80	53,74	174,33	298,00
40,26	29,90	53,92	174,92	299,00
40,40	30,00	54,10	175,50	300,00
40,53	30,10	54,28	176,09	301,00
40,67	30,20	54,46	176,67	302,00
40,80	30,30	54,64	177,26	303,00
40,94	30,40	54,82	177,84	304,00
41,07	30,50	55,00	178,43	305,00
41,21	30,60	55,18	179,01	306,00
41,34	30,70	55,36	179,60	307,00
41,48	30,80	55,54	180,18	308,00
41,61	30,90	55,72	180,77	309,00
41,75	31,00	55,90	181,35	310,00
41,88	31,10	56,08	181,94	311,00
42,02	31,20	56,26	182,52	312,00
42,15	31,30	56,44	183,11	313,00
42,29	31,40	56,62	183,69	314,00
42,42	31,50	56,80	184,28	315,00
42,56	31,60	56,98	184,86	316,00
42,69	31,70	57,16	185,45	317,00
42,83	31,80	57,34	186,03	318,00
42,96	31,90	57,52	186,62	319,00
43,10	32,00	57,70	187,20	320,00
43,22	32,10	57,89	187,79	321,00
43,36	32,20	58,07	188,37	322,00
43,49	32,30	58,25	188,96	323,00
43,63	32,40	58,43	189,54	324,00
43,76	32,50	58,61	190,13	325,00
43,90	32,60	58,79	190,71	326,00
44,03	32,70	58,97	191,30	327,00
44,17	32,80	59,15	191,88	328,00
44,30	32,90	59,33	192,47	329,00
44,44	33,00	59,51	193,05	330,00
44,57	33,10	59,69	193,64	331,00
44,71	33,20	59,87	194,22	332,00
44,84	33,30	60,05	194,81	333,00
44,98	33,40	60,23	195,39	334,00
45,11	33,50	60,41	195,98	335,00
45,25	33,60	60,59	196,56	336,00
45,38	33,70	60,77	197,15	337,00
45,52	33,80	60,95	197,73	338,00
45,65	33,90	61,13	198,32	339,00
45,79	34,00	61,31	198,90	340,00
45,92	34,10	61,49	199,49	341,00
46,06	34,20	61,67	200,07	342,00
46,19	34,30	61,85	200,66	343,00
46,33	34,40	62,03	201,24	344,00
46,46	34,50	62,21	201,83	345,00
46,60	34,60	62,39	202,41	346,00
46,73	34,70	62,57	203,00	347,00
46,87	34,80	62,75	203,58	348,00
47,00	34,90	62,93	204,17	349,00

47,14	35,00	63,11	204,75	350,00
47,26	35,10	63,30	205,34	351,00
47,40	35,20	63,48	205,92	352,00
47,53	35,30	63,66	206,51	353,00
47,67	35,40	63,84	207,09	354,00
47,80	35,50	64,02	207,68	355,00
47,94	35,60	64,20	208,26	356,00
48,07	35,70	64,38	208,85	357,00
48,21	35,80	64,56	209,43	358,00
48,34	35,90	64,74	210,02	359,00
48,48	36,00	64,92	210,60	360,00
48,61	36,10	65,10	211,19	361,00
48,75	36,20	65,28	211,77	362,00
48,88	36,30	65,46	212,36	363,00
49,02	36,40	65,64	212,94	364,00
49,15	36,50	65,82	213,53	365,00
49,29	36,60	66,00	214,11	366,00
49,42	36,70	66,18	214,70	367,00
49,56	36,80	66,36	215,28	368,00
49,69	36,90	66,54	215,87	369,00
49,83	37,00	66,72	216,45	370,00
49,96	37,10	66,90	217,04	371,00
50,10	37,20	67,08	217,62	372,00
50,23	37,30	67,26	218,21	373,00
50,37	37,40	67,44	218,79	374,00
50,50	37,50	67,62	219,38	375,00
50,64	37,60	67,80	219,96	376,00
50,77	37,70	67,98	220,55	377,00
50,91	37,80	68,16	221,13	378,00
51,04	37,90	68,34	221,72	379,00
51,18	38,00	68,52	222,30	380,00
51,31	38,10	68,70	222,89	381,00
51,44	38,20	68,89	223,47	382,00
51,57	38,30	69,07	224,06	383,00
51,71	38,40	69,25	224,64	384,00
51,84	38,50	69,43	225,23	385,00
51,98	38,60	69,61	225,81	386,00
52,11	38,70	69,79	226,40	387,00
52,25	38,80	69,97	226,98	388,00
52,38	38,90	70,15	227,57	389,00
52,52	39,00	70,33	228,15	390,00
52,65	39,10	70,51	228,74	391,00
52,79	39,20	70,69	229,32	392,00
52,92	39,30	70,87	229,91	393,00
53,06	39,40	71,05	230,49	394,00
53,19	39,50	71,23	231,08	395,00
53,33	39,60	71,41	231,66	396,00
53,46	39,70	71,59	232,25	397,00
53,60	39,80	71,77	232,83	398,00
53,73	39,90	71,95	233,42	399,00
53,87	40,00	72,13	234,00	400,00

ELENCO

Elenco n. 1
(articolo 59, comma 9)

Denominazione	Riduzione a decorrere dal 2020
Legge 14 novembre 2016, n. 220, articolo 18, comma 1 CREDITO D'IMPOSTA PER GLI ESERCENTI DELLE SALE CINE- MATOGRAFICHE	3.965.250
Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 319 CREDITI D'IMPOSTA, FRUITI DAGLI ESERCENTI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA VENDITA AL DETTAGLIO DI LIBRI, SUGLI IMPORTI PAGATI A TITOLO DI IMU, TASI, TARI E SPESE DI LOCAZIONE	1.250.000
Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8 CREDITI D'IMPOSTA FRUITI DALLE IMPRESE PRODUTTRICI DI PRODOTTI EDITORIALI CHE INVESTONO IN BENI STRUMENTALI O IN PROGRAMMI DI RISTRUTTURAZIONE ECONOMICA PRO- DUTTIVA	375.000
Totale	5.590.250

Elenco n. 1
(articolo **1**, comma **472**)

Identico.

TABELLE A E B

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2019	2020	2021
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	60.019.000 (70.928.000)	107.226.000 (131.136.000)	80.492.000 (106.136.000)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	10.000.000	10.000.000	10.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	10.000.000	10.000.000	10.000.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	15.971.156 (17.661.000)	17.281.314 (20.661.000)	26.911.564 (30.661.000)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	64.376.000 (74.376.000)	76.037.000	86.037.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	14.860.000 (15.000.000)	11.400.000 (15.000.000)	15.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	15.000.000	20.000.000	20.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	14.000.000	14.000.000	14.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	10.093.000	10.176.000	10.176.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	19.000.000 (20.000.000)	19.000.000 (20.000.000)	20.000.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	19.764.000 (20.000.000)	19.764.000 (20.000.000)	19.764.000 (20.000.000)
MINISTERO DELLA SALUTE	15.000.000	15.000.000	20.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	268.083.156 (292.058.000)	329.884.314 (362.010.000)	332.380.564 (362.010.000)
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2019	2020	2021
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	226.848.000	203.148.000	183.148.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	60.000.000	70.000.000	80.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	27.753.000	27.753.000	27.753.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	15.000.000	25.000.000	25.000.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	10.000.000	10.000.000	10.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	— (30.000.000)	— (30.000.000)	— (30.000.000)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	50.000.000	50.000.000	50.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	30.000.000	40.000.000	50.000.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	20.000.000	20.000.000	20.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE	3.000.000	23.000.000	23.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	442.601.000 (472.601.000)	468.901.000 (498.901.000)	468.901.000 (498.901.000)
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

Non sono riportate le modifiche ai quadri generali riassuntivi conseguenti alle variazioni degli stati di previsione introdotte dalla Commissione. Per il testo proposto dal Governo, si rinvia allo stampato A.C. 1334.

**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
ALLE TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE**

N.B. — Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in **neretto**.
Tra parentesi, in *corsivo*, sono riportate le cifre contenute nel testo proposto dal Governo.

TABELLA N. 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
Previsioni risultanti per gli anni 2019, 2020 e 2021

	Denominazione	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Unità di voto	Titolo Natura Tipologia	Per competenza	Per cassa	Per competenza	Per cassa	Per competenza	Per cassa

1. Tributarie

1.1 Entrate ricorrenti

1.1.2	Imposta sul reddito delle società	37.868.500.000 <i>(38.048.500.000)</i>	31.304.500.000 <i>(31.484.500.000)</i>

1.1.13	Altre imposte indirette	10.522.950.000 <i>(10.523.350.000)</i>	10.523.050.000 <i>(10.523.450.000)</i>

TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Previsioni risultanti per gli anni 2019, 2020 e 2021

Unità di voto	Denominazione	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
		Per competenza	Per cassa	Per competenza	Per cassa	Per competenza	Per cassa
	1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)						
1.6	1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)		597.031.416 (600.531.416)				
	2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)						
2.4	2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)	73.872.024.686 (74.052.024.686)	87.285.508.187 (87.465.508.187)				
	18. Giovani e sport (30)						
18.1	18.1 Attività ricreative e sport (30.1)	549.550.767 (547.550.767)	561.954.767 (559.954.767)	533.745.626 (531.745.626)	533.745.626 (531.745.626)	519.181.150 (517.181.150)	519.181.150 (517.181.150)
	23 Fondi da ripartire (33)						
23.1	23.1 Fondi da assegnare (33.1)	4.405.258.055 (4.407.258.055)	5.265.781.059 (5.267.781.059)			7.950.767.496 (7.951.167.496)	7.950.767.496 (7.951.167.496)

TABELLA N. 4

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Previsioni risultanti per gli anni 2019, 2020 e 2021

Unità di voto	Denominazione	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
		Per competenza	Per cassa	Per competenza	Per cassa	Per competenza	Per cassa

3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

3.2	3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)	33.951.962.526 (33.949.962.526)	35.092.095.924 (35.090.095.924)				

TABELLA N. 5

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Previsioni risultanti per gli anni 2019, 2020 e 2021

	Denominazione	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Unità di voto	Missione Programma	Per competenza	Per cassa	Per competenza	Per cassa	Per competenza	Per cassa
1. Giustizia (6)							
1.1	1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)	2.866.485.494 <i>(2.868.454.474)</i>	2.891.701.649 <i>(2.893.670.629)</i>	2.884.570.030 <i>(2.886.572.806)</i>	2.885.102.923 <i>(2.887.105.699)</i>	2.877.128.673 <i>(2.879.131.449)</i>	2.877.128.673 <i>(2.879.131.449)</i>
1.2	1.2 Giustizia civile e penale (6.2)	4.047.492.928 <i>(4.045.823.948)</i>	4.191.344.869 <i>(4.189.675.889)</i>	4.047.634.503 <i>(4.045.631.727)</i>	4.047.634.503 <i>(4.045.631.727)</i>	3.906.428.159 <i>(3.904.425.383)</i>	3.906.428.159 <i>(3.904.425.383)</i>
2. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)							
2.2	2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	171.379.624 <i>(171.079.624)</i>	171.620.829 <i>(171.320.829)</i>				

TABELLA N. 6

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Previsioni risultanti per gli anni 2019, 2020 e 2021

	Denominazione	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Unità di voto	Missione Programma	Per competenza	Per cassa	Per competenza	Per cassa	Per competenza	Per cassa
1. L'Italia in Europa e nel mondo (4)							
1.5	1.5 Integrazione europea (4.7)	24.349.170 <i>(18.349.170)</i>	24.349.170 <i>(18.349.170)</i>	24.339.592 <i>(18.339.592)</i>	24.339.592 <i>(18.339.592)</i>	24.327.574 <i>(18.327.574)</i>	24.327.574 <i>(18.327.574)</i>



18PDL0039460